DELLE OPERE

DEL SIGNOR COMMENDATORE

DON GIANRINALDO CONTE CARLI

PRESIDENTE EMERITO DEL SUPREMO CONSIGLIO
DI PUBBLICA ECONOMIA
E DEL REGIO DUCAL MAGISTRATO CAMERALE
DI MILANO
E CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. A.

TOMO V.

Αναφαιρετον κτημ οστι παιδεια βροτοις.

MILANO. MDCCLXXXIV.

Nell' Imperial Monistero di s. Ambrogio Maggiore.
CON APPROVAZIONE.

DELLE

MONETE CONIATE

E POSTE IN USO

IN MOLTE

ZECCHE D'ITALIA

Giuntovi l'Intrinseco valore di esse

SINO AL SECOLO XVII.

DISSERTAZIONE QUARTA.

PARTE SECONDA.

AVVERTIMENTO.

Nel presente Volume s'è trasportata la Tavola terza, benchè comprenda gli esemplari delle Monete di Lucca e Pisa; e ciò perchè in essa Tavola cominciano quelli delle Monete appartenenti alla seguente seconda Parte della accennata quarta Dissertazione.

DISSERTAZIONE QUARTA.

PARTE SECONDA.

MILANO.

§. I.

Antichissimo fu il costume di dare alle monete il nome delle città, ove eran coniate; e perciò *Monete Mediolanensi*, o Milanesi, vedemmo noi essere state in commercio sin dal secolo ottavo. Cotesto nome si mantenne anche dopo il Mille; nulla ritrovandosi di più comune, sino alla metà del XII secolo, che la menzione di soldi, di danari, e di lire *Mediolanensi*. Le due monete pertanto di *Carlo Magno* e d' *Ottone*, da noi altrove descritte, *monete Milanesi* debbono appellarsi. E perchè si provò che quella di *Carlo Magno* era un *danaro* del peso di grani

Intrinseco della Lira ne' Secoli IX. e X.

Tom. II. Tav. I. N. X. Tom. III. Tab. I. N. I.

34; col nome di *danaro* pure chiameremo anche quella d' *Ottone*, che ne pesa 30. Tiene la prima argento fino per Marca intorno a carati 1032, che vuol dire peggio carati 120 incirca; e la seconda peggio carati 242. Sicchè nella prima vi è argento fino grani $30\frac{5}{11}$ circa, nella seconda grani $23\frac{8}{11}$ circa; e, per conseguenza, la lira de' soldi de' danari di *Carlo* M. era, del peso d' argento fine, grani 7300 circa; e la lira d' *Ottone* di grani $5694\frac{6}{11}$ circa: così la lira di danari di quello sarà stata di grani d' argento fine 609, e quella del secondo di grani $474\frac{6}{11}$.

Non si sa, se lungo tempo si mantenesse in Milano la forma e la lega, stabilita da *Ottone*, nelle monete. Certo è che coteste furono poi riprovate, e che miglior lega ancor s' introdusse; benchè sia a me ignoto il quando e 'l come.

Io non so a quale degli *Arrighi* debba ascriversi una moneta ch' io posseggo, avente da una parte HENRICVS.

REX, e nel campo una croce con quattro stelle; e dall' altra l' effigie di S. Ambrogio, con la leggenda intorno, MEDIOLANVM. Il Santo à la mitra in capo, ornamento che si crede non usato da' Vescovi prima del MCC. Ma *Arrigo* VI finì di vivere nel 1197, e nell' anno 1186 celebrò le sue nozze in Milano con *Costanza* zia di *Guglielmo* II Re di Sicilia; nella qual occasione avrebbesi potuto coniare detta moneta. Comunque sia, pesa essa grani 62, al titolo d'once XI. 10; onde contiene d' argento fine grani in circa 60. E' certo, che, se questa moneta dee riferirsi ad *Arrigo* VI, viene essa ad essere il doppio *Terzarolo*; come sarebbe il doppio danaro, se avesse relazione con le monete di *Carlo Magno*. *Ottone* Augusto peggiorò la moneta, ma dopo di lui si restituì alla prima legalità. Dopo tal tempo s' andò di quando in quando diminuendo; e perciò in Milano, come altrove, si contrattava a *moneta vec-*

chia, ed a *moneta nuova* (*a*), col favore ſempre verso di quella.

Monete Imperiali.

Noto è altresì, che nel duodecimo secolo monete vi si stamparono col nome d' *Imperiali*; e queste furono a tutta Italia comuni. In Carta del MCLXXVI di *Gherardo* Arcivescovo di Ravenna, citata dal *Muratori*, si stabilisce per censo un Imperiale, *Imperialem unum* (1); e nel Laudo di *Torello* per una controversia de' Marchesi d' Este nell' anno MCLXXVIII si mette la pena di cento lire d' Imperiali *sub pena centum Librarum Imperialium* (2).

La ragione, per cui con tal nome si

(*a*) I Monaci Cisterciesi Autori del libro intitolato *le Vicende di Milano* (pag. 186) con documenti provano che si contrattava in Milano nell' anno MLI a danari buoni vecchi *argenti denarios bonos veteri*. Dunque i danari buoni erano anteriori al 1050; e, per conseguenza, dir conviene, che in detti anni la nuova moneta si fosse o in peso, o in lega pregiudicata. Negli anni poi 1142, e 1147 abbiamo la moneta nuova dichiarata buona *denar. bonos Mediol. novæ monetæ*) ivi, pag. 184).

(1) Dissert. XXVIII. (2) *Antichità Estensi*. P.I. pag. 348.

coniassero delle monete in Milano, non è ancor manifesta. Il *Muratori*, nel luogo citato, l' assegna: o dall' essersi coniate esse in Pavia Città Imperiale, o dal nome di *Federigo* I ristauratore del nome Cesareo in Italia. Un fatto è, ch' egli replicatamente con sue lettere mi confessò di non aver mai potuto raccapezzar nulla intorno a coteste monete; *Giovanni Antonio Castiglione*, al contrario, (presso il Dottor *Sitoni*) assicura, aver tali monete acquistato il nome d' Imperiali *dal segno del volto di quello Imperatore che regnava* (1): ma moneta col volto dell' Imperatore in Milano non si vide per anche, trattone quella di *Lodovico* stampata dal *Le Blanc*.

Acerbo Morena, nella storia di Lodi (2) fu, se non erro, il primo che nominasse *denarii Imperiali*; narrando: che l' Imperadore, essendo in Lodi nuovo, col Papa

(1) *De Antiquis & Rec. Insubriæ monetis* p. 3.
(2) *Rer. Ital. Script.* Tom. VI. pag. 1123.

col Patriarca d' Aquileja, ed altri Arcivescovi e Vescovi, regalò a i Cittadini *triginta libras denariorum Imperialium*, per fabbricare la Chiesa; ove si riportò da Lodi vecchio il corpo di S. *Bassiano*, a' primi di Novembre dell' anno MCLXIII. Ho nominato *Acerbo Morena* e non *Ottone*, perchè l' imprese di Federigo I scritte furono dal detto *Acerbo* figliuolo di *Ottone*; chiaramente leggendosi (1): *Ego Acerbus filius predicti Ottonis, qui hunc librum composui*. Erroneamente adunque si attribuisce al Padre lo scritto del Figlio. Questi era Podestà di Lodi; fu uno fra i dodici, che, in nome di *Federigo* I, presero il giuramento da i Milanesi di sommissione al detto Imperadore; fu testimonio della distruzione della Città, e fu sempre dal detto Augusto in più occasioni distinto. Questo autore sincrono adunque (2), ove della riduzione di Brescia fa parola, soggiun-

(1) p. 1107. (2) p. 1109.

ge: che i Bresciani, obbligati a dare all' Imperadore tutti i danari che ricevuti avevano da i Milanesi perchè prendessero le armi contro di lui, diedero detti danari; con più sei mila lire di Milanesi vecchi *libras sex mille olim Mediolanensium veterum*. Da queste due diverse forme di enunziar le monete sembra traspirare, I.° che prima di *Federigo* la moneta di Milano, *moneta Milanese* e non *Imperiale* si chiamasse; II.° che il detto *Federigo*, dando dappoi a i Lodigiani *trenta lire di danari Imperiali*, non altra moneta dasse che la sua propria. Ma siccome i danari Imperiali erano danari coniati in Italia, e certamente in Milano; così mal si saprebbe indovinare in qual maniera, nell' anno medesimo della distrutta città e della dispersione de' cittadini, potesse l' Imperadore instituir la sua Zecca; se il medesimo *Acerbo Morena*, non ci avesse tramandata la notizia (1) che nel Borgo di

(1) Ivi p. 1121.

Noceto, contiguo a Milano, nella state del medesimo anno 1163, ritrovavasi un certo *Rodolfo tedesco*, incaricato dall' Imperadore a presiedere alla Zecca, ove si coniavano le monete; le quali poi si riponevano in una torre, ch' egli fece fabbricare *in onore del Sovrano*. Aggiunge finalmente: che tali monete si chiamavano *Imperiali*, *ad gubernandos intus denarios Imperiales*. I danari detti adunque furono *Imperiali*, perchè coniati in nome e in proprietà dell' Imperadore *Federigo*, nella propria di lui zecca, eretta in Noceto vicino a Milano dopo la distruzione di detta città. Di questi danari diede esso Augusto le trenta lire nel Novembre susseguente; e quindi presero corso per tutta Italia. Vuolsi ora aggiungere, che, anche dopo ricuperata la libertà, si mantenne in Milano un nome di *Zecca* Regia e di *Zecca Imperiale*.

Tre titoli di Zecca.

Il Dottore *Giovanni Angelo Custodi* Milanese un curioso Strumento possedeva,

stampato anche dall' *Argellati* (1), con cui si dà la facoltà di Monetiere a *Giacobino* e *Ambrogio Filippi* da tutto il Collegio de' Monetieri, nel MCCCLXXXV a XVI d' Ottobre, ch' erano in numero di XLIV. Cotesti Monetieri in tre Classi si distinguono, cioe della Zecca del Comune di Milano, della Zecca del Sacro Imperio, e della Zecca del Regno de' Francesi. *Convocatis, & congregatis infrascriptis operariis monetæ Communis Mediolani, & Sacri Imperii, ac Regni Francorum*. In cotesto tempo Milano era di già sotto a i *Visconti*; anzi in cotesto medesimo anno vi si rese Padrone il Conte delle Virtù. Sembra pertanto, che tre instituzioni vi si facessero della moneta. La prima per la Città, e questa fu la più antica: la seconda da i Francesi, e ad essi spettavano quelle monete, nelle quali si legge il nome del Re, col Titolo di REX FRAN-

(1) *De Monetis* Part. III. pag. 57.

CORVM: e la terza finalmente da gl' Imperadori Tedeschi, donde le *Monete Imperiali* presero origine. Non si saprebbe però decidere, se in un tempo medesimo si coniassero in Milano monete di tre spezie diverse. Certo è, che le Milanesi continuarono per quasi tutto il secolo XII; e che in cotesto istesso secolo cominciarono a rendersi famose le Imperiali, le quali oscurarono poi il nome d' ogni altra moneta.

Illustre Presidenza della Zecca.

La Zecca di Milano e i Presidenti di essa si tennero in gran decoro e riputazione, riguardandosi come Zecca Imperiale ed esemplare di tutta Italia. Dal Museo Sitoniano molti Diplomi si estrassero in favore de' Presidenti, a' quali considerabili privilegj furono dati; cominciando da *Arrigo* VII nel 1311 (1). *Vinceslao* onorò della Presidenza gli allora illustri Conti *Lucini*, e i *Capitani* con la

(1) *De Monetis* Tom. II. pag. 263. e seguenti.

giunta di mille belle prerogative, nell'anno 1398; e queste da' susseguenti Augusti furono confermate. Consegnata pertanto in mano di ragguardevoli Cavalieri la Zecca Imperiale d'Italia, maraviglia non è, se si mantenne sempre con purità; e se le monete, che ne sortirono, si resero non solo celebri e ricercate, ma eziandio lo specchio e la norma di tutte l'altre. Cotesta gara però d'imitare la perfezione delle Imperiali venne dappoi, come diremo, in Lombardia: imperciocchè a principio tal cura ebbero gl' Imperadori di cotesta loro Zecca; che ne' Privilegj, che diedero a qualche Città d'eriger la fabbrica della moneta, proibirono talvolta l'imitazione delle Imperiali. Quindi *Arrigo* VI a' Bolognesi comandò che la loro moneta *nostris Imperialibus nec quantitate, nec forma, nec valentia debeat adæquari*. In seguito di tempo però, allorchè la Potenza Imperiale in Italia quasi totalmente s' indebolì, le città convennero

d' imitar le monete Imperiali. La qual cosa è necessaria che noi osserviamo, per conoscere il pregio di coteste monete.

Varie spezie di monete e contraddizioni di esse.

Il sig. Don *Pompeo Neri*, Reggente del Consiglio d' Italia, e Presidente dell' Eccelsa Real Giunta del Censimento di Milano, nel suo dotto, esatto, e pregevolissimo libro, intitolato *Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete* (p. 77) stampò un Concordato fatto nel MCCLIV fra le Città di Cremona, Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Bergamo, e Tortona; in cui queste Città convengono fra di loro di coniar monete uniformi. Giova il sapere di quali monete si parli. *Et in primis placuit eis quod moneta grossa fiat, quod valeat quelibet denarios grossos quatuor Imperiales*. Si parla adunque de' grossi di quattro Imperiali l' uno. Innoltre si stabilisce, *quod fiat moneta parva, & sit talis.... quod octo denarii parvi, qui dicuntur Mediani, currant & expendantur pro uno denario grosso*. Ecco la metà del soldo Imperiale.

riale. Osserviamo ora la lega e 'l peso di coteste monete. Per la prima si scrive così: *Item quod in qualibet Marcha ipsarum dictarum monetarum* (grossorum) *sint quinque Quarterii, & dimidium rami, & non plus; & sex oncias, & duo Quarterii, & dimidium arienti fini, & puri, & non minus*. Cinque *Quarteri* e mezzo di lega fanno, a computo Veneziano, peggio per marca carati 198. Del peso poscia si legge così. *Item quod in qualibet Marcha de Bergamo ascendant de dictis denariis quatuordecim solidi, & tres denarios de denariis grossis suprascriptis, & ascendant in summa quinquaginta & septem solidi Imperiales ad rationem quatuor Imperialium pro uno quoque denario grosso ipsius monetæ. Tali modo quod nullus denarius sit in ipsa moneta grossa qui sit ultra rationem quinquaginta & novem solidos in qualibet Marcha nec minus de quinquaginta & quinque solidis Imperialibus in qualibet Marcha ipsius monetæ, ita quod simul coadu-*

nati & mesti sint & cadant ad rationem quinquaginta & septem solidorum, ad rationem quatuor Imperiarium pro qualibet Marcha. Sotto il nome di *soldi*, pare che s' intenda quì moneta di quattro danari l' una; cosicchè, secondo il Concordato, dovessero entrare per ogni marca monete grosse 57. Della moneta piccola detta *Mediana*, cioè la metà dell' Imperiale, tale è la lega e 'l peso: *videlicet duas oncias & dimidium arienti puri, & non minus, & novem oncias, & dimidium rami, & non plus; & ascendant in illis duodecim solidis onciis quadraginta & septem; ita quod in suprascriptis denariis parvis non sit aliquis denarius legerius ultra quinquaginta in qualibet oncia, nec aliquis qui discendat a quadraginta & quatuor infra in qualibet oncia, & facta mistura de dictis denariis ascendant usque in quadraginta & septem denariis pro qualibet oncia, ad onciam Bergami.* La lega suddetta corrisponde al fino per marca di carati 240; il peso poi è in ragione di 47

danari per oncia. Gran confusione noi abbiamo quì. Imperciocchè, se la moneta grossa veniva a stare per ogni marca 57, il suo peso sarebbe stato di grani 80 $\frac{48}{57}$, e 'l suo intrinseco grani 67 circa; quindi la piccola moneta di 47 per oncia e di peso grāni 12 $\frac{12}{47}$, avendo soltanto d' intrinseco per marca carati 240, il fino di ciascuna era grani 2 $\frac{6}{11}$; e perciò non otto di queste monete avrebbero corrisposto ad una di quelle grosse, ma 26 $\frac{1}{3}$ circa. Se poi, al contrario, si prende la voce di soldo per moneta composta di danari dodici l' una; i soldi quattordici e i danari tre nominati per marca daranno danari grossi 171, corrispondenti a 57 soldi di dodici Imperiali l' uno; perchè tanto 57, moltiplicato per 12, quanto 171, moltiplicato per 4, fanno la stessa somma di danari 684; e perciò il peso di ciaschedùno di detti danari grossi sarà di grani 26 $\frac{16}{17}$, e l' intrinseco di grani 22 $\frac{144}{171}$ incirca. Quindi siccome a tale intrinseco reg-

ge presso poco l' intrinseco di otto monete di grani $2\frac{6}{11}$ di fino l' una, così non reggerà mai all' analogia delle monete universali la piccolezza a cui vengono a ridursi i danari Imperiali, aventi di fino soltanto grani $5\frac{1}{4}$ incirca per uno. Nell' anno 1209 si stamparono in Ferrara le monete a grani $25\frac{1}{4}$ di fino per una; e nel 1227 vedemmo noi, che le monete di Ferrara erano all' Imperiali come 3 a 9. La stessa proporzione correva fra le monete Imperiali e le Reggiane nel 1294, essendosi in cotest' anno pagate l. 40 Reggiane, invece di l. 13. 6. 8 Imperiali; come rilevasi da Documento in Pergamena nel Catecumeno, rogato da *Matteo* da Canonica. Di più, dall' anno MCLXVIII sino al MCCXCVIII, per testimonianza del *De la Flamma, del Villani*, del Supplemento dell' Istoria di Parma di *Giacomo Gornazano* all' anno 1357, e d' altri Scrittori, il fiorino d' oro, del peso di danari III, cioè di grani 72, valutavasi a lire una d' Imperiali: il *Rossi*,

In calce alla sua Istoria di Ravenna, lo valuta anzi a soldi soltanto XVIII d' Imperiali, e la proporzione era incirca decupla; cosicchè, siccome la lira formata da i danari suddetti non importava più di grani 115, così, per equilibrare il fiorino, ve ne volevano all' incirca grani 720. Innoltre, ove della Zecca di Brescia si parlò, vedemmo noi, che 32 soldi Imperiali nel MCCLXXXIX facevano 64 soldi Veneziani; onde il soldo suddetto veniva a stare il doppio del Veneziano. Ma quì altra contraddizione s' incontra: imperciocchè, se la moneta Ferrarese era il doppio della Veneziana, come da noi si provò, non poteva poi esser essa il terzo dell' Imperiale, come ugualmente provossi. Di più, se per valutazione del fiorino in ragione di venti soldi, questi venti soldi dovevano corrispondere a grani di fino 720. incirca, il triplo della lira Ferrarina dovrebbe dare presso poco la stessa somma di grani 720 circa; ma siccome

la lira Ferrarina era di grani 515 incirca, così l'Imperiale, tre volte maggiore, doveva essere di grani 1545; e se era tale, la proporzione dell'argento con l'oro non era decupla, ma come $21\frac{11}{72}$ a 1; il che è un assurdo. Quindi gli assurdi crescono, se confrontiamo tutti questi rapporti con le monete del Concordato sopra esposto.

Scioglimento.

Per uscire pertanto da cotesto inestricabile labirinto, io suppongo che il soldo Imperiale si dividesse in metà, terzo, quarto, duodecimo, ventiquattresmo, e quarantottesmo.

Che il soldo fosse composto di danari XII.

La metà di danari VI.

Il terzo di danari IV.

Il quarto di danari III.

Il duodecimo di danari I, o piccoli XII.

Il ventiquattresmo di danari. S, o sieno piccoli VI.

Il quarantottesmo di piccoli III.

La metà del soldo io la ritrovo sin dal MCXCIII posta in costume; leggendo in Documento pubblicato dal Padre

Abate *D. Camillo Alfarosi* (1) che comincia *In Nomine Domini* &c. la convenzione di dare *Præposito S. Prosperi*, *IV solidos Imperiales*, *vel VIII. Mediatinos*. Cotesti *Mediatini* si chiamarono poi *Terzaroli*, scrivendo il *Corio*, all' anno 1262 e 1324, che la lira di *Terzaroli* valeva dieci soldi Imperiali. Così pure per Carta scritta per mano di *Lantirolo de Alzate* nell' anno 1347. 10. Marzo, pubblicata dal Dottore *Sitoni* (2) si à una vendita di terra, *pretio librarum* 70 *Tertiolorum bonorum Mediolani*, *quorum duo valent unum Imperialem*.

Se però venti terzaroli corrispondevano al valor del fiorino e a dieci soldi Imperiali; tanto daranno venti di cotesti terzaroli, quanto XXX monete Ferraresi, o Parmigiane. E poichè la lira di Ferrara era di grani 515, venti terzaroli faranno grani 772½; e, per conseguenza, venti

(1) *Memorie Istoriche del Monastero di S. Prospero di Reggio* p. 760. (2) Dissert. lodata N. 101.

soldi Imperiali faranno grani 1545. Adunque, allorchè si parla del prezzo del fiorino, s'intenderà sempre soldi *terzaroli Imperiali*; e, quando si dirà *soldo Imperiale*, tre fiate più forte del Ferrarese, s'intenderà il soldo grande, cioè il doppio del *terzarolo*; e così venti *terzaroli*, col suo valore intrinseco dell'argento, corrisponderanno presso poco alla proporzione decupla dell'oro, calcolando il fiorino a danari 3. Ed ecco a buon conto accordato il prezzo del fiorino col rapporto delle monete Ferraresi, che formava una delle maggiori contraddizioni del calcolo.

Innoltre, se dieci soldi Imperiali equivalevano a grani di fino argento $772\frac{1}{4}$ incirca (giacchè tali calcoli sono sempre di approssimazione) uno di essi soldi doveva corrispondere a grani $77\frac{1}{4}$; e perciò la duodecima parte del soldo, cioè il *danaro*, avrà avuto in se di fino argento grani $6\frac{1}{4}\frac{1}{8}$. Nel concordato surriferito abbiamo rilevato l'Imperiale di grani d'ar-

gento fine $5\frac{3}{4}$ incirca, dunque dee quivi intendersi di *danaro* Imperiale e non di *soldo*. Vero è, che fra l' una e l' altra di coteste somme c' è della differenza; ma dee avvertirsi, che il calcolo primo s' è formato sulle monete Ferraresi e Parmigiane del MCCXXVII, e 'l Concordato è del MCCLIV; tempo in cui le monete d' ogni città s' erano indebolite.

In cotesto Concordato nelle nominate città si stabilisce di coniar una specie di moneta, appellata *grossa*, del valore di danari IV Imperiali. Ecco il *terzo* del soldo. E perchè questa moneta corrisponde al valore della moneta Ferrarese, ch' era il doppio della Veneziana, così, quando moneta ritrovasi calcolata alla metà dell' Imperiale, dee intendersi di cotesta moneta *grossa*, terzo del soldo; e, quando si calcola al sesto (poco più, o poco meno d' essa) come dal Documento dell' Abate *Brunacci*, ove il Vescovo di Padova

Giordano paga *duo millia & octingentas & octuaginta septem libras & dimidiam denariorum Venetorum in denariis Venetis parvis, & crassis tracta ratione pro quingentis & quinquaginta libris Imperialibus*, nel MCCXXII, debbonsi intendere *soldi* Imperiali di dodici danari l' uno.

In Brescia nel MCCLXXXIX due ragguaglj, come dicemmo, ritrovansi, per rapporto al fiorino; uno, che lo valuta a XII soldi, e l' altro a soldi XXXII. Valendo il Fiorino soldi dieci, corrispondeva a terzi XXX detti *Imperiali*; ma siccome questi, a principio della lor battitura, valevano *danari IV*; così, in progresso, crebbero al valore di danari 4½. Quindi trentadue di coresti terzi corrispondono a soldi 12; rilevando tanto questi, che quelli, danari 144. Dunque i XXXII soldi Imperiali, prezzo del fiorino, sono del genere de' soldi *terzi*, corrispondenti a' soldi Ferraresi; e considerati il doppio de i Veneziani.

Danaro e mezzo Danaro Imperiale.

Due monete Milanesi porterò quì, una

d'*Arrigo* VI, creato Imperadore nel MCXCI e l'altra d'*Arrigo* Re di Sicilia e di Germania, Figliuolo di *Federigo* II, ribellatosi al Padre nel MCCXXXIV; a cui i Milanesi, a detta dell' Autore de' loro Annali, *juraverunt fidelitatem*, dichiarandolo anche Re d'Italia. La prima è scodellata, e della stessa forma di quelle di Cremona, coniate col nome di *Federigo* I. nel convesso à nel mezzo, in campo, in tre linee diviso il nome d'*Arrigo*; cioè nella superiore HE, nella terza N, e in quella di mezzo RIC. All'intorno IMPERATOR. Nel concavo poi sta, in mezzo, una Croce; e all'intorno MEDIOLANVM. La seconda moneta è piana; dal diritto à una Croce nel mezzo, e all'intorno HENRICUS. REX. e dal rovescio, in campo, MEDIOLANVM. Non ebbe certamente fra le mani queste due monete il *Muratori*, allorchè d'esse parlò; perchè non avrebbe attribuito quest'ultima ad *Arrigo* IV è la prima ad uno degli altri tre; come,

N. I. Tav III.

N. II.

per equivoco, â fatto. Pesa la prima grani 14, e peggio per marca carati intorno a 600; cosicchè â in se di fino grani $6\frac{8}{11}$. Ecco il danaro Imperiale del secolo XII. La seconda poi pesa grani $11\frac{1}{2}$, e tiene di fino per Marca intorno a grani 240; e, per conseguenza, avrà di fino grani $2\frac{59}{144}$; e questa sarà il mezzo danaro coniato nel secolo XIII. Tale appunto era l' intrinseco de' danari Genovesi, i quali si consideravano eguali a i Milanesi.

Nell' anno 1217 a i 7 d' Aprile in Istrumento di vendita, fatto da *Redolfetto* quondam *Domenico* Sallario, citato dal *Sitoni* (Num. 68) si contratta a lire di *moneta nuova*. Ma per vedere la differenza, che fra il fino della lira del principio del secolo, e quello della lira alla metà dello stesso secolo passava, basta osservare: che nel 1217, per quanto porta il citato Strumento, si vendettero pertiche 46 di terra per lire terzaroli 115; che vuol dire in ragione di soldi 50 alla per-

tica; e nel 1257 (1), come appare dall' Istrumento di Florio *Mantegario*, se ne vendettero 64 per lire 192 di terzaroli, cioè in ragione di soldi 60 alla pertica.

Le quali cose date, può stabilirsi l' intrinseco delle monete Milanesi nella seguente guisa.

(1) *Sitoni* N. 77.

Calcolo dell' intrinseco delle monete Milanesi, e Imperiali de' secoli X. XI. XII. e XIII.

Sino al Secolo X.			intrinseco
Danaro	*grani*	- - -	$30 \frac{5}{11}$
Soldo		- - -	$365 \frac{5}{11}$
Lira di danari		- - -	609
Lira di soldi		- - -	7300

Sino al secolo XI.

Danaro	*grani*	- - -	$23 \frac{8}{11}$
Soldo		- - -	$284 \frac{8}{11}$
Lira di danari		- - -	$474 \frac{6}{11}$
Lira di soldi		- - -	$5694 \frac{6}{11}$

Secolo XII, o principio del XIII.
Imperiale.

Danaro	*grani*	- - -	$6 \frac{6}{11}$
Soldo		- - -	$78 \frac{6}{11}$
Terzarolo		- - -	$39 \frac{3}{11}$
Lira di danari		- - -	$130 \frac{10}{11}$
Lira di terzaroli		- - -	$785 \frac{5}{11}$
Lira di soldi		- - -	$1570 \frac{10}{11}$

Secolo XIII.

Mezzo danaro	- - -	$2 \frac{6}{11}$	ed anche	
Danaro	- - -	$5 \frac{1}{11}$	- -	$5 \frac{21}{44}$
Soldo	- - -	$61 \frac{1}{11}$	- -	$66 \frac{10}{44}$
Terzarolo	- - -	$30 \frac{6}{11}$	- -	$33 \frac{9}{11}$
Quattrino	- - -	$15 \frac{3}{11}$	- -	$16 \frac{10}{11}$
Lira di danari	- - -	$101 \frac{9}{11}$	- -	$109 \frac{6}{11}$
Lira di terzaroli	- - -	$610 \frac{10}{11}$	- -	$676 \frac{4}{11}$
Lira di quattrini	- - -	$305 \frac{5}{11}$	- -	$338 \frac{2}{11}$
Lira di soldi	- - -	$1221 \frac{9}{11}$	- -	$1336 \frac{16}{44}$
Grosso Imperiale	- - -	$22 \frac{114}{171}$		

Tutti questi Calcoli noi abbiamo fatto col ragguaglio de' danari, de' mezzi danari, e di monete di quattro danari l'una; che vuol dire, col ragguaglio della moneta bassa. Ma siccome ognun sa, che alla bassa moneta tutti i Principi ânno dato un accrescimento di valor estrinseco, o immaginario per ragione della maggiore spesa nella fabbrica di essa; così dee quì avvertirsi, che il valore intrinseco de' soldi e delle lire dovrebbe certamente calcolarsi maggiore di quello che quì apparisce, e che non abbiamo potuto verificare per mancanza di monete grosse; quando non assegnassimo a questo tempo il doppio grosso Ambrosino, di cui abbiamo fatto parola al principio di questo. Dalle cose seguenti però qualche maggior lume ci apparirà.

Ambrosini di due sorti.

Nelle varie vicende accadute alla città di Milano nel secolo XIV, grandissime ne soffrì la moneta; discendendo essa a un degrado di valore molto considerabile. Nel secolo antecedente si coniarono, come

dicemmo, i grossi imperiali di quattro danari l'uno; tre de' quali corrispondevano al valore d'un soldo; e cotesti grossi coniaronsi nelle città della Lombardia. Nel tempo stesso però anche in Milano si fabbricarono i *grossi Ambrosini*, avendosi menzione d'essi sin dall'anno 1298 a' 23 di Novembre. Di cotesti *Ambrosini* due spezie si batterono; la prima semplice, come quelli di Lombardia; e la seconda, doppia, del valor doppio. Ora i *grossi doppj* nel 1316 a gli 11 di Novembre valevano 24 danari, come si à da Istromento riferito dal *Sitoni* al numero 91; che vuol dire in ragione di soldi quattro *terzaroli* l'uno; nè è da credersi che cotesti *Ambrosini* grossi crescessero di peso, ma anzi dir dobbiamo che i *terzaroli* calarono tanto, da equivalere ognun d'essi a due danari vecchi; cosicchè d'un *terzarolo* se ne fece tre. La dimostrazione si ricava dal valor del *fiorino*. A principio valse in Milano soldi dieci Imperiali, cioè

ter-

terzaroli venti. Alla metà del secolo XIII valse, come vedemmo, in Brescia soldi dodici d' Imperiali, e grossi 32 di quattro danari l' uno. Cosa indi avvenne nel secolo XIV? che il suddetto fiorino d'oro valesse soldi Imperiali 32, e *terzaroli* 64. Al N. 105. del *Sitoni* c' è Istrumento dell' anno 1360. 12 Dicembre, spettante a *Petrolo* e Fratelli di *Sarono*, che vendono a D. *Ardico Maltaliato* l' utile dominio del sedimento giacente in S. Protasio *pretio Florenorum 64 auri bonorum & legalium, & recti ac justi ponderis valoris librarum trium & solidorum quatuor tertiolorum pro quolibet Floreno*. Così nel 1375 il Capitolo de' Canonici Ordinarj di Milano fe' locazione di pertiche 3146 nel territorio di Lodi *pro annua pensione Florenorum 35 auri; hoc est librarum 56 Imperialium*; cioè 32 soldi per fiorino. Sicchè il soldo decadde dal valore de i dodici danari vecchj a i quattro, e 'l *terzarolo* da i sei a i due; e perciò s' indebolì

la moneta di due terzi. Nondimeno però il soldo si divise in dodici parti uguali, dette danari; ma cotesti, com' è patente, due terzi erano più deboli de i danari vecchi; tre di questi corrispondendo ad uno di quelli.

E di fatto *Ambrosino grosso* dee appellarsi quella moneta, che stampò il P. *Ferdinando Schiavini* (1) del peso di danari due, cioè grani 48. E questo valeva *soldi* due *Imperiali* e quattro *Imperiali terzaroli*, cioè ventiquattro danari nuovi. L' altra moneta di *Giovanni Visconti*, dal medesimo pubblicata, è il grosso semplice, o sia il mezzo grosso; e pesa grani 24.

Pigioni, Sesini, Quattrini.

In questo secolo si coniarono i *pigioni*, i *sesini*, e i *quattrini*. I *pigioni* valevano un soldo e mezzo, cioè danari XVIII; i *sesini* mezzo soldo, cioè danari VI; e i *quattrini* danari IV. Ma non si compì già questo secolo senza nuove e più consi-

(1) *De Monetis Italiæ* P. I. 295. N. 1. e N. 2.

derabili alterazioni. Imperciocchè, dal punto in cui veduta abbiamo la moneta, s' indebolì ancora; e s' indebolì un terzo di più. Quindi il *grosso* crebbe da i 24 a i danari 32; i *pigioni* a i 24; il *sesino* agli 8; e 'l *quattrino* a i danari 6. Ecco le stesse parole del Decreto della riforma di *Giovanni Galeazzo Visconti*, nell' anno MCCCXCI a' XXV Gennajo (1) *secundo quod quælibet persona uniuscumque gradus conditionis, dignitatis, & præeminentiæ existat a die XXV. præsentis mensis Januarii in antea teneatur & debeat recipere & per consequens expendere grossum qui nunc valet, & expenditur Imperialibus XXIV. pro Imperialibus XXXII. pegionum qui nunc valet Imperialia XVIII. pro Imperialibus XXIV. sexinum, qui valet Imperialia VI. pro Imperialibus VIII. quatrinum qui valet Imperialia IV. pro Imperialibus VI.*

Quindi, per tener ferma la relazione

(1) *De Monetis Italiæ* P. III. pag. 59.

della moneta coll'uso de i contratti e delle consuete divisioni di essa, si dovette ordinar nuova battitura anche di cotesti sopraccennati pezzi, onde col proporzionato indebolimento ragguagliassero gli stabiliti valori, per rapporto a i danari di 24. 18. 6. 4. Il perchè nel MCCCC nella città di Pavia si fecero con l'Impresario della Zecca i seguenti patti.

Primo quod conductor præsentis Incantus possit, & debeat fabricari Pigionos *expendibiles facere pro Imperialibus decem & octo pro quolibet*. Della lega e del peso d'essi si stabilisce così: *qui Pigioni sint, & esse debeant de liga ad denarios septem granos duodecim sic, quod teneant onzias quinque argenti fini pro qualibet Marca ipsorum Pigionorum; & ex eis intrent, & intrari possint Pigioni numero nonaginta quinque pro qualibet Marca*. La lega corrisponde a peggio per marca carati 432, e'l peso di ciascuno a grani $48\frac{48}{95}$; o, per dir meglio, a grani $48\frac{1}{2}$: il fino poi di ciascheduno

d' essi risulta di grani $30\frac{10}{53}$. Se pertanto il Pigione corrispondeva al valore d' un soldo e mezzo, ne verrà che il detto soldo non avesse in se più di valor intrinseco, o sia d' argento fine, che grani $20\frac{20}{53}$.

Nel Conçordato medesimo si parla de i *sesini* nella seguente forma: *Item possint & debeant fabbricari facere* sexinos *expendibiles pro Imperialibus sex pro quolibet, qui sexini sint, & esse debeant de liga ad denarios sex, sic, quod in qualibet marca ipsorum intrent onziæ quatuor argenti fini, & ex ipsis intrent sexini ducentum triginta duo numero pro qualibet marca*. Che vuol dire peggio per marca carati 576, e 'l peso di ciascheduno d' essi di grani $19\frac{2}{11}$ incirca. Il fino pertanto d' ogni *sesino* sarà stato di grani $9\frac{27}{53}$ incirca.

Grossi e soldini, e intrinseco delle monete nel secolo XIV e principio del XV.

Nello stesso anno si decretò pure la fabbrica de' *grossi* e de' *soldi*, non più chiamati *soldi*, che tal nome infatti non si meritavano, ma *soldini* e *dodesini*, di dodici danari l' uno.

Primo quod conductor præsentis Incantus possit, & debeat fabricari facere grossos *expendibiles pro Imperialibus viginti quatuor pro quolibet grosso, qui grossi sint, & esse debeant de liga ad denarios decem & granos viginti unum, sic, quod teneant oncias septem, & denarios sex argenti fini pro qualibet marca ipsorum grossorum, & in eis intrent, intrare debeant grossi nonaginta septem cum dimidio pro qualibet marca Mediolanensi*. La lega è peggio per marca carati 108; il peso di ciascuno *grosso* grani $47\frac{42}{97}$; e 'l fino grani $42\frac{62}{97}$ incirca. Sicchè il soldo, per questo computo, era di grani di fino argento $21\frac{31}{97}$ incirca.

I Soldi finalmente si prescrivono della lega e del peso seguente. *Item possit & debeat idem conductor fabricari facere* dodexinos *sive* soldinos *expendibiles pro Imperialibus duodecim pro quolibet soldino; qui* soldini *sint, & esse debeant de liga ad denarios septem cum dimidio, sic, quod*

teneant onzias quinque argenti fini pro qualibet marca, & ex eis intrent & intrare debeant soldini centum triginta sex pro marca. Cioè peggio per marca carati 432; il peso d'ogni *soldino* grani $33\frac{120}{136}$, e 'l fino grani $21\frac{1}{17}$ circa; che vuol dire corrispondente al rapporto de i grossi. Curiosa cosa è che in questo Concordato si parli anche de i *sesini*; e questi, siccome si fissano alla lega antecedente di danari sei, così si vuole, che non più 232 entrino in una marca, ma soltanto 220; dal che ne succede, che il fino d'essi sia di grani $10\frac{1}{31}$ incirca. Sicchè il soldo Imperiale nel MCCCC avea d' intrinseco grani d' argento fino $21\frac{1}{17}$; ma poichè era nel MCCC, come dicemmo, un terzo più forte; così doveva essere allora di grani $31\frac{25}{34}$; e tale intrinseco era nel soldo, allorchè il fiorino d' oro valutavasi in Milano a soldi 32, cioè a *terzaroli* 64. Ma quando *soldi* 16, o sieno *terzaroli* 32, valeva il suddetto fiorino; il soldo avea

d'intrinseco grani $63\frac{8}{17}$, ch' è il prezzo medio, fra i due valori posti da noi nella Tavola del secolo XIII. Per calcolar pertanto l'intrinseco delle monete Milanesi nel secolo XIV, faremo la seguente tavola.

		grani	
Danaro Imperiale	- -	$2\frac{125}{384}$	circa
Quattrino	- -	$10\frac{25}{51}$	circa
Terzarolo, o sia sesino	- -	$15\frac{59}{68}$	circa
Soldo	- -	$31\frac{25}{34}$	circa
Lira di terzaroli	- -	$317\frac{24}{68}$	circa
Lira di soldi	- -	$634\frac{12}{17}$	circa
Pigione	- -	$47\frac{41}{68}$	circa

Quindi dalle cose dette e provate di sopra, nel principio del secolo XV, l'intrinseco era il seguente:

		grani	
Sesino	- -	$10\frac{1}{11}$	circa
Pigione	- -	$30\frac{10}{91}$	circa
Soldo	- -	$21\frac{13}{17}$	circa
Grosso	- -	$42\frac{62}{97}$	circa
Lira di soldi	- -	$428\frac{4}{17}$	circa

Cotesta decadenza di monete alterò, per conseguenza, anche il prezzo dell' oro; cosicchè, non più 32 soldi valse il fiorino d' oro, ma 48 e 50, come si à dallo Statuto di Como, dopo il MCCCCIII; ed anco soldi 56, per Decreto di *Gio. Maria Visconti* del MCCCCIX a' XVIII di Gennajo. Alterato così il sistema monetario, per salvezza de' contratti, ne' quali da molto tempo valutavasi il *fiorino* a soldi 32 d' Imperiali (benchè la natura, o la qualità d' essi soldi, avesse, come notammo, cangiato d' aspetto, passando da i quattrini a i terzaroli, e da i terzaroli a i soldi) si fe' un *fiorino immaginario* di soldi 32, e cotesto molto tempo vi si mantenne in costume; e quel ch' è più, con cotesto *fiorino immaginario* i debitori pagavano i lor creditori, dando tanti di questi, per quanti fiorini di soldi XXXII l' uno erano debitori, come si ricava dal Decreto di *Gio. Maria Visconti* del MCCCCIX addì 16 Settembre.

Fiorino immaginario.

Ottini ed altre spezie di monete.

In cotest' anno appunto MCCCCIX (1) si coniarono in Pavia gli *ottini* da due *quattrini* l' uno, del valore d' otto danari; e questi erano della lega di danari 4 e grani 12, cioè peggio per marca 720; ed, entrandone per marca 148, il loro peso era di grani $31\frac{10}{74}$, e 'l loro intrinseco di grani $10\frac{50}{74}$.

In questo secolo varie altre sorti di monete si videro uscire dalla Ducale Zecca. Già l' oro sin dal secolo antecedente vi si coniò, e di questo si dirà qualche cosa più sotto; ma, per ciò che spetta all' argento, vuolsi sapere, che, oltre i *grossi* del valore di danari 24 l' uno, cioè di soldi due, altri *grossi* si fabbricarono, di soldi 3, 4, 5, 6, e per fino di soldi 8 l' uno. Di più si batterono i *quindicini* di 15 danari; ed oltre i *soldi* e i *sesini*, si videro *i cinquini* di danari 5; e le *terline* di danari 3 (*a*).

---

(1) *De Monetis Italiæ* P. III. pag. 64.

(*a*) Filippo Maria Visconti con Decreto degli 11 Agosto 1413 ordinò il valore

Per conoscere pertanto l' intrinseco delle suddette monete, osservar bisogna il punto, a cui giunse il soldo in cotesto tempo. Quindi, mancandoci altre notizie, prenderemo le parole di *Pietro Accettanti*, ragionato della Ducal Camera, in una sua scrittura fatta a i quattro di Giugno del MCCCC-

---

Del Ducato d' oro a . . . . soldi XLIX
Dello Scudo d' oro a . . . . soldi LII den. 6
di monete nuove.

Per altro nel 1426, facendosi da esso Duca nuova battitura di monete, si pubblicò dal Magistrato Camerale, cioè da i così detti *Maestri dell' Entrate* nuova Grida del corso seguente

Ducati d' oro di Milano . . . soldi LVII
Detti Veneti. . . . . soldi LVII
Fiorini Genovesi, Fiorentini, Senesi,
Bolognesi, e simili . . . . soldi LVI
Detti del Reno . . . . soldi XLV
Detti della Regina . . . . soldi XXXVIII
Scudi d' oro . . . . soldi LIX

L' anno dopo si diminuì il corso delle dette monete di quattro soldi per Ducato. Ma coteste furono in certa guisa arbitrarie regolazioni, dipendenti dalle particolari circostanze e volontà degli uomini, non ancora disingannati su i limitati confini, posti dalla natura alla umana potestà, e però non conviene farne alcun caso; bastando allo scopo nostro rilevare la qualità delle monete e l' intrinseca loro contenenza di metallo fine.

LXXIV. Le parole di lui son le seguenti: *Nella Ducale Cecha de Milano se fabbrica moneta, che vale un soldo per cadauna, e gli ne va in uno marco 164; e tengono d'argento fino per cadauno marco onze 2 den. 20* (1). Fatto il calcolo, risulta la lega peggio per marca carati 744, il peso di ciascun soldo grani $28\frac{1}{10}$ circa, e'l valor intrinseco grani $9\frac{15}{16}$ circa, che vuol dire la metà dell' intrinseco del soldo, coniato al cominciare del secolo. Quindi il Ducato d'oro di Venezia, ch'era al prezzo di soldi 50, nel 1487 si valutò a soldi 90.

Lira del secolo XV.

L' intrinseco però d'ogni moneta Milanese nel MCCCCLXXIV si ricava da i Capitoli in detto anno col Maestro di Zecca (2). Si stabilisce in essi, che i *grossi* di 20 soldi l'uno sieno alla lega di danari 11 grani 13, ed entrino 24 per marco: che corrisponde a peggio carati

(1) Ibidem pag. 47. (2) Ivi pag. 29.

57$\frac{1}{2}$, di peso grani 192, e d' intrinseco grani 182$\frac{5}{11}$. Posseggo io cotesto grosso; o, per dir meglio, *lira* di venti soldi. Ha da una parte la testa di Galeazzo, e all' intorno GALEAZ. M. SF. VICECOS. DVX. MLIOI. *Galeatius Maria Sfortia Vicecomes Dux Mediolani*; e dal rovescio l' arme gentilizia, e in campo, al di sopra d' essa GZ. e all' intorno PP. ANGIE. Q3. CO. AC. IANVE. D. *Papiæ Angieræque Comes ac Ianuæ Dominus*. E questo, al peso di Venezia, l' ô ritrovato di lega peggio carati 58; e di peso grani 182. Ecco la lira Imperiale realizzata, e che c' illumina dell' intrinseco d' essa ne' secoli antecedenti; osservato il rapporto dell' altre monete, come notato abbiamo a suo luogo.

N. III.

I grossi poi di soldi dieci l' uno, o sia la *mezzalira*, si ordinano alla lega di danari 10. gr. 18. e in numero per marca 44$\frac{3}{4}$; che viene peggio per marca carati 120, del peso di carati 26$\frac{2}{11}$, o sie-

Mezza-lira.

no grani $104\frac{8}{11}$; e di fino intrinseco grani $93\frac{18}{67}$.

Dacinque. Il *Dacinque*, detto grosso di soldi cinque, cioè il quarto della lira, è alla lega di danari 9, e in numero 75; cioè peggio per marca carati 288, di peso grani $61\frac{13}{75}$, e d' intrinseco $46\frac{6}{75}$.

Grossi da tre. I grossi di soldi tre, sono alla lega di danari 6, e in numero 84; cioè a peggio per marca carati 576, di peso grani $54\frac{72}{84}$, e d'intrinseco grani $27\frac{37}{84}$.

Soldo. Il soldo poi, o sia il soldino, è a lega di danari 4 gr. 6, e in numero 70 per marca. Cioè a dire peggio carati 774, di peso $65\frac{29}{35}$, e d' intrinseco grani $21\frac{15}{35}$. Ma quì, come ognun vede, c'è patentemente errore; imperciocchè, dato l' intrinseco delle antecedenti monete, il soldo non poteva ascendere a tanto. Quindi, in vece di 70 per marca, dee andare 160; che così il peso proporzionato sarà di grani $24\frac{12}{160}$; e l' intrinseco grani $9\frac{75}{160}$ circa; e così venti di questi soldi corrisponderanno

alla lira, dieci alla metà, e cinque al quarto di essa.

Le *Treine* poi di danari 3 l'una, cioè il quarto del soldo, sono a lega di danari 1 gr. 10 e in numero 245. Cosicchè sono peggio, o per dir meglio, tengono argento fino per ogni marca carati 126; pesano grani $18\frac{23}{245}$, ed ânno d'intrinseco grani $2\frac{114}{245}$ circa.

Treine.

Finalmente si accenna anche la battitura degl' Imperiali, o sia de' danari; a lega di grani 18, e in numero 465 per marca. Il che forma il fino di carati 72 per marca; il peso di ciascuno di grani $8\frac{59}{145}$; e il fino $\frac{288}{465}$ di grano. Innoltre si fa menzione de i grossi di soldi 8, di soldi 4, di soldi 2: di *pigioni* di danari diciotto; e *quindisini* di danari XV: ma di questi non v'è prescritta nè la lega, nè il peso. Facile è però il rilevar ogni cosa col rapporto delle antecedenti monete. Sono bensì queste descritte; e tal descrizione, che insegna conoscerle e a distinguerle

Imperiale.

una dall' altra, può leggersi nella fine de' suddetti capitoli; ommettendola io quì, per non replicare le cose senza necessità. Dirò posseder io tutte quasi le sopraccitate monete, e queste pure ànno di già veduta la luce.

Ora è da sapersi, che cotesto fu il tempo, in cui la lira Milanese minorò d' un quarto il suo valore, per rispetto alla lira Veneta; imperciocchè, essendo prima il doppio di essa, venne solamente ad essere la metà di più: cosicchè, se prima quattro lire Milanesi equivalevano a otto Veneziane, ora quattro di esse ne facevano sei di queste. Un tale ragguaglio si mantenne poi sempre, e sino a dì nostri conservasi; benchè veramente il rame di quattro *quattrini*, componenti il soldo di Milano, col rame de i due *Bezzoni*, componenti il soldo di Venezia, stieno in proporzione, non come 6, a 4, ma sì bene come 5, a 4. Quindi il rame in Milano, essendo sì caro, tutto vi resta;

resta; e con la sua abbondanza incomoda il nazionale commercio (*a*).

Già dal secolo antecedente in Milano coniossi moneta d'oro; e di fatto anco il *Muratori* ne porta una di *Galeazzo Maria*. Anche nel Decreto di *Giovanni Galeazzo* del MCCCCLXXIV menzion si fa de i Ducati d'oro del di lui Padre ed Avo. Da questo istesso Decreto s'appara, che il detto ducato si diceva *testone* d'oro, dalla testa del Principe, che v'era delineata; e che fosse dello stesso peso di quello di Venezia lo dimostra l'uguaglianza del loro valore, essendo camminati sempre del pari. Quindi io credo che il sig. D. *Sitoni* siasi ingannato, ponendo nel 1499 il ducato d'oro di Milano, di peso di danari 5 grani 10, al prezzo di lire 4 soldi 19; perchè così valeva a' tempi di *Lodovico*

Ducato d'oro.

(*a*) Presentemente dopo la totale rifusione delle monete Milanesi, il *soldo*, ed il *quattrino* sono a maggior peso; onde la proporzione fra *quattrini* 4, e due *bezzoni* di Venezia è come 2 : 3.

XII, di *Francesco* I Re di Francia, e de i Duchi di Milano. Imperciocchè, facendo quel peso grani 130, cioè il doppio del ducato di Venezia, non poteva poi esso darsi al medesimo prezzo di questo. Io ô una moneta d' oro di *Giovanni Galeazzo*, con la leggenda intorno la testa IO. GZ. M. SForzia. VICECOS. DVX. *Medio*LanI SeXT*us*; e dall' altra intorno lo Stemma PaPiae ANGIErae Que COmeS &c. Questa moneta pesa grani 65, e corrisponde, presso poco, al Ducato di Venezia; e di essa parlarono *Lodovico* XII, e *Francesco I*. Per altro il sig. *Sitoni* suddetto pretende che nel 1521 non fosse peranco giunto il Ducato d' oro al prezzo delle L. 4: 13; quando io da due gride, che ô del 1519 e 1520, lo ritrovo stabilito alle L. 5.

Tav. III. N. IV.

Ora, per parlare dell'intrinseco di cotesto ducato, si ritrova esso a carati 23 gr. 23, che sono peggio per marca carati 2; e l' intrinseco di esso grani $64\frac{1086}{1111}$ (*a*).

(*a*) Nella Tav. III. al num. V. per equivoco s' è stam-

Sistema delle monete nel Secolo XVI.

Noto è, niuna cosa pregiudicar al sistema monetario più della guerra. Il gran soldo, che assorbono le armate, obbliga frequentemente i Principi a indebolir la moneta; e in paesi altrui indi questa portandosi, altera tutti i prezzi delle cose; e pone la proporzion de' metalli alla discrezione del popolo. Quindi facile è lo smarrirsi nel ricercare notizie in tal materia, allorchè corsero simili circostanze in un qualche paese; ritrovandosi frequentemente ordini provvisionali, ma non mai leggi statutarie, che niuna altra mira abbiano in se, fuorchè il bene vero del pubblico. Noi pertanto nel declinare del secolo XV, e nel principio e progresso del XVI, veggiamo Milano fatto più che mai il Teatro della guerra d'Europa; e, dopo gl' interni disordini, veggiamo i Francesi padroni di sì grande e sì florido stato; ed indi gli Spagnuoli; e perciò non possiamo impegnarci nel ricercare, e molto

pata una moneta d' oro, appartenente a *Francesco* Re di Francia, e coniata in altra Zecca.

meno nello stabilire, l'intrinseco e la serie delle monete, che vi si sono coniate. Basta dire tale alterazione essere accaduta, che per fino alla Zecca convenne desistere dall' ordinario lavoro. In prova di ciò, io porterò qui sotto una Grida, non più stampata, del Conte di *Leutrech*, Luogotenente Generale d' Italia per *Francesco* I Re di Francia pubblicata nel 1520 (*a*).

(*a*) In Nome de Dio quantuncha in lāno proxime passato. In Nome de lo Illustrissimo & excellentissimo Monsignore de Leutrech regio locumtenente Generale in Italia precedente prima gran consultatione & disputa. In la quale intervenerno li Ill: Monsignore Vicecancellero & Monsignore Generale & tutto il Senato & tutti li Magistrati: Comissario de monete el Vicario & dodeci de provisione gentilhomini Merchadanti Bancheri & altri homini pratichi & havuto anchora lo aparere de tutti li Collegii fu per publiche cride abassato lo excessivo corso de li ducati & scudi & altre pece doro & parimente de le monete & misso freno ala rapacità de quelli che studiaveno de tenere le cosse de le monete in desordine. Et anchora sua Illustrissima & Excellentissima Signoria misse ordine & provisto che la Zecha de Milano quale era per li dicti disordine serrata: nè poteva fabricare monete la cominciò a fabricar monete basse & successivamente a fabricato monete grosse maximamente Testoni & dinari da soldi 7. cum gran jactura & damno de la Zecha & beneficio publico de tutti li Sugieti de la Majestà Christianissima & successivamente tali ordini furono

Diverse notizie si ricavano da essa Grida. Prima di tutto, osservabile è il metodo

---

di tanta efficacia che l' oro & argento quali per avanti erano in pretio excessivo se redusse apresso al segno de quello disponeno li ordini & decreti. Et per questo la Zecha de Milano poteva più facilmente & in magiore quantità fabricare esse monete essendo nuovamente venuto a notizia ala prefata Soa Ill. & Excellentissima Signoria li ordini predicti cercha lo abassamento del corso delle monete quantuncha in questa Inclita Cità de Milano & la magiore parte del Dominio se observi: non di mancho da certo tempo in quà che in alcune parte del Dominio l' oro & monete se spendano qualche cosa più di quello disponeno li ordini. Et anchora l' oro & argento havere tosto corso più de quello se dispone per li antedicti ordini. Et per questo la Zecha de Milano non potere fabricare desse monete: maxime grossoni & dinari da soldi 7. & questo proceder per essèr comprato più de quello portano li ordini: & per essere exportato fora del Dominio l' oro & argento essendo facta gran Consulta ventilata & bene considerata la materia per li prefati Ill. Monsignore Vicecancellero del Regio Senato. Monsignore Generale de Milano li Magistrati lo Commissario de monete el Vicario & dodeci de provisione havuto el parere de li Merchadanti & altri de li quali s' è facta mentione. Et volendo & intendendo Sua Excellentissima Signoria che tal ordini facti siano ad unguem observati in tutte le parte del Dominio: & etiam che li argenti & oro non siano exportati fora del Dominio ne ancho se comprano: ne vendano più de quello e la dispositione de li ordini & decreti non attese alchuna corruptella ne abusione & che la Zecha de Milano possa comodamente como disponeno li ordini fabricare monete

tenuto allora per assicurare una legge sopra le monete, cioè di sentire il pare-

---

& questo sapiando Sua Ill: Signoria cedere a beneficio universale de tutto il Stato. Però in nome de Sua Ill: & Excellentissima Signoria se fa la presente Crida per la qual se comanda ad ogni persona de qual grado & conditione voglia se sia che non olsa ne presuma spendere ne recever ne fare spendere ne far recevere oro ne moneta per più pretio de quello se disponeno per dicti ordini & gride facte in nome del prefato Ill: & Excellentissimo Monsignore de Leutrech. Et che tal ordini siano observati come disponeno. Et questo fin in tanto sarà ordinato altro in contrario la quale Crida & ordini predicti Soa Excellentissima Signoria ha ordinato siano de novo in tutte le parte del Regio Ducal Dominio reiterate & renovate adciò che niuno possa excusarse de ignorantia.

Anchora se fa bando & comandamento che niuna persona sia de che conditione stato & grado voglia se sia la quale ardisca ne presuma comprare oro a più pretio de libre quarantaúna soldi tri & dinari sei Imperiali per cadauna onzia a rasone de libre cinque per Ducato & fin a tanto che l Ducato starà a libre cinque Imperiali salvo che l sia licito al Magistro de Zecha comprarlo a più pretio como li parerà.

Et finalmente che non sia persona alcuna ut supra la quale olsa ne presuma comprare lo argento a più pretio de Ducati sei d'oro per marcho d'argento fino overò el valore cioè libre trenta Imperiali tanto che lo Ducato starà a libre cinque Imperiali & questo sotto pena de perder tal oro & argento overo el pretio loro la qual pena pervenga ut infra & in tal pena se intendano incorrere così li venditori como li compratori de

re di tutti i tribunali, di tutti gli ordini della Città, e delle persone più intelli-

---

dicto oro & argento salvo al Magistro de Zecha ut supra.

Item che non sia persona alcuna ut supra la qual olsa ne presuma portare ne fare portare alchuna quantità d'oro & argento in pani grane verghe bolzonaglie & monete bolzonate fora de questa inclita Cità & Ducal Dominio senza special licentia in scriptis concessa novamente la qual sia registrata al officio de monete sotto pena de perdere dicti oro & argento insiema cum li cari bovi nave & cavagli cum li quali fosse portato tal oro & argento & ulterius sotto pena de' fiorini dece per marcho aplicandi alla Regia Camera per una terza parte: per laltra terza parte al Magistro de Zecha: & per laltra terza parte all' Official sive inventori de'tali contrafacienti.

Item se fa publica Crida ut supra che cadauna persona che condurà o farà condure a questa Inclita Cità de Milano alchuna quantità d'oro: aut argento: in pani grane verghe bolzonaglie & monete bolzonate ut supra al intrare de le porte lo debia notificare ali Officiali deputati per lo Magistro de Zecha sotto la pena infrascripta & ulterius anchora che dicto oro & argento non fusse notificato ali dicti Officiali nondimeno dicto conducente sia obligato a consignarlo infra tri zorni al Magistro de Zecha sotto pena de perdere tal oro & argento: & ulterius sotto pena de fiorini cinque per marcho applicandi ut supra: & de ogni altra pena al arbitrio del Magnifico Regio Magistrato & Comissario de monete etiam corporale se li parirà.

Anchora per la presente Crida se declara & ordina che l Magistro de Zecha sia obbligato a dare la mittà del oro & argento che li sarà consignato ut supra ali

genti di tal materia. In secondo luogo è da rimarcarsi il disordine di già introdot-

---

batiloro batifoglie fabri & tira oro per uso de li exercitii loro: & questo per modo de provisione sin a tanto sarà proveduto altramente.

Ancora acioche li dicti Mercadanti batiloro tira oro fabri & batifoglie siano certi & securi che 'l dicto oro & argento che se portarà in Zecha ne possino havere la mittà secundo l'ordine dicto di sopra per la presente Crida se declara & ordina che sia in facultà d' essi Mercadanti de potere allegare uno de li Officiali regii in essa Zecha per contrascriptore: quale habbia a scrivere & tenire cuncto de tutto l' oro & argento li venirà & serà consignato ala giornata &c.

Anchora per la presente Crida se declara & ordina che 'l dicto Magistro de Zecha sia obligato a comprare tutto lo argento & oro che se portarà a la dicta Zecha quale se debia pagare infra lo termino de dece dì: & non pagandolo in dicto termino incorra la pena de' soldi venti per marcho applicandi per la mittà alla Regia Camera & per l' altra mittà a lo Mercadante che averà consignato dicto oro & argento & questo per modo de provisione ut supra.

Anchora perchè se ha vera noticia che occultamente se manda fora de questa Inclita Cità & Ducal dominio gran quantità d'oro & argento iballato in le balle delle merchantie per la presente grida se fa bando & comandamento che li ligatori da balle ne altre persone possino iballare ne fare iballare ne oro ne argento de qualunche sorte senza special licentia in scriptis concesse & registrate ut supra. Sotto pena de Ducati cinquanta per balla: & non avendo modo de pagare li siano dati squassi doi de corda in publico.

to di mercanteggiare monete con monete, e l' industria de' cambiavalute nell' intro-

---

Anchora per la presente Crida se prohibisse declara & ordina che niuna persona possa tenire bancheti in la Cità & Ducal Dominio de Milano per comprare monete aut argento senza special licentia inscriptis novamente concessa more solito: annullando ogni altra licentia concessa da quì indietro.

Anchora perchè è venuto a notizia al prefato Ill: & Excellentiss. Signore essere portati in sta Inclita Cità & Dominio de Milano granda quantità de cagnoni: quali se spendano soldi tri arlabassi a soldi quattro & mezo: & grossi bolognesi a soldi sei: quale tutte monete per li assagj facti in la regia Zecha de Milano se sono trovati essere de minore bontà de quello doverebeno essere le quale valute quando se tollerasse essere spexe al corso predicto seriano causa de fare crescere loro & de mettere ogni buona provisione facta fin a quì in disordine cum grandissima iactura & danno non solamente della Maiestà christianissima ma anchora de tutti li subditi universalmente. Et volendo Soa Ill: Signoria per li respecti & rasone dicte di sopra havuti pria li pareri deli sopranominati: Soa Ill: Signoria haveva ordinato che li dicti cagnoni: arlabassi: & grossi bolognesi se retirassero & abbassassero de pretio de dinari tri per pezo Ita che de presente non havesseno corso a più pretio nondimeno Soa Excellentissima Signoria per compiacere ali Agenti per la magnifica Comunità de Milano & parimente ali Mercadanti & questo per più comodità de li Sugieti ha ordinato che dicti arlabassi: cagnoni: & grossi bolognesi: intendendo che non siano toxati: se possino spendere al corso suo solito: fin a mesi dui proximi dopoi la pubblicatione de

durre monete di minor valore, coniate particolarmente in piccoli feudi; ove non

---

la presente Crida talmente però che in qualunche pagamento che sia da libre quatrocento ingiuso non se possa dare di dicte valute salvo che la quarta parte & non più & da libre quatrocento in suso non si possa dare salvo libre ducento Imperiali & non più: & anchora che habiano termino de giorni quindeci de più a poterli spendere al corso solito. Declarando che in li dicti giorni quindici inmediate sequenti ali dicti dui mesi niuno se intenda essere astricto a riceverli contra la sua volontà: & passati li dicti termini: se comanda che niuna persona de qual conditione voglia se sia: non olsa ne presuma spendere ne recevere dicti pezi de monete sotto la pena compresa in li ordini se non a dinari tri manco per pezo videlicet li grossi bolognesi a soldi V denari VIIII. li arlabassi a soldi IIII. denari III li cagnoni a soldi II denari VIIII.

Anchora per havere inteso essere alchuni homini de mala sorte li quali non obstanti la prohibizione facta per le antedicte proclamatione facte in nome del prefato Ill: Monsignore in la quale era prohibito sotto pena dela vita & de la roba: che niuno olsasse portare alchuna quantità de moneta qual novamente se fabricasse in alchune de le Zeche forastere e como più amplamente in esse si contene: hano presumato da certo tempo in qua portare introdure & dare corso nel dominio Ducal di sua Majestà certi soldini quali si dice essere fabricati a Cremagnola overo a Salutio: & hano da un canto una croce da laltro uno Scuto cum laquila sopra li quali sono de molte minore bontà che non sia el corso hano di presente di danari dodeci l'uno: Il che

serbavasi una proporzione comune, livellata sul corso delle Zecche maggiori. Que-

---

è stato molestissimo a Soa Excellentissima Signoria & però volendose provedere in nome del prefato Monsignor Excellentissimo sè ordinato che se proceda & se faza diligente inquisitione contra tali trasgressore cioè siano puniti sicome se contene in dicte cride. Il che el simile se facia contra quelli per ladvenire transgrediranno quello e desponuto & ordinato per le dicte proclamatione: per rispetto a dicti soldini quali di presente si trovano essere nel dominio per non dar tropo jactura ali subditi a bandirli in tutto in nome de lo prefato Monsignore Ill: se permette che dicti soldini se possano spendere & recevere per dinari novi Imperiali e non più per caduno: sotto pena per uno quatro como per li altri ordini si dispone. prohibendo expressamente non se ne porta più in questo dominio sotto la pena indicte cride expressa: certificando ogni persona la qual notificarà qualli sono stati auctori de introdure dicti soldini: dal tempo de dicte proclamatione in qua haverano la terza parte de le condennatione se farano: & serano tenuti secreti: & ultra de questo serano astricti tali auctori a satisfare al danno de quelli haverano receputi tal dinari: non essendo tali receptori altramente culpevoli.

Insuper essendo anchora da pochi giorni in qua comparse in questa inclita Cità de Milano & dominio alcuni grossoni da soldi XXIIII & dinari VI luno novamente fabricati in Alamagna sotto el nome del Marchexe Christoforo da Bada & alcuni altri grossi da soldi nove similmente sotto el nome del prefato Signore Marchexe de li quali dinari essendone facto li debi-

sta proporzione, in terzo luogo, è fissata in Milano, in detto anno 1520, ad uno

ti assagj: se sono trovati a manco bontà e valore de quello se li daseva corso. Il che quando se tolerasse seria grandissimo danno universalmente a tutti. Et volendo lo prefato Ill: Signore provedere a questo ha ordinato che per la presente publica Crida se proibisca: che dicti grossi: non habiano corso: nè se posseno spendere ne recevere in alcuna parte del prefato Dominio imponendo pena ali trasgressori & etiamdio: a chi li portarà: aut farà portare in lo prefato Dominio secundo se contiene in li ordini predicti.

Et insuper perchè è venuto a noticia al prefato Ill: Monsignore esser altre volte facte cride & ordini non solamente al tempo de la Maiestà Christianissima ma anchora al tempo de li Signori passati tocando cosse de monete. per li quali è misso pena corporale: & confiscatione de beni: maxime a chi fonde: overo trabuta monete il che per molti respecti è parso a Soa Ill: Signoria essere molto rigido: quando che in ogni caso occurrente se observasse. & però ha ordinato Soa Ill: Signoria redure et ordinare: che la dicta pena habia ad essere arbitrata & sia exequita secunda arbitrarà & declarerà Soa Ill: & Excellentissima Signoria havendo prima inteso la natura de li casi occorsi: & per lo advenire occurrerano intendendo sua Excellentia però non alterare li ordini & decreti che disponeno circha la materia de falsificatione & expenditione de monete false overo della tonsatione & diminutione de le bone monete: & dependenti da quelli.

Data Mediolani per Io. de Castelliono die XVII mensis Decembris 1520.

ODet de Foja

dell' oro contro $11\frac{1}{4}\frac{20}{61}$ dell' argento: comandandosi, che un' oncia d' argento fine debba valutarsi a *ducati d' oro sei*. In quarto luogo, vuolsi notare la cura del Governo Francese perchè all' arte de' *Battiloro*, *Tiraoro*, *Battifoglie*, non mancasse materia al lavoro, obbligando la Zecca a somministrare la metà delle paste, che si compravano per uso della medesima. Finalmente vuolsi notare, nominarsi in detta Grida monete, delle quali niuna menzione si aveva altronde, cioè gli *Arlabassi*, i *Cagnoni*; ed una Zecca ugualmente ignota, cioè quella di *Carmagnola*.

Partiti poi involontariamente i Francesi, si adottarono da' Milanesi le *Parpajole* in memoria del loro Dominio, il nome e conio delle quali anche a dì nostri conservansi. Io ebbi fra le mani due libri registrati de' Saggi di cotesta Zecca, comincianti dal 1579 sin' oltre il 1600; e ne ô fatto un diligente estratto, con le opportune note ove

occorrono; serbando in esso le forme monetarie di cotesta Città. Ora da questo può rilevarsi precisamente la serie, e l'intrinseco di tutte le Milanesi monete di questo tempo; rimettendo poscia alla Tavola che si dà in fine del presente Capitolo, il peso, e l'intrinseco di ciashceuna di esse.

1579 Addì 27 Gennajo.

Dobble di Scudi d'oro.

Si è fatto un Saggio di Dobble di Scudi d'oro, che vagliono lir. 11, e s. 16 l'una, di N. 9300; quali ânno fatte fabbricare li M.ci *DD. Gio. Battista Cisato*, & *Alessandro Porro* Maestri della Zecca dello Stato di Milano, in virtù de' Capitoli che tengono con la Regia Camera, quali debbono essere alla bontà di ventidue carati, con rimedio in bontà di un ottavo per oncia, e in peso a ragione di den. 5 gr. 10 per ciascun pezzo, essendo con il rimedio di grani 8 per marco, e siano a N. 36. per ogni marco e denari 3.

1581. Addì 14 Gennajo.

Si è fatto un Saggio di Scudi d' oro di N. 2720 quali ânno fatto fabbricare li soprad. Maestri di Zecca come sopra; quali debbono essere a bontà di carati 22, con il rimedio in bontà di un ottavo per oncia, & in peso a ragione di den. 2 gr. 17 per Scudo; essendo con il rimedio di gr. 8 per marco, & siano a N. 72 per ogni marco e den. 3.

Scudi d' oro o sieno mezze Dobble.

1582 Addì 6 Aprile.

Si è fatto un Saggio di Dobble di Scudi d' oro, che vagliono lir. 12. 10 l' una, di N. 2770; i quali ânno fatte fabbricare il M. *Gio. Francesco Calvo* Maestro della Zecca dello Stato di Milano, in virtù de' Capitoli che tiene con la Regia Camera; quali debbono essere a bontà di ventidue carati, con rimedio in bontà di un ottavo per oncia; ed in peso a ragione den. 5 e gr. 10 per ciascun pezzo; essendo col rimedio di grani 8 per marco, & siano a N. 36 per ogni marco e denari 3.

Dobble di Scudi d' oro a L. 12 e s. 10 l' una e conviene che siano le medesime delle altre, non essendovi differenza che di l. 1.

1588. Addì 17 Maggio.

Dobble di Scudi d' oro a l: 25.

Si è fatto un Saggio di Dobble de Scudi d' oro, che vagliono Lire venticinque l' una, di N. 650; quali à fatte fabbricare il M.co *Gio. Stefano Rigello*, come nominato e Procur. del M. *Nicolao Cipriano* Zecchiero generale, come per Privilegio di S. R. M. degli 11 Dicembre 1586; in virtù de' Capitoli che tiene colla Regia Camera, stabiliti il 5 Novembre 1587., & d' ordine dell' Ill: Magistrato de' 14 del presente; quali debbono essere a bontà di ventidue carati, con rimedio in bontà di un ottavo per oncia & in peso a ragione di den. 10 e gr. 20 l' una; con rimedio di grani 8 per marco, e siano a N. 18 per ogni marco e dan. 3.

In appresso poi, e fino oltrepassato l' anno 1600, si vedono sempre proseguiti i Saggi delle Dobble di Scudi d' oro nella stessa bontà, peso, &c. dell' altre de' Saggi sopra espressi de' 27 Gen., e

6 Aprile

6 Aprile, e rispetto al valore, continuate in quello di lir. 12. 10 l'una.

Si nota, che, per la maggior parte de' saggi seguiti di esse Dobble d' oro, si veggono risultare le medesime della bontà di car. 21. 21. (a).

1580. Addì 9 Luglio.

Si è fatto un saggio di Dobble da quattro Scudi d'oro l' una di N. 9600, quali ânno fatte fabbricare i M.ci *DD. Gio. Batista Cisato*, e *Alessandro Porro* Maestri della Zecca dello Stato di Milano, in virtù d' Ordine dell' Ill: Magistrato di questo giorno; quali debbono essere alla bontà di carati 22, con rimedio in

---

Osservazioni sopra dette monete di Dobble di Scudi d' oro, dopo l' anno 1600.

(a) Si osserva che nell'anno 1608 sono state valutate le sopraddette Dobble l. 13. 4, e nell'anno 1609 l. 13. 10 l'una; ed in questo valore si vedono costanti sino all'anno 1614 in cui seguitano li due libri di *Registro de' saggi* &c., sempre ancora tenute nella stessa bontà e peso delle altre che da principio in essi libri si leggono.

bontà di un ottavo per oncia, ed in peso a ragione di dan. 10 gr. 12 per ciascun pezzo; essendo col rimedio di gr. 8 per marco, e siano a N. 18. per ogni marco meno danari 3; che vengono ad essere in peso dan. 2 e gr. 15 per ciascuno Scudo. Si sono ritrovate in peso, ed in bontà giuste.

Addì 13 Luglio suddetto anno 1580.

Dobble d'oro di peso den. 5. grani 6. che saranno la metà delle suddette.

Si vede fatto un saggio di Dobble della stessa bontà e rimedj delle sopraddette, ma del peso solamente di dan. 5 e gr. 6, e di N. 36 per ogni marco meno tre danari.

Avvertasi che di queste monete non se ne vede proseguita altra battitura.

1579. Addì 26 Maggio.

Scudi d'argento a s. 110 quali rivengono in peso assoluto den. 26 grani 7 granetti 21 $\frac{7}{24}$.

Si è fatto un saggio di Scudi d'argento di marchi 3100, che vagliono soldi di centodieci l'uno; quali ânno fatto fabbricare i M.[ci] *Gio. Battista Cisato*, e *Alessandro Porro* M. della Zecca dello Stato di Milano, in virtù di Mandato dell' Ill.

Magistrato dell' ultimo Aprile prossimo passato; quali debbono essere alla bontà di dan. 11 e gr. 12, cosicchè un marco tenga d' argento fino onc. 7 d. 16, ed abbiano di rimedio in peso d. $1\frac{1}{2}$ per marco, e in bontà un grano per quarto d' oncia, e siano a N. $7.\frac{16}{33}.\frac{1}{12}$ per ogni marco.

Si sono ritrovati in peso giusti, e in bontà esser di rimedio un quarto di grano per quarto d' oncia.

Sotto l' ultimo d' Aprile prossimo passato, e 16 Maggio suddetto anno 1579 si vedono fatti saggi di mezzi Scudi d' argento della stessa bontà e rimedj de' sopraddetti Scudi intieri ed alla Rata di essi, cioè del valore di s. 55 per ciascun pezzo, e di N. $14\frac{32}{33}$ e $\frac{1}{6}$ per ogni marco.

Mezzi Scudi, in peso come sopra.

1581. Addì 5 Giugno.

Si è fatto un saggio di Scudi d' argento di Marchi 2300, che vagliono soldi cento dodici l'uno; quali ànno fatto fabbri-

Scudi d' argento a s. 112.

Quali ritengono in peso assoluto dan. 26. grani 10. gr.ti $6.\frac{19}{24}$.

care i M.ci *Gio. Batista Cisato*, & *Alessandro Porro* Maestri della Zecca dello Stato di Milano, in virtù d' Ordine dell' Ill: Magistrato de' 5 Giugno presente mese; quali debbono essere a bontà di dan. 11 e gr. 12, cioè che un Marco tenga d' argento fino once 7 d. 16, e abbiano di rimedio in peso di d. $1\frac{1}{2}$ per marco, e in bontà un grano per quarto d' oncia; e siano a N. $7\frac{1}{4}.\frac{1}{28}.\frac{2}{3}$ per ogni marco. Si sono ritrovati in peso tener di rimedio d. 2 per marco, ed in bontà $\frac{1}{4}$ di grano per quarto d' oncia.

Mezzi Scudi cioè in peso come sopra.

Sotto il 10 Giugno suddetto anno 1581 si vede fatto saggio di mezzi Scudi d' argento della stessa bontà e rimedj de i sopraddetti Scudi interi, ed alla rata di essi, cioè del valore di soldi 56 l' uno, e di N. $14\frac{1}{2}.\frac{1}{28}.\frac{2}{3}$ per ogni marco.

1583. Addì 16 Novembre.

Si vede fatto un saggio di Scudi d' argento della stessa bontà, rimedj, e tenuta in tutto come sopra nel saggio de'

5 Giugno; ma colla differenza di esser valutati sol. 113, in vece di sol. 112.

1583. Addì 23 Novembre sud.

Altro saggio di detti Scudi d'argento della bontà medesima de' controscritti, e del valore sud. di soldi 113 l'uno; nel quale si vedono stabiliti essi Scudi a N. $7\frac{1}{4}\,\frac{2}{51}\,\frac{1}{24}$ per ogni marco.

Altri Sc. a s. 113 in peso den. 26 grani 9 granetti 23 $\frac{17}{24}$ p.

1586. In Dicembre.

Altro di mezzi Scudi d'argento della bontà medesima de i sopraddetti Scudi ed alla rata di essi, cioè del valore di sol. 56 d. 6 l'uno e di N. $14\,\frac{1}{2}.\,\frac{2}{51}.\,\frac{1}{24}$ per ogni marco.

Mezzi a rata de' suddetti in peso den. 13 gr. 4 granet. 23 $\frac{21}{24}$.

1588. Addì 16 Aprile.

Altro di quarti di Scudi d'argento della stessa bontà e rimedj de' sopraddetti Scudi ed alla rata de' medesimi, cioè del valore di sol. 28 d. 3 l'uno, e di N. $29\,\frac{2}{51}\,\frac{1}{4}$ per ogni marco.

Quarti a rata de' suddetti in peso den. 6. grani 14. granetti 11 $\frac{11}{24}$.

Gli Scudi d'argento, e mezzi Scudi, e quarti di essi, de' quali qui sopra vi sono annotati i saggi, si vedono tutti

della bontà medesima di dan. 11 e gr. 12, in modo che un marco tenga d'argento fino once 7 e dan. 16; ma, rispetto al valore e peso de i medesimi, dall' anno 1579 sino all' anno 1600 si osservano del seguente tenore.

1579. Gli Scudi sono valutati sol. 110 l'uno, e di tenuta a N. 7 $\frac{16}{33}$. $\frac{1}{72}$ per marco; quali, calcolati, rivengono in peso assoluto ciascuno di essi d. 26.g.7.gr.ti 21. $\frac{7}{24}$

I mezzi Scudi valutati sol. 55 l'uno, e di N. 14 $\frac{12}{33}$. $\frac{1}{6}$, rivengono come sopra . . . . . d. 13. 3. 22. $\frac{15}{24}$ p.

1581. Gli Scudi sono valutati sol. 112 l'uno, e sono di N. 7 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{22}$. $\frac{2}{3}$ per ogni marco, che rivengono in peso come sopra d. 26. 10. 6. [illegible]

I mezzi Scudi, valuta-

tati s. 56 di N. 14 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{18}$. $\frac{2}{3}$, rivengono in peso come sopra . . . . d. 13. 5. 3. $\frac{9}{24}$ p.

1583. Gli Scudi sono valutati sol. 113 l' uno, e sono N. 7 $\frac{1}{4}$. $\frac{3}{18}$. $\frac{1}{24}$ per ogni marco; che rivengono in peso como sopra . . . . d. 26. 9. 23. $\frac{17}{24}$

1586. I mezzi Scudi d' argento sono valutati sol. 56 d. 6 l' uno e di N. 14 $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{18}$. $\frac{1}{24}$ per marco; quali, calcolati, rivengono in peso assoluto ciascun pezzo . . . . d. 13. gr. 4; gr.ti 23. $\frac{21}{24}$

1588. I quarti di Scudi d' argento sono valutati sol. 28. 3 l' uno, e di N. 29 $\frac{2}{18}$. $\frac{1}{24}$ per maco; rivengono in peso come sopra . . . . d. 6. 14. 11. $\frac{22}{24}$ p.

El in questo valore di soldi 113 per

Scudo, e tenuta di N. 7 $\frac{1}{4}$. $\frac{2}{35}$. $\frac{1}{24}$ per ogni marco, e sue parti, a proporzione come sopra, si vedono continuati sino oltrepassato l'anno 1600; sempre della bontà sopraddetta di danari 11 e gr. 12 (*a*).

Annotazione.

(*a*) Dal risultato de' saggi seguiti di essi Scudi ec. si osservano i medesimi essere stati per la maggior parte della bontà di d. 11. 10: pochi se ne leggono di dan. 11. 10 $\frac{1}{2}$; e solamente nell'anno 1588 se ne vedono risultati di quella di dan. 11. e gr. 11.

Osservazioni.

In un saggio seguito sotto il 9. Ottobre 1600 si legge Ducati, e non Scudi; onde vedendosi questi della stessa bontà, rimedj, tenuta e valore degli altri Scudi, conviene che i detti Scudi fossero l'istesso che Ducati.

Con tal nome di Ducati si leggono ancora in una dichiarazione, che si vede registrata ne i pred. Libr sotto i 30 Aprile 1593 per il conto degli argenti pervenuti a mano del Maest. di Zecca per la coniatura c.

Si fa poi nota, che in un saggio di Scudi ftto sotto i 17 Marzo 1584 sono risultati i medesimi scudi mezzo grano fuori di rimedio; di modo che restavano della sola bontà di d. 11. 9 $\frac{1}{2}$: quali contutociò per ord. dell' Ill. Magistrato furono ammessi, scendo

1588. Addì 12 Novembre.

Si è fatto un saggio di venti soldi di marchi 370, quali â fatto fabbricare il

---

però pagare in Camera dalli Maestri di Zecca la somma di l. 117. 4. 6.

Danari d' argen. da s. 20 quali rivengono in peso assoluto dan. 4 gr. 16 granetti $4\frac{23}{24}$.

Altre Osservazioni dopo l' anno 1600.

Nell' anno 1604 nel mese di Settembre si vede fatto un saggio di Scudi da l. 5 a bontà di d. 11 gr. 9 in modo che un marco tenga d' argento fino once 7 d. 14. con rimedio in peso dan. $1\frac{1}{2}$ per marco, ed in bontà un grano per quarto d' oncia, e siano a n. $8\frac{40}{117}$: cioè che detti otto danari da s. 100. pesino un marco meno d. 5, che sono once 7 dan. 19. Così pure ne batterono de' mezzi Scudi a proporzione ec.

In appresso poi fu nell' anno 1605. ordinato da Sua Eccellenza e dall' Ill. Magistrato, che detti Scudi da s. 100, e mezzi Scudi da s. 50 fossero ristampati e ridotti al medesimo peso di quelli che solitamente si stampavano; non intendendo, che di una medesima moneta se ne spendesse a differente peso; il che fu eseguito, come rilevasi da più saggi seguiti di esso ristampo; l' ultimo de' quali si vede sotto li 6 Aprile 1606: e questi, dal nome di *Filippo* III, re di Spagna presero la denominazione di Filippi.

Nell' anno 1607 in saggio de' 23 Maggio si vede essersi nuovamente stampati Ducati o Filippi da lire 5 l' uno, a bontà di danari 11. 4. di modo che un Marco tenga d' argento fino once 7. dan. 14 con rimedio in peso di d. $1\frac{1}{2}$, per marco, ed in bontà di un grano per quarto d' oncia, ec. siano a n. 8 e più d. 8. gr. 16, al

M.co *Gio. Stefano Rigello*, come nominato, e Proc. del M.co *Nicolao Cipriano* Zecchiere Generale di questo Stato; come per Privilegio di S. R. M. degli 11 Di-

---

compimento del Marco, cioè che un marco de detti danari da s. 100 siano once 7 dan. 15 gr. 8.

Dal risultato de' saggi di detti Ducati nuovamente stampati, si vedono i medesimi riusciti per la maggior parte della bontà di dan. 11. 7.

Ed in un saggio de' 23 Giugno 1607 si vedono risultati alla sola bontà di dan. 11. 6½, e questi non ostante, dopo varj esperimenti fattisi, furono consegnati al Tesoriere Generale, acciò li spendesse come gli venisse ordinato dall' Ill. Magistrato.

Nell' anno 1608 si vede fatto saggio sotto i 13 Febbrajo di Ducati da l. 5. -- a bontà di dan. 11 e gr. 12 e che un marco tenga d'argento fino once 7 dan. 16 & nel rimanente si osserva esser tutto come per gli altri sopra.

E nell' anno poi sud. 1608 in saggio delli 2 Ottobre si leggono Scudi d'argento a l. 5. 15 a bontà di dan. 11. 12, che un marco tenga d'argento fino once 7 dan. 16 col rimedio in tutto come gli altri sopraddetti, e siano a n. 7 e più d. 7. gr. 6 di peso al compimento del marco.

Così pure si sono battuti anche de' mezzi Scudi alla rata ec.

Ed in questo tenore si vede proseguita la battitura di detti Scudi, e mezzi Scudi sino all' anno 1614 che seguitano li due libri di registro de' saggi ec.

cembre 1586: quali danari debbono essere a bontà di dan. 11. gr. 12, cioè che un marco tenga d' argento fino once 7 d. 16; e possano tener di rimedio in peso d. 1 $\frac{1}{2}$, ed in bontà un grano per quarto d' oncia; e siano a N. 41 $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{6}$ per ogni marco.

Si sono ritrovati in peso giusti, e in bontà mezzo grano per quarto d' oncia, cioè a dan. 11. 11; e questa è la lira Imperiale. Vedi qual differenza corra fra essa, e quelle de' secoli antecedenti!

E sotto i 25 Novembre sud. anno.

Si vede fatto un saggio di danari d' argento da sol. 10 l' uno della bontà medesima de' sopraddetti da sol. 20, ed alla rata di essi; cioè di N. 82 $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{3}$ per ogni marco.

Da s. 10 in peso dan. 2 grani 8 granetti $\frac{11}{24}$

E questa è la mezza lira (*a*).

Osservazione sopra le retroscritte Monete da soldi 20 dopo l' anno 1600.

(*a*) Nell' anno 1608 in saggio de' 20 Giugno si vedono

1589. Addì 23 Dicembre.

Danari d' argen. a s 40. quali rivengono dan. 9. grani 8. gr.ti $5\frac{23}{24}$

Si è fatto un saggio di danari che vagliono sol. 40 l' uno, di marchi 247; quali à fatto fabbricare il M.co *Giacomo Piantanida* Maestro della Zecca dello Stato di Milano, in virtù de' Capitoli che tiene colla Regia Camera stabiliti sotto il dì 22 Giugno di quest' anno, e in virtù d' Ordine dell' Ill: Magistrato de' 4 Novembre 1588; quali debbono essere a bontà di dan. 11 e gr. 12, cioè che un marco tenga d' argento fino once 7 d. 16, e possino tener di rimedio in peso d. $1\frac{1}{2}$ per marco, e in bontà un grano per quarto d' oncia; e siano a N. $20\frac{1}{2}$. $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{3}$ per marco: si vedono risultati a bontà di dan. 11. 11 (a).

---

battuti danari d' argento da soldi 20 l' uno a bontà di dan. 11. 12 con rimedio in peso di dan. $1\frac{1}{2}$ per marco, ed in bontà un grano per quarto d' oncia, e siano a n. 41 e più d. 4 al compimento del marco; cioè che un marco de detti danari siano once 7 dan. 20.

Osservazioni dopo l' anno 1600 per Monete che non si vedono coniate prima di detto anno.

(a) Nell' anno 1608. In saggio de i 10 Maggio si vedono

1584. Addì 27 Marzo.

Si è fatto un saggio di danari da sol. *cinque* l'uno, quali ânno fatto fabbricare li M[ci] *Gio. Francesco Calvo*, & *Rocco Pizzo* Maestri della Zecca dello Stato di Milano, in virtù de' Capitoli che tengono con la R. Camera, e d'Ordine dell' Ill: Magistrato de' 22 Ottobre 1583 prossimo passato; quali debbono essere a bontà di dan. 7 gr. 12, cioè che un marco tenga d' argento fino once 5, ed abbiano di rimedio in peso dan. 2 per marco, ed in bontà un grano per quarto d'oncia; e siano a n. 108 $\frac{1}{4}$ per marco: sono risultati a bontà di dan. 7. 11 (*a*).

Danaro da soldi 5.

---

stampati danari da l. 4 l'uno a bontà di d. 11. 12; cioè che un marco tenga d'argento fino once 7 dan. 16 col rimedio di dan. 1 $\frac{1}{2}$ per marco, ed in bontà di un grano per quarto d'oncia; e siano a n. 10 e più dan. 8 gr. 13 $\frac{1}{2}$ al compimento del marco; cioè che un marco de' detti danari da l. 4 l'uno siano once 7 dan. 15 gr. 10$\frac{1}{2}$.

Osservazione dopo l'anno 1660.

(*a*) Nell'anno 1604 sotto il dì 16 Luglio si vede fatto un saggio di danari di nuovo stampo da soldi *cinque* l'uno a bontà di d. 4. cioè che un marco tenga d'ar-

1579. Addì 3 Aprile.

Parpajole a bontà di d. 3 gr. 1 di n. 90½ per marco.

Si è fatto un saggio di Parpajole di marchi 1025, quali ânno fatto fabbricare li M.ci *Gio. Battista Cisato*, e *Alessandro Porro* Maestri della Zecca dello Stato di Milano, in virtù di Mandato dell' Ill: Magistrato de' 3 Dicembre 1578; quali danari debbono essere alla bontà di

---

gento fino once 2 dan. 16 e possano tener di rimedio in peso dan. 2 per Marco, & in bontà grani uno per quarto d'oncia, e siano a n. 76 per Marco.

Ed in altro Saggio si osservano a n. 76¾ per marco.

In appresso poi si legge sotto il dì Novembre 1608 che per ordine di S. Eccell. in seguito ad ordine dell' Ecc. Consiglio segreto, che il Maestro di Zecca, riuniti tutti li danari sud. da soldi *cinque*, che si ritroveranno nella R. Tesoreria, ultimamente stampati, ne facesse fabbricare danari da soldi *quattro* con un impronto differente a quello che di già tenevano, e con un segno dal quale apparisca doversi spendere per soli soldi 4, come fu eseguito; imprimendovi da una parte l' Arma Ducale di questo Stato, e lettere *Dux Mediolani*, con in fondo dell' Arma un n. 4 & dall' altra parte una Corona Reale con lettere *Philippus Tertius* sotto di essa, ed all' intorno lettere *Spaniarum Rex*, e sotto il Millesimo 1608; quali danari potessero tener di rimedio in peso dan. 2 per marco, e che fossero a n. 76 & dan. 1 grani 19 di peso al compimento del marco.

dan. 3 gr. 1, cioè che un marco tenga d' argento fino once 2 gr. 16, e abbiano di rimedio in peso dan. 3 $\frac{1}{2}$ per marco, ed in bontà un grano per quarto d' oncia, & siano a n. 90 $\frac{1}{5}$ per marco.

Si sono ritrovati in peso giusti, e in bontà tener di rimedio mezzo grano per quarto d' oncia.

In appresso poi, sino all' anno 1600, si vedono variate nel numero di esse per ogni marco come segue:

Nell' anno sud.

1579. In Saggio de' 23 Dic. per ogni Marco n. 90 $\frac{1}{5}$.
1580. In Saggio de' 22 Dicemb. 90 $\frac{2}{5}$
1581. In Saggio de' 18 Settemb. 91 $\frac{4}{5}$
1582. In Saggio de' 20 Marzo. 91 $\frac{1}{4}$
In Saggio de' 14 Dicemb. 91 $\frac{4}{5}$
1583. In Saggio de' 5 Novemb. 92 $\frac{1}{5}$
1585. In Saggio de' 20 Dicemb. 92 $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{4}$
1588. In Saggio de' 25 Giugno. 92 $\frac{4}{5}$
1591. In Saggio de' 22 Marzo. 92 $\frac{1}{5}\frac{1}{4}$
1592. In Saggio de' 20 Marzo. 92 $\frac{4}{5}$

1596. In Saggio de' 20 Dicemb. 93 —

1597. In Saggio de' 20 Dicemb. $92 \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3}$

1600. In Saggio de' 8 Marzo. 93 —

Seguitate però sempre della medesima bontà sopraddetta.

Si osserva poi, che nell' anno 1613 sono a n. $95 \frac{19}{38}$ per ogni marco.

1759. Addì 19 Dicembere.

Soldini a bontà di d. 3 gr. 1. e di n. $226 \frac{1}{2}$ per marco.

Si è fatto un saggio di soldi di marchi 250 quali ânno fatti fabbricare li M[ci] *Gio. Batista Cisato*, e *Alessandro Porro* Maestri della Zecca dello Stato di Milano, quali debbono essere alla bontà di danari $3 \frac{1}{2}$ per marco, e in bontà un grano per quarto d' oncia, a talchè un marco tenga d' argento fino once 2 d. -- gr. 26 & siano a n. $226 \frac{1}{2}$ per ogni marco.

In appresso poi, e sino all' anno 1600, si vedono variati nel n. di essi per ogni marco, come segue; sempre però stanti nella medesima bontà sopraddetta.

Nell' anno

1581. In saggio de' 23 Dicembre per ogni marco N. $129 \frac{1}{2}$

1583. In altro de' 23 Dicemb. 231 $\frac{11}{12}$
1588. In Saggio de' 24 Dicemb. 232 —
1590. In Saggio de' 20 Dicemb. 221 $\frac{5}{6}$
1593. In Saggio de' 20 Aprile 232 —
1596. In Saggio de' 16 Dicemb. 232 $\frac{7}{12}$
1597. In Saggio de' 20 Dicemb. 232 $\frac{1}{2}$

E di questo tenore seguitano sino all' anno 1600 (*a*).

1579. Addì 27 Novembre.

Quattrini, o sieno Terline a bontà di gr. 16 $\frac{1}{3}$, e n. 275 per marco.

Si è fatto un Saggio di quattrini o siano terline, di marchi 1500; quali ânno fatto fabbricare li M.ci *Gio. Batista Cisato*, ed *Alessandro Porro* Maestri della Zecca dello Stato di Milano; in virtù di mandato dell' Ill: Magistrato de' 18 suddetto; quali debbono essere alla bontà di grani 16 $\frac{1}{3}$, ed abbiano di rimedio in

Osservazione.

(*a*) Dopo l' anno 1600 ancora si vedono essi soldini coniati alla medesima bontà, come sopra; ma, rispetto al num. di essi, per ogni marco, si legge, nell' anno 1614 in cui terminano gli antidetti libri di registro, essere arrivati a quello di n. 239 $\frac{1}{3}$ per marco.

peso dan. 6 per marco, ed in lega un grano per quarto d' oncia; a tale che un marco tenga d' argento fino dan. 11, e siano a n. 265 per marco.

In appresso poi, sino all' anno 1600, si vedono variati nel numero per ogni marco, come segue, sempre però stanti nella sopraddetta bontà.

Nell' anno

1581.	In Saggio de' 14 Dic. per ogni Marco	267 $\frac{1}{2}$
1582.	In Saggio de' 16 detto	266
1583.	In Saggio de' — Dicemb.	269 —
1586.	In Saggio de' 20 d.	273 $\frac{1}{2}$
1588.	In Saggio de' 10 d.	271 $\frac{1}{2}$
1590.	In Saggio de' 12 d.	270 $\frac{2}{3}$
1595.	In Saggio de' 19 d.	272 $\frac{1}{4}$
1596.	In Saggio degli 11 d.	274 $\frac{1}{2}$
1597.	In Saggio de 28 Novemb.	273 $\frac{1}{2}$
1599.	In Saggio de' 9 d.	274 $\frac{1}{2}$
1600.	In Saggio de' 20 Dicemb.	287 — (a)

Quattrini nuovi tutti di rame dopo il 1600.

Osservazione dopo l' anno 1600 sopra le Monete di quattrini.

(a) Nell' anno 1603. in Saggio de 5 Luglio, si

Conviene ora dar la Tabella delle monete: ma ci riserbiamo nella Dissertazione VIII, §. XIV a farne un calcolo più dettagliato; come dal confronto potrà accorgersene il leggitore discreto, che non si confonde nelle minuzie di grani, più o meno, o nelle frazioni di essi.

---

vedono battuti Quattrini nuovi tutti di rame, che possano tener di rimedio in peso dan. 6 per marco, e siano a N. 90 per ogni marco; quali in appresso si vedono accresciuti sino al N. di 96.

Si osserva poi, che dopo l' anno 1600 sono stati fatti diversi saggi di Sesini, quali si vedono proseguire sino all'anno 1614, in cui terminano i prefati libri di registro di essi saggi, alla bontà di gr. 20; cioè che un marco tenga d' argento fino dan. 13 gr. 8., con rimedio in peso di dan. 6 per marco, ed in bontà di un grano per quarto d' oncia, e di N. 166 per ogni marco.

Le monete da sol. 5, che di presente si battono in Milano a bontà di on. 2 dan. 18 e per tolleranza in qualche marco a on. 2. 16, ne vanno per ogni marco pezzi N. 72 fino in 73 per rimedio.

La Parpajola moderna è alla suddetta bontà de i 5 soldi, e ne vanno a marco pezzi a proporzione.

La Parpajola vecchia era a bontà di oncie 2. 22: per tolleranza in qualche marco oncie 2. 20, ed ogni marco conteneva pezzi N. 154 fino in 156 — per rimedio.

MILANO.

Anni	Nomi di Monete.	Peso	Lega Peggio per Marca Carati.	Argento fino Grani	all' incirca
Sec. IX.	Danaro	Gr. 34	Car. 120	Gr. 30. 5/11	
	Soldo	- - - -	- - - -	- 365. 5/11	
	Lira di danari	- - - -	- - - -	- 609.	
	Lira di soldi	- - - -	- - - -	-7300.	
Sec. X. e XI.	Danaro	Gr. 30 -	Car. 242	Gr. 23. 8/11	
	Soldo	- - - -	- - - -	- 284. 8/11	
	Lira di danari	- - - -	- - - -	- 474. 6/11	
	Lira di soldi	- - - -	- - - -	- 5694. 6/11	
Sec. XII. e XIII.	Danaro	Gr. 14 -	Car. 600	Gr. 6. 6/11	
	Soldo	- - - -	- - - -	- - 78. 6/11	
	Terzarolo	- - - -	- - - -	- - 39. 3/11	
	Lira di danari	- - - -	- - - -	- 130. 10/11	
	Lira di Terzaroli	- - - -	- - - -	- 785. 5/11	
	Lira di soldi	- - - -	- - - -	- 1570. 10/11	
Sec. XIV. in princip.	Danaro	- - - -	- - - -	- - 5. 7/24	
	Quattrino	- - - -	- - - -	- - 15. 21/24	
	Terzarolo	- - - -	- - - -	- - 21. 1/6	
	Mediano	- - - -	- - - -	- - 31. 3/4	
	Soldo	- - - -	- - - -	- - 63. 1/2	
	Lira di danari	- - - -	- - - -	- 105. 5/6	
	Lira di Mediani	- - - -	- - - -	- 635.	
	Lira di soldi	- - - -	- - - -	- 1270.	
Detto in fine	Danaro	- - - -	- - - -	- - 2. 115/204	
	Sesino o Terzazarolo	- - - -	- - - -	- - 13. 20/24	

Anni	Monete.	Peso.	Lega Peggio.	Fino.	all'incirca
Sec. XIV.	Soldo	Gr. – –	Car. – –	Gr. 28. $\frac{4}{9}$	
	Grosso	– – – –	– – – –	– – 57.	
	Pigione	– – – –	– – – –	– – 40. $\frac{4}{9}$	
	Lira di Terzaroli	– – – –	– – – –	– 276. $\frac{2}{3}$	
	Lira di soldi	– – – –	– – – –	– 568. $\frac{4}{9}$	
Sec. XV.	Sesino	– – 20. $\frac{12}{55}$	– – 576.	– – 10. $\frac{1}{55}$	
	Pigione	– – 48. $\frac{1}{2}$	– – 432.	– – 30. $\frac{1}{3}$	
	Soldo	– – 33. $\frac{120}{130}$	– – 432.	– – 21. $\frac{1}{17}$	
	Grosso	– – 47. $\frac{42}{97}$	– – 108.	– – 42. $\frac{6}{9}$	
	Lira di Soldi	– – – –	– – – –	– 428. $\frac{4}{17}$	
	Lira di Grossi	– – – –	– – – –	– 856. $\frac{8}{17}$	
Detto in fine	Ottino	– – 31. $\frac{10}{74}$	– – 720.	– – 11. $\frac{10}{74}$	
	Soldino	– – 28. $\frac{1}{10}$	– – 744.	– – 9. $\frac{1}{11}$	
	Lira di Soldini	– 192.	– – 57. $\frac{1}{2}$	– 190. $\frac{14}{15}$	
	Mezza lira	– 104. $\frac{8}{11}$	– – 120.	– – 93. $\frac{28}{67}$	
	Grosso da sol. V	– – 61. $\frac{11}{79}$	– – 288.	– – 46. $\frac{6}{73}$	
	Soldo	– – 28. $\frac{128}{160}$	– – 774.	– – 9. $\frac{75}{160}$	
	Terline di Danari III	– – 18. $\frac{198}{243}$	– – 126.	– – 2. $\frac{114}{243}$	
	Imperiali o siano danari	– – 8. $\frac{59}{144}$	– – 72.	– – $\frac{288}{483}$	
	Ducato d' oro	– – 65.	– – – 2.	– – 64. $\frac{1086}{1152}$	
	Dobbla	– 130.	– – 79. $\frac{1}{3}$	– 118 $\frac{1}{2}$	
	Scudo d' oro	– – 65.	– – 79. $\frac{1}{3}$	– – 59. $\frac{1}{4}$	
Sec. XVI. in princip.	Scudo d' argento di lir. 5. 10 l' uno	– 631.	– – 48.	– 604. $\frac{47}{576}$	
1588.	Lira	– 112.	– – 48.	– 106. $\frac{111}{218}$	

NAPOLI.

§. II.

O sia de' varj generi di monete coniate in detta Città sino al secolo XVII; giuntovi la lega, il peso, e l'intrinseco di ciascuna moneta.

Delle antiche monete di Napoli qualche cosa si accennò nella seconda Dissertazione, per indicare l'antichità e la sussistenza di cotesta Zecca, e qualche cosa pure più distintamente detto abbiamo nella III, ove degli *Agostari d'oro* si parlò. Più di proposito conviene presentemente, che ci trattenghiamo, per quanto ci permetteranno le poche notizie, che si sono potute raccogliere.

Monete del Secolo XIII e XIV.

Noi cominceremo dal secolo XIII, o, per dir meglio, da i tempi del Re *Carlo d'Angiò*; il quale a questa di Napoli e alla Zecca di Roma diede un corris-

pondente regolamento . La prima notizia, che abbiamo in tal proposito, esiste nell' estratto dell' Opera del *Pegolotti*. Primieramente egli scrive (p. 129) che i *Gigliati* erano a bontà di once 11 sterlini 3, e che ogni *Gigliato* pesava *Tari* 4 e *Grani* 10. Per conseguenza, nel Gigliato si contenevano d' intrinseco argento fine *Trappesi* 4, *acini* 3 $\frac{5}{8}$. Ritenuto, che ogni *oncia* si divida in *Trappesi* 30, ed ogni *Trappese* in *acini* 20. Che tale veramente fosse l' intrinseco di codestà moneta si prova con la proporzione tra l'argento e l' oro coniato, comune a quella di Roma; dato, che il *Fiorino* valesse in Napoli *Gigliati* 10, come vedremo. Questa moneta si chiamò *Gigliato* da i gigli dello stemma di *Carlo d' Angiò*; ma nel tempo stesso, dal nome del Re, si disse ancora *Carlino*. Il *Vergara* (1) pubblicò una moneta, che da una parte in campo à uno Scudo diviso

Gigliati.

(1) Trattato ec. p. 31. Vedi Tav. X. num. 7.

F iv

con l'Arme di Francia e di Gerusalemme, ed intorno KAROL. IER. ET SICIL. REX, e dall' altra l' Annunziata, ed intorno AVE GRA. PLENA DNS. TECVM; e crede che possa questa essere il *Carlino* antico: ma bisogna bene che sia stato molto maltrattato dal tempo, se non pesa più d' un *Carlino* moderno com' egli scrive.

Gherardino. In oltre il suddetto antico scrittore *Pegolotti* ci avvisa, che una moneta piccola c' era pure che *Gherardino* appellossi, per essersi coniata da *Gherardino Gianni* Firentino, il quale facilmente avrà avuto la Zecca in appalto. Codesti *Gherardini* erano alla bontà di dan. 18 per libbra, e ve n' entravano *soldi* 40. Sicchè ciascuno d' essi pesava *Trappesi* 1. 6. $\frac{1}{3}$: e conteneva d' intrinseco argento fine *acini* 1 $\frac{1}{11}$.

Grosso. Cinque di questi *Gherardini* piccoli, al riferir del detto scrittore, corrispondevano ad un *Grosso*; e 10 *Grossi* al *Carlino*, o sia *Gigliato*. Sicchè il *Grosso*, che poi

si disse anco *Grano*, pesava *acini* 9; ed essendo alla bontà del *Gigliato*, conteneva argento fine acini 8 $\frac{39}{50}$.

Tarì.

Per le testimonianze di tutti gli scrittori erano da moltissimo tempo in corso i *Tarì*; menzione de i quali si à in una lettera d' *Olignano Stella* Duca, e de i Consoli della Città di Napoli a *Mondo* Vescovo di Benevento nell' anno MIX riportata dal *Summonte*. Codeste monete valsero posteriormente carlini 2; ma facile è che in cotesti tempi, anteriori al *Carlino*, equivalessero ad esso. Se i *Tarì* erano lo stesso che i *Tareni*, è da sapersi che si coniavano anco in oro. Una Iscrizione esitente nella Chiesa d' Arezzo, del secolo XIII in fine, dimostra che un tale *Loterius misit huic Operi X Tarenos auri . . . pro anima sua*. Ma non si sa di questi, nè il peso, nè la bontà. De' *Tarì* d' argento adunque, parlando secondo il corso comune, diremo che ciascun *Tarì* avrà pesato *Trappesi* 9, ed av-

rà avuto d'intrinseco argento fine *Trappesi* 8. 7 $\frac{1}{7}$ (a).

Ducato. Antichissimo, se crediamo al *Summonte* (1) è stato il *Ducato d'argento*, accennato in una donazione di *Ugo* Conte di Lecce nel MCCLXXXVI. *Falco Beneventano* all' anno MCXL scrive: che i *Ducati* si coniarono da *Ruggeri* Re, e che valevano *Romesini* 8 l'uno. E, perchè detto *Ducato* si valutò *Carlini* X, così avrà contenuto d' intrinseco argento fine *Trappesi* 41. 16 $\frac{1}{7}$.

Carlino. d'oro. Per conto poi della moneta d' oro, il sopra lodato *Pegolotti* ci avvisa: che si coniava il *Carlino*, ch' era alla bontà di

(a) Bella Dissertazione sopra il *Tarì d'oro* compose il sig. Dottore Don *Domenico Schiavo*, che si compiacque d'indirizzare a me, stampata nel Tom. XVI degli *Opuscoli d'Autori Siciliani* p. 215. In questa dimostra, che tale moneta era in corso a' tempi de' Saraceni in Sicilia; e che però *Tarì* viene dall' arabo *Tarain*, o dal caldeo *Tarija* che significa *commercio*, *negozio*, *mercato*; menzione poi di *Tarì d'oro*, ne' documenti esistenti, si ritrova nel 1138.

(1) Tom. II. Cap. I p. 247.

carati 24, e che ogni oncia ve ne entrava 6. Sicchè ciascun *Carlino d'oro* pesava *Tarì* 5.

Codeste sono le monete di Napoli nel principio del secolo XIV, e quali, presso poco, erano sotto *Carlo d'Angiò*. Il *Vergara* porta opinione, che, da codest' epoca sino a *Carlo* V, si mantenesse in questa città la bontà e il peso di quelle di Roma (1); nè va fuori del probabile, come vedremo, ove delle proporzioni si tratterà.

Un' Operetta manoscritta, intitolata *Discorsi sopra le monete del Regno di Napoli*, lasciata da *Giovan Donato Turbolo* in occasione d' un' alterazione monetaria seguita in Napoli, intorno al MDCXXIX, ci darà de i lumi sufficienti per tirar innanzi sino al termine prefisso le incominciate ricerche.

Monete del MCCCCXLII.

Ei nota adunque: che *Alfonso* I d' Ara-

(1) Trattato sopra le Costit. del Regno. Prefaz.

gona nel MCCCCXLII coniò *Carlini* allà lega del Re *Carlo d' Angiò*. Poi soggiunge così: *La Zecca pagava la libbra di essi Ducati* 7. 8. 3. 5 $\frac{1}{2}$. *Ogni Carlino pesava Trappesi* 4 *acino* 1 $\frac{1}{2}$; *valeva Grana* 10.

Osservammo noi di sopra, che il *Carlino* antico pesava *Trappesi* 4. 10; sicchè *Alfonso* lo minorò di peso, e lo minorò forse anco di lega, se vero è ciò che sta ne i registri antichi di questa Zecca segnato, al riferir del medesimo *Turbolo*; cioè, che si lavorò sempre alla bontà d'once XI. Data adunque la qual cosa ne viene, che il *Tarì* pesasse *Trappesi* 8 3, ed avesse d'intrinseco *Trappesi* 7. 9 $\frac{5}{12}$. Il *Carlino Trappesi* 4. 1 $\frac{1}{2}$ coll' intrinseco di *Trappesi* 3. 14 $\frac{7}{24}$. Il *Grano* pesò *acini* 8 $\frac{1}{20}$ e dell' intrinseco di *acini* 7 $\frac{111}{240}$. E finalmente il *Ducato* di *Trappesi* 37. 7 $\frac{1}{12}$ d'argento fine. In tale stato dice il *Turbolo*, che la moneta si mantenne sino al MDX.

In questo frattempo però, cioè sotto *Ferrante* nel MCCCCLVIII crede il *Summonte* (1) che sia stato coniato il *Ducato* d'oro, ma non ne dà le prove. Il *Vergara* (2) assicura, che codêsto *Ducato d' oro* nel MDXV circa, a' tempi di *Giovanna* d'Aragona, valeva *Carlini* XII. Sotto il medesimo *Ferrante*, o *Ferdinando I* si stamparono i *Coronati* in occasione della coronazione di esso Re, fatta per mano del *Cardinale Orsino*, Legato di Pio II Papa, come si disse nella Dissertazione III; e di più i *Cavalli*, moneta di rame, della quale parlato abbiamo ugalmente in detta Dissertazione. Il medesimo *Summonte* (3) vuole inoltre: che sotto *Alfonso II* successore di *Ferrante*, si coniassero delle monete di cinque Grana l'una, cioe de i *mezzi Carlini*; il che è probabile: e di più una moneta d'oro, detta *Sirena*, del valore di cinque *Ducati*; altra detta *Ermellino*, di *Ducati* due;

---

(1) Lib. V. (2) P. 71. (3) Tom. III. Cap. VI.

e finalmente una terza, pur d'oro, di *Ducato* uno. Il *Vergara* porta una moneta di *Ferrando II* (1) in cui si legge SERENA OMNIA. Forse da una simile iscrizione prese il nome quella moneta d'oro, detta *Serena*. Ma questa di *Ferdinando* è d'argento, e coniata all' occasione della partenza da Napoli di Carlo VIII.

Monete dopo il MDX.

Nell'anno 1510, nota il *Turbolo*, una diminuzione di moneta, dicendo: che l'argento fe' variazione d'otto *Grana* per *libbra*, valendo *Ducati* 8. 3. 13 $\frac{1}{2}$, e che il *Carlino* calò un *acino* di peso.

Per lo che il *Tarì* veniva a pesare *Trappesi* 8. 1, d'intrinseco argento fine *Trappesi* 7. 7 $\frac{7}{12}$, data la solita bontà d'once XI. Il *Carlino*, per conseguenza, pesava *Trappesi* 4 — $\frac{1}{2}$ e d' intrinseco *Trappesi* 3. 13 $\frac{19}{24}$. Il *Grano acini* 8 $\frac{1}{20}$ in peso, e *acini* 7 $\frac{91}{240}$ d' intrinseco; e finalmente il *Ducato*, d'intrinseco *Trappesi* 36. 17 $\frac{11}{12}$.

(1) Tav. XXIX. num. 2. 3.

In tale sistema durarono le monete di Napoli sino al 1539, in cui i *Carlini* si diminuirono *acini* 4, riducendosi al peso di *Trappesi* 3 *acini* 16 $\frac{1}{4}$; e l' argento crebbe a *Ducati* 9. 13. 6 per libbra. Quindi è che il *Tarì* si ridusse al peso di *Trappesi* 7. 12$\frac{1}{2}$ ed all' intrinseco di *Trappesi* 6. 19 $\frac{19}{24}$. Il *Carlino* al peso di *Tarì* 3. 16 $\frac{1}{4}$ e all' intrinseco di *Tarì* 3. 9 $\frac{41}{48}$. Il *Grano* al peso di *acini* 7 $\frac{5}{8}$, e all' intrinseco di *acini* 6 $\frac{95}{96}$; e il *Ducato* all' intrinseco di *Tarì* 34. 18 $\frac{21}{24}$. Nell' anno MDXXXVIII si coniò lo *Scudo* d'oro a similitudine degli altri *Scudi*, che per tutta Italia si son coniati, come da noi si disse nella Dissertazione III. Pure dee sapersi, che il *Vergara* (1) pretende di aver di codesti *Scudi* sin coll'impronto di *Giovanna* d' *Aragona*, e di *Carlo* d' *Austria*, che divenne poi tra gl' Imperadori *Carlo V*.

Del MDXXXIII.

Nel MDXXXXII diminuirono di nuovo le monete riducendosi il *Carlino* al

---

(1) Tav. LXXV. num. 1. Tav. XXXVII. num. 1.

peso di *Trappesi* 3 *acini* 10 $\frac{1}{4}$; che vuol dire all' intrinseco di *Tarì* 3. 4 $\frac{5}{8}$. Per conseguenza, l' argento crebbe al valore di *Ducati* 11 la libbra. Così il *Tarì* in peso si ridusse a *Trappesi* 7. 1, e all' intrinseco di *Trappesi* 6. 9 $\frac{1}{4}$. Il *Grano* al peso d' *acini* 7 $\frac{1}{10}$, e all' intrinseco di *acini* 6 $\frac{17}{30}$ e 'l *Ducato* all' intrinseco di *Trappesi* 32. 6 $\frac{1}{4}$. Nell' anno dopo, cioè nel MDXXXIII, si coniarono i *mezzi Carlini*, i quali può sospettarsi essersi ugualmente posti in uso ne' tempi addietro.

Del MDLII. Nuova diminuzione seguì nel MDLII, non pesando più il *Carlino* di *Trappesi* 3. 8, e del intrinseco di *Trappesi* 3. 2 $\frac{1}{3}$. Così il *Tarì* pesava *Trappesi* 6. 16 coll' intrinseco di *Trappesi* 6. 4 $\frac{2}{3}$, il *Grano acini* 6 $\frac{4}{5}$ coll' intrinseco di *acini* 6 $\frac{7}{30}$, e 'l *Ducato* coll' intrinseco di *Trappesi* 31. 3 $\frac{1}{3}$.

Del MDLIV. Due anni dopo, cioè nel MDLIV discese il *Carlino* al peso di *Trappesi* 3. 7 $\frac{1}{2}$, ed all' intrinseco di *Trappesi* 3. 1 $\frac{7}{8}$. Quindi il *Tarì* pesò *Trappesi* 6. 15, e d' intrin-

seco

seco aveva *Trappesi* 6. 3 $\frac{1}{4}$; il *Grano* *acini* 6 $\frac{1}{4}$ e d' intrinseco *acini* 6 $\frac{8}{15}$; e 'l *Ducato* d' intrinseco *Trappesi* 30. 18 $\frac{1}{4}$

Nota il *Vergara* (1) che il Duca d' Alva Vicerè diminuì nel MDLVII la moneta d' un 20 per cento. Nel MDLXXII si coniarono i *Grani*, e i *Tornesi* d' argento alla sola bontà d' oncie 2. *Trappesi* 4 per libbra. Al tempo del *Durazzo* si coniarono monete migliori da 6 *Tornesi* l' una, alla bontà d' once 6. Nel MDLXXIII i *Grani* erano alla bontà d' once 10 $\frac{1}{8}$; e così variarono in seguito. I mali che a codesta Città tali alterazioni produssero sono bene dimostrati dal *Turbolo*, e da gli Scrittori napoletani. A noi basta solamente l' esporre quì una Tabella, in cui il peso, la bontà, e l' intrinseco delle monete, delle quali ragionato abbiamo, esattamente s' espongono.

(1) Tav. LXXV num. 1. Tav. XXXVII. num. 2.

Peso, Bontà, e Intrinseco delle Monete antiche, coniate nella Zecca di Napoli.

ANNI	Monete antiche di Napol.	Peso assoluto di esse monete a libbra di Napoli, composta di once 12 e ciascheduna di esse suddivisa in Trappesi 30, ed ogni Trappeso in Acini 20.	Bontà di once 12 ciascuna d'esse suddivisa in Esterlini 20.	Intrinseco delle medesime monete a peso di Napoli, come di contro.
1300 circa	Tarì . . . Trappesi	. . . . 9. .	on. 11. 3.	Tr. 8. 7. 2/3
	Carlino, o sia Gigliato	. . 4. 10. .	. . 11. 3.	. . 4. 3. 5/8
	Grosso, o sia Grano da X al Carlino.	. . . . 9. .	. . 11. 3.	. . . . 8. 22/29
	Gherardino da 5 al Grosso . . .	. . 1. 6. 2/3	. . . 1/4 d'on.	. . . . 1. 1/32
	Ducato di Carlini X			. . 41. 16. 1/4
1442	Tarì	. . 3. 8. .	tutte	. . 7. 9. 5/12
	Carlino	. . 4. 1. 1/2	a	. . 3. 14. 17/24
	Grano	. . . . . 8. 1/20	bontà	. . . . 7. 111/240
	Ducato		di	. . 37. 7. 1/12
1510	Tarì	. . 8. 1. .		. . 7. 7. 7/12
	Carlino	. . 4. . . 1/2		. . 3. 13. 19/24
	Grano	. . . . . 8. 1/20		. . . . 7. 91/240
	Ducato			. . 36. 17. 11/12
1533	Tarì	. . 7. 12. 1/2		. . 6. 19. 19/24
	Carlino	. . 3. 16. 1/4		. . 3. 9. 41/48
	Grano	. . . . . 7. 5/8	11.	. . . . 6. 95/53
	Ducato			. . 34. 18. 23/24

Monete antiche di Nap. Anni		Peso	Bontà	Intrinseco
1542	Tarì	. . 7. 1. .	Once 11.	Tr. 6. 9. $\frac{1}{4}$
	Carlino	. . . 3. 10. $\frac{1}{2}$		. . 3. 4. $\frac{5}{8}$
	Grano	. . . . . 7. $\frac{1}{20}$		. . . . 6. $\frac{17}{80}$
	Ducato	. . . .		. . 32. 6. $\frac{1}{4}$
1552	Tarì	. . 6. 16. .		. . 6. 4. $\frac{2}{3}$
	Carlino	. . 3. 8. .		. . 3. 2. $\frac{1}{3}$
	Grano	. . . . . 6. $\frac{4}{7}$		. . . . 6. $\frac{7}{30}$
	Ducato	. . . .		. . 31. 3. $\frac{1}{3}$
1554	Tarì	. . 6. 15. .		. . 6. 3. $\frac{3}{4}$
	Carlino	. . 3. 7. $\frac{1}{2}$		. . 3. 1. $\frac{7}{8}$
	Grano	. . . . . 6. $\frac{1}{4}$		. . . . 6. $\frac{8}{15}$
	Ducato	. . . .		. . 30. 18. $\frac{3}{4}$

ROMA.

§. III.

Se gran confusione s' incontrò sinora in quelle monete, che in Roma, prima dell' undecimo secolo, si son coniate; e delle quali sì lungamente parlar convenne; non minore certamente ella è anche in quell' altre, che precedettero il secolo XV. Siccome adunque s' arenarono quegli Scrittori, i quali, secondo il sistema sin' ad ora corso, non ad altro s' applicarono, che alla serie cronologica d' esse monete; così noi, che abbiamo preso di mira il pregio e l' intrinseco, in maggiori angustie ci ritroviamo.

Intrinseco delle Monete del Senato.

Per ciò che spetta per tanto alle monete del Senato, col nome Cesareo e Pontificio segnate; diremo pesar esse gr. di Venezia 29, e 32; come noi rilevato abbiamo con quelle, che esistono nel celebre Museo del Conte *Antonio*

Savorgnano, Senatore di Venezia; ed essere della lega di quelle di Milano, di Pavia, e delle altre città d' Italia; cosicchè il valore della lira di Roma fu a tutte le altre lire d' Italia corrispondente.

Provisini e loro intrinseco.

Dopo il detto tempo, per tutto il secolo XII sopra la materia monetaria eterna caligine si disperse. Noi non ne esaminiamo le cagioni; pure nelle perpetue contese fra il Papa e 'l Senato, in materia giurisdizionale, può facilmente rinvenirsene la sorgente. Diremo noi solamente, che nel detto secolo si videro in corso le monete dette *Provenienses*, *Probisinæ* e *Provisinæ*; ch' io non so se s'abbiano a prendere per una spezie sola. Molto meno mi fermerò intorno alla loro etimologia, ritrovata dal *Le Blanc*, e dal *Du-Cange* nel Castello di *Pruins* di Francia; a cui sembra che anche il *Muratori* s' accomodi. M' appiglierò pertanto all' esame del loro intrinseco, che è il più importante; e, per primo, dirò che

si davano XX *Proveniensi del Senato* per dodici danari Pavesi nel MCXCV. La Carta è riportata dal benemerito *Muratori* (1) scritta nell' accennato anno; e dice così: *Datis atque persolutis . . . ducentis sex libris Proveniensium Senatus, & quinque solidis; eo quod danarius Papiensis secundum statutam formam a Judicibus & Mercatoribus Urbis, duodecim danarii pro viginti Proveniensibus veteribus nunc computantur*. Innoltre si sa, che dodici di cotesti Proveniensi vecchj equivalevano a Proveniensi nuovi sei e mezzo: *Et habita portione (ratione) Proveniensium veterum ad Provenienses Senatus; qui nunc duodecim Provenienses veteres pro sex Proveniensibus, & dimidio Senatus cambiantur*. Sicchè una lira di Proveniensi vecchj, o sia venti Proveniensi, faceva de' Proveniensi nuovi 10 $\frac{1}{6}$; e, per con-

(1) Dissert. XXVIII, pag. 81.

seguenza, dodici danari Pavesi, corrispondenti alla lira vecchia Proveniense, facevano de' Proveniensi nuovi 10 $\frac{1}{5}$.

Il signor Cavalier *Vittori* (1) accenna una donazione fatta da *Simone* Vescovo di Terracina al Monistero di Fossanova l'anno MCCIII della Chiesa di s. Angelo *de Campo Mellis*; ove si dà una marca di puro argento, o quaranta soldi Provisini vecchj del fiore, *marcam unam puri argenti, seu quadraginta solidos Prebisinorum veterum de flore*. Da cotesto documento si ricava, che il soldo dei Provisini vecchj avea d' intrinseco gr. 115 $\frac{1}{5}$, e 'l danaro gr. 9 $\frac{1}{5}$. Cosicchè la lira di soldi verrebbe a stare di gr. 2304; e la lira di danari 192. Con questo computo però, mal s' accorderebbe la lira Pavese; quando non si avvertisse, che nel primo computo si parla di Provisini piccoli, e nel secondo di gros-

(1) *Fiorino d' oro*, pag. 8.

si. In fatti il Re Carlo d' Angiò, come vedremo or ora, diede a' Provisini il suo nome facendoli chiamar *Carlini*; e cotesti erano *Grossi* di quattro soldi l' uno. Ritornando ora addietro col calcolo, posto che la lira Pavese piccola fosse un terzo della Milanese, il danaro Pavese veniva ad aver d' intrinseco gr. d' argento fino $2 \frac{1}{5}$ circa. E perchè i Provisini vecchj erano a' Pavesi come 20, a 12; detti Provisini venivano ad aver grani d' argento fino d' intrinseco $1 \frac{8}{25}$ circa. Di più siccome i Provisini nuovi del MCXCV, a i Provisini vecchj stavano come $6 \frac{1}{4}$ a 12; così detti Provisini nuovi dovevano avere d' intrinseco gr. $2. \frac{8}{75}$ circa. Sicchè la lira de' soldi di dodici danari Provisini l' uno veniva a rilevare gr. d' argento fino $505 \frac{45}{75}$ circa. Vediamo ora se il soldo de' Provisini grossi, secondo questo computo di proporzione e di riduzione (la quale però, allorchè passa nel popolo e cade sotto l' arbitrio, non

è mai giusta) corrisponda al calcolo formato sopra la donazione del Vescovo di Terracina. Il danaro, come dicemmo, aveva d' intrinseco gr. 2 $\frac{8}{73}$; sicchè il soldo era di gr. 25 $\frac{21}{73}$; e il soldo de' Grossi, risulta a grani 101 $\frac{9}{73}$. Secondo il calcolo della suddetta donazione, il soldo veniva a stare grani 115 $\frac{1}{3}$. Cosicchè pochissima differenza si trova. Convien innoltre riflettere, che, benchè si computasse a quaranta soldi alla marca, non per questo deesi credere che tanti e non più precisamente corrispondessero alla detta marca. Tali computi si sono fatti sempre per tradizione d' allora, che una tal qual moneta cominciò a prender credito e a ragguagliarsi ad un certo peso. Ma siccome le monete non istettero mai lungo tempo sul primo piede; così, tuttochè mancate di peso, seguitò il popolo a computarle secondo quel ragguaglio, ch' era in costume di fare. Di fatto i Provisini del fiore, particolarmente, sia dal

tempo, sia dall' ingordigia di cattivi uomini, si ridussero ad un peso così leggero e illegale, che finalmente pochi anni dopo di cotesta sopraccitata donazione di *Simone* Vescovo, furon banditi. Resta ora sol d' avvertirsi, che i *Provenienst* erano lo stesso che gl' *Inforziati*; avendosi in documento del citato *Muratori* (1) *centum librarum Proveniensium vel Inforciatorum* del 1195; e così altrove.

Papari Oltre i Proveniensi, un' altra spezie di moneta si ritrova in cotesti tempi, ed è il *Paparo*. Il *Muratori* nell' anno MCXCI ci dà una Carta, in cui si legge *nomine Census quinquaginta libras Paparinorum* (2). Cosa sieno cotesti *Paparini* niuno è che lo sappia. Antica e cospicua famiglia fu la Paperona in Roma, ed uno di casa *Paparese* fu assistente alla coronazione del Petrarca, per testimonianza di *Lodovico Monaldesco* (3); il quale nomi-

(1) Pag. 811. (2) Pag. 568. (3) *Rer. Italic. Script.* Tom. XII. pag. 536.

na pure un altro *Paparese* nel MCCCXXII; se pure *Monaldesco* stesso â passato ne' suoi annali l'anno MCCCXXVIII; sembrando a me di ritrovare dopo il detto anno una patente diversità di linguaggio e di stile, non avvertita dal benemerito Raccoglitore. Comunque sia, il *Ciampini* (1) ci dà la relazione d'un Mosaico esistente nella Basilica di s. *Lorenzo*, in cui rappresentati sono a cavallo *Scoto Paparone* e *Giovanni* suo figliuolo; i quali ne' loro Scudi e nelle Bandiere ânno la figura d'un *Papero*. Per saper poi chi fossero costoro e quando vivessero, legger bisogna l'Iscrizione esistente nella Sagrestia della Chiesa di s. *Pantaleone* in Roma, dataci dal *Crescimbeni* (2); dalla quale s'appara: che nell'anno MCCI *Aldruda*, moglie *di Scoto Paperone* Console Romano, e madre di *Giovanni Pape-*

---

(1) *Vetera Monumenta* Part. I pag. 82 Tav. XXXI. Fig. 2.

(2) *Istoria della Basilica di S. Maria in Cosmedin.* pag. 91.

rone, rifabbricò la Chiesa di s. *Biagio* cognominato *a i Monti*. *Ego Aldruda infelix Christi famula Uxor quondam Scoti Paperonis Romani Consulis . . . & filii mei Johannis Paperonis &c.* Se pertanto la moneta *Paparina* ebbe origine dalla famiglia Paperona, bisognerà dire, che molto più anticamente fosse in costume; perchè, dopo di *Scoto* Console, non si sa che niun *Paperone* sia stato mai Senatore di Roma, onde alla moneta abbia potuto comunicare il gentilizio suo nome. Che poi *Scoto* facoltà avesse, come Console, di batter monete, noi nol sapiamo. Il perchè, nè ammettiamo, nè rifiutiamo l' opinione di quelli, i quali credono, che invece di *Paparini*, debbasi leggere *Papalini* (*a*).

(*a*) Il sig. *Zanetti* (Tom. III. pag. 261) inclina a credere che le monete coniate in Orvieto col nome del *Patrimonio* fossero le *Paparine*, ed asserisce che la denominazione prendessero dal *Papa*. Questo si asserisce, ma non si prova; non ostante, come si disse, noi non escludiamo affatto una tale asserzione.

Col nome del Senato e del Popolo Romano, ma sempre però con intelligenza de' Pontefici lontani, si coniarono nel secolo XIII in Roma le monete d' oro e d' argento. In Avignone pure i Papi ne coniarono, come si sa per rapporto di *Giovanni Villani* (1) e d' altri, i quali narrano che *Giovanni* XXII fe' una moneta sul conio del fiorino d' oro di Firenze, che egli chiamò, al dire di *Simone della Tosa*, nell' anno MCCCXXIII *Papale d' oro*. Di coteste Romane monete però non so io nè la lega, nè il peso.

Fiorini d' oro.

Si sa bensì, che il Re *Carlo d'* Angiò, essendo Senatore di Roma dal MCCLXIV sino al MCCLXXVIII interrottamente, coniando monete in Roma col nome suo, diede a i *Provisini* Grossi il titolo di *Carlini*; e questo durò in detta Città sino al Papa *Giulio* II, che volle commu-

Carlini Grossi.

(1) Cap. 170 &c.

tarlo in quello di *Giulj*; come *Paolo* III in quello di *Paoli*. *Niccolò* Papa III nel MCCLXXVIII fece una costituzione, con cui proibendo, che alla dignità di Senatore fossero in avvenire eletti Re, o grandi Principi, dichiarò se medesimo *Senatore perpetuo*. Nonostante il *Crescimbeni*, a gli anni 1282 e 1283, ritrova col titolo di Senatore lo stesso *Carlo* Re di Napoli e di Sicilia.

Del valore di Quattro soldi l'uno.

Comunque sia, se i piccoli danari del Senato si chiamavano, come credibile è, *Provisini*, sappiamo noi, per raporto di *Matteo Villani* (1), che nel MCCCL il fiorino d' oro valeva in Roma XL soldi. Il qual valore di soldi XL vi si conservava ne' contratti anche nel MCCCCXXIV, come ricavasi da una Bolla di *Martino* V, pubblicata dal *Crescimbeni* (2). Per altro, in corso comune, ne valeva

(1) Lib. I. Cap. 55. (2) *Stato della Basilica di S. Maria in Cosmedin.* Lib. III pag. 87.

XLVII; e ciò si prova con lo Statuto di Roma pubblicato sotto *Paolo* II, e con una Bolla d' *Eugenio* IV del MCCCCXXXII presso il sig. Cavalier *Vittori* (1). Non saprei render io ragione di tale accrescimento. Certo è però, che nel MCCCCXLVII il fiorino d'oro era ridotto al valore di soldi XL. Convien ora notare, che i *Carlini* erano lo stesso che i Grossi, e che questi valevano quattro soldi Provisini l' uno. *Rafael Riario* Cardinale e Camerario nel MDVIII in una ordinanza, riferita dal sullodato Cavalier *Vittori* (2), dice che a' tempi di *Paolo* II Papa il *Ducato d' oro si spendeva* per X *Carlini*, cioè soldi XL. Dunque il *Carlino* valutavasi per quattro soldi Provisini, Codesti soldi si chiamaron, coll' andar del tempo, anche *Quattrini*. Per far veder poi, che il suddetto *Carlino* era lo stesso che il *Grosso* Ro-

(1) *Fiorino d' oro*, pag. 236. (2) Pag. 331.

mano è Papale, convien ricorrere a i documenti stampati dal benemerito citato Autore, de i quali faremo quì intero uso secondo la serie de' tempi.

Intrinseco de' Grossi nel Secolo XV.

Il primo è dell' anno MCCCCXLVII nel dì 20 Agosto, sotto il Pontificato di *Niccolò* I, e questo è un Concordato con *Francesco Maria Franceschi* di Firenze, Zecchiero; dove si conviene, che il detto *Zecchiero* abbia a coniar de i Ducati, o sieno fiorini d' oro alla lega di Venezia; cioè a carati XXIV, ma che nel peso sieno un mezzo quarto più leggeri degli antecedenti. Di più, che abbia a battere de i *Grossi Papali*, *e mezzi Grossi*; i quali di lega abbiano XI oncie e tre danari d' argento, e che ciascun d' essi Grossi debbano pesare danari III e gr. X, col rimedio d' un grano. Finalmente si stabilisce, che dieci di codesti Grossì, del valore di VII Bolognini romani l' uno, debbano corrispondere al valore del Ducato d' oro di Camera. La lega

già di detti grossi corrisponde al peso di Venezia, peggio per marca carati 84, il loro peso a grani 82, e 'l loro intrinseco a grani $75\frac{1}{5}$; cosicchè il Ducato d' oro di camera veniva a corrispondere a grani d' argento fino 752.

Nell' anno MCCCCLXVIII a' 5 Agosto, cioè nell' anno IV del Pontificato di *Paolo* II, si assegna anche il peso de i Ducati d' oro, cioè di grani LXXII. Ma quivi si appara, che i fiorini di camera erano una cosa diversa da i Ducati, volendosi, che cotesti pesino soltanto grani LXIX e un ottavo; onde cento equivalessero ad una libbra.

Di più, il peso de' grossi si stabilisce a danari 3 e gr. 5; alla lega di once 11 e danari 3; cosicchè LXXXIX e mezzo uguagliassero il peso d' una libbra. Quindi il peso d' essi veniva a stare di gr. $77\frac{141}{179}$, l' intrinseco di grani $71\frac{107}{179}$ circa.

Sisto IV nel MCCCCLXXV, a' 30

Gennajo, conservò la stessa regola per le sue monete; e 'l medesimo, per ciò che riguarda a quelle d' oro, fe' pure Innocenzo VIII. nel MCCCCLXXXVII, a i 30 di Maggio; ma ne i grossi fe' della mutazione; riducendoli alla lega d' once 11, col rimedio d' un danaro; ed al peso di danari 3, gr. 1 $\frac{1}{4}$; cioè di gr. 73 $\frac{1}{4}$; cosicchè grossi 93 e $\frac{1}{4}$ corrispondessero ad una libbra. Il perchè l' intrinseco di ciascun grosso risulta di grani 67 $\frac{2}{3}$ incirca; e, per conseguenza, i dieci grossi, corrispondenti al pregio del Ducato d' oro di camera, danno grani 670 $\frac{2}{3}$ circa; cioè meno argento di quello che portava la comune proporzione de' metalli.

Intrinseco de' Grossi nel secolo XVI.

Ad un tal disordine si diede opportuno rimedio nel MDIV a' 30 Aprile, sotto *Giulio* II, coll' ordinarsi la lega de i grossi ad oncie 11., e 'l peso d' essi di grani 80 $\frac{1}{4}$; cosicchè grossi 85 e $\frac{1}{3}$ dovessero pesar una libbra, e che in 90

d' essi dovesse pur ritrovarsi una libbra d'argento fino; il perchè il fino di ciascuno può stabilirsi di grani 76 $\frac{72}{90}$; e così l' intrinseco di grossi 10, prezzo del Ducato di Camera, risulta a gr. 768: prezzo allora corrispondente a tutto il resto d' Italia.

Detti *Giulj*, e *Paoli*. loro intrinseco.

E' ora da avvertirsi, come accennammo di sopra, che per Editto del Cardinale *Riario* Camerlengo di s. Chiesa nel MDVIII a i Grossi *Carlini* si diede il nome di *Giulj*, da *Giulio* II Sommo Pontefice; ma nell'anno MDXL da *Paolo* III presero il nome di *Paoli*; quindi promiscuamente, e *Giulj*, e *Paoli* appellaronsi.

Per continuare poscia l'ordine de' Concordati, dee sapersi: che nel MDXLV, a i 12 d'Ottobre, s'alterò il peso de i *Paoli*; cosicchè Paoli 102 $\frac{1}{2}$ dovevano pesare una libbra. Quindi 10 d' essi equivalevano al *Ducato* di moneta di *Camera*; 11 ad uno *Scudo d' oro*; e 12 ad un

Fiorino d' oro di camera. Sicchè detti *Paoli* pesavano grani $67\frac{89}{265}$, l' uno; ovvero, computato il rimedio, gr. $67\frac{2}{5}$; e 'l fino intrinseco d' essi veniva a stare a grani $61\frac{159}{265}$; ovvero prossimamente $61\frac{4}{5}$.

Testone.

In cotesto Concordato altre spezie di moneta si stabiliscono. Primo il da *tre Paoli*, o sia il Testone; 4 de i quali dovevano valere un Ducato d' oro di camera; onde detti *Testoni* pesavano danari 8 gr. $10\frac{1}{5}$, o sieno grani $202\frac{1}{5}$; e di fino incirca gr. $185\frac{1}{10}$.

Ducato a moneta, e Scudo.

Prima d' andar innanzi, convien riflettere, che il *Ducato di moneta* in detto tempo era diverso dal *Ducato d' oro*; valendo quello *Paoli* 10, e questo Paoli 12. Saper adunque si dee, che nell' anno MDXXVII si coniò in Roma una moneta d' argento da *Clemente* VII che si chiamò *Clemente*; ma che in pregio uguagliava *Carlini* 10 e, per conseguenza, antecedentemente corrispondeva al Ducato d'oro. Ma

poichè nel MDXLV s' indebolirono i detti *Carlini*, o sieno *Paoli*, in modo, che non più 10 d' essi, ma 12 ve ne volevano per uguagliare il Ducato d' oro, così due sorta di Ducati si fecero. Il primo si disse *Ducato a moneta*, e questo di Paoli 10 necessario per la conservazione dello stile, da gran tempo introdotto, di computare *Paoli* 10 per un Ducato; l' altro poi si disse *Ducato d' oro in oro*, che era lo Zecchino; a cui s' assegnò il prezzo di *Paoli* 12; ed indi, di mano in mano crescendo, giunse a i 20. Cotesto *Ducato a moneta* si chiamò anche *Piastra*; la quale pesava gr. 662. Finalmente dee avvertirsi, che anche lo *Scudo d' oro* si mutò in uno *Scudo* d' argento; e cotesto si fissò al prezzo di *Giulj* 10 come tuttavia si costuma.

Bajocchi, e Quattrini.

Da un bando di monete fatto in Roma nel MDXLII si ricava, che il *Giulio* valeva 10 *Bajocchi*; il *Grosso*, *Bajocchi* 5; e *Quattrini* 20 facevano un *Gros-*

so, 4 un *Bajocco*, e 40 *Quattrini* un *Giulio*.

Una tal partizione di monete si conservò, ma siccome i Bajocchi, dal metallo d'argento, in cui erano, passarono al rame; così avvenne, che dieci *Bajocchi* non equivalessero più a un Giulio dell' intrinseco di gr. 61 $\frac{4}{5}$; ma bensì di gr. 49$\frac{12}{36}$ in circa; come si è il *Giulio*, o sia *Paolo* corrente.

Dalle quali cose sinora dette ed esaminate, può ricavarsi la seguente Tabella.

ROMA.

		Peso Grani	Lega	Intrinseco Grani
1595	Danaro di Provisini vecchj			1 8/25
	Soldo di detti			15 21/25
	Lira di danari			26 10/25
	Lira di soldi			316 20/25
	Danaro di Provisini nuovi			2 8/75
	Soldo di danari			25 21/75
	Lira di danari			42 10/75
	Lira di soldi			505 45/75
	Soldo di Grossi			101 9/75
1203	Danaro Grosso di *Provisini*			9 3/5
	Soldo Grosso di detti			115 1/5
	Lira di danari			192
	Lira di soldi *Grossi*			2304
1447	*Grosso*, o *Carlino*	82	84	75 1/5
	Bolognino Romano			11 15/25
	Lira di Grossi			1706 2/5
	Lira di *Bolognini*			228 1/5
	Lira di soldi			426 2/5
1468	*Grosso*	77 141/179	84	71 107/[illegible]
1487	*Grosso*	73 3/4	86 circa	67 2/3
1504	*Grosso*	80 1/2	86	76 1/2
1545	*Paolo*	67 2/3	86	61 2/3 circa
	Testone	202 1/3	86	185 1/10

VENEZIA.

§. IV.

Secolo IX. X. XI. XII.

Danari. La più antica menzione, che di monete Veneziane facciasi ne' Documenti, è certamente quella di *Danari*. Di questi parla *Raterio* Vescovo di Verona alla metà del secolo X (1); e di questi danari, cinquanta lire convennero di dare i Veneziani ad *Ottone* II in virtù del Concordato fatto nel DCCCCLXXXIII accennato dal *Dandolo* (2), e pubblicato dal *Muratori* (3). Di qual peso fossero coteste monete lo abbiamo detto di sopra: cioè grani 32 e 16 quelle *commerciali*, secondo il peso comune d' Italia; e grani 16 e 8 le *Urbane*, le quali erano in pregio la metà delle

(1) Vedi Diss. II. (2) *Rer. Italic. Script.* Tom. XII. pag. 219. (3) *Piena Esposizione ec.* pag. 358. Num. II.

Milanesi, come s' appara dal Documento stampato dal P. *Rubeis*, nell' anno DCCCCLXXII.

Che cotesti danari fossero della lega fine, oltre il rilevarsi dalle monete medesime, che si conservano ne' Musei; c' è un Documento del MLXXI, registrato nel Codice di Venezia intitolato *Memoriale Communis Venecie* cominciato a scriversi nel MCCLXXXII, dove si registrano i titoli delle private Persone; le quali, acque, saline, pesche, caccie, o paludi possedevano allora nel distretto di Venezia; e in cotesto Documento si nominano *danari fini*: *Anno Domini Millesimo septuagesimo primo mense Januario Indictione X. Manifestus sum ego Petrus Foscari Filius Dominici Foscari cum meis heredibus qui recepi a te Johanne Cap-incollo & tuis heredibus libras denariorum* exmeratorum *centum de Veneciis quas mihi dedisti, & prestitisti in meis necessitatibus* (1). Danari *esmerati*, e

(1) Pag. 375. Tergo.

danari *purgati*, o *d'argento fino* e *puro*, sono lo stesso: imperciocchè nel Capitolare di *Carlo Calvo* presso il *Baluzio* (1) si comanda, che quelli i quali *argentum ad purgandum acceperint ipsum argentum exmerent*. Altri esempj in Italia di danari *esmerati* ritrovansi. Pure questa lega fine ne i danari non apparisce; ma in Venezia ed altrove argento fine si disse quello, che aveva 40 carati di lega per ogni marca.

Soldì di Danari

Di cotesti danari anche in Venezia, come in ogni altra città, si componevano i *soldi*; e questi si dicevano *soldi di danari Venetici*. Nell' opera del Dottissimo Senatore *Flaminio Cornaro* (2), ritrovasi Documento del MLXXXIV, in cui menzione di soldi di danari si fa nella seguente forma: *Solvere debeam videlicet denariorum solidos quinque*. La più antica

(1) Tom. II. pag. 178. (2) *Ecclesiæ Venetæ*. Tom. III. pag. 64.

notizia però, ch' io abbia avuta di cotesti soldi, si fu da un Documento del MXL esistente presso il sig. Canonico *Scalabrini* di Ferrara, e da lui gentilmente comunicatomi stipulato in detta Città nel detto anno, nel mese d' Aprile, e contenente una concessione fatta da *Gerardo* Arcivescovo di Ravenna a *Guido* Abate della Pomposa. In esso si legge: che per pensione l' Investito abbia a pagare *in festivitate S. Apollinaris viginti solidos de Veneticorum denariis*. . . .

Siccome per tutta Italia, allorchè si contrattava a' soldi di danari, intendevasi di soldi di dodici danari l' uno; così dobbiamo noi credere, che in Venezia pure una simile espressione significasse lo stesso. Pure sapendo noi, che in progresso di tempo il soldo (come vedremo) dividevasi in quattro parti, dette *danari*, ed anche *quartaroli*, o quattrini; può ragionevolmente sospettarsi, che di due sorti fossero nel secolo XI i soldi di Vene-

zia: altri di dodici danari l' uno, espressi con la formula di *solidi denariorum*; ed altri di soli quattro, indicati con quella semplicemente di *solidi*. Di fatto, sin dal MLIII in Documento dell' Abate *Brunacci* (1), ritrovansi *solidi Veneciarum Monete*; e non già *solidi denariorum*. Se così è, converrà dire, che il *soldo de' danari* nel secolo X fosse composto di 12 di quei danari, che pesavano grani 16 l' uno e ch' erano la metà del Milanese; e che *soldo di Venezia* fosse quell' altro, il quale pesava grani 32 ed uguagliava il valore di quattro di que' danari, che pesavano grani 8 l' uno; de i quali tutti si parlò più sopra.

Danari piccoli.

Può la conghiettura nostra confermarsi dall' espressione de i *danari piccoli*, che sul bel principio del XI secolo si ritrova; giacchè non con altra espressione, che con cotesta potevansi distinguere i danari di

(1) *De re nummar. Patav.* pag. 3.

grani 8 l'uno, quattro de' quali compo-nevano il soldo semplice; da i danari pe-santi grani 16, dodici de i quali facevano il soldo grande. I danari piccoli indica-ti sono dal *Dandolo* col nome di *moneta piccola*, parlando d'*Orso Orseolo*, Patriar-ca Vicedoge nel MXXXI così: *Hic mo-netam parvam sub ejus nomine .... ex-cudi fecit*. Le quali parole non vogliono dir già, che la moneta piccola comin-ciò a battersi soltanto nel MXXXI; ma bensì, che soltanto in detto anno si co-minciò dal Doge a porre in essa il pro-prio nome; avendosi accostumato altri-menti ne' tempi addietro, come osservam-mo. E, per verità, *lire di danari piccoli di Venezia* si leggono venticique anni pri-ma del detto tempo; cioè nel MVI nel testamento del Doge *Pietro Orseolo*, ch'è il seguente, e che ora per la prima vol-ta esce alla luce *(a)*:

(a) In nomine Sanctae, & individuae Trinitatis anno

L' espressione di *librarum nostræ monetæ denariorum parvorum*; non vuol dir già *monete coniate col nome del Doge*; e perciò da lui chiamate *nostræ* (come altri

---

Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi MVI. Mense Januario Inditione IV. in Curtis Palatio. Si quis temporali dignitate fatigatus de subditorum suorum comodis tractare sategerit a bonorum omnium retributione se dignam emolumenti recompensationem accepturus sese minime titubet. Ideoque ego Petrus Dei favente Numine Venetiorum, ac Dalmaticorum Dux omnibus *nostris* fidelibus vel præsentibus vel futuris notum manere volo; quod Divino flamine inspirante pro meæ animæ remedio de meis propriis fortunis dono, atque concedo omni Venetiæ mihi subdito Populo *mille ducentarum quinquaginta librarum nostræ Monetæ denariorum parvorum* ad solatium totius nostræ Reipublicæ utilitatem eo videlicet promulgato a me ordine, ut hoc totum integrum, & sine aliquo detrimento mea prece, meaque jussione futuris temporibus subsistere valeat, lucrum vero, quod bonis agentibus hominibus exinde annualiter præstum fuerit omnem dationem, quam per tempora in aliquam partem dari compellimur, si tantum fuerit lucrum &c. ipso deinceps persolvatur: hanc meam dispositionem firmam, & inconcussam stare perpetuis temporibus volo, ita ut nemo successorum meorum Ducum, neque subditus sibi Populus temeraria voluntate de prædicto numero deminuere præsumat, neque aliud quam a me constitutum est facere: si quis hoc facere præsumpserit, habeat sibi in contrarium Patrem, & Filium, & Spiri-

credettero), perchè allora non s'era ancora introdotto costume tale; ma soltanto *moneta Veneziana*. Imperciocchè ogni privato Veneziano chiamava col titolo di *nostra* la moneta della sua Patria. Ecco un Documento del MLXXX (1), che può servirne di prova (a).

Marcucci.

Curiosa cosa è il sapersi, che sin dall' anno MCXL i danari piccoli di Venezia si chiamavano *Marcucci*, cioè Marchetti; nome che sino a' giorni nostri si conservò.

---

tum Sanctum, & sub anathemate trecentorum decem, & octo Patrum contractus permaneat, & cum perfido Christi proditore infernali damnetur incendio, & nunquam suam mereat implere voluntatem. Hanc vero chartam scribere præcepi Joanni Præsbitero Notario nostro, & Vicario Ecclesiæ D. Theodori Martyris.

Ego Petrus Dux M. M. SS. &c. &c.

(1) *Memoriale* MSS. pag. 374.

(a) Anno Millesimo Octuagesimo mense Julii Indictione Prima. Manifesta sum ego quidem Justa Filia Dominici Mastalitó, & relicta Dominici Foscari cum meis heredibus, & Successoribus, quod recepi da te quidem Dominico Sglaudario genero meo, & de Lucia Uxore tua Filia mea, & vestris heredibus, hoc est de *denariis bonæ Nortræ Monetæ* libras centum, quod nobis dedistis, & concessistis, & prestitistis in meis necessitatibus peragendis &c.

Derivò esso dal s. Marco, con cui ogni moneta in Venezia segnavasi, e dalla piccola figura di detti danari. Tale antica notizia si ricava da un Documento pubblicato dall' Abate *Coleti* (1) appartenente a *Genzio* Vescovo di Concordia, che fa un livello con que' di *Porto Gruaro*. In esso pertanto leggo le seguenti parole: *Per unumquemque annum, & per unumquemque Massarium Negotiatorem in predicto portu habitantem persolvat* Verdonem *unum argenti; & repletim homines ibi habitantes persolvant quatuor* Marcutios *Veneticorum denariorum ut libere negocia sua &c.*

Unitamente a' *Marcucci*, veggiamo nominati anco i *Verdoni*; e di questi parleremo or ora.

Quartaroli.

Frattanto osservar conviene, che cotesti piccoli danari si chiamarono anche *quartaroli*, o sieno *quattrini*; dall' esser essi

(1) *Ughelli*, Tom. V. pag. 329.

essi la quarta parte del soldo. Così di essi scrive il *Dandolo* all' anno MCCLXIV (1), narrando la prima costruzione del Ponte di Rialto in legno, sotto il Ducato di Renieri Zeno: *Civitas quoque Rivoaltina, quæ mediatione Canalis hactenus divisa fuerat, nunc ex lignei Pontis constructione unita est, & appellatus est Pons ille de* moneta, *quia priusquam factus esset, transeuntes monetam unam vocatam* Quartarolum valoris quartæ partis unius denarii Veneti, *Nautis exsolvebant*.

Sicchè *Danaro piccolo*, *Quartuccio*, e *Quartarolo*, eran lo stesso. Lo stesso forse sarà stata anche la moneta *Redonda*, nominata anticamente da una Cronaca di Venezia, citata nella singolare opera del Doge *Marco Foscarini* (2), giacchè rotonde o scodellate eran coteste monete.

(1) *Rer. Ital.* Tom. XII. pag. 372.
(2) *Della Letteratura Veneziana* pag. 194. Num. 254.

Già l' antica col *Christus Dominus Imperat* si portò e si descrisse più sopra; e questa viene ad essere il danaro grande di Venezia, metà del soldo ordinario, e 'l doppio del *danaro piccolo*. Vedemmo innoltre, in mancanza del *danaro piccolo* nazionale, quello col nome d' *Arrigo*, del peso di grani 8. Ora convien osservare la figura del detto danaro, col nome del Doge, nel secolo XII; giacchè non ne possedo di più antichi. E' questo di *Sebastiano Ziani*, che fu Doge nel MCLXXI ed è scodellato. Nel convesso c' è nel centro una Crocetta, e all' intorno SEB. DVX, cioè *Sebastianus Dux*; e nel concavo un' altra simile Crocetta, ed all' intorno S. MARCVS. Questa moneta pesa grani 6; ed è il *danaro piccolo*, ossia *Quartarolo* di Venezia. La lega è bassa, e giunge quasi a peggio carati 400 per marca; cosicchè d' intrinseco non può calcolarsi più di grani 4 ½ circa.

Tav. IV, N. I.

Più sopra si nominò una spezie di moneta col titolo di *Verdone*; e di questa convien quì far parola. Il *Verdone* in Venezia era una moneta d'argento mista, con sopra una vernice verde, della stessa figura e del peso istesso de' danaretti. Io ne ô una d'*Aurio Mastropiero* Doge nel MCLXXVIII. Cotesta moneta nel convesso e nel concavo in centro â la solita Crocetta; da quella parte si legge intorno AVRIO. DVX, e da questa S. MARCVS; ed â, come dicemmo, la vernice verde. Cotesta fu quella moneta, che si sostituì al danaro grande allorchè si cominciò in Venezia a computare a *soldi di danari piccoli*. Imperciocchè dodici di dette monete corrispondevano al valore del soldo, e tre a quello del danaro piccolo, o sia quattrino; e si dissero comunemente *piccoli*, indi *bagattini*.

Verdone o Piccolo.

Tav. IV. N. II.

Il *Sanudo* ci dà notizia della lega e del peso di coteste monete all' anno MC-

CLXXXII (1), scrivendo così: *In questo tempo furono fatti stampare i Bagattini di rame chiamati* piccoli; cioè *messe per ogni marca sei e mezza di rame, e once una e mezza d'argento; Sicchè vadano lire tre soldi cinque e danari quattro per marca*. La detta lega risulta al fino di carati 216 per marca, cioè peggio carati 936. Il peso a grani $5\frac{41}{49}$, e'l fino di cadauna moneta $1\frac{6}{49}$. La lega e'l peso di codesti piccoli più volte si peggiorò, e perciò non può dirsi che cotesti del 1282 fossero uguali a quelli de' secoli antecedenti: imperciocchè il danaro piccolo veniva a stare all'intrinseco di gr. $3\frac{15}{49}$, e non già a gr. $4\frac{1}{2}$, come osservammo. Io ô un più antico Decreto, benchè senza nota d'anno, intorno a cotesti piccoli, ed è il seguente (2).

Denarii parvi fieri secundum scriptum

---

(1) *Rer. Ital. Script.* Tom. XXII. pag. 574.
(2) Libro *Luna* MS. pag. II. tergo.

Massariorum. Scriptum autem est. Sex uncie et dimidia minus uno Grosso de pondere de rame: uncia una & dimidia & Grosso uno de peso de argento de Grosso fiant denarii qui vadant solidi octo & denarii duo per unciam qui summabunt libras tres & solidos quinque & denarios quatuor pro marca; & sic ibunt alii novi qui fuerint battuti: nec aliter fieri possunt denarii parvi stando in capitali commune. Erunt deteriores quam primi solidi quinque danarii duo ad Grossum pro marca.

Se però danari piccoli, cioè i *piccoli*, erano per ogni marca dapprima cinque soldi e cinque piccoli, o sieno 65 piccoli più fini di cotesti nel Decreto stabiliti; ne viene, ch' essi pesassero più di gr. 6, e che di fino avessero prossimamente a grani cinque. La Zecca di Verona, che secondò sempre quella di Venezia sì nel peso, che nella forma e nella lega, coniò anch' essa danari piccoli *Quartaroli*, similissimi a questi; e coniò

altresì anche i *piccoli*, del peso di grani sei; e, quel ch' è considerabile, v' aggiunse anco la vernice verde. Così pure fe' la Zecca d' Aquileja, come notammo; avendosi quivi pure coniati tanto quattrini, che piccoli scodellati, del peso, presso poco, simile all' assegnato di sopra.

Danari minuti.

Vuolsi finalmente avvertire che cotesti *piccoli*, o bagattini, si chiamaron anche *danari minuti* nel secolo XIII. In Carta dell'Archivio de'Canonici di Padova (1) dell' anno 1218 leggo *denarios decem, & octo Venetorum menutorum*; benchè più comunemente in Venezia si dicessero *danari minori*; come all' anno 1245 nel *Memoriale* (2) si conviene di pagare *solidos centum denariorum Veneciæ minorum*.

Osservate le quali cose, può per i secoli IX. X. XI. XII. formarsi la seguente Tabella.

(1) *Brunacci* pag. 37. (2) MS. citato pag. 133 tergo.

		Peso Grani.	Peggio per marca Carati.	Intrinseco d'Argento fine Grani.
Secoli IX. X. XI.	Danaro	16	120 circa	$14\frac{7}{22}$ circa
	Soldo di danari	....	......	$171\frac{18}{22}$ circa
	Lira di danari	....	......	$286\frac{4}{11}$ circa
	Lira di soldi	....	......	$3336\frac{4}{11}$ circa
	Danaro Piccolo, o sia quartarolo,	8	120.	$7\frac{7}{44}$.
	Soldo di danari piccoli	....	......	$28\frac{7}{11}$ circa
	Lira di soldi	....	......	$573\frac{1}{11}$
	Lira di danari piccoli	....	......	$143\frac{3}{11}$
Secolo XII.	Danaro	12	288	9 circa.
	Danaro piccolo, o quartarolo	6	288	$4\frac{1}{2}$ circa
	Soldo di danari	....	......	108 circa
	Soldo di danari piccoli	....	......	18 circa
	Lira di danari	....	......	180 circa
	Lira di danari piccoli	....	......	90 circa
	Lira di soldi	....	......	360 circa

Gli Scrittori delle cose di Venezia credettero, che sotto il Doge *Aurio Mastropiero*, o *Malipiero*, si fosse in Venezia coniata una moneta, la quale dal nome del Doge, *Auria*, o *Aureola* appellata

Aureoli.

fosse; e che di questa i Notaj menzione facessero negli Strumenti, allorchè per pena scrivevano *quinque libras auri*. Il *Sanudo* scrive così (1): *Ancora fu fatta una moneta d' argento, che si chiamava Aureola per la Casata del Doge; è quella moneta, che i Notai di Venezia mettevano in pena sotto i loro istrumenti*. Nella Cronaca *Delfina* si legge ugualmente: *Al tempo di questo Duce fu coniata certa moneta d' arzento la qual dal nome del Duce fu chiamata Aureoli, della qual al dì d' hozzi in le carte pubbliche dov' è opposta la pena delle cinque libre è facta singolar menzione*. Nel compendio della Cronaca, intitolata *Corona Venetorum* di *Matteo di Corato*, v' è in fine un indice delle monete Veneziane; e per prima sta l' *Aureolo*, *moneta bianca d' Auro Mastropiero Doge*. Nelle note opposte alla Cronaca del *Dandolo* nella Biblioteca Ambrosiana, sotto il Doge suddetto,

(1) Vite de Dog. &c. *Rer. Ital.* Tom. XXII. pag. 521.

sta scritto, che *percussus est Nummus dictus aureus, diuque in usu Urbis fuit, quorum singuli quinam libram valerent*. L'illustratore del *Zagatta* francamente scrive; e decide che nell'anno 1173 *fu coniata una lira d' oro detta Aureola*.

Da cotesti Scrittori antichi e moderni raccogliesi, che *Aurio* una particolare moneta cònio, benchè intorno al valore d'essa non sieno tutti uniformi. Moneta d'*Aurio* bianca sta presso di me, ugualissima in forma al *piccolo* sopra espresso; ma siccome questa è similissima a quella di *Sebastiano Ziani* suo antecessore, così sospetto non può mai nascere che questa sia la moneta, di cui favellano. Che poi detto Doge abbia coniato altra moneta, la quale dal nome suo *Auria* potesse appellarsi, io non ci trovo difficoltà alcuna per crederlo. In un Documento dell' Abate *Brunacci* (1) si contratta *de quacum-*

(1) Pag. 24.

que moneta Albulorum; e, se ve ne furono di piccole, ve ne potevano essere ancora di grandi. Quindi io non avrei tanta franchezza di ridere, come altri à fatto, dell' opinione del P. *Ferdinando Schiavini*: e molto meno ritrovandomi anch' io avere il MS., di cui egli fa uso, e in cui nell' anno 1178 sta così: *Fu stampada moneta d' arzento nominada Aureoli, quali pesavano carati* X *per una, valeva soldi* 2 *l' una.* E di fatto, se il soldo, come dicemmo, pesava intorno a gr. 20; il doppio del soldo non poteva pesar meno di *carati* X.

Che poscia queste fossero le monete, delle quali i Notaj si servirono per imporre le pene, io dico di no, se nello Statuto quelle *libræ auri* debbono intendersi per libbre d' oro; ma se in caso avessero da spiegarsi per *libræ Aurii*, cioè *lire d' Aurio* (Mastropiero), con le quali si ragguaglierebbero le *libræ quinque & solidi duodecim nostræ monetæ*, cioè

delle monete di *Iacopo Tiepolo*, dove non c' è la giunta d'*auri* (1), io asserisco di sì; e niuno spasmo soffro io nell' accordarmi col *Sanudo*; con la Cronaca *Delfina*, ancor più antica, e coll' opinione di tanti altri Cronisti e Scrittori.

Pure, a mio parere, più dirittamente nel segno andrebbe chi veramente credesse, che nello Statuto di monete d'oro si faccia menzione. *Quinque librarum Auri, quas computamus, libras quinque, & solidos duodecim nostræ monetæ*, si legge nello Statuto. Quivi certamente sembra, che di libbre d'oro si parli; e coteste cinque libbre d'oro si ritrovano in tutte quasi le Carte Notariali per formula della pena a' trasgressori de' contratti. Se però le cinque libbre suddette erano d'oro, come mai poteva ritrovarsi ragguaglio fra esse e le lire di soldi d'argento di *Iacopo Tiepolo*? se queste contenevano in se di

(1) *Statut. Venet.* Lib. I. Cap. 32.

fino argento, presso poco, grani 2016; e quelle d' oro grani intorno 34,560? Per far un giusto ragguaglio, dovrebbesi ritrovare nelle lire d' argento grani di fino intorno a 345,600; e, per conseguenza, non lire cinque e soldi dodici d' argento doveansi assegnare, ma bensì lire 960. Quindi è, che se noi volessimo accordare, essersi coniate sin sotto *Iacopo Tiepolo*, che vuol dire nel 1232, incirca, monete d' oro in Venezia; bisognerebbe asserire, che dette monete pesassero per ciascuna grani 38 $\frac{4}{7}$; e che tali monete, col nome di *soldi d' oro*, si chiamassero. Ci basti per ora un tale ragionevol sospetto; che, andando innanzi, si vedrà sopra tale proposito qualche cosa di più convincente.

Matapane.

Nell' anno MCXCIV, incirca, *Enrico Dandolo* Doge coniò moneta, a cui il nome impose di *Matapane*, o sia di grosso. Il *Dandolo* con queste parole ce ne dà la precisa idea (1): *Subsequenter Dux*

(1) *Rer. Ital.* Tom. XII. pag. 316.

argenteam monetam vulgariter dictam grossi Veneziani *vel* Matapani *cum imagine Jesu Christi in Throno ab uno latere, & ab alio cum figura Sancti Marci, & Ducis, valoris viginti sex parvulorum fieri decrevit*. Marin *Sanudo* (1) ne anticipa l'epoca, assegnando tal facitura di moneta all'anno 1192 così: In quest' anno fu fatta una *moneta, che si chiamava* grosso, *e si spendeva per soldi quattro Veneziani; la qual moneta si spese, e correva fino al tempo del Doge di Ca Tron, che furono banditi perchè erano assai stronzati. Fece fare ancora mezzanini d' argento, e valevano piccoli 26 l' uno*. Io dubito molto, che il *Sanudo* abbia preso errore. Il *Dandolo*, a cui dobbiamo prestar maggior fede, scrive che i *grossi*, e non i mezzanini valevano XXVI piccoli. E, di fatto, ne' secoli susseguenti l' accrescimento passo passo fatto de' grossi, sino al

(1) Vite ec. Rer. Italic. Tom. XXII. pag. 527.

numero di piccoli XXXII, in proporzione che i detti piccoli s' andavano peggiorando di lega, prova abbastanza che i grossi erano quelli, a' quali dapprima il prezzo di piccoli XXVI fu assegnato. La Cronica Delfina nota, che sotto il predetto Doge si coniarono i *grossi*, o *Matapani*, *idest mezzanini*: donde traspira, che i *grossi* avessero forse anche la denominazione di *Mezzanini*. Potrebbe quindi dedursi, che realmente tali monete fossero *mezzanini*, cioè la metà dell' antico *grosso*; i quali in dato tempo, in grazia della diminuzione seguita nelle monete in tutte le Zecche d' Italia, preso in tal tempo abbiano il nome di *grossi*, del valore di piccoli XXVI. Questi Matapani gran credito ebbero per tutta l' Italia, ed imitati furono da molte Zecche. Il *Sabellico* (1) calcola i detti grossi al valore di soldi otto.

Tav. IV. N. V. Il Tipo del primo Matapane, o Grosso, sta nella nostra Tavola. Ha da una

(1) Lib. VIII. Dec. I.

parte l' Immagine di Gesù Cristo sedente in Trono, coll' iscrizione in campo IC XC, alla Greca ἰησος Χριστὸς; e dall' altra il Doge alla dritta, che da S. Marco, posto alla sinistra, riceve lo stendardo: coll' iscrizione S. M. VENETI H. DANDOL. e DVX perpendicolarmente. Difficile egli è saperne il vero peso, perchè, come abbiamo osservato, per detto del *Sanudo*, furono banditi i grossi per esser assai *stronzati*; pure io ne ô ritrovato, che pesavano sino a grani 44 ben conservati, e certamente tali che poco indizio di diminuzione appariva. La loro lega poi l' ô costantemente ritrovata peggio per marca carati 44; pure la lega statutaria era in Venezia di carati 40. Cosicchè l' intrinseco d' essi ascende a grani di fino argento $42\frac{17}{96}$. E perchè si provò, che il soldo valeva piccoli XII e 'l Matapane XXVI; cioè soldi due e un sesto ne verrà, che il soldo avesse d' intrinseco grani $19\frac{14}{23}$ circa. Scortati noi da semplici conghietture,

ritrovato abbiamo l' intrinseco del soldo a grani 18 crescenti, sicchè tutto conviene; e molto più, se calcoleremo il Matapane alla lega di carati 44, anzichè di 40, come s' è fatto. Pure avvertir dobbiamo nostro sospetto essere, che il *grosso*, a principio, fosse il doppio del *soldo*; e, per conseguenza, del valore di piccoli XXIV, come fu in ogni altra città. Nel qual caso il soldo verrebbe a stare all' intrinseco di grani 21 $\frac{17}{192}$; ch' è appunto il tempo di mezzo, fra l' intrinseco di gr. 28 $\frac{7}{11}$, e de i grani 18, ritrovato ne i secoli XI e XII.

Peso dell' argento, e dell' oro di Venezia.

Ma, prima d' abbandonare il secolo XII, siami permesso d' avvisare chi legge, che Venezia si addattò al peso di Colonia abbracciando quello per misurar l' oro e l' argento, come notato abbiamo altra volta (1): cosicchè l' una e l' altra di coteste città ebbero poscia in seguito il marco e 'l peso uniforme. Nell' Archivio del Monistero di S. Gior-

(1) Tom. IV pag. 51 e 52.

S. Giorgio Maggiore de i Monaci Benedettini nel Processo 127 carte 3; *Anno* CXXIII *Secunda die intrante Mens. Februarii Indictione prima* c' è uno Stromento dell' Abate *Tribuno*, ove si legge così: *Accepimus a te Tribuno .... Abas & Vicarius Monasterii S. Georgii situm & ordinatum in Rivoalto, argenti de marca de Colona undecim marcas Actum Rivoalto &c.* Che poi cotesto di Colonia fosse il peso anche di Venezia si prova col Trattato tra *Balduino* ed *Enrico Dandolo*, pel trasporto delle armate in Terra Santa, fatto nell' anno 1201; rapportato dal *Sanudo* (1), ed esistente nel *Codice Ambrosiano* del *Dandolo* (2) in cui il Doge dice: *Propter quæ nobis dare debetis octuaginta quinque milia marcharum puri argenti ad pondus Coloniæ, quo utitur Terra nostra*.

SECOLO XIII.

Monete d' oro.

I moderni Scrittori leggendo nel *Sanso-*

(1) Vite ec. p. 532. (2) Lib. X. Cap. III. p. 32.

vino (1), nel *Sanudo* (2), e nella continuazione di *Rafaele Caresino* (3), che sotto *Giovanni Dandolo* si battè *per la prima volta il Ducato*, si sono indotti a credere, che la Zecca di Venezia non prima del MCCLXXXIV avesse coniato moneta d'oro. Quindi alcuni diedero il merito della preminenza a i Fiorentini, ed altri al Senato di Roma. Per provare però che Venezia abbia prima di *Giovanni Dandolo* coniata moneta d' oro, io non mi servirò de' falsi Privilegj di *Berengario*, de' quali si parlò altrove; ma di ragioni assai più vere e precise. Lascio pure da un canto le antiche Carte, dove di libbre d' oro si fa nota; come pure quelle altre, dove di polvere d' oro, proveniente dal Levante, si fa menzione, e che sono del XI secolo; e lascio la convenienza della ragione politica, la quale difficilmente può indurci a

(1) Venezia Ediz. II p. 377. (2) Vite de' Dogi Tom. XXII. Rer. Ital. p. 575. (3) Rer. Ital. Tom. XII, pag. 400.

credere, che una Potenza, così forte e robusta com' era Venezia, tanti secoli senza propria moneta d'oro sia stata; e passo allo Statuto di questa Città, dove di moneta d'oro particolar menzione si fa sotto *Jacopo Tiepolo* Doge; cioè intorno a gli anni 1232. Quivi adunque leggo così (1): *Quomodo est in deposito Domini Procuratoris S. Marci, quod investiri, & disvestiri debeat in auro, & argento: & si de ista pecunia vellet emere Possessiones congruas* &c. Ecco col nome di *Pecunia*, moneta, chiamato l'oro in Venezia, cinquanta due anni prima dello Zecchino. E perchè niun dubbio insorga, che cotesta moneta d'oro fosse forestiera e non nazionale, io dirò: che nel Museo Pasqualigo, esistente nella pubblica Libreria di S. Marco, sta un Matapane d'oro, appunto di *Jacopo Tiepolo*. Cotesta moneta à il Salvatore dal diritto, e nel rovescio il Doge e

(1) Lib. III. Cap. XXIX.

S. Marco, come ne i Matapani; e vi sta scritto IA. TEVPL. DVX. Pesa carati 14 $\frac{1}{2}$, cioè grani 58; e tiene per marca peggio d'oro fino carati 40. Il conio di Matapane in oro seguitò ne' tempi ancor posteriori allo Zecchino; ed io ne ô avuto anni sono nelle mani uno di *Francesco Foscari*. Concediamo pure a cotesta moneta lo scarso, che necessariamente accadette dal tempo; e poi vedremo, che il *grosso d'oro* era il doppio del *soldo d'oro*, e che, se il soldo d'oro pesava grani 38 $\frac{4}{7}$, il grosso d'oro ne dovea pesare 77 $\frac{1}{7}$. E di fatto i grossi del *Foscari* a tale peso s'accostano. Ecco verificato il sospetto, che nello Statuto di moneta d'oro si parli, come dicemmo. Adunque nel 1284 si battè per la prima volta il Ducato; ma non per la prima volta si battè allora moneta d'oro in Venezia.

Ducato d'oro o sia Zecchino.

Tutti gli Scrittori convengonó, che sotto *Giovanni Dandolo* Doge si sia battuto per la prima volta il *Duçato d'oro*, o sia

Zecchino (1); ed io pubblicai il Decreto del Consiglio di Quaranta per la battitura di tal moneta (2). Giova quì riferirlo di nuovo (*a*).

Tale Decreto non s' eseguì però che nel Marzo susseguente; stando di ciò tempo fa una memoria incisa in marmo nella Zecca riferita dal *Sanudo*, ma da noi data con qualche picciola differenza; ed è la seguente.

In nomine Dei Omnipotentis anno ab in-

---

(1) Vedi Sansovino. Venezia pag. 377. Sanudo *Rer. Ital. Scriptor.* Tom. XXII. p. 575. (2) Opuscoli *Calogerà* Tom. XXV. pag. 137.

(*a*) *Tempore Serenissimi Ducis D. Johannis Dandulo* MCCLXXXIII. *In Libro Luna Major. Consil.* pag. 49.

Die ultima Octobris capta fuit Pars, quod debeat laborari Moneta auri Comunis, videlicet 67 pro Marcha auri, tam bona, & fina per aurum, vel melior ut Florenus, accipiendo aurum pro illo pretio quod posssit dari Moneta per decem & octo grossos; & fiat cum illa stampa, quæ videbitur D. Duci & Consiliariis & Capitibus de XL., & cum illis selioramentis, quæ eis videbuntur; & si consilium est contra sit revocatum quantum in hoc Par. de XL. & congregati erant XXVIIII de XL. ex quibus voluerunt hanc partem XXII & septem non synceri, & nullus de non.

S. Marco, come ne i Matapani; e vi sta scritto IA. TEVPL. DVX. Pesa carati 14 $\frac{1}{2}$, cioè grani 58; e tiene per marca peggi d' oro fino carati 40. Il conio di Matapa ne in oro seguitò ne' tempi ancor poste riori allo Zecchino; ed io ne ô avuto ar ni sono nelle mani uno di *Francesco Fo cari*. Concediamo pure a cotesta mone lo scarso, che necessariamente accader dal tempo; e poi vedremo, che il *gro so d' oro* era il doppio del *soldo d' oro* e che, se il soldo d' oro pesava grani 38 il grosso d' oro ne dovea pesare 77 $\frac{1}{7}$. di fatto i grossi del *Foscari* a tale p s' accostano. Ecco verificato il sospe che nello Statuto di moneta d' oro si p come dicemmo. Adunque nel 1284 si b per la prima volta il Ducato; ma non la prima volta si battè allora moneta d in Venezia.

Ducato d' oro o sia Zecchino.

Tutti gli S [illegible] nvengono, ch to *Gio* [illegible] oge si sia b per la [illegible] *cato d' or*

carnatione Domini Nostri Jesu Christi MC-CLXXXIV. Mense Martii Indictione XIII (forse *XII*) *tempore Egregii Viri, & honorabilis coram Deo, & hominibus Domini Johannis Dandulo Inclyti Ducis Venetiarum fuit prius quædam facta moneta auri, quæ vocata est DVCATVS, ad honorem Beati Marci Evangelistæ, & omnium Sanctorum, & Reipublicæ Venetiarum.*

Tav. IV. N. VIII. Cotèsto Ducato d' oro di *Giovanni Dandolo* à da una parte la figura del Doge, che in ginocchio prende dalle mani di S. Marco lo Stendardo Ducale; e vi sta scritto da un canto IO. DANDVL. DVX al di sopra; e dall' altro S. M. VENETI. S. *Marcus Veneticus*: nel rovescio poi v' è il Salvatore in mezzo ad una Corona di stelle, ed intorno questa Iscrizione SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT., che il *Muratori* (1) malamente interpretò così: SIT. TIBI. CHRIS-

(1) *Antiq. Med. Ævi*. Tom. II. pag. 650.

TE. DATVM. QVIA. TV. REGIS. ISTE. DVCATVM. dovendo senza dubbio leggersi nella seguente maniera: SIT. TIBI. CHRISTE. DATVS. QVEM. TV. REGIS. ISTE. DVCATVS.

Veduto abbiamo nel Decreto sopra esposto, che i Ducati 67 dovevano corrispondere al peso della marca. Dunque il peso di ciascun Ducato dovea essere di carati $17\frac{13}{67}$. Di fatto gli antichi Zecchini pesano oltre i carati 17, ed alle volte sino a $17\frac{1}{4}$, cioè $89\frac{1}{3}$ per libbra. Ne' secoli susseguenti minorò di peso; ma più ancora minorò il Fiorino: cosicchè alla fine del secolo XV si computava a cento Ducati, o sieno Fiorini, per libbra. Imperocchè nel 1499, allo scrivere del *Bembo* (1), convennero, per le cose allora corse, i Fiorentini di dare nel termine di dodici anni alla Repubblica di Venezia *mille, e ottocento libbre d' oro*, che fanno libbre

(1) Lib. IV. pag. 95.

cencinquanta all' anno: e' l *Guicciardini* (1) assicura, che i Fiorentini furono obbligati a pagare in *dodici anni quindici mila Ducati per anno*. Cosicchè si rileva, che allora tanto si computarono *cinquanta libbre*, quanto Ducati *quindici mila*; e ciò rileva cento Ducati per libbra.

Il peso degli Zecchini adunque andò in seguito minorando; ma non in proporzione del Fiorino, poichè non passarono mai la ragione di 68 $\frac{1}{2}$ per marca, come lo son di presente.

Moneta di conio uniforme a questa Veneta, si stampò una volta in Roma da que' Senatori. Quindi quistion ne nacque, se i Veneziani da i Romani, oppur questi da quelli abbiano preso tal conio. Il Dotto Autore del *Fiorino d' oro illustrato* (2), provando d' essere di più antica data quelle de' Senatori, mostra non dubitar punto, che i Veneziani abbiano preso lo stampo

---

(1) Lib. IV. (2) Pag. 134 e seguenti.

altrui. Io però nel Decreto per la fabbrica del Ducato Veneto osservo, che si propone per tipo il *Fiorino* di Firenze, e non il Ducato di Roma; e poscia osservo in contrario, che *Niccolò* V Papa, imitato anco da' suoi Successori, nel fare i suoi Ducati d' oro, non prese già la norma dalle monete del Senatore, ma bensì da quelle di Venezia; come si rileva dallo Strumento del 1447 da lui stesso pubblicato (pag. 322) *Ducatos ligæ* de XXIV *caratis secundum Ducatos Venetos*.

Certo è però che il Ducato d' oro in Roma si coniò dal Re *Carlo* col titolo di Senatore, prima del Ducato di Venezia; e certo è che il conio e figura dell' una e dell' altra moneta è somigliante; perchè il Doge in ginocchio col vestito d' *Ipata*, ossia Console, conservato sino al giorno d' oggi, è interamente uniforme alla figura del Senatore.

Soldo Grosso.

Cotesto Ducato d' oro si valutò dapprima Grossi XVIII; e in detti grossi

si computavano d' argento fino grani 760 circa, contro grani d' oro 68 $\frac{11}{67}$: non ostante a i XVIII di Marzo del MCCLXXXV tal Decreto sortì, che in un MS. Codice con le seguenti parole viene indicato: *Capta fuit Pars, quod Ducatus aureus debeat currere in Veneciis, & ejus districtu pro solidis quadraginta ad Grossos* (1).

Coll' idea che il soldo fosse in dodici parti diviso, nascer può a prima vista il dubbio, che quivi abbiansi ad intendere soldi da dodici grossi l' uno. In fatti, il soldo di grossi era di soldi XII anche in Venezia; e patente dimostrazione abbiamo in Documento del MCCCIII spettante alla Chiesa di Torcello (2) (a).

---

(1) *Liber* Tractus pag. 153. (2) Ughelli Tom. V. pag. 1392.

(a) In Xp~ti Nomine Amen &c. ab hinc ad tres annos proxime nunc venturos ipsi Ecclesiæ Torcellanæ (*Moniales* S. Nicolai) annis singulis pro Marciatica (persolvant & dent) decem Denarios parvos usualis monetæ &c. & ipsis Episcopis euntibus, & Capitulo residenti Ecclesiæ Torcellanæ nomine refectionis dare & solvere teneantur *soldos duos denariorum grossorum*,

Ma poichè soldi di Grossi XL farebbero grossi 482; nel tempo che pochi anni dopo cioè nel MCCCXIII circa, il Fiorino non valeva in Venezia più di due soldi di grossi, per testimonianza di *Marin Sanudo* detto *Torsello* (1); così conviene conchiudere, che il soldo grosso fosse diversa cosa dal soldo de i grossi. Il prezzo di XXIV grossi, assegnato alla moneta d'oro dal *Sanudo* sopraccitato, ci serve di lume bastante, onde in tal quistione decidere, che i soldi XL grossi null' altro fossero, che la metà del matapane; cosicchè lo Zecchino fosse con detta parte posto al pregio di matapani, o grossi XX. Di cotesti soldi, o sieno mezzi-grossi, ve ne sono ne' Musei; ed io stesso ne ò avuto uno di *Giovanni Dan-*

---

hoc modo, videlicet Episcopo Torcellano præsenti, & ejus Successoribus, qui intererunt offitio Missæ dicta die Festi Translationis, *grossos* XII, & Canonicis Torcellanis residentibus, si dicto Offitio intererint, grossos XII.

(1) *Liber Secretor. Fidel. Crucis*. Lib. I. P. V. Cap. 7.

dolo, del conio e della forma del grosso.

In tutte le Città osservammo noi essere stati in tal tempo in costume i grossi e i mezzi-grossi; e, di più, vedemmo in Verona, in Milano, in Lucca ec., che dieci grossi facevano una lira di soldi XX. Ma poichè in Venezia il soldo ordinario era più debole della metà del grosso, così in due forme s'annunziò; cioè *soldo di piccoli*, e questo era quello, che valeva piccoli XII; e *soldo grosso*, e questo era la metà del grosso, del valore prima di piccoli XIII ed indi più, in proporzione dell' aumento del grosso. Cosi più sorta di lire si fecero, altre di soldi di piccoli; ed altre di soldi, o danari grossi, cioè di grossi X; e la terza spezie finalmente, di grossi XX; ed anche di soldi di grossi, cioè di grossi 240. Vedemmo noi le lire di danari piccoli, e vedemmo i soldi di grossi. Giova ora vedere in Documento del MCCXCIV anche la lira di danari grossi, cioè di grossi X,

indicata così: *Librae denariorum quadraginta ad grossos* (1). Dalle quali lire di grossi X l'una, può taluno ritrovar l'immagine della presente *lira di banco*, composta di Ducati X. Ma delle lire de i grossi si parlerà:

In questo secolo altra spezie di moneta di rame si vide, da noi posseduta, la quale nel diritto all'intorno â P. ZIANI. DVX. e nel mezzo V. E. N. C. *Veneciarum*. Nel rovescio poi in campo v' â una Croce che a i quattro angoli â quattro altre Crocette, ed all'intorno S. MARCVS. Pesa essa grani 13. Oltre di codesta di *Pietro Ziani*, altre ne ô di simil conio col nome di *Iacopo Tiepolo*, e di *Renieri Zeno*. Non saprei dir io certamente se dette monete fossero sostituite a i *quattrini*; de i quali, dopo *Aurio*, non se ne vide più alcuno; oppure a i piccoli. Ma de i piccoli se ne coniarono anche sotto

Moneta di rame. Tav. IV. N. IX.

(1) *Memoriale Communis* MS. pag. 146. tergo.

Giovanni Dandolo, come accenna il *Sanudo*; e questi furono della stessa forma di quei più antichi, cioè scodellati; ed io di questi ne posseggo uno. Dalle posteriori monete qualche maggior lume trarremo.

Secolo XIV.

Soldo. Sappiamo già, che il *matapane*, o grosso, crebbe in valore, e che da i piccoli XXVI ascese a' XXVII; e poi finalmente nel MCCXC a i XXXII (1). Ma non si fermò già a cotesto segno: imperciocchè, minorandosi in Venezia il peso del soldo e la lega del piccolo, era necessario, che, in proporzione di tali vicende, crescesse il pregio del grosso; che si manteneva sempre al medesimo peso ed alla stessa lega di prima. Quindi passò al valore di piccoli XXXVI nel MCCCXXX; e perciò, corrispondendo esso così al pre-

(1) Vedi *de re Nummar. Patav.* p. 49.

gio di soldi tre, *Francesco Dandolo* Doge fe' la battitura di tali soldi, tre de' quali uguagliassero il matapane. Il *Sanudo* al detto anno scrive così (1): *etiam* (fe' coniare) *soldi* col Lione *in forma di S. Marco, chiamati marchetti, che si spendevano per piccoli XII l' uno*. Cotesto soldo â per tanto dal diritto la figura del Doge sino alla metà della Persona; ed intorno la leggenda FRA. DANDVL. DVX; e dal rovescio un Leone rampante, che tiene lo Stendardo; ed all' intorno S. MARCVS. VENET. Il peso è di grani 14 in 15, cioè 14 $\frac{2}{3}$; ed è alla lega di carati 40 per marca; sicchè â di fino grani 14 $\frac{1}{5}$ circa. Quindi in detto tempo la lira di Venezia aveva di fino argento grani soltanto 286 $\frac{2}{3}$ circa. Il soprallodato *Sanudo* assicura, che nel detto tempo si coniarono anche de' *Mezzanini*, che valevan piccoli XVIII; e questi erano la metà

Tav. IV. N. IV.

(1) Loc. cit. pag. 601.

del grosso, come osservammo essersi usato negli anni addietro; e, per conseguenza, dovevano valere un soldo e mezzo; cioè piccoli XVIII.

Nell' anno MCCCXLIII incirca, sotto *Andrea Dandolo*, un nuovo conio di monete si vide; cioè de' quarti di grosso. E' conservato in cotesto il conio medesimo del grosso, con la leggenda AN. DANDVL. DVX, e dalla parte del Salvatore XPS. RESVRESIT. Pesa grani 11, alla lega di peggio 40; e però â di fino grani $10\frac{7}{11}$. Così di tale moneta parla una Cronaca ch'io posseggo MS., fatta da diligente scrittore alla fine del secolo XVI *fu stampada moneda nuova nominada quartaroli, ch' era un quarto di grosson, valeva soldi uno l' uno*. Siccome cotesto Autore s' inganna nell' epoca, segnando l' anno 1329; così s' inganna pure nel nome. Imperciocchè non *soldo*, che quest' era il *marchetto*, terza parte del grosso, ma *soldino*, cotesta moneta d' *An-*

Tav. IV. N. III.

d' *Andrea Dandolo* appellossi; e valeva piccoli IX. Quindi è, che la lira si valutasse in detto tempo sempre a XX soldi di *Francesco*, che corrispondevano a' soldini d' *Andrea* XXVI e due terzi.

La mia Cronaca MS. porta all' anno 1384 alterazione di moneta, dicendo così: *si fecero grossi, e soldi d' argento, che pesavano carati 9 l' uno; andavano per marca lire* 128 *e fu slezeridi di peso per esser il Ducato d' oro a lir.* 4 : 4. Io però, se riguardo il peso sin sotto *Giovanni Gradenigo*, trenta anni incirca prima del epoca dal cronista segnata, ritrovo alterazione di moneta: imperciocchè, stampando egli monete del conio medesimo di quelle di *Francesco Dandolo*, invece di farle pesanti di grani 14 in 15, come coteste, le coniò soltanto del peso di grani 11; che vuol dire corrispondenti a' soldini d' *Andrea Dandolo*.

Cotesto stampo di *Francesco Dandolo* si conservò nelle monete sino a *Marco*

Cornaro nel 1365, mantenendosi sempre lo stesso peso di grani 11 per ciascheduna. Sotto cotesto Doge si coniò una moneta col Leone alato, posto di prospetto, tenente il libro; ed è essa posseduta da Monsignore *Gasparo Negri* Vescovo di Parenzo, fra le tante rare cose, ch' ei degli antichi e de' mezzani tempi con benemerito lodevole genio acquistò; e che a suo particolar piacere e geniale studio conserva. Ha essa da una parte in campo una Croce, ed intorno MARC. CORNE. DVX; e dall' altra il Leone alato, intorno VEXILIFER. VENECIAR. Questa è la prima volta, che il Leone con le ali si vide sulle monete, e forse sulle pubbliche insegne; indicando detta moneta, che quella era l' immagine del Confalone della Repubblica. Non mancò chi supponesse essere stata l' Aquila Bicipite ancor più antica; il *Winkelmann* la ritrovò nelle monete di *Carlo Magno* (1); e *Ot-*

(1) V. *Tenzel. Dial. Monstr.* p. 490.

tavio Strada, in quelle d' *Arrigo* III (1). Ma falsissime sono e quelle e coteste. Certo è, che la cominciò a usare *Lodovico* IV col porre due Aquile insieme, come fe' *Carlo* IV: e finalmente *Sigismondo*, di due Aquile unite, ne fe' una sola di due teste; della quale si servì sempre *Carlo* V e i di lui successori. Ora dietro cotesta moneta di *Marco Cornaro*, ne porterò quì una d' *Antonio Veniero* del 1382; la quale â la stessa insegna e l' istessa leggenda; trattone la parola di VENETIANorum, che â invece di VENETIARVM, come â quell' altra; e questa è posseduta dal più volte celebrato Conte *Antonio Savorgnano* Veneto Senatore.

Tav. VII. N. VIII.

Cotesta figura del Leone alato si strasportò anche sul soldo, dopo il *Cornaro*. *Andrea Contarini* fu forse il primo, che in cotesto genere di moneta l' adoperasse. Ha pertanto cotesto soldo da una parte

(1) Lib. III. p. 412.

il Doge con lo stendardo, come ne' soldi di *Francesco Dandolo*, intorno AND. CONTAR. DVX. e dall'altra in mezzo il Leone con le ale; ed all'intorno S. MARCVS VENETI. Pesa grani 10.

Antonio Venier pertanto non fu il primo a minorar la moneta. Ben è vero, che il suo matapane pesa soltanto carati 9, cioè grani 36; ma i suoi marchetti, o soldi, uguali in conio a quelli d'*Andrea Contarini*, cioè col Leone alato, pesano grani nove. Ed ecco, come i quartaroli si chiamaron *Marchetti*, in grazia del Leone, insegna di S. Marco; restando sempre però il nome di soldi alle monete del conio uguale a quello di *Francesco Dandolo*; tre delle quali corrisposero al grosso. Un tale ragguaglio si mantenne ancora per qualche tempo; essendosi anche posteriormente detto, che il grosso valeva quattro marchetti e soldi tre. Qui cade in acconcio la nota che si legge nella *Scala Grimaldelli* data fuori da M. *Fran-*

cesco Feliciano Veronese, e stampata in Venezia nel 1692. 4. *Hora nota* (dic' e' sul bel principio) *che sempre che nominerò Ducati ec. un Grosso val soldi tre e marchetti quattro; e soldi uno val danari XII e un marchetto val IX danari; e una lira val XX soldi; e un Ducato val lire IV e soldi XIII.*

Da alcuni registri della Zecca ricavò *Niccolò Soler*, fu Scrivano a i Provvediton ti in Zecca, come appare da una sua scrittura, che tengo presso di me, che i soldi di *Antonio Vener* dapprima pesassero qualche cosa di più di grani 9; cioè grani 9 $\frac{1}{4}$ l'uno, scrivendo così: nel 1391. 30 *Marzo* si decretò *che i soldi si riducano a numero 62 per oncia; cioè per marca* lir. 24. 16; che fanno appunto circa grani 9 $\frac{1}{4}$ per ciascheduno: ma poi nell'anno stesso, a' 20 di Luglio, si à i *soldi num. 64 per oncia*; per marca lir. 25. 12: che vuol dire per l'appunto grani 9 per ogni soldo. Nell' anno 1399 a' 7 Ot-

tobre sta scritto, *che i grossi fossero ridotti a numero* 131 *per* marca, che sono grani $35\frac{1}{11}$ per uno; onde i soldi venivano a pesar meno di grani 9.

Due altre particolarità ci dà il sopraccitato cronista in quest' anno 1384. Prima, che andavano per marca lir. 128; e poi, che il Ducato d' oro valeva lir. 4. 4.

La prima cosa non s' intende al *primo* aspetto; perchè se lir. 128, di danari venti l' una, pesavano una marca, o sia carati 1152; venti danari avrebbero pesato carati nove, che vuol dire quanto un grosso; cosicchè il Ducato verrebbe a corrispondere a grossi $4\frac{1}{5}$, cosa falsissima, valendone in questo tempo più di XXIV; molto meno poi venti danari potevano corrispondere a carati 9, avendoli noi ritrovati a grani 9 per ciascuno; cosicchè venti di essi giungono al peso di carati 45. Facilmente però s' intenderà tale espressione, se a i *piccoli* ricorreremo; imperciocchè

venti di essi non potevano certamente pesar più di carati 9; ma di queste lire di piccoli non s' intende già, allorchè del prezzo dello Zecchino si parla; perche non lir. 4. 4, ma bensì lir. 50. 8 ne valeva. Se però si provò da noi, che al principio del secolo il Ducato d' oro valeva più di grossi XXIV, che fanno marchetti 92; come mai segna quì il Ducato suddetto nel 1384 a soldi 84, cioè a lir. 4. 4? Facile n' è la risoluzione; se si considera, come dicemmo, che la lira si computava a soldi e non a marchetti; che i soldi valevano piccoli XII, e i marchetti IX. Quindi le lir. 4. 4 di soldi fanno marchetti 112, cioè lir. 5. 12; che sono grossi 28.

Con tale computo, oltre l' intendersi (come meglio ancora più sotto vedremo) i ragguagli dell' argento monetato con l'oro, si giunge pure a conoscere anche, per dir così, l' accrescimento che fe' lo Zecchino, per rapporto a i grossi; sinchè giunse (come

si dirà) a valerne 31, nel qual tempo si cangiò forma di computare nelle lire.

Vedendo i miei leggitori, che a principio il Ducato d'oro, o sia lo Zecchino, valse lire tre; e che poi di mano in mano crebbe sino alle lir. 4. 4, nel 1384; non vorrei, che, seguendo la comune opinione degli accrescimenti dell' oro, dicessero che lo Zecchino realmente crebbe di valore. Imperciocchè egli è certo, che intanto crebbe il numero delle lire, in quanto che si minorò il peso delle monete d' argento; e non perchè l' oro a miglior pregio fosse venuto. La qual cosa accadette in tutte le città d' Italia, come da noi si notò. La dimostrazione è patente. Venti grossi, o sian matapani, valse nel 1285 lo Zecchino, pesante ogni grosso grani 44. Ma non molto durò prezzo tale; perchè nel 1313 ne valse XXIV. Ora in grossi XX, pesanti grani XLIV l' uno, eran grani d' argento, della lega di carati 40 per marca, 220; e, se

calcoliamo i grossi XXIV del 1313, pesanti grani 41 l' uno; faremo carati 246. Ora in grossi 28, del peso minore di grani 36, o sia 35, ritrovansi carati del detto argento 245. Sicchè lo Zecchino valse tanto nel 1313 incirca, quanto nel 1384. Benchè in quel tempo valesse grossi XXIV, cioè lir. 3. 12; ed in cotest' anno, grossi XXVIII, cioè lir. 4. 4. Se però nel grosso di grani 36 v' era d' intrinseco grani di fino argento $34\frac{27}{36}$; e calcolato a 35, grani di fino $33\frac{11}{14}$; ne verrà che 'l marchetto del peso di grani 9 circa, ne avesse grani di fino $8\frac{15}{36}$; e, per conseguenza, il soldo ne avrà avuti grani $11\frac{11}{42}$. Dunque la lira di marchetti sarà stata di fino gr. $168\frac{11}{14}$; e la lira di soldi $225\frac{5}{21}$. Ma io credo fermamente, che tutte coteste monete fossero di minor peso; cioè corrose e calanti.

SECOLO XV.

Nell' anno 1413, sotto *Tommaso Moce-*

nigo Doge, così leggo nella sopraccitata mia Cronichetta: *Il Ducato d'oro crescette sino a grossi 31*; *valeva* lir. 6. 4. Trenta tre anni prima valeva, come dicemmo, lir. 4. 4. Ora come mai in sì breve spazio di tempo giunse alle lir. 6. 4? Crebbe forse l'oro di pregio? Mai no. E che dunque? Il numero de' grossi 31 indica apertamente di quali monete si parli quì; cioè di quelle, quattro delle quali facevano un grosso. Si cominciò pertanto da quest'ora a computare a soldini; perchè forse il conio de' soldi non si rinnovò. Quindi successivamente il nome di Marchetti si diede a cotesti soldini, e si mantenne sempre; cosicchè sino al giorno d'oggi i soldi Veneziani di rame, non con altra denominazione in alcuni luoghi si conoscono, che con quello de' *Marchetti*.

Grossi 31 faceano il Ducato d'oro, o sia *Zecchino*; ma non per questo minorò di pregio l'argento, o crebbe l'oro; imperciocchè i grossi di *Tommaso Moceni-*

go, e di *Francesco Foscari* non giungono a pesare grani 30 $\frac{1}{4}$ l'uno; onde tanto argento è in 31 di questi, quanto n'era in 21 di quelli di *Giovanni Dandolo*, pesanti grani 44. Sicchè lo Zecchino, il quale nel secolo antecedente a troppo esorbitante prezzo si ritrovava, in grazia forse (come dicemmo) de i matapani, e de i soldi minorati di peso, si ridusse alla sua proporzione primiera.

Considerabile epoca è questa. Imperciocchè, vedendo necessario la Repubblica di fissare la moneta a un certo determinato ragguaglio, onde non potesse mai più alterarsi, per salvezza de i pubblici e de i privati contratti, si fissò il Ducato d'oro al valore di lir. 6. 4, o a grossi 31; e questo fu il ragguaglio, che si tenne sempre in tutte le pubbliche e private memorie. In qual forma poi cotesto Ducato d'oro passasse ad essere immaginario, come lo è di presente; e i marchetti d'argento giungessero finalmente allo stato del

rame con poca lega, andremo noi di mano in mano osservando. Basti per ora l'aver veduto come giungesse lo *Zecchino* al punto delle lir. 6. 4. Ora notar dobbiamo, che, pesando il soldino grani $7\frac{1}{2}$ circa, non aveva più d' argento fino che grani 7 prossimamente; cosicchè la lira era di grani di fine 140 circa, e le lir. 6. 4 avevano d' intrinseco intorno a granì 864 circa. Se pure in tal tempo tale era il valore dello Zecchino. Il perchè debbo avvertire chi legge, essere di parere il soprallodato *Niccolò Soler*, che il Ducato d' oro non prima del 1472 giungesse al prezzo delle lir. 6. 4, e ciò per Decreto del Consiglio di Dieci; scrivendo così: *1472. 29 Marzo in Consiglio di X[i] Ducato d' oro a soldi* 124 *lir. 6. 4. e la moneta per marca lir.* 36. *10. La diminuzione del peso importava once 7. 8 per cento*. Della qual cosa io non saprei come mai persuadermi. Imperciocchè ridotte le lire 36. 10 per marca a numero di

Matapani, fanno $182\frac{1}{3}$; il che viene a ridurre il peso d'essi Matapani a grani 12, e pochissimo più, per cadauno; cioè quasi il quarto dei Matapani vecchi. Onde, stando alla proporzione antica, verrebbero a corrispondere quasi grossi ottanta per Zecchino; e quindi circa lir. 16. Lo stesso ragguaglio verrà, se computiamo i soldi a tal segno diminuiti. Ma chi non vede, che la proporzione fra oro e argento avrebbe troppo diminuito? perchè lir. 6. 4 (valore dello Zecchino) di monete, delle quali ve ne volevano 730; o sia lir. 36. 10 per fare una marca, non portavano argento fino più di gr. $311\frac{10}{73}$; quando, stando alla proporzione undecupla, contro uno Zecchino, vi volevano grani d'argento fino 750 circa. Innoltre è d'avvertirsi, che in quel giorno, segnato dal *Soler*, non vi fu riduzione di Consiglio di Dieci. Nonostante io confesserò ingenuamente esser egli assai difficile lo stabilire esattamente l'epoca di tal

valore di lir. 6. 4. Imperciocchè registri fedeli ci mancano, e da' Documenti malagevole sarà sempre il dedurre cosa, che sia dimostrata. Mentre chi si serviva d'un computo, chi dell' altro; *chi Ducati di Camera*, chi *Ducati d' oro*, chi *Ducati da lire sei*, e chi *da lire sei, e soldi quattro* stipulava ne i suoi strumenti. Innoltre certa cosa è, che per lo più s' incontrano ne' Documenti ragguagli delle lir. 6. 4, quando lo Zecchino crebbe di prezzo, e immaginario divenne questo Ducato. Pure fra tanti Registri e Carte, che mi passarono sotto l'occhio, non ô ritrovato cosa che mi potesse dar maggior lume in questa materia, quanto in un Registro intitolato *Memorial*, dell' Archivio della Carità di Venezia, fatto dal Canonico D. *Rafael Borghi*. Veneziano: e quivi pag. 86, all' anno 1548, si à questa nota, fatta dal suddetto *Borghi* 1397 *lo Ducato valeva lir. 4. 2* durò fino al 1401 *valeva lir. 4. 8, e di tempo in tempo*

andò crescendo fino a lir. 6. e soldi 4, com' è al presente, cioè nell' anno 1548. Di fatto io ritrovo nel detto Archivio, nel 1414, computato il Ducato a lire cinque; e nel 1433 a lire cinque e mezza, così - *die aver* &c. *un quinto vien tegnir Ducati d' oro 4 val a moneta* lir. 22, cioè in ragione di lir. 5 soldi 10 per Ducato. Potrebbe adunque conchiudersi, che non prima del 1440 il Ducato d'oro sia asceso al valore delle lir. 6. 4. Comunque sia, io però mi persuado che nel 1413 si cominciasse a contare a soldini, o sieno Marchetti, perchè lo stampo de' soldi non si vide rinnovato più. La Legge venne dopo; ma quando essa si facesse ne siamo all' oscuro. Quindi il P. *Schiavini* nella sua Nota la ritrova nel 1472 (1); e l'autore delle *Osservazioni sopra le lire, e monete Veronesi*, stampate in seguito dello *Zagatta*, la fissa nel 1453.

(1) Argellati. Pars I. pag. 281.

Ritornando ora al buon vecchio Doge *Mocenigo*, diremo, che nel suo Discorso, fatto prima di sua morte a' primi Senatori di Venezia, rapportato per intero dal *Sanudo*, o da chi scrisse cotesta vita, e quella del successore *Foscari*; poichè essendo esse scritte a Giornale da uno, che allora appunto viveva, e notava le cose, che di giorno in giorno accadevano, non possono dirsi assolutamente scritte dal *Sanudo* medesimo; nel suo Discorso, dico, assicurò che sotto di lui la Zecca in ogni anno battuto aveva *Ducati d' oro un millione, e d' argento dugento mila tra grossetti, e mezzanini; e soldi ottocento mila all' anno* (1). Cosa considerabile e degna di non leggero riflesso.

Grossoni.

Cotesta mia Cronichetta porta, all'anno 1430, un nuovo conio di moneta così: *D. Francesco Foscari Principe fu battuda*

(1) *Rer. Ital. Scriptor.* Tom. XXII. pag. 960.

tuda moneda nova nominada Doppj *per due grossoni l'una: valeva soldi otto l'una.* Cotesto grossone, o sia doppio, è riportato nella nostra Tavola. Da una parte sta la figura del Doge in piedi, che tiene lo Stendardo; ed all'intorno FRANCISCVS. FOSCARI. DVX. e dall'altra l'immagine dell'Evangelista S. Marco, sin alla metà della persona, ed intorno SANCTVS MARCVS VENETI. Pesa appunto quanto due grossi dello stesso *Francesco Foscari*, cioè grani 61 circa. E perchè è della lega del Matapane terrà d'argento circa grani 58 $\frac{772}{1152}$; cioè prossimamente a $\frac{2}{3}$.

Tav. IV. N. VI.

Sotto cotesto Doge la moneta nera mutò figura. Vedi la nostra Tavola. Da una parte v'è una Croce, ed all'intorno FRA. FOSCAR. DVX; e dall'altra un Leone, non alato, rampante che tiene una spada, e all'intorno S. MARCVS. VENE. E di fatto la suddetta Cronica à, all'anno 1445, *Fu battuda moneda nuova*

Tav. IV. N. X.

mista, nominada Bagattini, che tenevano argento fino per marca carati 8. andavano lire 48 al grosso.

Quarti di Lire mezze Lire, o Daddieci.

La stessa Cronaca insegna, che nell' anno 1463. *sotto Cristoforo Moro li grossi crescettero a soldi 5 l'uno*. Meglio avrebbe detto, che i soldi talmente di peso minorarono, che cinque ne abbisognavano per fare un grosso. Di fatto i soldi di cotesti tempi pesano in punto grani sei, che vuol dire il quinto del grosso; conservando però essi la stessa forma di conio, cioè il Doge in ginocchioni con lo Stendardo, e dall'altra il Leone alato. Se però, come certo è, cinque soldi facevano un *grosso* e due grossi un *grossone*; ne verrà che il grosso divenisse il quarto della lira, e'l *grossone* la metà, o sia il *Daddieci*. Quindi sollecitamente si passò a realizzare la lira, facendosi una moneta, che fosse il doppio del grossone.

Lire Troni.

Accadette ciò sotto *Nicolò Tron* nell'anno 1470 circa; e tre novità si videro

sulle monete. Prima, la lira realizzata; seconda, l' argento peggiorato di lega, cioè ridotto a peggio 60 per marca; e terza, il Ritratto del Doge Regnante sulle monete. Questa lira pertanto à da una parte il Ritratto del Doge *Tron* a mezzo busto, intorno NICOLAVS. TRONVS. DVX, dall' altra, un Leone alato di prospetto, come ne' soldi, col libro; ed intorno la leggenda SANCTVS. MARCVS. Pesa grani 122 crescenti, che vuol dire corrispondente il doppio del grossone; ma perchè è peggio carati 60 per marca, così d' argento fino avrà grani $115\frac{1}{4}$ prossimamente.

Tav. IV. N. VII.

Se però sei di codesti *Troni* (giacchè così si chiamarono coteste monete) e un quinto corrispondevano allo *Zecchino*, saranno stati d' argento fino grani soltanto $717\frac{1}{2}$ incirca, cioè allá proporzione di $1 : 10\frac{19}{24}$. Il sig. *Simon Pietro Bartolomei* (1) equivocò con cotesti *Troni*, pren-

(1) *De Trid. Ver. Meran.* Monet. Cap. IX.

dendoli per le famose monete di *Tours*, Turroni, o Tornesi appellate. Per lo che tutti i di lui calcoli miseramente cadono a terra. De' *Tornesi* noi altrove parlato abbiamo.

Merita quì d'essere riferito un lungo passo della Cronaca detta del *Longo*, ma ch'è opera di *Domenico Malipiero*, donde si rileva, come fossero in cotesto tempo disfatti e proibiti i grossi e i grossoni, da altre Zecche imitati ed adulterati; per lo che si coniò la lira appellata *Trono*. Essa Cronaca dice così (p. 535.)
„ Anno 1470. Vegnendo a notizia, che
„ il Duca Galeazzo di Milano à fatto bat-
„ ter grossetti alla nostra stampa per ot-
„ tanta mila Ducati; e i à mandadi a smal-
„ tir in questa Terra, e per le Terre
„ della Signoría, e 'l medesimo â fatto Bo-
„ logna, Ferrara e Mantova. Erano fat-
„ ti di mistura di rame, e d'argento; e
„ in Consiglio di X.ci fu tolto il Collegio,
„ e 25 de Zonta, e fu preso, che i

„ Grossetti non se possa spender più di
„ doi soldi e mezzo l' uno, e i grossoni
„ 5 soldi. Questa deliberazion â fatto
„ metter stallo alle facende, perchè i
„ omeni no volevano dar fora moneda
„ a questi prezzi, con speranza che la
„ provision non dovesse durar longamen-
„ te. Otto zorni dappoi è sta preso de
„ bandir del tutto i grossetti, e i gros-
„ soni; e che la Zecca toia i grossetti
„ boni a lir. 4 $\frac{1}{2}$ all' onza; e i oresi, e
„ banchieri no possa pagar i altri più de
„ lire quattro.. Son tanto storonzonadi che
„ non valono più di soldi 2 l' uno, ch'è
„ danno di 50 per 100; e se stima che
„ la Terra, e tutto lo Stado abbi danno
„ d' un Milion d' oro, che importa più
„ de la perdita di Negroponte dalla repu-
„ tazion in fuora. Dappoi è sta preso de
„ batter una moneda de 20 soldi con S.
„ Marco da un lado, e dall' altro la figu-
„ ra del Dose; e vien chiamada *Trono*
„ dalla Casa del Dose; e se battè anche

„ soldi d' arzento, che 20 vale un *Tron*.

Soldi di *Nicolò Tron* io non ne ô; ma ne ô bensì di *Giovanni Mocenigo*, pochi anni dopo, cioè del 1477; e questi pesano grani sèi crescenti per ciascuno; venti de' quali fanno appunto grani 121, ch' è il peso della lira di cui si parla.

Dunque in cotest' anno 1470 terminò la serie de i *Matapani*, e de i Doppj, o sia *grossoni*; ma ben presto, in loro vece, altre monete si videro. Sotto questo Doge fu pur permesso a gli Orefici di lavorar l' argento alla lega di peggio 128 per marca; ch' è la lega, che al giorno d' oggi s' adopra tuttavia.

Mezze Lire Marcelli.

Succeduto a *Nicolò Tron* nel Dogado *Nicolò Marcello*, si prese parte nel Maggior Consiglio, per opera de i Correttori in Sede Vacante, prima d' ogni altra cosa, che nelle monete non si mettesse più l' immagine del Doge. Tale notizia si â da un Indice, che fe' lo *Zamberti* de i libri del Maggior Consiglio; e quivi nel *Li-*

bro *Regina* cap. XIII pag. 121 si legge così: *Monetæ Venetæ non habeant Imaginem D. Ducis*. Oltre il *Tron* pertanto niuna moneta portò il Ritratto del Doge. Vero è che molte se ne ritrovano del *Gritti*, del *Priuli*, e d' altri colle loro immagini; ma coteste debbono riporsi nella classe delle Medaglie, che si coniavano, o in occasione di qualche fabbrica, o altra azione; oppure in tempo di morte de i detti Dogi.

Sotto *Nicolò Marcello* bensì nel detto anno 1473 *si battè una moneda da X soldi, che si chiama Marcello dalla so Casa*. Così à la Cronaca *Malipiero*. La stessa notizia porta la mia Cronachetta; assegnandone di più la lega di peggio 60 per marca. Noi pure abbiamo cotesto *Marcello*. Da una parte à il Redentore sedente in trono in atto di benedire; ed all' intorno la leggenda TIBI. LAVS. ET. GLORIA. Dall' altra lo stampo dello Zecchino; cioè il Doge in ginocchio, che da

Tav. IV. N. XII.

S. Marco riceve lo Stendardo; all' intorno NI. MARCELL. sopra, perpendicolarmente, DVX; e dalla parte di S. Marco, pure perpendicolarmente, S. M. VENETI. Pesa questa moneta grani quasi 61, e perciò di fino ne à grani 57½.

Lire dette Moceniglii. Mancato di vita *Nicolò Marcello* ed a lui nella dignità sostituito *Pietro Mocenigo*, si stampò nel 1475 la lira, che dalla Famiglia del Doge fu *Moceniga* appellata. Questa à da una parte il Doge, che in ginocchio riceve da S. Marco lo Stendardo; ed intorno à la leggenda PE. MOCENICO; sopra, perpendicolarmente, DVX; e S. MARCVS. V., dall' altra c'è il Salvatore in piedi sopra una Base, che con la destra benedice, e con la sinistra tiene il Globo con la Croce; ed intorno GLORIA. TIBI. SOLI.

Tav. IV. N. XIII.

Sotto *Agostin Barbarigo* nel 1486, io ô un nuovo stampo di soldo. Dal diritto sta il Doge, che in ginocchio prende lo Stendardo da S. Marco; ed intorno AV.

BAR. DVX. e dietro S. Marco S. M. V. Dal rovescio il Salvatore in piedi; ed intorno LAVS. TIBI. SOLI. Pesa questo soldo grani 6 crescenti; e, perchè è della lega di carati 60 per marca, tiene argento grani circa $5\frac{1}{4}$.

La suddetta mia Cronichetta porta, che all' anno 1490 si stampasse *una moneda nuova di Latton, nominada Bagattini*, del peso di carati 16 l' uno. Io non ô tal moneta di *Pietro Mocenigo*, ma bensì di *Giovanni Mocenigo*, che pesa appunto carati 16, ed è d' ottone. Da una parte vi sta il Doge in ginocchioni con lo Stendardo, e all' intorno IOANES. MOCENIGO. DVX. nel campo, di qua e di là dal Doge, L. D. iniziali del Provveditor in Zecca; e dall' altra un Leone alato di prospetto col libro, come ne' soldi.

Tav. V. N. IV.

SECOLO XVI.

Nel bel principio di questo secolo, cioè nel 1509, si stamparono in Vene-

zia i *Quattrini*, del valore di piccoli quattro l'uno; terza parte del soldo. Veduto abbiamo nel secolo XII i *Quartaroli*, o sia la quarta parte del soldo; e cotesti eran d'argento, perchè grande era il soldo, e gran valore aveva la lira. Ora che i soldi minorarono di peso, e, per conseguenza, minorò di valore la lira, i *Quattrini* si fecero di rame. Così â la mia Cronichetta. 1509 *P^pe D. Lunardo Loredan fu stampada moneda nuova di rame mista, nominada Quattrini di Piccoli 4 l'uno; che tien argento per marcà carati* 120. Bella moneta è cotesto quattrino, e quel ch'è considerabile, è fatta a Torchio e non a conio. Il contorno è di rame, e lo scudo di mezzo d'ottone. Ha in campo la figura del Doge con lo Stendardo; ed intorno L. LAVREDANO. DVCE., dall'altra, il Leone alato di prospetto; ed intorno S. MARCVS. Pesa grani 18, e perciò avrà d'argento fino grani 1¼ circa.

Tav. V. N. II.

Sotto il medesimo Doge nel 1514 si dà l' epoca del *Bezzo*, o sia la metà del soldo; e la mia Cronaca assicura, che detta moneta fosse quadrata, e tenesse per marca argento fino carati 480. Il Conte *Antonio Savorgnano*, più volte da noi giustamente lodato, aveva una moneta quadrata, il di cui disegno sta nella nostra Tavola. Ma non si rileva altra parola che DVX., pesa grani 4; e perciò, essendo dell' assegnata lega di carati 480, può facilmente giudicarsi pel Bezzo di cui si parla. *Bezzo* deriva dal latino *Bes*, *Bessis*, che a principio pesava otto once, ossia due terze parti dell' *Asse*. Questa voce si generalizzò, e *Lorenzo Lippi* nel *Cantare* primo del *Malmantile* la usò pure st. 56.

Bezzo.

Tav. VII. N. IX.

Ma trovandosi alfin sudato, e stanco
E non avendo ancor toccato un Bezzo ec.

Si segna innoltre in ques' anno l' accrescimento dello Zecchino a lir. 6. 10; cioè a soldi numero 130 del peso di sei grani

l'uno, e della lega di carati peggio 60 per marca; che vuol dire d' intrinseco grani $5 \frac{401}{576}$; onde, a misurare uno Zecchino del peso primogenio di grani quasi 69, vi volevano grani d' argento $690 \frac{2}{33}$ prossimamente. Lentamente pertanto si andava crescendo il prezzo dello Zecchino; perchè s'aveva in vista il punto fisso delle lir. 6. 4 per Ducato: ma, minorandosi il peso de i soldi, era impossibile il sostenerlo a quel valore. Quindi bisognò passo passo alzarlo, cosicchè nel 1518 crebbe a lir. 6. 14; e quindi si dovette pensare poi come soddisfare alla necessità d' una moneta ferma e necessaria a i contratti delle persone. E a questo, come vedremo, si pensò sempre per tutto il periodo di questo secolo.

Da quattro, da otto, e da sedici.

Nell' anno 1518, oltre l' essersi stampato il mezzo Ducato d' oro, si stamparono anche altre monete del valore di soldi quattro, altre di soldi otto, ed altre finalmente di soldi sedeci l' una. Così avvisa la Cronichetta.

Di fatto la moneta da quattro, e che corrisponde all' antico *Matapane* o grosso, â dal diritto il Salvatore che benedice, ed intorno GLORIA. TIBI. SOLI., di qua e di là in campo IC XC, *Iesu Christo*. Dall' altra parte, alla sinistra, S. Marco sedente in profilo, che porge al Doge in ginocchioni lo Stendardo; da un canto S. M. VENET. e dall' altro L. LAVRED. Quì perpendicolarmente sopra il capo del Doge DVX. Pesa grani 24, ed, essendo della lega di carati 60 tiene d' argento fino grani 22¼ prossimamente.

Tav. V. N. I.

Io non ô il *Daotto* nominato nella Cronichetta. Ho bensì il *Daddieci*, uguale nello stampo a quello di *Nicolò Marcello*, e pesa grani 60; ed ô altresì il *Dasedici*, o sia i quattro quinti d' una lira. Ha questa moneta il Salvatore sedente in un trono; intorno GLORIA. TIBI. SOLI. Dall' altra parte S. Marco sedente alla dritta, che al Doge inginocchioni consegna lo Stendardo; ed intorno LEO-

Tav. V. N. III.

NAR. LAVRED. DVX. S. M. VENETI. Questo *Dasedici* pesa grani 96, e perciò tiene d'argento fino grani 91.

Nel 1520, sotto *Antonio Grimani* Doge, si coniò l'*Osela*, o sia una moneta di Congiario, da distribuirsi a tutta la Nobiltà di Venezia del valore di soldi 33. Così si legge nella mia Cronachetta. *Fu stampade monede nuove d'argento peggio Carati 60 nominate Osele, valeva soldi 33 l'una; pesava carati 47 ½.*

Osela.

Io ô la prima Osela di cotesto Doge, ma non pesa se non grani 171, o sia carati 42 ½. Di fatto, se avesse pesato carati 47 ½, non avrebbe valsuto soldi 33, de' soldi correnti allora, ma soldi 31 ½. La nostra è un poco consumata dal tempo, onde mi persuaderei che il suo peso potesse corrispondere a grani 180, o sia carati 45; che così il suo prezzo verrebbe ad essere soldi 30. Una moneta di 30 soldi è più facile a credersi, che una di 33, numero rotto e non divisibile.

Cotesta *Osela*, o *Datrenta d' Antonio Grimani* à dal diritto tre figure in profilo. S. Marco a' piè del trono su cui è seduto Gesù Cristo Signor nostro, e 'l Doge in ginocchio, che da S. Marco riceve lo Stendardo. Intorno c' è questa iscrizione: BENEDIC. POPVLVM. TVVM DNE. nell'esergo: ANT. CRIM. DVX. sopra S. Marco S. M. Nel rovescio poi due figure in piedi, che si tengono per la mano; ed intorno IVSTITIA ET PAX OSCVLATAE SVNT.

Tav. V. N. VIII.

Ogni anno, nel giorno di S. Barbara, s' è fatto e tuttavia si fa questo regalo, e sulle *Osele* si nota l'anno del Doge Regnante. C' è chi à tutta la serie completa di coteste Osele, anno per anno; ed io pure non sono degli ultimi nell'averla. Ottima serie è cotesta; perchè da i rovesci d' esse molti punti di storia Veneziana s' illustrano.

Altre Osele pure si videro con altro impronto. Il Conte *Antonio Savorgna-*

no n' ebbe una col ritratto di *Andrea Gritti*; e nel rovescio S. Marco Evangelista in atto di scrivere l' Evangelo; ed intorno MVNVS. DATVM. NOBILIB. VENET. Un' altra ne possedeva il fu *Ruggier Soderini*, senza nome di Doge, MVNVS. DATVM. NOBILIBVS. VENETIS. Ma coteste non debbono riporsi nel numero delle Osele; essendo probabilmente quelle monete, che nel dì della Coronazione distribuivano i Dogi alla Nobiltà, come ora le spargono al solo Popolo.

La detta Osela d'*Antonio Grimani* della lega di carati 60 per marca, pesando grani 180, terrà di fino argento grani 170 $\frac{1}{2}$ crescenti.

½ Soldo. Ad *Antonio Grimani* succedette nella Pubblica Rappresentanza *Andrea Gritti*; e sotto questo così ritrovo notato nella mia Cronaca. 1527 *Furono stampade nuove monede d' argento peggio carati 60; nominade Grossetti. E li Mocenighi crescettero a soldi 24 l' uno, e li Marcelli*

a soldi

a soldi 12 l'uno. Le monede de' soldi 16 a soldi 18: quelle da 8 a soldi 9: e quelle da 4 a $4\frac{1}{2}$ *l'una; e si bandirono tutte le monede forestiere.*

Chi cercasse la ragione di tutta questa alterazione di cose; io risponderei essere tutto ciò provenuto, perchè il soldo si minorò di peso. Io veramente non ô soldi di cotesto Principe, ma ne ô bensì di *Piero Lando*, che porteremo più sotto, per la novità del conio; e questi pesano grani cinque circa. Di fatto, grani 5 pesa pure il soldo del *Gritti*, posseduto dal *Savorgnano*. Onde il fino d'esso sarà stato di grani $4\frac{8}{11}$, e la lira grani $94\frac{6}{11}$; onde l'accrescimento delle monete grosse è stato giustamente fatto.

Tengo io pure il *Grossetto* di cotesto Doge *Gritti*. Ha da una parte S. Marco in piedi, che al Doge in ginocchioni porge lo Stendardo; e intorno AND. GRITI. DVX. e dietro S. Marco perpendicolarmente S. M. VENET. Dall'altra il

Salvatore in piedi, che dalla sinistra tien un Globo con la Crocetta, e con la destra benedice; ed intorno LAVS. TIBI. SOLI. Pesa grani venti; dal che si vede, che il soldo pure si ridusse da i sei a i cinque grani, come dicemmo; perciò di fino â grani d'argento prossimamente 19 e valeva soldi quattro. Vedete qual differenza, da i Grossi, o Matapani, che d'argento avevano più del doppio; cioè più di grani 40 l'uno. Perciò ben giustamente lo Zecchino dovette alzarsi di prezzo, e giungere sino alle lir. 7. 14, come di fatto si ritrovava nel 1528, sotto il suddetto Doge. Il *Grossone* pesa carati 30. Il mezzo Grossone carati 15. Il Quarto carati 7½.

Scudo. Nell'anno poi 1535, regnando il medesimo Doge *Andrea Gritti*, per avviso della Cronichetta, si stampò una moneta nuova d'oro, *nominada Scudo, e mezzo Scudo, peggio di fin carati 96 per marca; valeva il Scudo lir. 6. 10 e'l*

mezzo Scudo lir. 3. 5 *l' uno. Il Scudo pesa carati* 16, *grani* 2¼; *& il mezzo Scudo carati* 8, *grani* 1⅛. Cotesto Scudo adunque, fatto a simiglianza degli altri Scudi d' Italia, aveva di fino grani 60¼. Se però lo Zecchino fosse stato interamente d' oro fino, come lo è di presente; pesando esso, oltre i grani 68, e valendo lir. 7. 14, s' avrebbe certamente posto lo Scudo a lir. 6. 17. Imperciocchè, se grani 68 crescenti d' oro fino danno lir. 6. 14, grani 60¼ d' oro fino ne daranno lir. 6. 17 crescenti. Quindi io m' indurrei a credere, che la perfetta raffinazione dello Zecchino si facesse quand' egli minorò di peso; e ciò avvenne dopoi. Convien sapersi però, che poco tempo durò lo Scudo d' oro a quel prezzo. Imperciocchè la mia Cronaca nota, che nel 1538 crebbe a lir. 6. 15; ma in quest' anno c' è alterazione di moneta bassa.

Io non so se *Roberto Cenale* volesse intendere di cotesti Scudi, allorchè dis-

se (1), che due sorta di Ducati d' oro s' usavano in Venezia, *Largo*, e *Stretto*, *Strictus qui duodecim Marcellos, Largus, qui quatuordecim comprehendit*. Certo è però che questa denominazione di stretto e largo s' usò in ogni Zecca. Se però così è, sotto nome di Ducato *stretto* s' intenderà lo Scudo, e sotto quello di *largo* lo Zecchino; il quale appunto lir. 8. 12, cioè Marcelli 14 valse, come vedremo dopo il 1570. Ora cotesto Scudo à da una parte in fatti uno Scudo col Leone in mezzo, ed intorno S. MARCVS VENETVS, e dall' altra in campo una Croce, ed intorno ANDREAS. GRITI. DVX. VENETIAR. Codesto Scudo è la *Mezza Doppia*; perchè, allorchè si raddoppiò il peso, acquistò il nome di *Doppia*. Il Senatore *Giovanni Soranzo* di S. Paolo nel copiosissimo suo Museo di monete Veneziane à una Doppia di *Girolamo Priuli*.

Tav. V. N. IX.

(1) Grev. Tom. XI. pag. 1514.

Regnando il suddetto Doge nel 1538 si coniò una moneta d'argento di bassa lega, appellata *Gazzetta*. Così è descritta dalla mia Cronaca. *Fu stampada moneda nuova d' argento mista nominada* Gazzetta. *Da una banda la Giustizia; dall' altra S. Marco in Leon, peggio di fin per marca 432. Pesa l' una carati 4 vanno in una marca* 288. Io ne ô molte di coteste Gazzette, e tutte sono senza nome di Doge, come avverte la Cronaca. Per conoscer però le prime dalle ultime, bisogna osservare il peso, la lega, e 'l conio. Le prime pesano appunto grani 16; son di lega più fina, e niun segno ânno sotto la figura della Giustizia. Le posteriori pesano grani 24, son peggiori di lega; e sotto la figura della Giustizia, o nell' esergo c' è II, che vuol dire due soldi. Ha pertanto dal diritto questa moneta la figura della Giustizia, che nella mano destra tiene la spada, e nella sinistra la bilancia; con la leggenda IVSTITIAM.

Gazzetta.

Tav. V. N. X.

DILIGITE., dall' altra parte il Leone in piedi alato col libro; ed intorno SANC. TVS. MARCVS. VENETVS. Questa *Gazzetta* adunque teneva di fino grani 10; e perciò era un bel barattarla con due soldi, che appena in tutti due ne avevano di fino grani 9 ½.

Sesini. Sotto il Doge *Pietro Lando*, nell' anno 1544 si stamparono pure i *sesini* di rame; i quali, secondo la mia Cronaca, valevano *piccoli* 8 l' uno; e tenevano per marca argento carati 92. Io però sarei di parere, che cotesta moneta di più antica data fosse. Imperciocchè *monete* di rame di *Nicolò Tron* col busto d' esso Doge ritrovansi, alle quali certamente il nome di sesino conviene.

Tav. V. N. XI. Io non ò di cotesti sesini del *Lando*, ma ne ò bensì di molti anni dopo; cioè di *Francesco Donà*, nel 1545 circa. Ha questo da una parte il Leone alato in prospetto, ed all' intorno SANCTVS MARCVS VENETVS. e dall' altra in mezzo

una Croce, ed all' intorno il nome del Doge. Pesa appunto il doppio del quattrino, cioè grani 34. Il qual quattrino, sotto questo Doge, è di conio differente di quello di *Leonardo Loredano*; perchè da una parte à il mezzo busto dell' Evangelista S. Marco, in vece del Leone; e dall'altra la Croce, invece della figura del Doge. Ed ecco come un poco alla volta s'avvezzò il mondo alle monete di rame. Adunque cotesto sesino tiene d' argento fino grani 2 ¼ circa; ch' è, pressopoco, le due terze parti del soldo. E 'l conto cammina a dovere. Essendo pertanto il soldo ridotto a un peso minuto, conveniva che le di lui frazioni, per essere maneggiabili, fossero assolutamente di rame.

Tav. V N. VII.

Nuovo stampo di soldo fe' pure il suddetto *Pietro Lando* nel 1540 circa, à da una patte una Croce in campo ornata, e all'intorno PETRVS. LANDO. DVX. e dall' altra il Leone alato di prospetto, con la leggenda S. MARCVS. VENET. e pesa grani 5.

Da due, da quattro, e da sei.

S' inganna il mio Cronista, dicendo che sotto *Lorenzo Priuli* siasi stampata una moneta di due soldi, di quattro, e di sei; pesante la prima grani 10, la seconda 20, e la terza 30. Imperciocchè conio della moneta da due, e da quattro sin sotto *Francesco Venier*, antecessore del detto *Lorenzo*, si vide; e quello *da sei* io lo ô sin sotto *Francesco Donà*. Il *Da-due* pesa grani 10; e da una parte â S. Marco in piedi, che al Doge in ginocchioni consegna lo Stendardo; ed intorno F. VENE. DVX. S. M. VENET. dall' altra il Redentore che benedice, di qua e di là in campo IC. XC. Il *Da-quattro* â le stesse figure di S. Marco e del Doge, e la Iscrizione istessa. Nel rovescio c'è il Redentore, che ascende; dalla sinistra tiene il Globo con la Croce, e con la destra benedice; ed intorno LAVS. TIBI. SOLI. pesa grani 20. Il *Da-sei* finalmente â da una parte la Madonna col Bambino in braccio, che bene-

Tav. V. N. XII.

N. XIII.

N. XIV.

dice, e consegna lo Stendardo al Doge in ginocchioni; ed intorno FRAN. DON. e dal canto di nostra Signora AVE.-G. PLE. *Gratia Plena*. Nell' esergo P. M. Dall' altra parte il Leone alato in prospetto, ed intorno S. MARCVS. VENETVS. Pesa grani 30. Dunque il *Da-due* à di fino circa grani 9 $\frac{1}{2}$; il *Da-quattro* grani 19; il *Da-sei* grani 28 $\frac{1}{2}$ circa.

Ducato da l. 6. 4. e sue distinzioni e rapporti.

Ma noi siamo giunti ormai alla metà del secolo XVI, lasciando addietro il Ducato da lir. 6. 4. Imperciocchè lo Zecchino ch' era l' antico Ducato d' oro crebbe sino alle lir. 8. – senza però crescer punto di pregio; anzi, per dir meglio, calando. Imperciocchè, siccome lire otto non fanno più che grani d' argento fino 663 $\frac{1}{11}$, circa; così si veniva a dare, per ogni grano d' oro, meno di grani dieci d' argento; quando ne i secoli antecedenti se ne davano più di dieci; e questo avvenne in grazia della minorazione di peso e di fino ne i danari, o ne i soldi, e nelle altre

frazioni della lira. Quì dobbiamo avvertire però, che intorno a cotesto tempo anche lo Zecchino calò di peso, non sorpassando i carati 17, come lo dimostrano i Zecchini coniati allora, e che ne i Musei si conservano. Io ô il libro di *Domenico Manzoni* stampato nel 1553, e alla fine di esso a penna vi sta scritta la seguente annotazione. *Il Cechin pesa carati 17 a soldi 10 piccoli 1 ½ al carato*; sicchè è stato quivi scritto, allorchè lo Zecchino valeva lir. 8. 12; che vuol dire intorno al 1570. Per necessità adunque, aumentandosi il numero delle lire, che formavano il prezzo dello Zecchino, avvenne che immaginario restasse il Ducato da lir. 6. 4. Quindi negli strumenti conveniva fare un lungo ragguaglio delle antiche lire con le correnti; o convenire di pagare lo Zecchino a lir. 6. 4; oppur di dare coteste lire e formar con esse un Ducato affatto immaginario. Io ô una Convenzione fra le *Scuole*, e *Fraternità*

di S. Maria della Carità, di *S. Mattia* di Murano, e di *S. Giuliano*; in occasione che s'erano calati i Prò nella Camera degl'Imprestiti, per un Capitale d'esse *Scuole*, lasciato da *Zuanne Balanzer* con testamento del 1369, e comincia: *In Nome del Signor Nostro Mis. Iesu Christo Amen della Natività di quello l'anno mille cinquecento sessanta indizione XIII a dì Mercore XIIII del Mese di Fevrer*; e in questa a punto del conteggio si legge così: *el terzo importa lire ventitre soldi do, grossi undese, e pizzoli venticinque, in rason di lire trenta do de' pizzoli per una lira de Grossi, siccome correvano a quel tempo, li qual danari redutti in Ducati correnti da lire sei e soldi quattro per Ducato, siccome al presente corrono, importa e 'l sopraddetto terzo Ducati cento disnove, e grossi dodese*; cioè Zecchini 92. lire quattro, e soldi quattro; valutato lo Zecchino a lire otto. E così s'ingannavano reciprocamente; imper-

ciocchè lire de i grossi 23 soldi 2, grossi 11 e piccoli 25, facevano in quel tempo, cioè del 1369, lire 740. 17. Noi abbiamo veduto allora di qual peso fossero coteste lire; e, di più, osservato abbiamo, che lir. 4. 4 facevano uno Zecchino; onde con le suddette lire 740. 17 si avevano Zecchini 176 lir. 1. soldi 13. Ora, nella riduzione che si fe' nel 1560, si calcolò gli antichi grossi per lir. 740. 17; ma, quel ch'è più, con quelle lire che allora correvano, cioè minorate di peso e di lega, come dicemmo; e quindi si diedero Zecchini 92, lire quattro e soldi 4, invece di Zecchini 176, lire 1, soldi 13; e nota di più, che cotesta era restituzione: onde nello riscuotere ci fu un danno di un 52½ circa per cento.

Altri poi, senza fare niun' altra riduzione, contrattavano all'antica a Ducati d'oro; e poi, nel valutarli, pagavano lir. 6. 4 della moneta corrente. Molte carte ô ve-

duto io, scritte con tali formole; e, per non lasciar senza esempj, ne darò quì uno con tre strumenti, che si ritrovano fra le antiche Pergamene dell'Illustre Famiglia *Memmo* di S. *Marcuola*, o sia di S. *Ermacora*. Il primo è dell'anno 1533; e comincia *In Christi Nomine amen &c. die Jovis decimo septimo Mensis Aprilis. Tarvisii.* &c. ed è una vendita d'alcune Terre nella Villa di *S. Andrea* in Trivigiana, fatta da *Giulio Amigoni* a *Nicolò Giustiniani*; quivi dunque si legge: *Ser Julius quondam Ser Andreæ de Amigonibus Civis Tervisii. . . . causa venditionis pretio, & foro Ducatorum viginti Auri in ratione librarum sex solidorum quatuor pro Ducato &c.* Così pure in altro Strumento di pieggeria, fatta da *Liberale Volpato*, in nome dell' Abate di Narvesa Conte *Antonio Collalto*, per la vendita d'alcuni campi al Bosco del *Montello* (cioè *Monte piccolo*); nell'anno 1568 si à *pretio & Mercato, pacto, & convento Ducato-*

rum triginta quinque auri de L. 6. 4 pro Ducato; finalmente nel 1582 si à che *Antonius quondam M. Bartholomei Cavanelli Sartoris Tarvisii dedit & vendidit Exmo Dño Bartholomeo Burchelato Civi Tervisii . . . . peciam unam Terræ aratæ . . . . . in Villa S. Andrati pretio Ducatorum triginta duorum ad L. 6. 4 pro Ducato*. E quivi, come si vede, si parla di Ducato semplice da lir. 6. 4.

In quei Documenti adunque, ne' quali in cotesto torno di tempo si nomina Ducato d'oro a lir. 6. 4, deesi attentamente riflettere e non confondere con questo il prezzo dell'antico *Ducato d'oro*; perchè c'era un discapito di quasi un 25 per cento: ma considerare, che allora semplicemente si trattava di lir. 6. 4 di quella moneta, che in que' dì correva; cioè in ragione d'argento fino grani prossimamente $586\frac{2}{11}$; che tanti appunto sono nelle lire 6. 4 di cotesti tempi. Quindi *Domenico Manzoni* Opitergino, nel suo libro inti-

tolato la *Brieve Rissoluzione Aritmetica Universale* ec. in *Venezia* 1553; sul bel principio dell' opera, ragionando delle monete correnti, in proposito de' Ducati, scrive così: *Ducati correnti sono una certa moneta anticamente usata, la quale s' intende ma non si maneggia.... da alcuni sono detti Ducati d' oro* (come ne' due Strumenti di casa Memmo) *perciocchè vagliono lire sei, e soldi quattro di piccoli l' uno, a differenza de' Ducati a moneta, che s' intendono solamente di lire sei l' uno. Li Ducati d' oro in oro sono poi quelli, che si battono in Zecca.*

Tre sorte pertanto di Ducati erano allora; *Ducato d' oro*, e *Ducato corrente* da lire sei e soldi quattro; *Ducato a moneta* di lire sei; e *Ducato d' oro in oro*; e questo era lo Zecchino. La qual distinzione, siccome conferma quanto sinora abbiamo osservato noi, così somministra l' occorrente per ben intendere l' espressioni de' contratti in cotesti tempi.

Grosso a Oro.

Dietro il Ducato d'oro in oro vanno i grossi a oro; trentun de' quali corrispondevano (secondo l' antico computo, che si conservò) al Ducato, o sia allo Zecchino reale: ma cotesti grossi s' erano ridotti immaginarj, e perciò bisognava conteggiarli. Per comprendere pertanto il loro ragguaglio, basta supporre che lo Zecchino si dividesse in parti trenta una, e 'l quoziente d' esse sarà il valore del grosso a oro. Questa regola serve per tutti i tempi. Pure, per ciò che spetta all' anno 1553, udiamo il soprallodato *Manzoni*: *Grossi a oro* (scrive egli) *sono quelli, che ventiquattro ne vagliono a far un Ducato corrente; i quali s' intendono essere di valuta di cinque Marchetti, e duo danarì l' uno* (cosicchè 31 di questi fanno appunto lir. 7. 18. 2, ch' era il valore dello Zecchino in cotesto anno). *A differenza dei grossi a moneta, che vagliono solamente quattro Marchetti l' uno; e sono detti grossetti; dei*

quali

quali ne vogliono 31 a far un Ducato corrente; e 30 a fare un Ducato di moneta.

Piccoli a Oro.

E perchè, secondo l' antico computo, trentadue piccoli facevano un grosso; così anche questi s' erano fatti, ugualmente che il grosso stesso, immaginarj; e si chiamavano *piccoli a oro*. Il loro valore era la 32ª parte del valore del suddetto grosso. Di cotesti *piccoli*, così scrive il soprallodato *Manzoni, piccoli a oro 32 ne vanno a fare un grosso a oro, cioè soldi cinque, e danari duo; dimodocchè piccoli 32 a oro ne fanno 62 a moneta; cioè sessanta duo Bagattini a modo nostro.*

L' espessione adunque di *piccoli, soldi*, o *lire a moneta*, indicava la moneta reale che allor correva; e, perchè sempre più si confermi quanto notato abbiamo di sopra, rapporterò quì un altro passo del suddetto Computista *Manzoni*. *Soldi di moneta* (dice egli) *cioè Marchet-*

ti, ne vanno quattro a fare un grossetto, diece al Marcello corrente, dodeci al Marcello d'argento (cioè la moneta di Niccolò Marcello, di cui si parlò sopra) *venti alla lira, e ventiquattro a far un Mocenigo* (cioè la lira di Pietro Mocenigo), *il quale in Lombardia vale ventisei Marchetti e duo quattrini*.

Lire di Grossi.

Il Documento da noi sopra indicato del 1560 ci obbliga a ragionare un poco intorno alle *lire de' grossi*, per l'intelligenza delle antiche carte. Dicemmo noi: che l'espressione di *solidi ad grossos* indicava, alla fine del secolo XIII, i *Mezzanini*, cioè la metà de i grossi; e, di più, che l'altra di *solidi denariorum grossorum* significava soldi immaginarj di dodici grossi l'uno. Ora vuolsi sapere: che verso la fine del secolo XIII, allorchè il *grosso* giunse al valore di piccoli 32, si computò sempre una lira de i grossi per lire 32 di danari; e la ragione è patente. Imperciocchè una lira di grossi faceva

grossi 240; i quali, a piccoli 32 l'uno, fanno piccoli 7680; e lire 32 di danari fanno danari 640; i quali, a piccoli 12 l'uno, danno ugualmente piccoli 7680. Il che avvertì sul principio del secolo XIV *Marin Sanudo*, detto il *Torsello*, nel libro *Secretorum Fidelium Crucis* &c. Lib. II P. IV Cap. X dicendo così: *Valet enim grossus Venetus de argento parvos denarios Venetos XXXII. Ita quod septem grossi cum dimidio XX solidorum parvorum summam perficiunt & XX solidi grossorum Venet. ad summam XXXII librar. Parvorum ascendunt*. Se pertanto s'incontrerà qualche Strumento, in cui (come in uno del 1283 Ind. XV del Codice *Memoriale* pag. 62) si legga *solidos denariorum Venecie grossorum novem*, dovrà calcolarsi; prima i nove soldi di grossi, che danno grossi 108, i quali, a piccoli 32 l'uno, fanno piccoli 3456; indi, dividendo detti piccoli pel numero 12, sortiranno danari 288, che sono lire

14 e soldi 8. Così nell' anno MCCCVIII a' XVI di Marzo si decretò il salario di M. Serafin di Bologna, che in Venezia interpretava il Gius. Pontificio, in questi termini: *quod sicut Magister Seraphinus, qui legit leges in Canonica habet solidos XX grossorum in anno, ita de cetero habeat solidos XXX grossorum* (1). Quindi, per sapere il valore di detta somma di soldi XXX di grossi, che sono grossi 360, bisogna moltiplicarli per piccoli 32 l' uno, che sono piccoli 11,520; e poi, dividendo questo numero per 12, avremo danari 960, che sono incirca 15 Ducati d' oro, o siano Zecchini. Dunque un soldo de' grossi corrispondeva in detto tempo all' intrinseco, presso poco, d' un Filippo moderno; e una lira di grossi, per conseguenza, a quasi venti Filippi.

(1) *Istoria degli Scrittori Veneziani* del P. *Agostini* Tom. I. Prefaz. P. VII.

La necessità di cotesti computi, in grazia della successiva alterazione della moneta, indusse il sapiente Governo di Venezia a realizzare il Ducato da lir. 6. 4, onde i contratti si facessero a moneta reale e non immaginaria, ch' è sempre incomoda al Popolo; il quale generalmente è più portato alle cose sensibili, che alle ragionate. Il perchè sotto *Girolamo Priuli*, Doge nel 1561, si stampò una moneta d' argento dello stesso conio, di cui è al presente il *Ducato d' argento*; ma di maggior peso e di lega migliore. Imperciocchè pesa carati 158 $\frac{1}{2}$, cioè grani 634, e della solita fina lega di carati 60 per marca. Ha pertanto da una parte S. Marco sedente, che consegna lo Stendardo al Doge inginocchioni, ed in torno HIER. PRIOLO. DVX. S. M. VENETVS. e dall' altra il Leone alato di fianco col libro, intorno DVCATVS. VENETVS. e nell' esergo, fra due stellette, il numero 124; cioè soldi 124, o sie-

Ducato da l. 6. 4. effettivo, o sia realizzato.

Tav. VI. N. I.

no lir. 6. 4, ch' erano il suo valore. Cotesto Ducato pertanto aveva di fino grani 600 circa. Di esso si stamparono anche il mezzo e 'l quarto; ma è superfluo il rapportarli quì, essendo i medesimi di conio uniforme.

Tav. VI. N. II. Sotto cotesto Doge altri soldi coniaronsi, cioè di conio diverso. Sta da una parte la Croce, ed intorno HIER. PRIOL. DVX. e dall' altra un Leone alato di fianco, che tiene una Croce, ed intorno IN. HOC. S. VINCES. (*signo*). Pesano grani 5, e perciò ânno il solito argento fino.

Ma, poichè i soldi ridotti erano ad una estrema piccolezza, si pensò ad ingrandirli; e sotto il medesimo Doge soldi più grandi coniaronsi; ma, per conseguenza, di peggior lega. Da una parte c'è il Leone di prospetto, ed intorno S. MARCVS. VENETVS. e dall' altra, in campo, una Croce con quattro altri stilletti agli angoli, ed intorno HIER. PRIOL. DVX. Pesa grani 8, e così d' essa parla la mia Cronaca: 1565 *Furono stampadi soldini*

Tav. VI. N. III.

della liga bassa, peggio di fin per marca carati 550, l'uno pesa carati 2. Vanno in una marca 576 e se ne fecero grandissima quantità per esser comodi alla Città. Aveva dunque cotesto soldino di fino argento grani 4 $\frac{1}{8}$ circa; che vuol dire un poco meno di quello, che conteneva il soldo fatto sullo stampo ordinario; onde la lira veniva a stare a grani di fino 83 $\frac{1}{3}$ circa.

Monete basse da sei, da otto, e da venti.

Insegna in seguito la mia Cronaca, che nel 1570 si coniaron monete della lega bassa, e ciò per ragione della Guerra di Cipro. *Principe D. Alvise Mocenigo furono fatte monede nuove d'argento della liga bassa, peggio di fin carati 550 per marca. Le monede sono da soldi VI; da VIII; e da XX; e queste per esser la Guerra di Cipro; essendo comode a spender, & a pagar li Soldati:*

Da soldi VI pesa car. 12 *per marca vanno* 96
Da VIII 16 72
Da XX 40 29

Il Da XX doveva pesar meno di carati 40, perchè 29 ve ne volessero a far una marca.

Sicchè dunque, fatto il computo di queste monete, il Da VI aveva d' argento fino grani 25 $\frac{1}{12}$ circa. Il da VIII grani 33$\frac{1}{2}$ circa, e 'l da XX grani 83 $\frac{5}{7}$ circa. Il qual computo corrisponde al valore intrinseco del soldo di *Girolamo Priuli*, fatto con la medesima lega. Sicchè s' ingrandirono le monete, e, in forza delle pubbliche occorrenze, si minorò il fino di esse; essendo ciò succeduto anche ne' *quattrini* e ne' *sesini*, sotto il Dogado di *Pietro Loredano*.

Giustina. Della lega fina bensì, sotto il suddetto Doge *Alvise Mocenigo*, si coniò la *Giustina*, bella e grande moneta; e questa si fe' in memoria della vittoria ottenuta contro a' Turchi a i Curzolari nel giorno ad essa Santa dedicato nell' anno 1571.

Tav. VI. N. IV. V. VII. Nella nostra Tavola io rapporterò tutte le frazioni di cotesta moneta, onde

sempre più si conosca lo stato, la storia, e l'intrinseco delle monete Veneziane. E' però d'avvertirsi, che, sotto *Alvise Mocenigo*, non si coniò la moneta grande; ma soltanto quella di due lire, o sia di soldi XL. Imperciocchè la grande da lire otto, o sia soldi 160, si coniò sotto *Nicolò da Ponte* nel 1578; e sotto di lui si fe' pure la metà della *Giustina*, pregiata lire quattro, così avvertendo anche la mia Cronaca. La *Giustina* adunque di *Nicolò da Ponte* da una parte â S. Marco sedente, che al Doge in ginocchioni porge lo Stendardo, ed all'intorno NIC. DE. PONTE. DVX. S. M. VENETVS. nell'esergo MA. C. dall'altra parte figura muliebre in piede, rappresentante S. Giustina, con la palma del Martirio in mano, ed a' piedi sdrajato il Leone alato; intorno MEMOR: ERO. TVI. IVSTINA. VIRG. nell'esergo il numero 160, numero de i soldi componenti la detta moneta. Pesa essa

Tav. VI. N. I. II. III. IV.

carati 175, grani 3; ed â di fino carati $166\frac{6}{11}$ circa. Lo stesso conio è nella mezza Giustina, e nell' esergo tiene il numero 80. Pesa carati $87\frac{1}{4}$: â di fino carati $83\frac{1}{11}$ circa. Segue il quarto della detta Giustina, e questo è d' *Alvise Mocenigo*. Dal diritto â le stesse figure di S. Marco e del Doge; ed all' intorno ALOY. MOCE. S. M. VENETVS e nel roverscio la figura della Santa, ma senza Leone, con la stessa leggenda, e nell' esergo il numero 40. Pesa carati $43\frac{1}{4}$: â di fino carati $41\frac{3}{4}$ circa. Io non ô l' ottavo della Giustina d' *Alvise Mocenigo*; ma bensì di *Pasqual Cigogna*, ch' è dello stesso conio e figura, trattone il nome del Doge; nell' esergo c' è il numero 20. Pesa carati 21 grani $3\frac{1}{5}$, ed â di fino carati $20\frac{7}{8}$ circa. Dello stesso Doge c' è pure il X, o sia il *da-dieci* del conio della Giustina suddetta; e sotto c' è notato 10. Pesa grani 48: â di fino grani $41\frac{1}{8}$ circa. Segue il *Dacinque*, coll' im-

pronto solito; e sotto c'è il numero 5. Pesa grani 24: à di fino grani 20½. Si coniò questa moneta, come diremo, nel 1585. Finalmente ô l'ultima frazione, o sia il terzo del *da-cinque*, e pesa grani 8 crescenti: à di fino grani 7⅘ prossimamente, e questa moneta si coniò nel 1587, come diremo.

Sotto il Principato di *Nicolò da Ponte* nell' anno 1584, si legge nella mia Cronaca: che il *Ducato d' oro ch' era a lir.* 8. 12 *l' uno, crescette alle lir.* 9 -- *e perchè in detto tempo falì il Banco Pisani, e Tiepolo, e per esser nelle valute scarsezza; onde crescendo da lir.* 9 -- *sino a lir.* 9. 12, *l' argento andò a Ducati* 8. 12 *alla marca, e ne vennero grande quantità in Zecca.*

Se però in una lira non c'era, come dicemmo più sopra, nulla più d' argento fino, che carati 20⅞ incirca; in lir. 9. 12 vi saranno stati grani di fino 800 circa, e, per conseguenza, la pro-

porzione de' metalli era cresciuta prossimamente al dodecuplo grado, cioè ad $11\frac{11}{17}$.

Dacinque.

Vacante il Dogado di *Nicolò da Ponte* nel 1585, per quanto nella lodata Cronaca appare, si coniarono monete nuove d' argento peggio carati 60 per marca, da soldi cinque l' una, e pesavano carati 5. grani 2; e le prime che furono fatte, si gittarono al popolo in Piazza di S. Marco dal Doge *Pasqual Cigogna*, creato il giorno innanzi a' XVIII d' Agosto.

Cotesto *Da-cinque* di *Pasqual Cigogna*, lo abbiamo registrato noi nella serie delle frazioni della *Giustina*; il quale, siccome per ordine di frazione doveva pesare grani 24, così con tal peso l' abbiamo distinto. Ora però convien dire, ch' egli pesava grani 22; e, per conseguenza, avrà avuto d'argento fino grani $20\frac{41}{48}$.

L' ultima frazione della *Giustina* si coniò nel 1587, a detto del lodato Cronista; e pesava, secondo esso, carati $2\frac{1}{4}$,

cioè grani 9; onde di fino c' erano grani 8 $\frac{1}{2}$ prossimamente.

Nell' anno 1588 si chiude e termina il nostro Cronista; e in tal anno si legge il seguente Capitolo: *Principe detto furono fatti Ducati, e mezzi Ducati nuovi della lega fina peggio 60. Il Ducato pesava carati 135 grani 3 vanno per marca numero 7* (deve star 8 $\frac{1}{2}$) *e nel tempo del detto Serenissimo Principe il Zecchino è andato sempre e cresciuto dalle lir. 9. 12 fino alle lir. 10. 14 l'uno; crescendo a due soldi per volta. Vedendo il Senato esser gran danno, e disordine, che il Zecchino così crescesse, poi perchè non era più portato l' argento in Zecca per far monede, prese parte addì 14 Decembre 1593 che niun ardisca spender più il Zecchino se non per lir. 10 — e che tutti gli Offizj lo potessero ricever a lir. 10 l' uno.*

Ducato d' argento minore di lire 6. 4.

Quel Ducato d' argento adunque, che nel 1561 pesava carati 158 grani 2, del valore di lir. 6. 4; in cotest' anno 1588

si minorò di peso, e si ridusse a carati 135 grani 3; e ciò necessariamente è avvenuto. Imperciocchè essendosi minorato l'intrinseco del soldo e della lira, non poteva esser più misurato da lir. 6. 4, avendo in se un intrinseco molto maggiore; e perciò, crescendo di prezzo, veniva a ritornare immaginario il Ducato da lir. 6. 4. Quindi, minorato di prezzo al segno suddetto, non portava più argento fino, che grani 514 ½ circa; che corrisponde appunto all' intrinseco di lire sei e soldi quattro, calcolate sull' intrinseco del *Dacinque* di *Pasqual Cigogna*, cioè grani 517 prossimamente. Cotesto Ducato pertanto non si coniò già collo stampo di quello di *Girolamo Priuli*, ma bensì della *Giustina*; la quale è del conio e del peso di quelle, che tuttavia si coniano in Zecca, e che ora vagliono lir. 11. Cotesta Giustina del *Cigogna* â nell' esergo, invece del numero 160, quello di 124; cioè lir. 6. 4. Così si sospese il conio del Du-

cato, il quale non si rinnovò, che sotto *Domenico Contarini* nel 1659 incirca; ma si fe' della lega peggio 200, e del peso di carati 110; come lo è di presente.

Seguendo pertanto il calcolo del sopraccennato *Da-cinque*, le lire dieci, alle quali è stato ridotto lo Zecchino per la Legge del 1598, rilevano grani di fino 834 circa. E perciò la proporzione dell' oro coll' argento montò a circa 1: 12; il che avvenne in grazia della gran quantità d'argento: in confronto dell' oro, che dall'Indie si trasportò nell' Europa. Quindi questa tal proporzione andò in seguito talmente passo passo crescendo, sinchè giunse al grado, in cui presentemente si trova.

Scudo d'Argento.

L' accrescimento, o, per dir meglio, la minorazione della moneta bianca, in grazia di cui maggior quantità d' essa si ricercò per comperar l' oro, fe' nello Scudo d' oro lo stesso effetto che nello Zec-

chino. Era da molto tempo avvezzo il popolo a contrattare a Scudi, al prezzo di lire sette l' uno; come rilevo anche da una Nota a mano fatta nel 1573 in fine d' un libro intitolato *Kalendaria*, stampato in Venezia nel 1476. 4.° *al primo Decembre ebbi Scudi* 3 *val lir.* 21 — *Addì* 22 *la S. V. mi contò Scudi num.* 3 *cioè Troni num.* 21, nel qual tempo sta notato lo Zecchino a lir. 8. 16. Ma verso il 1578 crebbe di prezzo, e lo Scudo di lire sette restò immaginario. Il perchè, sotto *Nicolò da Ponte*, si stampò uno Scudo d' argento coll' impronto stesso dello Scudo d' oro; ponendovi sotto lo Scudo di S. Marco il numero 140, cioè lire sette. Pesa carati 153; ed è alla lega di carati 60; sicchè â di fino carati 145 $\frac{6}{133}$. Ora vale lir. 12. 8.

Tav. VI. N. VI.

Dicemmo noi più sopra, che in Venezia s' accostumò anche il Ducato da lir. 6 — reso pur questo immaginario da quel punto, in cui lo Zecchino superò tale

Ducato da l. 6.

tale prezzo. Ora saper bisogna, che il sapiente Governo pensò anche a questo, e sotto *Marin Grimani* nel 1596 incirca si realizzò tale Ducato. Esiste questa moneta nel Museo *Savorgnano*. Ha da una parte il Doge, che dal Salvatore riceve lo Stendardo, ed intorno MARIN. GRIM. e dall'altra del Salvatore PROTEGE. NOS. dal rovescio poi il Leone alato in buona forma, intorno S. MARCVS. VENETVS. e sotto il numero 120; cioè lir. VI. Pesa carati 131 $\frac{1}{2}$; è della solita lega, onde â di fino carati 124 $\frac{8}{11}$ circa, cioè grani 498 $\frac{10}{11}$.

Tav. VII. N. VII.

Compiuto il secolo XVI, le osservazioni nostre giunsero alla meta prefissa; e nostro impegno non è di penetrare più oltre. Pure, trattandosi d'una Zecca, per cui nostro dovere è di non risparmiare fatica alcuna, siaci permesso di trattenerci ancor per un poco, sintanto che di alcune particolari monete si faccia parola.

Prima di tutto, notar dobbiamo, che,

benchè soldi di rame non si titrovino prima di *M. Antonio Memmo*, pure molto prima s'aveano introdotto; perchè quelli d' argento, benchè di lega bassa, tutto dì s' andavano impiccolindo. Anzi *Alessandro Vianoli* (1) all' anno 1603 ci dà notizia d' un disordine nato in Venezia in proposito della detta moneta di rame, ed è: che, essendosi adulterato il conio di essa, e, per conseguenza, riempiuta la Città e lo Stato della falsa moneta, grande alterazione nel commercio ne nacque. Il pérchè, fatti due Inquisitori, cioè *Leonardo Donato* Procuratore di S. Marco, e *Luigi Zorzi* nella Città; ed un altro per la Terra Ferma, che fu *Giacomo Pesaro*; *Decretò il Senato* (son le parole dello Scrittore) *l' estinzione di questa moneta, e che fosse portata alla Zecca da chi ne avea per riceverne il compenso alla quantità che recava, in oro, & in ar-*

(1) *Histor. Veneta* pag. 383.

gento; dei quali ne fu estratta copia grande, con merito della pubblica Vigilanza, e Provvidenza, verso i Sudditi suoi. Un fatto è questo, che infinito onore recò alla Repubblica e servì d'esempio ad altri Principi, allorchè si trovarono in simili circostanze. Rinnovossi poi la moneta negra sotto *M. Antonio Memmo*; e di questo e d'*Antonio Priuli*, con sotto il numero 12, possiede soldi il Senatore *Giovanni Soranzo*, da noi più sopra lodato. Cotesti sono i soldi, che tuttavia continuano a stamparsi, trattone una miglior lega ch'essi avevano, come portava la circostanza de' tempi.

Cotesto avvenimento viene più distesamente ancora narrato da *Andrea Morosini* (1), il quale ci dà innoltre la notizia della qualità d'essa moneta di rame. Dice pertanto: che era del valore di piccoli otto, *solidi dodrantem*; e che, per estir-

(1) *Histor. Venet.* Tom. III. Lib. XVI.

parla dalla Capitale e dello Stato, dopo varj rimedj inutilmente tentati, col richiamarla alla Zecca e concambiarla con altrettanta moneta buona; sacrificò al ben pubblico il vigilante Senato più di cinquecentomila Zecchini. Grande per dir vero e singolare esempio di provvidenza! Sicchè cotesto del MDCIII non era propriamente il *soldo* di rame.

Ducato d'oro.

Dicemmo noi, che alla metà del secolo XV lo Zecchino, o sia Ducato d'oro ritrovavasi al prezzo delle lir. 6. 4, e che in seguito di tempi, minorandosi l'intrinseco de' soldi e delle lire, andò di mano in mano crescendo; sicchè immaginario divenne il Ducato da lir. 6. 4. Dicemmo innoltre, che, divenendo assai incomoda al Commercio ed a i privati contratti la riduzione di cotesti Ducati, si pensò dalla Repubblica a coniare una moneta d'argento; la quale, avendo in sè l'intrinseco di lir. 6. 4, rendesse reale e comodo cotesto Ducato: la qual mone-

tà si minorò poi di peso nel 1588, perchè minorati di valore si coniarono i soldi e lire. Ora vuolsi sapere, che i popoli essendo avvezzi a contrattare a Ducati d'oro, nella positura, in cui ritrovavasi allora la moneta, facile era il prender abbaglio e 'l cadere in inganno, allorchè non s'avvertiva la differenza, che passava fra il Ducato da lir. 6. 4, e lo Zecchino. Quindi sotto il Principato di *Lionardo Donato*, cioè nel 1605, si coniò una moneta d'oro, la quale corrispondesse al valore di lir. 6. 4; onde il popolo veder potesse con gli occhi proprj la diversità che allora fra il Ducato d'oro e lo Zecchino ci correva. Cotesto Ducato d'oro è nella nostra Tavola. Da una parte stà il Doge in ginocchioni, che da S. Marco sedente riceve lo Stendardo; ed all'intorno LEON. DONAT. DVX. dall'altra parte il Leone alato in piedi di fianco DVCATVS. REIPVB. Pesa grani 41½; e perciò con i grani 517 circa

Tav. VII. N. V.

d' argento fino, che ritrovansi nelle lire 6. 4 anche di questo Doge, fa la proporzione di 1 a $12 \frac{1}{3}$ circa. Cotesti sono i Ducati, de' quali si parla nel Decreto 28 Gennajo 1606, e nell' altro 23 Settembre dello stesso anno; pubblicati al numero I, e II nel libro postumo del P. *Capra*, che à per titolo *Fra Paolo Sarpi Giustificato*; nel primo de' *quali* Decreti si stabilisce al detto P. *Paolo* lo stipendio di Ducati dugento, e nell' altro di quattrocento. Ora il detto Autore (pag. 27) credendo a chi gli disse, che dugento di cotesti Ducati corrispondono a trecento de i nostri, fortemente s' inganna; come dal solo valor dell' argento di ciaschedun Ducato apparisce.

Dopo cotesto Doge non si vide rinnovato il Ducato d' oro; ma convien dire, che grande quantità ve n' abbia egli battuto, perchè sino al giorno d' oggi corrono cotesti Ducati; col nome appunto di *Ducati d' oro*.

Siccome però il Ducato da lir. 6. 4 si realizzò, tanto con la moneta d'argento, che con la d'oro; così al contrario lo Zecchino ritrovossi all' arbitrio del popolo; e, per conseguenza, sempre incostante nella valuta. Il perchè sotto il Principato d' *Antonio Priuli* nel 1618 incirca, si coniò una moneta d' argento, la quale equivalse al valore dello Zecchino. Bella moneta è cotesta; e sì dall' una, che dall' altra parte à lo stampo dello Zecchino medesimo con la stessa leggenda all' intorno del Salvatore. Pesa grani 880, ed, essendo della lega fina, tiene argento fino grani 834 $\frac{14}{113}$.

Zecchino d' argento. Tav. VII. N. VI.

Io non so precisamente in cotest' anno qual prezzo assegnato fosse allo Zecchino: so bene che nel 1633, secondo la Grida, pubblicata per ordine dei Provveditori sopra gli ori e monete, si stabilì a lir. 14 -- e 'l Ducato d' argento a lir. 8 --. Ma comunque egli siasi, misurandosi lo Zecchino con grani d' argento fino 834

crescenti, abbiamo la proporzione dodecupla. Cotesto Zecchino d'argento non si vide più. Restando quindi il solo Zecchino d'oro; nella maggior abbondanza d'argento, che dall'Indie andava d'anno in anno pervenendo in Europa, non si ritrovò più in arbitrio de' Sovrani la proporzione de i metalli; e perciò, prendendo Legge dall'abbondanza dell'argento, lo Zecchino suddetto crebbe di prezzo; sinchè giunse alle lire XXII, come lo è di presente.

Dobbiamo avvertir, per ultimo: che in Venezia diverse altre spezie di moneta coniaronsi, delle quali ommesso abbiamo di favellare, perchè non entrarono nel Commercio d'Italia. Furono esse coniate per la Dalmazia, per Candia, per Cipro, e per tutto il Levante; e si chiamarono *Iperperi*, *Tornesi*, *Bisanzj*, *Galee*, *Galiazze*, &c. Anche la Ternería dell'Olio, il Magistrato del Sale, ed alcune delle Scuole, o Confraternità di detta Città, stam-

parono monete di rame, che servivano per segni e marche; quindi dalla quantità di coteste monete facile è che ne nasca confusione, se non si dividono dalle altre, fatte in grazia del Commercio della città e de i popoli dell' Italia. Basti pertanto questo sol cenno, per avvertenza degli studiosi e de i raccoglitori delle Veneziane monete.

Anni	Monete.	Peso Grani.	Lega Peggio per Marca Carati.	Intrinseco di ciascuna Moneta Grani.	Intrinseco del Soldo di Grossi Grani.	Intrinseco della Lira de' Grossi Grani.
1470	*Troni*	122 circ.	60	115 $\frac{3}{4}$	. . . . .	. . . . .
1473	*Marcelli*	61	60	57 $\frac{7}{8}$	. . . . .	. . . . .
1475	*Mocenighi*					
1486	Soldo	6 cres.	60	5 $\frac{1}{4}$ circa	. . . . .	. . . . .
	Lira	. . . . .	. . . . . .	115	184	3680
1509	Quattrino	18	1032	1 $\frac{1}{4}$ circa	. . . . .	. . . . .
1514	Soldo	6	60	5 $\frac{401}{378}$	. . . . .	. . . . .
1518	Da quattro o sia Grosso	24	60	22 $\frac{3}{4}$ circa	. . . . .	. . . . .
1520	Osela o sia Dattrenta	180	60	170 $\frac{1}{2}$ circa	. . . . .	. . . . .
1527	Soldo	5	60	4 $\frac{8}{11}$	. . . . .	. . . . .
	Lira	. . . . .	. . . . . .	94 $\frac{6}{11}$	151 $\frac{15}{33}$	3025 $\frac{5}{11}$
1535	Scudo d' oro	66 $\frac{1}{2}$	96	60 $\frac{1}{2}$ circa	. . . . .	. . . . .
1561	Ducato d'Argento da l. 6 : 4	634	600	60	. . . . .	. . . . .
1565	Soldo	8	602	4 $\frac{1}{6}$ circa	. . . . .	. . . . .
	Lira	. . . . .	. . . . . .	83 $\frac{1}{3}$	133 $\frac{1}{2}$	2666 $\frac{2}{3}$
1571	Giustina da lire due	175	60	167	. . . . .	. . . . .
1578	Giustina da lire otto	703 circ.	60	668 circa	. . . . .	. . . . .
1588	Ducato d'Argento minore di lir. 6 : 4, o sia Giustina	543	60	514 $\frac{3}{4}$	. . . . .	. . . . .
	Scudo d'argento	612	60	580 $\frac{1}{8}$	. . . . .	. . . . .
1595	Ducato d' argento da lir. 6 :	526	60	498 $\frac{10}{11}$	. . . . .	. . . . .
1618	Zecchino d' argento	880	60	834 $\frac{15}{113}$	. . . . .	. . . . .

Valore del Ducato d'oro, o sia Zecchino in Venezia.

Anni	Peso dell'oro Grani.	Monete d'argento.			
1284	68 12/87	Matapani, o sia Grossi	20.		
1351	. . . . .	Lire di Soldi . .	3.	3	
1352	. . . . .	Il Soldo andò minorando, sinchè giunse al peso di grani 7¼ nel 1413; perciò non si possono far computi giusti.	3.	6	
1356	. . . . .	. . . .	3.	8	
1359	. . . . .	. . . .	3.	10	
1361	. . . . .	. . . .	3.	12	
1370	. . . . .	. . . .	3.	13	
1377	. . . . .	. . . .	3.	14	
1378	. . . . .	. . . .	3.	16	
1379	. . . . .	. . . .	3.	18	
1380	. . . . .	. . . .	4.		
1382	. . . . .	. . . .	4.	4	
1399	. . . . .	. . . .	4.	13	
1412	. . . . .	. . . .	4.	14.	8
1413		Lire di Soldini quattro al Grosso	5.		
1433	. . . . .	. . . .	5.	10	
1450 circa	. . . . .	. . . .	6.	4	
Sino al 1514	. . . . .	. . . .	6.	10	
1518	. . . . .	. . . .	6.	14	
1528	. . . . .	. . . .	7.	14	
1562	. . . . .	. . . .	8.		
	Pesa Grani 68				
1570	. . . . .	. . . .	8.	12	

Anni	Peso dell' oro Grani.	Monete d'Argento.	
1573	. . . . .	. . . .	8. 16
1588	. . . . .	. . . .	10.
1607		Intorno a questo tempo si cominciarono a stampar Soldi di Rame con Lega.	10. 16
1621	. . . . .	. . . .	12. 12
1633	. . . . .	. . . .	14. 10
1638	. . . . .	. . . .	15.
1643	. . . . .	. . . .	16.
Sino al 1670	. . . . .	. . . .	17.
1689	. . . . .	. . . .	17.
Sino al 1718	. . . . .	. . . .	22. 8
Detto	. . . . .	. . . .	22.
1753	. . . . .	. . . .	22.

DEL COMMERCIO,

O SIA RAPPORTO

DELLE

ANTICHE MONETE

D' ITALIA

FRA SE STESSE DI TEMPO IN TEMPO

SINO AL SECOLO XVII.

DISSERTAZIONE QUINTA.

DISSERTAZIONE QUINTA.

§. I.

Del buon sistema delle città d' Italia per ragguagliarsi anticamente con le loro rispettive monete.

A chi (riflettendo alla confusione, che presentemente nel commercio delle monete, in grazia della varietà de' conj, de i pesi, de i titoli, e della contraddizion de' valori e delle proporzioni regna in tutte le città d' Italia, in tempo, in cui poche Zecche lavorano e poche monete vi si coniano) si ricorderà esservi state ne' tempi addietro in questa regione più di cento le Zecche che oro, argento, e rame per tanto tempo e in gran quantità batterono; sembrerà cosa quasi impossibile a credersi, che non vi sia stata allora una maggior confusione che non è adesso; e, per conseguenza, parrà doversi conchiudere:

o non essere stato negli antichi tempi quel frequente commercio, che presentemente si vede; o non essere state dette Zecche se non che di apparenza e di lusso: non potendosi mai credere, che in Italia allora si battesse una maggior quantità di metallo di quello che presentemente si faccia. Ma per verità la cosa andò altrimenti. Imperciocchè, come vedremo noi nella VII Dissertazione, allora molto maggior commercio in Italia esisteva, e molto maggior oro e argento vi si coniavano, di quel che ora si faccia. Rimane adunque a vedersi, se, data codesta quantità di monete e codesto vigor di commercio, vi si ritrovasse incomodo e confusione. Ma che diremo noi, se faremo veder tutto il contrario? Forza sarà il conchiudere, che le Zecche fossero molto più regolate, e che le Leggi Monetarie fossero alla natura de' metalli ed alla verità de' pesi assai più conformi. In fatti oro, argento, e rame vi si coniò; ma

nota e poca essendo la lega de i due primi metalli, e niuna essendo quella del rame, che per lo più si monetava semplice e schietto; non poteva mai darsi il caso, che una città introducesse nell' esterno o interno commercio monete mascherate ed ignote, per riguardo al loro titolo, e s' impegnasse di farle credere d' una qualità, di cui veramente non erano. Le monete grandi erano divise in altre più piccole; ma queste non erano che vere e reali parti aliquote di quelle; cosicchè l' intrinseco e il peso di esse parti all' intrinseco e al peso del loro rispettivo tutto corrispondevano. Nota pure e comune era la proporzione d' essi metalli; cosicchè in tutte le città presso poco l' oro aveva l' istessa proporzione coll' argento, e l' argento col rame. Quindi è, che, nota da per tutto essendo la proporzion de' metalli, noti i pesi e i titoli delle monete, il commercio si rendeva facile, e niuna o poca confusione vi si trovava.

§. II.

Uniformità di monete in Italia sotto i Goti, Lombardi, e Franchi.

Già da principio decaduto l' Imperio Romano, i Goti, seguendo le Leggi di già ritrovate in Italia, non altro che una comune moneta in commercio posero; e questa alle Romane divisioni e pesi corrispondente.

I Longobardi, benchè in moltissime città Zecche instituissero, come veduto abbiamo nella Dissertazione II, nondimeno cura ebbero di coniar sempre in ciascheduna di esse monete proporzionate ad una medesima Legge. Vedemmo già (1) per Documento del DCCXLVI, ragguagliate all'istesso peso le monete di Pisa, e di Lucca; e (2) per Documento del DCCXCVI, allo stesso peso pur rag-

(1) Parte prima pag. 324. (2) Parte prima pag. 323.

guagliate quelle di Milano con quelle di Genova.

Carlo Magno gran cura ebbe in questo importantissimo articolo di buon governo, e Leggi universali, e regolamenti opportuni fe' in tutte le parti del suo vastissimo Imperio. Quindi è da credersi, che per tutta Italia monete uniformi vi si coniassero. Ed in fatti presso *Francesco Maria Fiorentini* Seniore (celebre Scrittore de' tempi suoi, che morì l' anno 1673) esisteva un Documento del DCCCXIII, Indizione VII, con l' epoca dell' anno XL del regno di *Carlo Magno* in Italia, e anno II di *Bernardo* suo Nipote; dal qual si rileva, che le monete di Pavia, di Milano, e di Lucca erano uniformi ed eguali, leggendosi.... *Solidos duodecim quot sunt denarios grossi, et expendivilis de moneta de Pipia, et Mediolano, seu Lucana duodecim denarios ragionati per singulos solidos*. In oltre osser-

vammo (1) che le monete commerciali in Venezia erano uguali a quelle di Milano, come le Urbane erano soltanto la metà di esse. Sicchè può conchiudersi: che sotto il regno Longobardico e Francesco le monete di Milano, di Pavia, di Genova, di Pisa, e di Lucca, e le mercantili di Venezia fossero del tutto uniformi; cioè del medesimo titolo e peso. Quindi ragion vuole che si conchiuda: essere state pure corrispondenti quelle di Benevento, e di Roma, come altrove accennato abbiamo (2); e finalmente di tutte le altre città, che allora Zecca aperta e in lavoro tenevano.

---

(1) Parte prima p. 349. e seguenti.

(2) Parte prima pag. 376.

§. III.

Concordati della Città di Lucca, Pisa, Brescia, Cremona, Ferrara, Bologna, Parma, Ravenna, Ancona, Piacenza, Pavia, Bergamo, Tortona, per l' uniformità di monete.

Ma, siccome notato abbiamo nella Dissertazione II di quest' Opera, le città d' Italia (approfittando della lontananza, non meno che della debolezza degli Imperadori Tedeschi) scossero il giogo e si ridussero in libertà; e così, andando in seguito di tutti gli altri Diritti Regj anche quello della moneta, moltissime Zecche s' instituirono che non erano dapprima, e molte altre si riaprirono che aveano per le calamità de' tempi interrotto il lavoro. Il perchè facile è l' immaginare, che in questa moltiplicità di Zecche, non

meno che per la discordia fra le medesime Italiane città, s'interrompesse o almeno si conturbasse il commercio di prima; e che in un tal universale fermento di discordie e di guerre di Diritti vantati e contrastati qualche confusione ancora nascesse nelle monete, ridotte all'arbitrio delle particolari città; senza una Legge universale, che al primiero ragguaglio le obbligasse. Ma allorchè cominciò l'Italia a godere il primo raggio di pace (il che fu verso la fine del XII secolo) le città, ridotte a migliore e più tranquillo possesso, fra le prime cure di saggio Regolamento, ebbero certamente quella di assicurare il commercio loro, per mezzo d'un dovuto ragguaglio delle monete. Note sono le discordie fra Pisa e Lucca, ed accennato è da molti Scrittori aver Pisa nella propria Zecca coniato monete con lo stampo di Lucca, in grazia della universale celebrità di quello. Ma convien dire, che anche in altre città di

Toscana si facesse lo stesso. Imperciocchè nell'anno 1158 *Adriano* IV Papa (siccome riferiscono gli Scrittori degli *Annali* di Lucca, cioè *Tolomeo* Lucchese, e il *Beverini*) interdisse a tutte le Città di Toscana di coniar monete con l'impronto di Lucca. La qual Bolla naturalmente sarà emanata nel tempo della famosa pace fra le Città Toscane in cotesto stesso anno seguita; cioè fra' Pisani, Senesi, Conte Guido, e Conte Alberto da Prato, da una parte; e Lucca, Firenze, Pistoja, e Graffagnana, dall'altra. Comunque fosse però, certo è, che, non essendosi mantenuta lungo tempo la quiete e la pace fra codesti due popoli così vicini, nell'anno 1175, per sentenza di *Federigo* Imperadore, fu di nuovo a' Pisani proibito il conio Lucchese. Rinnovatasi però pochi anni dopo la pace fra l'una e l'altra gente, convennero esse di nuovo sopra il fatto della moneta, rinunziando i Pisani al Diritto che pretendevano avere con

Privilegj ancora Imperiali (ciòè di *Corrado* e di *Federigo*) di usar in Pisa nelle monete il conio di Lucca: e perciò si ridussero ad una pecuniale fratellanza, con l' accordarsi reciprocaménte la metà dell' utile, che nell' una e nell' altra città dalla fabbrica di esse monete si ricavava. Questo Concordato di pace, che accadde nel 1181, vien riferito ed accennato sotto tale anno da *M. Paolo Tronci* (1) e da *Tolomeo Lucchese*, e dato in compendio dal *P. Valsechi* (2) *(a)*.

(1) Memorie Istoriche della Città di Pisa pag. 145.
(2) *De Veter. Pis. Civit. Constit.* pag. 41. 42. Not. I.

(a) Carta di Concordia e di Convenzione, fatta fra i Pisani e Lucchesi; particolarmente rapporto alle Monete, nell' anno MCLXXXII. secondo lo stile Pisano.

In Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. Ego Consul Pisanus juro ad Sancta Dei Evangelia, quod toto tempore mei Consulatus salvabo & defendam in tota fortia mea, atque districtu, terra, vel aqua, unamquamque Personam de Civitate Luca, & de ejus Burgis, & Suburgis, & de ejus districtu in persona, & rebus; nec studiosè offendam, vel offendere faciam, seu of-

Ma grato sarà il vederlo originalmente quì, tutto intero per la prima volta, qua-

---

fendi consentiam aliquam de praedictis Personis in persona, vel rebus, in aliquo Loco, Terra, vel Aqua. Et si offensio facta fuerit alicui personae praedictorum locorum in personam, faciam inde vindictam covenientem prout mihi congruum visum fuerit infra octo dies, postquam mihi inde reclamatio facta fuerit. Si vero de rebus fuerit offensio, faciam ei res sibi ablatas restitui, vel emendari infra dies quindecim, ex quo inde reclamatio facta fuerit, si de rebus ejus, qui offensionem fecerit, tantum invenero, vel habere potero. Quod si infra quindecim dies facere non potero, citius quam potero postea sine fraude in tempore mei Consulatus supplebo, nisi quantum per reclamatorem remanserit. De aliis autem reclamationibus justitiam fieri faciam secundum quod inter Pisanos, & Lucenses Consules ordinatum fuerit comuni concordia; & eam Concordiam ad bonum, & utilitatem utriusque Civitatis dehinc ad unum proximum mensem faciam. Possessiones vero, Domus, vel Terrae alicui Civi Lucensi, vel Burgensi aut Suburgensi, vel Lucensis Districtus a Majoribus Pisanis Consulibus, vel ab eorum Misso traditas alicui Personae de Civitate Pisana, vel de ejus Burgis, aut Suburgis, vel de ejus Districtu, vel ab aliquo Pisano Cive, vel Burgensi, aut Suburgensi, vel de ejus Districtu invasas, vel sua authoritate acceptas infra dies quindecim ex quo inde mihi inquisitio facta fuerit, restitutam, vel restituere faciam, nisi per eum, qui recipere debet, remanserit. Ex toto tempore mei Consulatus firmam Pacem, & Concordiam tenebo Lucanae Civitati,

le dall' originale, esistente presso i sigg. *Rossermini* di Pisa, fu dal sig. *Bernar-*

& ejus Populo, & omnibus hominibus de Civitate Lucana, & de ejus Burgis, & Suburgis, & de ejus Districtu. Si vero Lucana Civitas, vel Lucensis Populus pro Communi Guerram, vel Guerras habuerit cum aliqua alia Civitate, Terra vel Loco, aut Persona, vel Personis, non contrariabo in Lucensem Civitatem, vel ejus populum, neque contrariari faciam, vel permittam alicui Personae meae Civitatis vel Districtus; imo prohibebo ne aliqua Persona meae Civitatis, seu Districtus de illa Guerra, vel Guerris Lucanum Populum contrariet; & publicè dicam, quod si aliquis eum adjuvare voluerit, quod ex mea concessione, & parabola eum adjuvet. Si quis vero eorum contra fecerit, vindictam convenientem inde faciam. Contra Confoederatos autem qui modo sunt, & Vassallos Pisani Populi, qui modo sunt, parabolam de adjuvando dare non tenear; imo vetare possim, ut eum vel eos non adjuvet; non tamen cum Confoederatis vel Vassallis, vel aliis quibuscumque Lucanam Civitatem contrariabo, nec contrariari permittam, *& dabo, vel dari faciam, & permittam, & concedam habere, & recolligere Lucanis Consulibus pro Lucana Civitate, vel eorum Misso, vel Missis super hoc constituto, vel constitutis, medietatem totius introitus, & lucri, & redditus Monetae Pisanae, detractis expensis pro utilitate ipsius monetae sine fraude factis; Et concedam, & permittam in Civitate Pisana esse supra toto facto monetae, & prova Capitaneos Cives Lucenses pro Lucana Civitate, & ejus Consulibus, cum Capitaneis Civibus Pisanis, qui ibi pro Pisana Civitate, & Pisanis*

dino Baroni Lucchese tempo fa trascritto: contenendosi in esso, oltre la con-

---

Consulibus erunt ad habendam, & recolligendam praedictam medietatem praedicti totius introitus, & lucri, atque redditus ejusdem Pisanae monetae ad opus, & utilitatem Lucensis Civitatis, ejusque Communis. Et praedictos Capitaneos monetae utriusque Civitatis faciam jurare illud Sacramentum, quod a me meisque Sociis Consulibus Lucensibus omnibus, vel majori parte comuni concordia ordinatum fuerit de toto ipso facto Monetae; & praedictum Sacramentum melius quam cognovero pro comuni utilitate utriusque Civitatis cum concordia mea meorumque Sociorum Consulum omnium, vel majoris partis, Consulum Lucensium omnium, vel majoris partis, ordinabo, *Et praefatam monetam faciam laborare & pondere, & modo, & bonitate, & quantitate, quae ordinata fuerit comuni concordia Consulum utriusque Civitatis omnium, vel majoris partis eorum, & non aliter*. Et ipsam concordiam dehinc ad unum mensem proximum sine fraude faciam ad bonum, & salvitatem utriusque Civitatis & studiosè ipsam concordiam facere non cessabo: *dum tamen Pisana moneta, quae fieri debet, alia quam modo sit, sicuti in tenore Pacis inter Pisanos & Lucenses habitae continetur, laborari, & fieri possit usque ad concordiam factam eo pondere, quo voluero, sive minori, sive aequali, sive majoris Lucensis monetae*; & similiter detractis expensis pro utilitate istorum Communium sine fraude factis, dabo, & dari faciam, & permittam, & concedam habere, & recolligere, & Capitaneos habere praedictis Consulibus Lucensibus pro praedicta Civitate Lucense, vel eorum Misso, vel Mis-

venzione sul fatto delle monete, molte altre cose che possono interessare l' una e l'altra delle suddette città.

---

sis super hoc constituto, vel constitutis medietatem totius introitus, vel lucri, & redditus Riparum, & Duanae Salis, & Duanae Ferri, si qua ibi est, & Duanae Venae Ferri, si qua ibi est, atque Degatiae, detractis expensis factis, vel faciendis pro ipsa Degatia, & pro Magnali, & pro Fundaco, & pro Guardia Maris, & pro Missaticis, & pro Galeis armandis, & pro Guardia Maris, & salvamento Marinariorum, & omnibus aliis expensis pro ipsa Degatia factis, vel sine fraude ac malitia faciendis. Qui Capitanei jurare debeant totum factum praedictorum Communium ad comunem utilitatem, & comune bonum utriusque Civitatis per bonam fidem sine fraude gerere, atque portare. Et faciam portari, & reduci Lucenses, & homines ejus Districtus, & eorum habere per mare, sicuti Pisanos salvari, & defendi faciam, & in omnibus Fundacis, & Apothecis Pisanorum eos, & eorum habere sicuti Pisanos, recepi, & salvari faciam; & non consentiam secundum meum posse, quod in aliquo loco aliquam dirituram dent Lucenses, nisi qualem Pisani dederint: Et non tollam, nec tollere faciam neque tollere consentiam alicui Civi Lucensi, vel de ejus Burgis, vel Suburgis àliquam diritturam, vel Degatiam, aut Ripaticum, nisi qualem Pisanis Civibus tulero sine fraude, nec in fraudem tollendi Populis Lucensibus, populo tollam, vel imponam Pisano; & quando per Mare invenerint Lucenses cum Pisanis jurabunt defendere, & salvare Pisanos Cives, & eorum habere in omni loco,

Questo è il primo Concordato, ch' io sappia essersi fatto, in proposito di mo-

---

ubi fuerint cum Pisanis. Veruntamen cum iverint usque Romam, vel usque vintimiliam, tunc jurare non debent, & peregrini similiter jurare non debent. Et relinquam Episcopo Lucensi, ejusque Successoribus pro Episcopatu Sancti Martini de Luca liberè habere, & possidere Episcopatum suum, qui est in fortia mea, & Districtu meo, hoc modo; videlicet Clericos suos distringere, & corrigere, & habere potestatem in eis, & jurisdictionem suam in eos exercere, sicuti Episcopus in suos Clericos debet; & possessiones suas, & pensiones, & affictus, & omnes redditus suarum Terrarum, & locationes, & manentes, & fideles suos, & albergarias habere, & distringere sicut Dominus suos fideles, & manentes distringere debet. Et de iis omnibus, de quibus discordia non fuerit, curabo sine fraude, ut Episcopus Lucensis ea quiete possideat, & in eis studiosè non contrariabo. De aliis vero omnibus unde discordia fuerit Episcopo Lucensi qui pro tempore fuerit, rationem fieri faciam, retenta Pisanae Civitati jurisdictione, & retento districtu, & aliis omnibus retentis, quae Pisana Civitas habuit, vel habet quoquomodo in praedicta Pisana Fortia vel Districtu Lucensis Episcopatus. De jurisdictione vero, & Districtu, quam, vel quem Lucana Civitas, vel Lucenses Consules pro Lucana Civitate in Lucana Fortia, vel Districtu Pisano Episcopatus quoquomodo habuit, vel habet, neque Guerram, neque discordiam faciam, nec Pisanus Populus, vel homines Pisani Populi Guerram, vel discordiam exinde facient; & si facerent, penitus prohibebo. Nec

nete. E perchè nostro scopo è di far vedere la cura, che ebbero le città d'Italia

propterea pax rumpatur: nec propter aliquam discordiam, vel brigam, quae esset inter Archiepiscopum Pisanum, & Lucanam Civitatem, vel aliquem de Lucensis Civitatis Districtu, pax rompatur; nec Pisana Civitas inde faciat offensionem Lucanae Civitati, vel alicui de ejus Districtu. *Monetam vero Lucanam hoc modo Lucensibus relinquam; videlicet quod de caetero in perpetuum Pisana Civitas, vel ejus Populus, aut aliqua persona pro eis non debeat fabricare, vel facere fabricare, vel facere ipsam monetam, aut Lucensi monetae similem; scilicet quod nomen* LVCA, *vel* HERRICI. *in ea forma, vel cuneo contineatur; immo nominatim contineatur in moneta quam Pisani fabricari debent, nomen* FREDERICI, *seu* CVNRADI; *& nomen* PISE; *& quod ipsa moneta Pisana debeat major esse Lucana moneta in magnitudine amplitudinis, & rotunditatis; ita quod apertè una ab altera ex ipsa majori amplitudine, & rotunditate discernatur. Et possit eam facere ejus coloris, cujus est ea, quam modo facit, & cujuscumque coloris voluerit. Et dehinc ad unum proximum mensem ipsam novam monetam in Pisana Civitate sine fraude publicè, & non aliter facere, vel fabricare faciam, sicut dictum est. Et faciam finem, & refutationem, & transactionem pro me, & Pisano Communi, Consulibus Lucensibus recipientibus pro se, & Lucensi Communi de omni actione, & jure, seu drictu mihi, vel Pisano Communi pro Pisana Civitate pertinenti de potestate faciendi Lucensem monetam, vel de ipsa moneta ex concessione, seu Daotione Cunradi Regis, aut Fride-*

lia ne i tempi addietro di andar d' accordo in questa gelosissima materia; così

---

rici Imperatoris, seu alio quocumque modo, vel jure. Et solemni Stipulatione promitto pro me, & pro Pisano Communi jam dictam transactionem, finem, atque refutationem toto tempore, & perpetuò firmam, & ratam tenere, & semper inde adversus Lucenses, & populum Lucensem taciter, & quieter permanere, *Salvo tamen quod medietas lucri, & introitus, & redditus ipsius Lucensis monetae ad nos & Pisanum Commune perpetuo debeat pervenire, & esse sicut in tenore Pacis inter nos, & vos compositae continetur. Et praedictam monetam Lucanam non falsabo, nec falsari faciam, aut falsari permittam, vel concedam, neque faciam, neque fieri faciam, neque permittam, neque concedam fieri extra Lucanam Civitatem. Et si aliqua persona de mea Civitate, vel Districtu eam falsaverit, vel falsari fecerit, aut eam fecerit, vel facere fecerit; faciam inde vindictam, vel fieri faciam, secundum quod mihi bonum visum fuerit, ad communem honorem, & salvamentum utriusque Civitatis, & faciam ipsam monetam Lucensem accipi, & currere in mea Civitate, & fortia, atque Districtu.* Et a Capite Cavalli usque Macram non faciam, nec fieri faciam, nec consentiam, ut fiat, aliquam domum, neque Capannam, neque Britiscam, neque Castellum, nec aliquod aliud edificium, nec munitionem. Et a Monte usque ad mare infra praedictos fines, exceptis Ecclesiis, Burgis, & Villis, & Casis, & Capannis quae sunt in ipsis Villis, vel Burgis, vel juxta ipsas Villas, vel Burgos prope medium miliarium. Et si aliqua Persona a Capite Cavalli usqne ad Cinquariam, aliquam domum

noi, cominciando da Lucca e Pisa, andremo successivamente osservando in pri-

---

vel Capannam, aut Britiscam, vel Castellum, vel aliquod edificium, aut munitionem infra praedicta loca fecerit, vel facere fecerit; si inquisitus inde fuero a Lucensibus Consulibus, ut de praedictis edificiis a Capite Cavalli usque Cinquariam edificare prohibendis, aut destruendis, eos adjuvem, ipsos per bonam fidem, & sine fraude per me, & per meam Fortiam adjuvabo, ut non fiant; & si facta fuerint, ut destruantur & nusquam ibi reedificentur. Et a Fauce Serchii usque ad Caput Cavalli non faciam, seu facere faciam, vel facere consentiam aliquod Castellum, vel Turrem, vel Britiscam, aut munitionem aliquam; sed Ecclesia de Migliarino possit ibi Campanile facere, si voluerit. Et neminem Lucam venientem, & redeuntem, venire, vel redire prohibebo, vel impediam cum rebus vel sine rebus quando statim Lucam vadat, si ire voluerit cum rebus, vel sine rebus, exceptis publicis inimicis Pisani Populi. Et de facto Salis, quod Lucenses a Pisanis habere debent, dehinc ad unum proximum mensem cum Lucensium Consulibus, meisque Sociis Pisanis Consulibus, & concordiam per bonam fidem faciam secundum quod mihi bonum, & utile ad comunem utilitatem utriusque Civitatis visum fuerit. Et ipsam concordiam facere non cessabo, & secundum quod concordia fuerit inter nos, & vos, sine fraude observabo. Et omnes Capitaneos Duanae Salis jurare faciam quod ipsi totum Negotium Salis administrabunt, & portabunt ad comunem bonum, & comunem utilitatem utriusque Civitatis. Et praedictis omnibus perpetuo firmis

mo luogo tutte le Convenzioni, che ci sono note, fatte da varie città, sino

---

permanendis, & observandis, Cartam publicam Lucensibus Consulibus pro Lucana Civitate recipientibus faciam, & dationis Cartam de praedictis Communibus, sicut supra designatum est, eis faciam, & per solemnem Stipulationem promittam, quod contra nullo tempore veniam, sed semper me, & per successores meos, & per Pisanam Civitatem, & Commune debeat esse ratum, & firmum. Si vero, quod absit, aliquo modo evenerit, quod aliquod Capitulum praedictorum observatum non fuerit, vel corruptum, aut vitiatum, seu diminutum in totum, vel in partem, cetera tamen Capitula semper firma, & incorrupta perseverent, & observari debeant, sicuti scripta sunt per omnia, nec in aliquo propterea corrumpi aut vitiari, seu minui debeant, & id, quod corruptum, aut vitiatum, seu diminutum fuerit, emendari, & in pristinum statum reduci debeat infra quadraginta dies proximos per bonam fidem sine fraude; & Pax propterea non rumpatur, sed semper firma, & illibata permaneat. Januensibus autem, & omnibus de eorum districtu faciam pacem, & omnibus aliis cum Lucensibus confaederatis. Si quod vero additum, vel diminutum, vel immutatum fuerit de praedictis Capitulis, vel infrascriptis in totum, vel pro parte, communi concordia Pisanorum, & Lucensium Consulum omnium, vel majoris partis, qui modo sunt, vel in antea erunt, vel Potestatis vel Rectoris, vel Dominatoris juravissent, & populo, & populis ejus, & scriptura publica Notariorum Pisani, & Lucensis scriptum fuerit, & Sigillo Publico Pisanae, & Lucen-

all' Epoca del corso comune del Fiorino d'oro di Firenze; il quale, servendo a tutto il

---

sis Civitatis confirmatum, de diminuto non tenear, & de addito, & immutato tenear; & sicut additum, & immutatum praedicto modo fuerit observabo; sed non addam, vel diminuam, vel de eis immutabo, sine Consilio Senatorum omnium, vel majoris partis personarum per sonum Campanae coadunatorum. Haec omnia pro mea Civitate, & meis Successoribus observare, & firma perpetuo tenore Lucanis Consulibus pro Lucana Civitate recipientibus & eorum successoribus convenio. Et duo milla homines Pisanae Civitatis, eorum Burgorum vel Suburbium jurare faciam, praesente Lucano Consule vel ejus Nuntio super hoc constituto, quos Lucensium Consules, vel eorum Nuntios super hoc constitutos degerint tenere firmam pacem, & concordiam toto tempore suae vitae inter Pisanam Civitatem, & Lucensem, & non esse studiosè in Consilio, vel facto, quod ipsa Concordia, vel pax rumpatur, vel quod pactiones & conventiones, & securitates in tenore pacis comprehensae corrumpantur, & vitientur. Et in fine cujuscumque quinquenij tercentum viros Pisanae Civitatis, vel ejus Burgorum, vel Suburgorum, qui hoc Sacramentum non jurassent, eodem modo jurare facient ipsi Consules, vel Potestates, vel Rector, vel Dominator, qui tunc fuerit. Et Consulatum, vel Consulem, vel Potestatem, vel Rectorem, vel Dominatorem non recipiam, vel recipi Pisae permittam, quod haec omnia firma integrè tenere non juret. Et sequentes proximos Consules omnes, vel Potestatem, vel Rectorem, vel Dominatorem jurare faciam per me,

mondo di campione, bastò da per se stesso a somministrare il modo, onde le città, sen-

---

vel meum socium omnia praedicta observare, & firma tenere toto tempore sui Consulatus, vel Regiminis, non minuta, vel vitiata per aliquod Capitulum vel dationem intellectus, neque alio quolibet ingenio, vel modo; & quod non recipient Consulem, vel Potestatem, vel Rectorem, vel Dominatorem quod haec omnia firma tenere eodem modo in totum non juret; & quod sibi sequentes proximos Consules omnes, sive Potestatem, sive Rectorem, sive Dominatorem jurare facient omnia praedicta firma tenere eodem modo in totum. Et in brevi, ad quod sequentes Consules, vel Potestas, vel Rector, vel Dominator sint juraturi praedictum Capitulum poni faciam, & ipsos Concordatores Brevis, ad quod sequentes Consules vel Potestas, vel Rector, vel Dominator sunt juraturi, jurare facient, quod in ipso Brevi ponent, vel ponere façient, & non tollent, nec tollere facient. Ita Pacem, & concordiam & securitatem, & conventiones, & pacta inter Pisanos & Lucenses facta, vel factas, sicut in tenore pacis continetur, per omnia firma tenebo, & observabo, & sequentes sibi Consules proximos omnes vel Potestatem, vel Rectorem, vel Dominatorem non recipient, qui omnia praedicta non jurent. Et sic eos jurare facient per omnia, & nihil inde minuent, vel remittent, neque per aliquod Capitulum, neque per dationem intellectus, neque aliquo ingenio, vel quocumqne modo, nisi prout in ipso tenore pacis de minuendo, vel addendo vel mutando continetur; & sic hoc debeat de caetero omni anno jurari in perpetuum a Consulibus,

za particolari convenzioni, col solo prezzo ad esso assegnato, rispettivamente si ragguagliassero.

---

vel Potestate, seu Rectore, vel Dominatore, qui pro tempore in Pisana Civitate fuerit, vel fuerint, & a Concordatoribus Brevis, ad quod Consules, vel Potestas, vel Rector, vel Dominator Pisanae Civitatis pro tempore sunt juraturi.

Haec omnia sicut supra scripta sunt per bonam fidem sine fraude toto tempore mei Consulatus observabo, remota omni fraude, & omni malitia, & omni dolo, & omni malo ingenio, & ad purum, & bonum intellectum Lucensium Consulum. Sic Deus me adiuvet, & haec Sancta Dei Evangelia, supra quibus manum pono.

Haec omnia feliciter jurata fuerunt a Bulgarino Vice Comite filio Ugonis, a Sigerio Berto Vice Comite filio quondam Ildebrandi, & ab Alcherio quondam Ambrosii, & a Lamberto de Curte quondam Uguccionis, & a Paganello quondam Sigismundi, & a Cajetano filio Burgandii Pisanorum Consulibus. In praesentia Albertini Vicecomitis quondam Alberti Vicecomitis, & Henrici quondam Canis, & Albertini quondam Bulsi, & Ildebrandi de Mercato Jurisprudentis quondam Boni, & Ildebrandi Bambonis quondam Ranucci, & Guidonis de Bella quondam Grunei, & Gualfredi quondam Ildebrandi Mellis, & Rosselmini Camerarii quondam Uguccionis & Francardi Camerarii quondam Ugonis Pisanorum Civium, & praesentia Tancredi Advocati quondam sine Anima Advocati, & Rolandi Jurisperiti de Sancto Andrea, & Alcherii quondam Vecchi, & Tignosi Cau-

Essendo questi i Capitoli del Concordato, fatti in nome della Città di Pisa; giusto era, che ancora i Lucchesi facessero altrettanto dalla parte loro. In fatti tale è il Concordato Lucchese (a).

sidici de Monte Catino, & Truffe quondam Gualcherii & Procuratorum Lucensium; videlicet Albertini quondam Guidotti, & Artilii quondam Ringhi, & Guidotti quondam Passavantis, & Lamberti quondam Sornacchi, & Gerardini quondam Paganini, & praesentia Beccafave Lucensis Castaldionis quondam Vergi, & Bartolomei Notarii Lucensis, Lucensium Civium Anno Dominicae Incarnationis secuudnm Pisanos 1182. Sexto decimo Kal. Julii Indictione XIV, & Anno Nativitatis Domini 1181 secundum Lucenses 16° Kal. Julii Indictione XIV. Actum Ecclesia Sancti Prosperi de Settuano.

Ego Ugo Nepos Gallici, Judex, & Notarius Domini Imperatoris, & tunc Pisanae Civitatis Publicus Cancellarius hunc Pacis tenorem inter Pisanam, & Lucensem Civitatem firmate scripsi.

Ego Nicolaus Gajetanus Judex, & Notarius Domini Friderici Romanorum Imperatoris, & tunc Pisanae Civitatis Carcellarius praedictis omnibus interfui & subcripsi.

(a) *Carta di Concordia e di Convenzione, stipulata fra i Lucchesi e Pisani, particolarmente in fatto di Moneta, nell'Anno MCLXXXI. secondo lo stile Lucchese.*

In Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. Ego Consul Lucensis juro ad Sancta Dei Evangelia,

quod toto tempore mei Consulatus salvabo, & defendam in tota Fortia mea, atque Districtu, Terra, vel Aqua unamquamque Porsonam de Civitate Pisana, & de ejus Burgis, & Suburgis, & de ipsius Districtu in Persona & rebus, nec srudiosè offendam, vel offendere faciam, seu offendi consentiam aliquam de praedictis Personis in persona, vel rebus in aliquo loco, Terra, vel Aqua. Et si offensio facta fuerit alicui personae praedictorum locorum in personam, faciam inde vindictam convenientem, pro ut mihi congruum visum fuerit. Si vero de rebus fuerit offensio, faciam ei res sibi ablatas restitui, vel emendari infra quindicim dies, ex quo inde mihi reclamatio facta fuerit: si de rebus ejus, qui offensionem fecerit, tantum invenero, vel habere potero. Quod si infra quindicim dies facere non potero, citius quam potero, postea sine fraude in tempore mei Consulatus supplebo; nisi quantum per reclamationem remanserit. De aliis autem reclamationibus justitiam fieri faciam, secundum quod inter Lucenses, & Pisanos Consules ordinatum fuerit communi concordia. Et eam concordiam ad bonum, & utilitatem utriusque Civitatis dehinc usque ad unum proximum mensem faciam. Possessiones vero, domus, vel Terrae alicujus Civis Pisani, vel Burgensis, aut Suburgensis, vel Pisani Districtus a Majoribus Lucanis Consulibus, vel eorum Misso traditas alicui Personae de Civitate Lucana, vel de ejus Burgis, vel Suburgis, vel de ejus Districtu invasas, vel sua auctoritate acceptas infra dies quindicim, ex quo mihi inde inquisitio facta fuerit restituam, vel restituere faciam; nisi per eum, qui recipere debet, remanserit. Ex toto tempore mei Consulatus firmam Pacem, & Concordiam tenebo Pisanae Civitati, & ejus Populo, & omnibus hominibus de Civitate Pisana, & de ejus Bur-

gis, & Suburgis, & de ejus Districtu. Si vero Pisana Civitas, vel Pisanus Populus pro Communi Guerram, vel Guerras habuerit cum aliqua alia Civitate, Terra, vel loco, aut persona, vel Personis, non contrariabo in Pisanam Civitatem, vel ejus Populum, neque contrariare faciam, vel permittam alicui personae meae Civitatis, vel Districtus: immo prohibebo, quod aliqua persona meae Civitatis, seu Districtus de illa guerra, vel guerris Pisanum Populum contrariet, & publicè dicam, quod si aliquis eum adjuvare voluerit, quod ex mea concessione, & parabola eum adjuvet. Si quis vero eorum contra fecerit, vindictam convenientem inde faciam. Contra Confoederatos autem qui modo sunt, & Vassallos Lucani Populi, qui modo sunt, parabolam de adjuvando dare non tenear; immo vetare possim, & eum vel eos adjuvet non tantum Confoederatis, vel Vassallis, vel aliis quibuscumque Pisanam Civitatem contrariabo, vel contrariare permittam: Et dabo, vel dare faciam, & permittam, & concedam habere, & recolligere Pisanis Consulibus pro Pisana Civitate, *vel eorum Misso super hoc constituto vel constitutis medietatem totius introitus, & Lucri, & redditus monetae Lucanae, detractis expensis pro utilitate ipsius monetae sine fraude factis. Et concedam, & permittam in Civitate Lucana esse super toto facto monetae, & prova Capitaneos Cives Pisanos pro Pisana Civitate, & ejus Consulibus cum Capitaneis Civibus Lucensibus, qui pro Lucana Civitate, & Lucanis Consulibus esse ad habendum, & recolligendum praedictam medietatem totius introitus, & Lucri, atque redditus ejusdem Lucanae monetae ad opus, & utilitatem Pisanae Civitatis, ejusque Communis. Et praedictos Capitaneos monetae utriusque Civitatis jurare faciam illud Sacramentum, quod a me, meisque Sociis Consulibus, & a Consulibus*

Pisanornm omnibus, vel majori parte comuni concordia ordinatum fuerit de toto ipso facto monetae. Et praedictum Sacramentum melius quam cognovero pro comuni utilitate utriusque Civitatis, cum comuni concordia mea, meorumque Sociorum Consulum omnium, vel majoris partis ordinabo. *Et praefatam monetam faciam laborare publicè in Civitate Lucana eo pondere, & modo, & bonitate, & quantitate, quae ordinata fuerit comuni concordia Consulum utriusque Civitatis omnium, vel majoris partis eorum, & non aliter.* Et ipsam Concordiam dehinc ad unum mensem proximum sine fraude faciam ad bonum, & salvitatem utriusque Civitatis; & studiosè ipsam Concordiam facere non cessabo; *dum tamen Lucana moneta ita laborari, & fieri possit, sicut modo laboratur usque ad ipsam Concordiam factam, & studiosè ipsam Concordiam facere non cessabo.* Et similiter detractis expensis pro utilitate ipsorum Communium factis, dabo, & dare faciam, & permittam, & concedam habere, & recolligere, & Capitaneos habere praedictis Consulibus Pisanis pro praedicta Civitate Pisana, & eorum Misso, vel Missis super hoc constituto, vel constitutis, medietatem totius introitus, & Lucri, & redditus Riparum, & Duanae Salis, quod Capitanei jurare debeant totum factum praedictorum Communium ad comunem utilitatem, & comunem bonum utriusque Civitatis per bonam fidem sine fraude gerere, & portare. Et non tollam, nec tollere faciam neque tollere consentiam alicui Civi Pisanorum, vel de ejus Burgis, vel Suburgis aliquam diricturam, aut Ripaticum, nisi qualem vel quale Lucanis Civibus tulero sine fraude, nec in fraudem tollendi Populo Pisano, Populo tollam, nec imponam Lucensi. Et dabo, vel dare faciam, Consuli Pisano, vel Capitaneis Pisanae Degatiae pro expensis de ipsa Degatia faciendis,

& pro expensa magnali, & pro Fundaco, & Guardia Maris, & Galeis armandis, & Salvamento Marinariorum, & pro omnibus aliis expensis pro ipsa, vel de ipsa Degatia faciendis, quae sufficiant ad omnes praedictas expensas faciendas. Et relinquam Archiepiscopo Pisano ejusque Successoribus pro Episcopatu Sanctae Meriae de Pisa libere habere, & possider Archiepiscopatum suum sive Episcopatum, qui est in Fortia, & districtu meo, hoc modo; videlicet Clericos suos distringere, & corrigere, & habere potestatem in eis, & jurisdictionem suam in eos exercere, sicut Archiepiscopus in suos Clericos debet, & possessiones suas, & pensiones, & affictus, & omnes redditus suarum Terrarum, & Locationes, & manentes, & fideles suos, & Albergarias habere, & distringere, sicut Dominus suos fideles, & manentes distringere debet. Et de his omnibus, de quibus discordia non fuerit, curabo sine fraude, ut Archiepiscopus Pisanus ea quiete possideat, & inde ei studiosè non contrariabo. De aliis vero omnibus, unde discordia fuerit, Archiepiscopo Pisano, qui pro tempore fuerit, rationem fieri faciam, retenta Lucanae Civitati jurisdictione, & Districtu retento, & aliis omnibus retentis, quae Lucana Civitas habuit, vel habet quoquomodo in praedicta Lucana Fortia, & Districtu Pisani Archiepiscopatus. De jurisdictione vero, & Districtu, quam, vel quem Pisana Civitas vel Pisani Consules, vel Consul pro Pisana Civitate in Pisana Fortia, & Districtu Lucani Episcopatus quoquomodo habuit, vel habet, neque guerram, neque discordiam faciam; nec Lucanus Populus, vel homines Lucani Populi guerram, vel discordiam inde facient, & si fecerint, penitus prohibebo, nec propterea pax rumpatur. Nec propter aliquam discordiam, vel brigam, quae esset inter Episcopum Lucanum, & Pisa-

nam Civitatem, vel aliquem de Pisanae Civitatis Districtu pax rumpatur. Nec Lucana Civitas faciat offensionem indè Pisanae Civitati, vel alicui de ejus districtu. *Et monetam, quam Pisani fecerint, non falsabo, nec falsari faciam, aut falsari permittam, vel concedam, neque fieri faciam, neque permittam, nec concedam extra Pisanam Civitatem. Et si aliqua persona de mea Civitate, vel Districtu eam falsaverit, vel falsari fecerit, aut eam fecerit, vel facere fecerit & mihi cognitum fuerit, faciam inde vindictam, vel fieri faciam secundum quod mihi bonum visum fuerit ad comunem honorem, & Salvamentum utriusque Civitatis, & faciam ipsam monetam accipi, & currere in mea Civitate, & Fortia, atque Districtu.* Et a Fauce Serchij usque Macram non faciam, nec fieri faciam, nec consentiam, ut fiat aliquam domum, neque Capannam, neque Britiscam, neque Castellum, nec aliquod edificium, nec munitiotionem a Monte usque ad Mare infra praedictos confines, exceptis Ecclesiis, & Burgis, & Villis, & Casis, & Capannis, quae sunt in ipsis Burgis, vel Villis, & juxta ipsas Villas, vel Burgos prope medium miliarium. Et si aliqua persona a Capite Cavalli usque Cinquariam, aliquam Domum vel Capannam, vel Britiscam, vel Castellum, vel aliquod edificium, aut munitionem infra praedicta loca fecerint, vel facere fecerint, penitus prohibebo facto, & opere, & meo posse, & facere non permittam, vel consentiam per me, & per meam Fortiam. Et quidquid infra praedictos fines factum est faciam destruere dehinc usque ad dies viginti. Et quod de cetero factum fuerit a Capite Cavalli usque Cinquariam faciam destruere, si potero, sine fraude. Et si inquisitus inde fuero a Pisanis Consulibus de praedictis edificiis a Capite Cavalli usque Cinquariam edificare prohibendis, aut destruendis, ut eos adjuvem, ipsos per bonam fidem, sine fraude, per

me, & meam Fortiam adjuvabo, ut non fiant; & si facta fuerint, destruantur, & nusquam ibi reedificentur; Et a praedicto Capite Cavalli usque Macram, neque Portum, nec Salis, nec aliarum Mercium Mercationem, nec negotiationem, nec Navium, nec alicujus generis navigij applicationem, nec merces aliquorum infra praedictos fines exonerare, vel ponere. Nec aliquam Personam aliquod praedictorum facere faciam, vel permittam, vel consentiam praeter Pisanos sive solos, sive cum aliis, seu & Lucenses cum solis Pisanis, & non cum aliis hoc facere possint. Et si inquisitus fuero, ut eos contra eum, qui hoc facere vellet, adjuvem, inde eos adjuvabo. Liceat tamen Lucensibus dehinc ad proximas Kalendas Januarias, & deinde ad duos annos suas merces ponere infra praedicta loca, & inde eas exportare, & in Navibus ascendere, & descendere, & ibi naves applicare, sed postea omnia praedicta perpetuo firma esse debeant. Sed non tenear quando Valledenses possint habere ultra Motronem duos busos, vel unum busum, unam jansiram, & non plus, in quibus Lucenses valeant ascendere, & descendere cum eorum habere, & navigare: Et neminem Pisam venientem, vel redeuntem per terram, vel per aquam venire, aut redire prohibebo, vel impediam cum rebus, vel sine rebus. Ultramontanos tamen, & omnes scarsellas portantes, venientes per viam Versiliae, & Carfanianae possim constringere, ut per Lucam veniant; & postquam Lucae fuerint, eos distringere non debeam, quando Pisas statim cum voluerint vadant cum personis, & rebus eorum exceptis manifestis, & publicis inimicis Lucani Populi. Et de praedictis omnibus firmis perpetuo permanendis, & observandis Chartam publicam Pisanis Consulibus pro Pisana Civitate recipientibus faciam, & Dationis Chartam

de' praedictis Communibus sicut supra designatum est; & per solemnem Stipulationem promittam, quod contra nullo tempore veniam, sed semper per me, & successores meos, & Lucanam Civitatem debeat esse ratum, & firmum; & hoc faciam abhinc usque ad unum mensem filiis quondam Clavelli; videlicet Ubaldo, & Guidoni, & Soffreduccio de Bozano, & Corvariensibus, videlicet Bonaccorso, & Ildebrandino, filiis quondam Veltri, & Giferro, & Cunrado ejus filio, & Uguccioni quondam Stulti reddam, vel reddere faciam & libere habere, & possidere totum eorum Podere, quod Lucana Civitas, & Lucanus Populus, vel aliquis pro eis, eis abstulit, sicut illud habebant, & detinebant octo diebus antequam cum Pisanis se confoederarent, vel securarent, aut ponerent, exceptis damnis tempore guerrae datis, & pro ipsa guerra de incisionibus, & destructionibus, & incendiis Castrorum, & domorum, & rerum suarum, & arborum, & vinearum, & aliarum rerum similium, & ipsos contringi, nec conveniri patiar, nec per placitum fatigari ullo tempore a Comuni Lucensi, vel ab aliquo homine Lucanae Civitatis, vel ejus Districtus de aliquo damno, vel rapina, aut injuria ab eis, vel eorum hominibus tempore guerrae dato. Praedictis vero Corvariensibus de Rocca Flamminga, & Turribus faciam eis rationem infra annum, postquam Pax jurata fuerit in communi Judice, vel Arbitro, sive ipsa mihi, meisque Civibus de Rocca Guidinga, & ejus Turre rationem fecerint ante ipsum Judicem, vel Arbitrum, & pacem praedictis omnibus faciam, & tenebo. Et de ipso Judice, vel Arbitro eligendo concordiam sine fraude faciam cum praedictis Corvariensibus, nisi per eos remanserit. Si vero, quod absit, aliquo modo evenerit, quod aliquod Capitulum praedictotum observatum non fuerit, vel corruptum,

aut vitiatum, seu diminutum in totum, vel in partem, cetera tamen Capitula semper firma, & incorrupta perseverent, & observari debeant, sicut scripta sunt per omnia, nec in aliquo propterea corrumpi, vel vitiari, seu diminui debeant; & id, quod corruptum, aut vitiatum, seu diminutum fuerit, emendari, & in pristinum statum reduci debeat infra quadraginta dies proximos, & Pax propterea non rumpatur, sed semper firma, & illibata permaneant. Florentinis autem, & omnibus eorum districtus, & Pecciolensibus pacem faciam, & tenebo, omnibus aliis Confoederatis Pisanorum. Si quid vero additum, vel diminutum fuerit de praedictis Capitulis, vel infrascriptis in totum, vel in partem communi concordia Pisanorum, & Lucensium Consulum omnium, vel majoris partis, qui modo sunt, vel in antea erunt, vel Potestatis, vel Rectoris, qui jurassent Populo, & Populis ejus, & Scriptura publica Notariorum Pisan., & Luc. ſcriptum fuerit, Sigillo publico Pisanae, & Lucensis Civitatis confirmatum, de diminuto non tenear; de addito, & immutato tenear; & sicut additum, & immutatum fuerit praedicto modo observabo. Sed praedictis non addam, vel diminuam, vel de eis immutabo sine Consilio Consulum Causarum, & Treguanorum & Consiliariorum electorum, & Procuratorum, si tunc fuerint, & Consulum Militum, & Mercatorum omnium, vel majoris partis qui tunc Lucae fuerint, si habere potero. Ita tamen quod non debeam de praedictis hominibus in numero ultra viginti quatuor homines habere. Haec omnia pro mea Civitate, & meis Successoribus observare, & firma perpetuo tenere Pisanis Consulibus pro Pisana Civitate recipientibus, & eorum Successoribus convenio. Et duo millia homines Lucanae Civitatis, vel ejus Burgorum, vel Suburgorum jurare faciam, praesente Pisano Con-

sule, vel ejus Nuntio super hoc constituto; quos Pisanorum Consules, vel eorum Nontius super hoc constitutus elegerint tenere firmam pacem, & concordiam toto tempore vitae suae inter Lucanam Civitatem & Pisanam, & non esse studiosè in consilio, vel facto, ut ipsa Concordia, vel Pax rumpatur; vel quod pactiones, & conventiones, & securitates in tenore Pacis comprehensae, corrumpantur, vel vitientur; & in fine cujuscumque Quinquennij trecentos viros Lucanae Civitatis, vel ejus Burgorum, vel Suburgorum, qui hoc Sacramentum non jurassent, eodem modo jurare faciant ipsi Consules, vel Potestas, vel Rector, vel Dominator, qui tunc fuerit. Et Consulatum vel Consulem, vel Potestatem, vel Rectorem, vel Dominatorem, non recipiam, vel recipi Lucae permittam, quod haec omnia firma integrè tenere non juret, & sequentes proximos Consules omnes, vel Potestatem, vel Rectorem, vel Dominatorem jurare faciam per me, vel meum Socium omnia praedicta observare, & firma tenere toto tempore sui Consulatus, vel Regiminis, non minuta, vel vitiata per aliquod Capitulum, vel Dactionem intellectus, neque alio quolibet ingenio, vel modo: Et quod non recipient Consulem, vel Potestatem, Rectorem, vel Dominatorem, qui haec omnia firma tenere eodem modo in totum non juret; & quod sibi sequentes proximos Consules omnes, sive Potestatem, sive Rectorem, sive Dominatorem jurare facient omnia praedicta firma tenere eodem modo in totum. Et in Brevi ad quod sequentes Consules, vel Potestas, vel Rector, vel Dominator sunt juraturi, praedictum Capitulum poni facient, & ipsos Concordatores brevi, ad quod sequentes Consules, vel Potestas, vel Rector, vel Dominator sunt juraturi, jurare facient, quod in ipso Brevi ponent, vel ponere facient, & non tollent,

lent, nec tollere facient. Ita Pacem, & Concordiam, & Securitates, & Conventiones, & Pacta inter Pisanos, & Lucenses factam, vel factas, sicut in tenore Pacis continentur per omnia firma tenebo, & observabo, & sequentes sibi Consules proximos omnes, vel Potestatem, vel Rectorem, vel Dominatorem non recipient, qui omnia praedicta non jurent; & sic eos jurare facient per omnia, & nihil imminuent, vel remittent, neque per aliquod Capitulum, neque per Dationem intellectus, neque aliquo ingenio, vel quocumque modo, nisi pro ut in ipso tenore Pacis de minuendo, vel addendo, vel mutando continetur; & sic hoc debeat de cetero omni anno jurari in perpetuum a Consulibus, vel Potestate, seu Rectore, vel Dominatore, qui pro tempore in Lucana Civitate fuerint, vel fuerit, & a Concordatoribus Brevis, ad quod Consules, vel Potestas, vel Dominator Lucanae Civitatis pro tempore sunt juraturi. Haec omnia sicut supra scripta sunt per omnia per bonam fidem sine fraude toto tempore mei Consulatus observabo, remota omni fraude, & omni malitia, & omni dolo, & omni malo ingenio, & ad purum, & bonum intellectum Pisanorum Consulum. Sic Deus adjuvet; & haec Sancta Dei Evangelia, super quibus manum impono.

Haec omnia feliciter jurata fuerunt a Baldinetto quondam Stulti, & Ardiccione quondam Theuperti, & Lotterio quondam Bernardi, & Ormanno Marroni filio Uberti, & Rodulphino quondam Malassi, & a Pagano quondam Ronthini, & a Gerardino quondam Ricci Lucensium Consulibus. In praesentia Tancredi Advocati & Jurisperiti de Sancto Andrea, & Alcherii quondam Vekii, & Tiniosi Causidici de Monte Catino, & Truffe quondam Gualchierii, & Procuratorum Lucensium, videlicet Albertini quondam Guidotti, & Attilii quondam Ringhi & Guidotti quondam Passavantis, & Lamberti quondam

Sornacchi, & Gerardini quondam Paganini, & praesentia Beccafave Lucensium Castaldionis quondam Enrigi, & Bartolomei Notarii Lucensis, Lucensium Civium. Et praesentia Albertini Vicecomitis quondam Alberti Vicecomitis, & Enrigi quondam Canis, & Albertini quondam Bulchii, & Ildebrandi de Mercato Juris prudentis quondam Boni, & Ildebrandi Bambonis quondam Ranuccij, & Guidonis de Bella quondam Grunci, & Gualfredi quondam Ildebrandi Mellis, & Rosselmini Camerarii quondam Uguccionis, & Francardi Camerarii quondam Ugonis, Pisanorum Civium, Anno Nativitatis Domini millesimo centesimo octuagesimo primo secundum Lucenses sextodecimo Kal. Julii Indict. XIV, & Anno Dominicae Incarnationis secundum Pisanos millesimo centesimo octuagesimo secundo. 16. Kal. Julii, Indict. XIV.

Actum in Ecclesia Sancti Prosperi de Sittiano.

Nella prima parte di questo Concordato abbiamo osservato, che la città d Pisa s'obbligava di fare una solenne rinunzia d'ogni suo preteso diritto sopra il Conio di Lucca. Ora daremo noi qui sotto questa rinunzia istessa, estratta da i libri delle Riformagioni di Firenze (*a*).

(*a*) In Nomine Domini Amen. Ex hujus Publici Instrumenti serie omnibus clareat, quia nos Bulgarinus Vicecomes, filius Ugonis, & Sigerius Baptistae Vicecomes quondam Ildebrandi, & Alcherius quondam Anfossi, & Gaetanus filius Burgundii, & Lambertus de Curte, & Paganus quondam Sigismundi Pisanorum Con-

E tale fu, come dicemmo, la rinunzia della Città di Pisa del suo vantato di-

---

sules, pro nobis, & pro nostris Successoribus, & pro Pisano Communi facimus finem, & refutationem, & transationem vobis Ardicioni Teperti, & Rodulfino Maliassi Lucanis Consulibus recipientibus pro vobis, & pro Gherardino Riceri, & Baldinetto Stulti, & Pagano Rontini, & Lotterio Bernardi, & Ermanno Marrone, filio Uberti, Sociis vestris Lucanis Consulibus pro vestris Successoribus, & pro Lucano Communi de omni actione, & jure, seu dirictu Nobis, & Pisano Communi pro Pisana Civitate pertinenti, de potestate faciendi Lucanam Monetam vel de ipsa Moneta ex concessione, seu datione Conradi Regis, aut Frederici Imperatoris, seu alio quocumque modo, vel jure, & solemni Stipulatione promittimus pro nobis, & pro Pisano Communi, obligando nos, nostrosque Successores, & Pisanum Populum jam dictam transactionem, & finem, atque refutationem toto tempore, & perpetuo firmam, & ratam tenere, & semper adversus Lucenses, & Populum Lucensem tacitos, & quietos permanere; salvo tamen, quod medietas Lucani, & introitus, & redditus Lucanae Monetae ad nos, nostrosque Successores & Pisanum Commune perpetuo debeat pervenire, & esse sicut in tenore Pacis inter nos, & Lucenses compositae continetur. Et taliter haec omnia se habere rogavimus Bonum filium Notarium Domini Imperatoris, Lucensem Cancellarium, & Ughicionem Nepotem Gallici, Judicem, & Notarium Domini Imperatoris dictae Pisanae Civitatis Publicum Cancellarium. Actum Pisis in Ecclesia S. Xisti, praesentibus Rolando

ritto di potere usare il Conio di Lucca. Pure qualche arbitrio bisogna credere che i Pisani si sieno preso, se vero è quanto il *Beverini* scrive all' anno 1217: cioè che furono essi condannati dal *Bonalbergo*, Plenipotenziario Imperiale in Italia, a pagar cento libbre d' oro per lo contraffacimento de i Patti co' Lucchesi, in proposito di moneta. In queste Carte, oltre la curiosità delle cose contenute,

---

Judice, Ubaldino, & Rolando Judice, Guarmignani, & Ubaldo Malpilij, & Truffa Gualcherii, & Salamoncello quondam Salamonis, & Rolanduccio quondam Ugolini, & Gualando, & Tinioso germanis, filiis quondam Tiniosi de Urno, Lucensibus, & praesentibus Sigerio Ughicionelli, Gualandi, & Robertino quondam Ugonis Teperti, & Conetto quondam Sismundi, & Francardo Camerario quondam Ugonis Pisanis. Anno Nativitatis Domini millesimo centesimo, octuagesimo primo: Pridie Nonas Septembris Indictione quintadecima secundum Lucenses, secundum vero Pisanos Anno Dominicae Incarnationis millesimo centesimo octuagesimo secundo, Indictione quartadecima Pridie Nonas Septembris.

Ughicio Nepos Gallici Judex, & Notarius Domini Imperatoris, Pisanae Civitatis Publicus Cancellarius praefatis interfui; & ideo hanc in publicam Cartam scripsi, & complevi, & dedi.

riguardanti li reciprochi Diritti delle suddette città di Lucca e Pisa, avranno certamente i cittadini di esse ancora piacere di ritrovare i nomi delle più antiche e più illustri loro Famiglie. Altra Convenzione i Lucchesi fecero co' Fiorentini nel 1184, in occasione della Lega fatta per vent'anni fra essi; ma questa non riguardò già l'uniformità di monete, ma soltanto la metà dell'utile che nella Zecca di Lucca si ritraeva da quell' argento, che i Fiorentini portavano per far monete; detratta però prima quella metà che doveano avere i Pisani, *abstracta medietate, quam Pisani habere debent*. Dal che potrebbe sospettarsi che non per anche in Firenze fosse aperta la Zecca; o pure che le monete di essa non fossero in corso comune ricevute (1).

Convenz. tra Brescia, e Cremona.

Incerta dicemmo (2) essere l'epo-

(1) Memorie di Società Colombaria. Dissertaz. V. p. 170. (2) Dissertazione II.

ca della Zecca di Brescia; nè prima dell' anno 1187 ritrovammo allora menzione di moneta Bresciana. Contuttociò di tre anni avvantaggiò una tale notizia per il sig. Abate Don *Carlo Doneda* Bresciano nella sua Dissertazione intitolata: *Notizie della Zecca e delle monete di Brescia*, stampata in quest' anno 1755 (1); ritrovando egli prima in un cronologico Manoscritto, e poi in una Sentenza arbitraria, esistente nel Monistero di S. Maria degli Angeli, nell' anno 1184 menzione di Bresciana moneta. Infatti dal Cronista si à: che nell' accennato anno 1184 si fe' la moneta Bresciana, e dalla suddetta Sentenza ricavasi essere stata allora di già posta in commercio. Molte belle notizie il suddetto Autore ci dà intorno a tali monete; naturale cosa essendo, che i cittadini delle rispettive città abbiano più mezzi e più comodi di rintracciar carte

(1) p. 8. e 9.

e lumi, di quello che possa far uno, che scrive di tutte, e scrive in ragion sistematica e con viste universali del comune commercio. Quindi è, che il sig. Abate *Doneda* pretende aver ritrovati argomenti, onde far vedere che in Brescia non si dasse esecuzione al Concordato Lombardo, fatto fra Brescia, Cremona, e le altre città nel 1254: sopra cui ragionammo nella Dissertazion IV di quest' Opera (1), e della qual cosa avremo di nuovo occasion di parlar più sotto. Frattanto la sorte ci à favorito di ritrovare una Carta di data anteriore d' un anno a quella del sig. *Doneda*; in cui non solo menzione di moneta Bresciana si ritrova, ma ciò, che è più considerabile, vi si legge un Concordato con Cremona per la battitura d' uniformi monete, e pel reciproco commercio di esse in ciascheduna di coteste città; per lo che due

(1) P. 152. e seg.

cose vi si stabiliscono; cioè prima di non ammettere in niuna di esse città la moneta di Milano; e la seconda, che i Cremonesi manderebbero in Brescia un Artefice, il quale insegnasse a' Bresciani a fabbricar la moneta. Qui dunque abbiamo l'epoca della Zecca di Brescia nel 1183, o almeno del migliore regolamento di essa; e questa notizia dee esser cara a i sig.[ri] Bresciani, i quali tanto affaticato ânno per ritrovarla. In oltre convengono di coniar la moneta, per riguardo al suo peso, in ragione di 37 danari per oncia. Nel Concordato del 1254 vedemmo che s'era ridotta a 47. Questa Carta è apocrifa, e vi manca la data: pure sarà facile il rinvenirla. L'originale sta nell'Archivio secreto di Cremona (*a*).

(*a*) *Carta di Concordia e di Convenzione fra le Città di Brescia e Cremona, particolarmente in proposito di Moneta. Anno MCLXXXIII.*

In Nomine Domini. Concordia Brixiensium, & Cremonensium talis est, ut rationes fiant hinc inde sicut est statutum, & continetur Instrumentis de Judiciis fa-

Che questa Carta fosse fatta nel 1283 lo dimostra: primo la pace di Piacenza,

---

ciendis, & de Sententiis executioni mandandis, & sicut juraverunt Potestates. Item ut Brissienses debeant dare Stratam Cremonensibus, & servare, & manutenere bona fide, & sine fraude, nec debent esse in Consilio, vel facto ut minuatur. E converso Cremonenses ita debent dare suam Stratam Brixiensibus, & maxime illam, quae venit a Papia Brixiae per virtutem Cremonae. Et in his Stratis debent salvari, & custodiri Personae, & res hominum utriusque Civitatis, & aliorum Mercatorum, his exceptis, quorum Civitas haberet discordiam cum aliqua prædictarum Civitatum. Et hoc intelligitur de illis Stratis, quæ vadunt de una Civitate ad aliam, vel per districtum alicujus earum. Item homines Cremonae, & res illorum debent salvari, & custodiri per terram, & aquam, & Districtum Brixiae: Et è converso homines Brixiae, & res illorum debent salvari, & custodiri per terram, & aquam, & Districtum Cremonae: Item neutra earum Civitatum debet offendere aliam in Episcopatu alterius per Commune; nisi esset pro Communi guerra totius societatis Lombardiae, vel Imperatoris Frederici, vel ejus filii Regis Henrici id fieret. *Item de Concordia est, ut Moneta utriusque Civitatis debeat salvari, & custodiri, & communiter recipi ab utraque Civitate, & bona fide Cremonenses operam dabunt, ut Moneta Brixiae currat, sicut prima Cremonae currit; & Brixienses versa vice debeant facere de Moneta Cremonae, & quod debeat fieri bona, & legalis ab utraque Civitate; nec debeat pejorari nisi per parabolam Consulum, vel Potestatum utriusque Civitatis datam in pu-*

accennata come recentissima; quindi il *Federigo* Imperatore, l'*Arrigo* Re, e la lega

---

blica Contione, vel in Comuni Consilio Crethentiae palam, & sine fraude: Et Cremonenses debeant facere suam Monetam ad illam Taxiam Monetae Brixiae, quam intelligimus esse de triginta, & septem in uncia. Et quaeque earum Civitatum debet indicere suam Monetam ad illum modum, & ita districtè, scilicet ad unum debilem, & ad unum fortem bona fide, & sine fraude, sicut Cremonenses nunc faciunt. Item concordia est, ut Moneta Mediolanensium non recipiatur ab aliqua harum Civitatum; nisi per concordiam utriusque Civitatis, & per parabolam datam in concione, vel in Consilio Crethensiae utriusque Civitatis, & a Consulibus, vel Potestatibus, qui vel quae per tempora erunt, palam, & sinè fraude. Et hanc Concordiam tenere jurabunt singulis annis Consules utriusque Civitatis, vel Potestates, qui, vel quae nunc sunt vel per tempora fuerint, & facient jurare Credentias suarum Civitatum, & Consules Mercatorum, & Consules de Paraticiis haec omnia observabunt bona fide, & sine fraude a Nativitate Domini proxima veniente usque ad 25 annos. Et si aliquid praedictae Concordiæ additum, vel diminutum fuerit per Rectores, & Sapientes Crethentiae utriusque Civitatis, sine fraude illud teneatur. Salva fidelitate Imperatoris Friderici, & ejus Filii Henrici, & salvo communi Sacramento Societatis Lombardiae, quod factum fuit Placentiae in concessione Pacis, & quod fuit concessum ab Imperatore in ordinamento Pacis.

Item convenit Dominus Rogerius de Pilla, & Dominus Homobonus de Trezzo Domino Joanni de Calapino stipulanti, quod dabunt Magistrum Monetae, qui

Lombarda in essa nominati. Di più l'*Omobuono da Trezo*, uno de i Consoli stipulanti per la parte de i Cremonesi, che in essa Carta vedesi, fu in detto anno Console di Cremona; come abbiamo dal catalogo pubblicato nel Tomo VII *Rer. Ital. Scr.* Fra i Consoli di Brescia non è veramente quel *Rogerio de Pilla*, che nella medesima Carta esiste, ma bensì *Raunerio de Villa*; per lo che convien dire essere essa stata malamente trascritta; dovendosi leggere *Raunerius de Villa*, e non *Rogerius de Pilla*. Ecco qui a piè un Documento che rischiara questo punto, e che esiste presso il sig. Dottor *Biemmi* di Brescia (a).

---

se astringat Sacramento sibi, & Consulibus Brixiae *faciendi Monetam suam sicut sunt astricti illi, qui faciunt Monetam Cremonae: & quod dabunt unum Ovrarium similiter Consulibus Brixiae, qui docebit, & ostendet facere Monetam hominibus Brixiae.*

(a) *In Xti Nomine. Ego Raunerius de Villa Consul Brisciae consilio Sapientum per Sacramentum praecipio Oprando de Aimaribus &c. & ipsi in perpetuum attendatis Sententias Domini Bulij, & meas latas &c. Actum est hoc in Ecclesia S. Mariae de Dom. Civitatis Brisciae die undecima exeunte mense Novembri Anno Domini* 1182. *Indictione prima.*

E' da sapersi, che i Consoli di Brescia cominciavano il loro Magistrato a S. Pietro a i 29 di Giugno, e duravano per un anno intero sino al S. Pietro dell' anno seguente. Sicchè il Concordato suddetto dee dirsi conchiuso nel 1183 fra i mesi di Gennajo e di Luglio.

Seguendo pertanto la necessità e il costume delle città confinanti, allorchè s' ebbe ad instituire in Brescia la Zecca, si convenne con Cremona per l' uniformità e pel commercio delle monete; e questo serve di prova per credere, che fra queste due Città si conservasse sempre uniforme ragguaglio.

Concordati fra Bologna e Ferrara.

Continuando ora i Concordati, de' quali abbiamo notizia; ne riferiremo quì sotto due, di già pubblicati dal *Muratori* nella Dissertazione XXVII fra Bologna e Ferrara. Già sin dal 1193 dimostrammo noi (1) che la moneta di Ferrara era uguale a

(1) Dissertazione IV.

quella di Bologna; ora due cose in questi Concordati si osserveranno: prima che nel 1205 fra queste due città si convenne di fatto intorno alla lega e al peso delle loro monete; e secondo, che nel 1209 convennero esse di coniarle uguali a quelle di Parma (a).

(a) *Carta di Concordia fra Bologna e Ferrara in materia di Monete. Anno MCCV.*

Anno Domini Millesimo Ducentesimo Quinto Kalendi Februariis, Indict. VIII. Quum super facto *Monetae* Bononiensis, & Ferrariensis concordia facta esset, cujus tenor est infrascriptus; fecerunt homines infrascripti de Civitate Ferrariae in Generali Consilio per Campanam coadunato jurare unum Nuntium Communis ejusdem Civitatis super eorum animas unoquoque ore ad os hodie ad hoc interrogato, & mandato, si ut juraret taliter observaret, ut in Brevi infra posito continetur. Qui siquidem Nuntius, & Praeco Petrus Rodulphi nomine, eis mandantibus, & praecepto Domini Rogati Judicis Domini Marchionis, qui est ejusdem Civitatis Ferrariae Potestas, cujus vice dictus Dominus Rogatus Judex, quia dictus Dominus Marchio, itemque Potestas aberat, fungebatur, nec non nobis praesentibus, scilicet Domino Guidone Oderici, & me Principino Notario, qui a Domino Uberto Vicario Potestatis Bononiae ad haec Sacramenta recipienda Ferrariae fuimus delegati, praedictis inquam hominibus mandantibus, nec non & praefato Judice, suaque Curia praecipienti-

Concordato fra Ravenna, e Ancona.

Quello, ch' hanno fatto tante città fra lor confinanti in tale proposito, facile è l' immaginare, che abbiano pur fat-

---

bus, nobisque praesentibus, juravit dictus Nuntius in Palatio Ferrariae in Consilio Generali dictos homines taliter ut perlegitur observaturos. Quorum siquidem nomina haec sunt: Amator Judex, Rolandus da Bologna, Jacopinus Vicecomes Domini Marchionis Guido Turcli &c.

Nomina vero eorum, qui interrogati sunt in Consilio, sicut superiores, & sua manu scriptae dedit mihi Magister Petrus Notarius, sunt haec, scilicet: Gerardus Presbyteri Martini, Guido Pizamiglo, Rubeus Notarius &c.

Forma quidem, & tenor Sacramenti talis est, videlicet.

Juro ego, quod numquam ero in Consilio vel facto, *ut Moneta ista Ferrariensis debeat minui de tribus unciis minus quarta ad unciam Bononiensium, & de quadraginta sex Solidis & dimidio Ferrariae per libram, ad libram Bononiae blanchis, & furnitis; nisi diminueretur voluntate Rectoris, vel Rectorum utriusque Civitatis, scilicet Ferrariae, & Bononiae*. Et opem & consilium dabo, quod non debeat diminui, nec ipsam diminuam, nec permittam diminui, nisi prout dictum est supra. Et haec omnia suprascripta observabo perpetuo, nec contraveniam, nisi secundum quod supra legitur. Et in Brevi cujuslibet Rectoris Ferrariae, qui pro tempore fuerit usque ad decem annos apponi faciam, quod ipse observabit secundum quod supra legitur in facto Monetae.

Ego Principinus Sacri Palatii Notarius his interfui, & pro ut supra legitur scripsi, & subscripsi.

to le altre tutte, che Zecca avevano e moneta coniavano: ma mancano a noi le

---

Facoltà di formar le Monete a foggia di quelle di Parma, data da i Ferraresi a i Bolognesi MCCIX.

Anno Domini MCCIX die Dominico XI. exeunte Septembri, Indictione XII in Consilio Ferrariae facto ad sonum campanae, venerunt Dominus Rampertus Bualelli miles Justitiae, & Dominus Jacobus Petri Paulani, & Dominus Figlocarus, Consules Mercatorum Bononiae, Ambaxatores Communis Bononiensium Ferrariae, & in pleno Consilio, & Generali pulsato ad Campanam dixerunt ex parte sui Communis Bononiae Domino Hugoni de Gramaxe Potestati Ferrariae, & Consulibus ejusdem Terrae, & Consilio Ferrariae, quod cum teneantur Ferrarienses, & Bononienses super facto Monetae in uno, & eodem statu, & modo tenere, & facere & fabricare, & nulla illarum Civitatum sine licentia, & parabola data in Consilio Generali a Rectore, vel Rectoribus alterius Civitatis, Monetas illas posse diminuere: petebant parabolam dicto Domino, Hugoni Potestati Ferrariae, & Consulibus, & Consilio praedicto pro Communi Bononiae, quia volebant suam Monetam, & Monetam Ferrariensem facere insimul, & facere ad modum, & quantitatem Monetae Parmae pro comodo, & utilitate utriusque Civitatis. Habito siquidem pleno Consilio, & generali interesse, praedictus Dominus Hugo Potestas Ferrariae, & Consules Communis, & Mercatorum, & Cambiatorum, & Massariorum de Contratis taliter responderunt, quod pro Communi Bononiae reci-

notizie particolari di esse. *Girolamo Rossi* nella sua Storia, all' anno 1249, ci dà relazione d' un altro Concordato fatto fra le

---

pientibus *dabant parabolam, & licentiam praedictis ambaxatoribus, ut faciant monetam Bononiensem ad modum, & quantitatem Monetae Parmae; & volunt similiter suam Monetam ad eundem modum facere.* Et in hoc Capitulo taliter eos absolvunt, eo salvo toto, & singulis aliis Capitulis quae continentur in Charta Concordiae factae inter Bononienses, & Ferrarienses super facto Monetae. Ad quam responsionem, & parabolam, & licentiam, dationem, & absolutionem fuerunt praesentes praedictus Dominus Hugo Potestas Ferrariae, & Dominus Cazzanimicus ejus Judex, & Dominus Salinguerra, & Suxinellus Giliolus Guizzardi, Guezzus de Ansedeo, Zacharias Rainaldi Guatarellae, Petrus de Cupario, Cornaclinus, & Lidoinus, Consules Ferrariae; & Albertinus de Vigarano, Zanibonus, Guido de Bonandis, Barile Laurentius, Mamfredinus Lavezarius, Huguitio filius Pedebovis, Jacobinus de Gulferanense, Ferrarese de Calcagno, Mantuaninus Dudoxettus, Ingilerius Preite, & Paschale Massarius de Contratis Ferrariae, & Ordinibus, Condoaldus Albertinus Nepos Domini Selinguerrae, Guido de Ferrarese Vindemmiatore, Ugolinus de Friduccio, Ubertinus de Domina Tina, Christianus, & Albertinus, & Zappulinus Notarius, & multi alii:

Ego Petrus Sacri Palatii Notarius, ut supra legitur, interfui, & rogatus scribere scripsi.

le città di Ravenna e di Ancona. Ma nè *il sig. Giuseppe Antonio Pinci*, nè io abbiamo avuto la sorte di vederlo. In mancanza adunque di questo, riferiremo le parole istesse del Rossi: *Eodem hoc anno (1249) Bertonus Calcheria Anconae Praetor ipsique Anconitani Senatu in Domo filiorum Tarabocti habito, Marcum Florentiae, & Pederectum Casiatem Legatos crearunt, qui Ravennam venientes cum hujus Urbis Republica, & Archiepiscopo agerunt de cudenda tam Ravennae, quam Anconae moneta, deque pactis, concordia, & immunitatibus, quae inter utriusque Civitatis Commune intercedebant, probarentque, & ratum haberent quicquid de modo, numero, & omni ratione cudendae monetae cum Ravennatibus transegissent.*

Concordato delle Città di Lombardia: Cremona, Brescia, Parma, Piacenza, Bergamo, Pavia, e Tortona.

Ma il più esteso Concordato, in proposito di monete, il quale io abbia veduto, si è quello del 1254 fatto in Cremona fra le città di Brescia, Bergamo, Piacenza, Pavia, Tortona, Parma, e Cremo-

na istessa; pubblicato dal Presidente Neri (1), esistente nell' Archivio della città di Piacenza, e come segue (*a*).

---

(1) Osservazioni sopra il prezzo Leg. delle Mon. p. 77.

(*a*) Anno Dominicae Incarnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, in Cremona die Mercurii tertio intrante Junio in Palacio Communis Cremonae in Camera pincta, presencia Dominorum Joannis Oddoni Judicis, & Bonaventurae de Pellacoris de Pergamo, & Operandi de Levo de Brixia, & Ribaldi de Ravianis, & Riboldi, & Venturae de Riboldis, & Alberti Buxacorii, & Nicholai de Cona, & Gregorii de Polirigmno, &... ibi testium rogatorum.

Domini Otto de Nupciis, & Nicolaus Oddonus Sindici, & Procuratores Communis Cremonae, prout continetur Charta facta per manum Degoldei de Liprandis Not. de Cremona, facta in Millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto Indictione duodecima die Lunae undecimo intrante Madio in praesencia Domini Ravanini de Bellotis, & Tomaxii de Cona, & Alberti Bruxacorii, & Facini de Ravennensibus, & Domini Bellini de Porta ad promittend. & obligand. nomine dicti Communis, & ipsum Commune quidquid statutum, & ordinatum esset per Ambaxatores Lombardiae super facto Monetae, & Domini Calvus Gobbus, & Salvus Bigolus, Ambaxatores, Sindici & Procuratores Communis Placentiae pro ut continetur in Carta Sindici facta manu Gerardi Tonei Not., & Tradit. & imbreviat. a Gui-

done de Musso Not. Placentino, facta in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecime, die Jovis quinta Kal. Junii, in Placentia coram Stefano de Vigulzono Not. & Parente de Nizellis, & Mexelorio de Ghixoso, & aliis testibus rogatis ad complendum in totum, & per totum omnia, & singula, quae ordinata sunt, vel fuerint per Ambaxatores Lombardiae super facto Monetae ad voluntatem Domini Marchionis; & Domini Ogerius Carimanus, & Otto Clericus Ambaxatores, & Sindici, & Procuratores Communis Papiae, ut continetur in Carta scripta a Coacio, & subscript. a Gabrielle de Biurnio Not. Communis Papiae, facta in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Veneris, quintodecimo mensis Madij, in Palacio Novo Communis Papiae, in praesencia Cazaguere Confanonerij, & Mantelmi Ferii, & Ghilierij Buttighellae, & plurium aliorum ad complendum, promittendum, confirmandum & obligandum quidquid tractatum fuerit per eos concorditer cum Ambaxatoribus Lombardiae super facto Monetae; & Domini Gotfredus de Arquatre, & Lanfrancus de Pulvino, Ambaxatores, Sindici, & Procuratores Communis Detronae, prout continetur in Carta facta manu Guaschi Acorapanis Not. Communis Detronae, & subscript. manu Rufini Fornarii Not. ejusdem Communis facta in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Jovis septimo intrante Madio, in Palacio Communis Detronae Dondi de Molendano, & Obertini de Dormixia, & Obixonis de Godenebonis Civium Detronae omnium ad confirmandum, & ad probandum ea, quae fuerint in facto Monetae, & circa Monetam per Ambaxatores Civitatum: Et Dominus Crescimbenus Dulcis Not. Sindicus, & Procurator Communis Brixiae ad confirmandum, & complendum pro

Communi Brixiae omnia ea, quae ordinata essent in Civitate Pergami per Ambaxatores Cremonae, Parmae, Papiae, Tertonae: Et Sapientes Pergami, & per Dominos Zalterium Cuchani, & Vassallum de Contixia, Ambaxatoribus Communis Brixiae pro vicibus Monetae, & ad omnia necessaria circa praedicta, ut continetur in Carta facta manu Gerardi Regoldi Not. Communis Brixiae, fact. in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Mercurii quinto exeunte Madio, in Palacio Communis Brixiae, praesente Angelerio Dinarii atque Ottolino Cagnolo, & Alberto de Comezano & Benaduxio Marzono Not. pot., & Bigonzio precono Communis Brixiae, & aliis pluribus; Et Dominus Rogerius de Gastaldo Civis Pergami Sindicus, & Procurator ipsius Communis ad confirmandum pro ipso Communi Pergami omnia ordinamenta, modos, & formas inventos, & inventas super facto Monetae in Civitate Pergami per suprascriptos Ambaxatores suprascriptarum Civitatum & per quosdam Sapientes de Civitate Pergami, ut continetur in Carta facta manu Beltrami Lavezoli Not. & subscript. manu Saxanisi Not. pot. & Communis Pergami in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Martis sexto exeunte Madio in Palacio Communis Pergami, in praesencia Belfanti de Rivola, & Rogerii de Lalio Ancianorum, & Ottoboni de Vechis, & Philippi de Nicholais, & Lanfranci Arcilli Not. & aliorum; & Domini Ugo Vechi, & Paganus Gattus Sindici, & Procuratores Communis Parmae, ad faciendum, ordinandum, promittendum, statuendum, & confirmandum super facto Monetae pro Communi Parmae cum Ambaxatoribus Sindicis Cremonae, Placentiae, Papiae, Detronae, Pergami, Brixiae, ut continetur in Carta facta manu Palmerii de Monticello Not. facta in mil-

lesimo ducentesimo quinquagesimo quarto Indictione duodecima, die Lunae primo Junii, in Palacio Communis Parmae in praesencia Domini Uberti de Porta, & Petri Romani de Mutina Judicum, & Assessorum pot. Parmae; Et Borgognoni Venturae, & Addelerii de Tedaldis, & Albertini Rachelli, & aliorum plurium. Promiserunt inter se vicissim, & munus stipulationibus, & obligationibus, & promissionibus unus alii, & alter alteri, & omnes inter se vicissim nomine, & vice suorum Communium, quorum Sindici, & Procuratores sunt: Et praedicti de Placentia voluntate, & consensu Domini Marchionis pro ut continetur in Carta breviata a Tamaxio Carello Not. Cremonae in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Mercurii tertio intrante Junio in praesencia Bernardi Mancii & Bonifacii de Pellegrino, attendere, & observare, & attendi, & observari facere omnia infrascripta, & singula, & non contravenire in aliquo, inviolabiliter observando, & sub paenis infrascriptis, in quolibet Capitulo, & sub obligatione bonorum dictorum Communium. Renunciantes omnes Sindaci, & Procuratores nomine, & vice ipsorum Communium, quorum Sindici, & Procuratores sunt omni Jure, per quod possent contra infrascripta, & suprascripta venire, & quo possent dicere nec esse vera, & coacta infrascripta, & omni Juri, quo possent se tueri a praedictis vel possent dicere se sine causa fore obligatos, vel ex iniusta causa, vel alia qualicumque, per quam possent contra praedicta venire. Quae quidem fuerunt ordinata in Civitate Pergami per Ambaxatores suprascriptarum Civitatum, & continentur in hunc modum.

In Nomine Domini. Amen. Die Lunae septimo exeunte Madio millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima in Camara Privata Plãe Communis pro omni convocatis ibi;

Dominis Ottone de Nupciis, & Nicholao Oddone Ambaxatoribus Cremonae.

Et Dominis Ugone Vechii, & Pagano Gatto, Ambaxatoribus Parmae.

Et Dominis Zalterio Cucha Judice, & Vassallo de Concisio Ambaxatoribus Brixiae.

Et Dominis Calvo Gobbo, & Salvo Bigulo Ambaxatoribus Placentiae.

Et Dominis Angherio Carimano, & Ottone Clerico Ambaxatoribus Papiae.

Et Dominis Gifredo de Arquatre, & Laurencio de Pulvino Ambaxatoribus Detronae.

Et Dominis Laurencio de Azivellis, & Petro Bello de Pontecaralibus Civibus, & Sapientibus Bergami occasione ordinandi, & dicendi bonum Statum, & utilitatem, & profigium Monetae suprascriptarum Civitatum qui venerunt ad infrascripta concordia.

Et in primis placuit eis *quod Moneta grosa fiat quod valeat quilibet denarius grosus quatuor Imperiares.*

Item quod in qualibet Marcha ipsarum dictarum Monetarum sint quinque quarterii, & dimidium Rami, & non prus, & sex oncias, & duo quarterii, & dimidium arienti fini, & puri, & non minus, de quo ariento quelibet Civitas habeat asazium penes se.

Item quod nemo debeat praefatam Monetam trabucare, nec denerare, seu ponderare, tam grossam, quam parvam occasione destruendi eam: Et quod nullus Magister Monetae, vel funditor argenti, vel affinator, vel alius fondet, vel fondere permittat suprascriptam Monetam bonam novam: Et si quis contrafecerit trabucator, sive denerator solvat nomine banni viginti, & quinque libras imperiares, & magister Monetae, sive funditor, vel affinator, vel aliquis alius solvat nomine poenae centum librarum imperiares quociens contrafecerit, & ipsas poenas possit, & debeat quodlibet Commune

cujuslibet Civitatis suprascriptarum exigere a contrafaciente in sua Civitate, & praefata attendere, & observare jurent speciali Sacramento omnes Capsores, & Paratici, & Mercatores, & qui accusabunt omnes, & singulos, quos fuerint in aliquo facere contra praefata, vel in aliquo de praefatis, & etiam de hoc teneantur speciali Sacramento Civitas, & Communis, seu quaelibet alia persona.

Item quod omnes Monetae fiant per Communia Civitatum tantum, & quod recuperentur ab his, quibus datae, & venditae fuerunt ipsae Monetae per Communia Civitatum.

Item quod infra mensem unum post confirmationem hujus lighae destruantur, & cassentur omnino omnes Monetae, quae reperirentur de liga vel penso infra suum modum.

Item quod quaelibet suprascriptarum Civitatum teneatur, & debeat facere asazari de liga, & pondere quolibet mense in sua Civitate Monetam cujuslibet suprascriptarum Civitatum, & si fraus reperiretur in aliqua suprascriptarum Monetarum, quod illa Civitas in qua facta fuerit ipsa Moneta debeat appellari, & teneatur venire, vel mittere ad se defendendum in illa Civitate, in qua diceretur ipsam fraudem Monetae ipsius repertam fore infra decem dies proximos postquam ipsa Civitas fuerit appellata, & ad inveniendam ipsam fraudem requiratur, mittere teneatur, & debeat stare Civitas omnis unum, vel duos Sapientes viros de Moneta pro qualibet ipsarum Civitatum, & etiam unum vel duos assazatores, si placuerit assazatores mittere infra proximos decem dies postquam fuerint requisitae, qui non sint Domini, neque Magistri alicujus Monetae; & si illa fraus reperiretur, & pronunciaretur per ipsos Sapientes Viros de Moneta missos per ipsas Civitates, vel per majorem partem Communium, quod illud Com-

T iv

mune, cujus est ipsa Moneta reperta in fraudem incidat in poena, & solvere teneatur nomine poenae centum librarum imperiares, & ipsa poena applicetur Communibus ipsarum Civitatum, & infra decem dies post pronunciacionem, debeat solvi ipsa poena per dictum Commune illis Communibus suprascriptarum Civitatum, & si non solverit dictam poenam ad dictum terminum ejus Moneta refutetur, & cassetur, & banniatur omnino per omnes alias Civitates.

Item quod arientum in peciam, sive in massiam, neque bolzonum grossum, neque minutum portetur extra districtus ipsarum dictarum Civitatum, neque de una Civitate ad aliam, nisi eundo per rectam Stratam ad aliquam supradictarum Civitatum, quae fuerit de liga suprascripta: Et hoc sub poena admissionis arienti ipsius, seu bolzoni, & Torselli, & taschae, in quo, vel in quibus portaretur ipsum argentum, seu bolzonum, & quod quilibet sit accusator de illis, & quod perpetuo habeatur, & teneatur privatus; quorum bolzoni, & arienti medietas sit accusatoris, & alia medietas deveniat in Commune Civitatis ipsius, in cujus districtu reperiretur praefata portari contra formam superius ordinatam. Et hoc locum habeat salvis statutis, & ordinamentis factis, & faciendis per ipsas Civitates, vel aliquam earum super facto arienti, vel Bolzoni in sua Civitate, vel districtu.

Item quod omne bolzonum grossum, & parvum suprascriptarum monetarum, quae cassari debent, & perforari, acquirantur, & acquiri debeant per bonos, & legales homines in singulis Civitatibus nomine praefatorum omnium, & nomine ipsorum Communium, & cujuslibet earum, & pro ipsis omnibus.

Item quod nulla praefatarum Civitatum, sive Commune, nec aliquis Magister monetae, nec superstans

per se, nec per interpositam personam det, nec dari permittat aliquo modo, vel ingenio, quod dici, vel excogitari possit alicui Overi Monetae ultra quatuor imperiares de qualibet Marcha tam de grossis, quam de parvis: Tali modo, quod debiles destruantur, & fortes reducantur ad legitimum modum per praefatos Overieros sine aliqua solutione.

Item quod non detur Monetariis ultra unum imperiare, de qualibet Marcha de Grossis, & de parvis duos medianos, & minus.

Item quod quaelibet ipsarum Civitatum habeat unum asazum unius quartieri boni, & puri, & fini arienti ad formam, sive Calmerium, cujus fiet sit arientum, de quo debeat fieri dicta Moneta.

Item quod nulla suprascriptarum Civitatum non possit, nec debeat nec fieri permittere, nec facere permitti in sua Civitate, vel districtu aliquam aliam Monetam, quae non sit de praefata liga, pondere, & Signo, ut suum est, & de forma Monetae suae sub praefata poena, & banno centum librarum imperiarium qualibet vice, qua reperiretur contrafieri.

Item quod quilibet Potestas, & quaelibet ipsarum Civitatum teneatur, & debeat omnia facere in quolibet Capitulo, & singilatim, & de hoc unum ordinamentum facere.

Et praefata, & quodlibet eorum locum habeant, & durent, & durare debeant solummodo per spacium duorum annorum proxime venientium, & non ultra nisi concorditer prorogarentur, & fierent, & ordinarentur, ut ipsos duos annos per omnes suprascriptas Civitates, & quamlibet earum &c.

§. IV.

Ragguaglio fra le monete di Lucca e di Pavia nel secolo XII.

Raccogliendo ora quanto abbiamo osservato sino al MCCLIV, intorno al rapporto delle monete Italiane fra se stesse, diremo: che, allontanatesi le città dalla Legge Carolina, intorno all' anno MC, la lira Lucchese non era più uguale alla Pavese, come dapprima; ma solamente $\frac{1}{3}$ di essa, come abbiamo ne i Decretali (1). Poscia minorò ancora, sicchè nel MCC era ridotta quasi alla sesta parte. Quì però è da avvertirsi, per l' intelligenza di tali rapporti, che le città tutte più sorta di moneta usavano; cioè ordinariamente *grossi, mediani, terzi, piccoli &c.* Ma non in tutte si ritrovava lo stesso sistema, corrispondente a tali denominazioni.

(1) Lib. III. Tit. XXXIX. Cap. XX. *Olim Causam.*

In Milano, per esempio, la moneta grossa era il *soldo* immaginario di dodici danari; il *mediano* era la metà del *soldo*, cioè di danari 6; il *terzo*, detto anche *terzarolo*, era una moneta del valore di danari 4; e il *piccolo* era il danaro. Quindi la lira si formava tanto di 20 *piccoli*, che di 20 *terzi*, 20 *mediani*, e 20 *soldi*; e si chiamava *lira di piccoli*, o di *danari*; *lira di terzi*, o *terzaroli*; *lira di mediani*; e *lira di soldi di danari*. Lo stesso era a Pavia. In Venezia, al contrario, 12 *danari piccoli* facevano un *soldo*; 26 *piccoli* (anzi da principio, per quanto sospetto io, soltanto *piccoli* 24) facevano un *grosso*; e il *mezzanino* era la metà del grosso, che a principio, come dicemmo, facile è che corrispondesse al soldo. In Luca pure due soldi facevano un *grosso*; poi tre e più ancora, in proporzione de i tempi. Il perchè, non essendo ordinariamente nelle Carte espressa la qualità della moneta, di cui si parla,

difficile è il saperne precisamente il rapporto. Dicesi, per esempio, ne i Decretali, che un *Pavese* corrispondeva a *Lucchesi* tre; ma non si sa se codesto Pavese fosse *grosso* o *piccolo*, *mediano* o *terzo*; e se al contrario i *Lucchesi*, posti al confronto, fossero *piccoli*, o *soldi*, o *grossi*. Imperciocchè, se codesti grossi Pavesi erano mediani di danari 6 Pavesi l'uno, la lira Lucchese veniva ad essere il doppio della Pavese: perchè questo non valeva in Lucca che danari tre; e, se era il *grosso terzo* o sia *terzarolo* del valore di 4 Pavesi, la lira Lucchese veniva ad essere ancora più forte; valendo esso, come dicemmo, soltanto tre danari Lucchesi: ma siccome, per le cose che diremo noi nella VIII Dissertazione, in codesti anni la lira Lucchese apparve veramente il terzo della Pavese; così ci atterremo al primo supposto, che essa fosse il terzo della Pavese suddetta.

§. V.

Altro ragguaglio tra le monete di Lucca, Milano, e Venezia nel secolo XII.

In prova di quanto abbiamo accennato di sopra, basta osservare le nostre Tavole di riduzione spettanti alle città di Venezia, Lucca, e Milano. Imperciocchè si vedrà in esse, che nel secolo XII il danaro piccolo di Venezia stava al danaro imperiale di Milano pressochè come 2 : 3. Cioè a dire a due terze parti dell' imperiale suddetto: e pure nello stesso tempo il danaro imperiale al danaro grande di Venezia stava in ragion contraria, cioè a due terze parti di questo. Sicchè, se il computo s' instituisce a *danari imperiali*, ragguagliati a danari piccoli di Venezia, ne viene che questi fossero una terza parte più leggeri di quelli. E, fatto all' incontro il rapporto fra gl' imperiali e i danari grandi di

Venezia, ne viene tutto il contrario; cioè, che questi fossero un terzo più forti di quelli.

Lo stesso, intorno al detto tempo, apparirà anche in Lucca; allorchè si confrontino le monete di detta città con le Milanesi. Imperciocchè la *lira de i soldi* veniva a stare al terzo della *lira de i soldi* Milanesi: ma la *lira de i grossi* ascendeva a due terzi. Per il che pare anche doversi conchiudere: che la lira piccola di Lucca, intorno a detto tempo, corrispondesse alla metà della *lira di quartaroli* di Venezia.

Uguaglianza di Monete fino al 1254. fra Lucca, e Pisa; fra Venezia, e Verona; fra Ferrara, e Bologna, Parma, Cremona, Brescia, Bergamo,

Comunque sia però di codesti oscurissimi tempi, di codesti dati tanto incerti e confusi; certo è, che nel MCLXXXI le monete Lucchesi si conservarono uguali alle Pisane; e che per tutto il detto tempo, e nel secolo susseguente ancora, le monete Veronesi uguali erano alle Veneziane, come da noi si provò (1). Nel

(1) Diss. IV.

MCLXXXXIII le monete di Ferrara uguali erano a quelle di Bologna; nel tempo stesso, in cui si stabilì che le Bresciane uguali fossero alle Cremonesi. Nel MCVC venti monete dette *proveniensi* del Senato di Roma corrispondevano a dodici *danari Pavesi* (1). Nel MCCIX le monete di Bologna e Ferrara uguali erano a quelle di Parma; e tutte queste nel MCCXII e nel MCCXXVII corrispondevano ad una terza parte del valore delle monete imperiali di Milano ed alla metà di quelle di Lucca. Sicchè la moneta di Lucca suddetta veniva a corrispondere a due terze parti del valore dell' imperiale, come accennammo di sopra. E ciò de i *soldi grossi*, il doppio de i *soldi semplici*, dee intendersi. Il perchè conchiudere dobbiamo: che ne i Decretali sopraccitati (ove nel MCC si ragguagliano cinque o sei *Lucchesi* ad un Pavese,

Pavia, Tortona, Piacenza; e fra Ancona, e Ravenna.

(1) Ivi Tom. V. pag. 102.

che era uguale all'imperiale). s'abbia ad intendere di soldi mediani Lucchesi di 6 danari l'uno, al confronto del *grosso Pavese*; i quali danari piccoli Lucchesi, come dalla serie di queste osservazioni risulta, erano presso che uguali a i *Ferraresi* Bolognesi e Parmigiani. Ma in Lucca, come vedremo, s'indebolì al di sotto di un tale rapporto la moneta ne i tempi posteriori; cosicchè il soldo *grosso Pavese* non venne più ad esser il doppio del Bolognese, come prima; ma soltanto una quarta parte di più.

Finalmente conchiuderemo (accennando la Convenzione fra Ravenna e Ancona nel MCCIL, indicata dal *Rossi*, col Concordato delle città Lombarde, di Cremona, Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Bergamo, e Tortona, fatto nel MCCLIV; da cui si rileva, che il *grosso* doveva valer 4 *danari*, detto poi *terzarolo*; la *medaglia*, danari 3, detta indi *quattrino*; e la moneta *mediana*, la metà del *soldo* im-

imperiale. Quindi si rilevano i rapporti delle monete ancora di Venezia, di Bologna, Ferrara, e Lucca; e per conseguenza di quasi tutta Italia.

§. VI.

Ragguaglio fra le monete di Firenze, Milano, Pavia, Reggio, Lucca, Bologna, Asti, Genova, Venezia, e Brescia; per rispetto al Fiorino d' oro, fino all' anno MCCC.

Ma siamo ormai giunti all' instituzione del *fiorino d' oro*, il quale ebbe corso per tutto il mondo, ed a cui tutte le monete proporzionatamente si ragguagliarono. Noi divideremo i tempi in periodi di 50 anni l' uno; ed osserveremo, per quanto ci sarà permesso, di mano in mano il ragguaglio delle Italiane monete.

In Firenze, tosto che sortì questa bella moneta d' oro che *fiorino* appellossi, fu, per testimonianza di tutti gli Scritto-

ri (1) assegnato ad essa il valore di lire 1. Ma, poichè si minorò in detta Città la moneta, nel MCCLXXV crebbe alle lire 1. 10 (2); e, continuando la stessa causa, nel MCCLXXXII si ragguagliò a lire 1. 12 (3): nel MCCLXXVI a lire 1. 15, e anco a lire 1. 16 (4): e finalmente nel MCCIVC a lire 2 (5).

In Milano e in Pavia valse nel medesimo tempo il *fiorino* lire 1 de' *mediani*; cioè soldi 10, come per molte testimonianze si prova (6).

Se crediamo a *Girolamo Rossi*, valse anche in Lucca il suddetto *fiorino d' oro* soldi 20. Veramente io non ò Note così antiche del valor del *fiorino* in detta Città. Contuttociò dirò: che nel MCCLX-

(1) Gio. Villani Stor. Fior. L. VI. C. LIV. Davanzat. postil. a Tac. L. I. Num. XXVII. Ammirato Stor. Fior. T. I. L. II. p. 97. ed altri.

(2) Malaspina Cap. CCI. p. 184. Vill. L. V. C. IV.

(3) Villani. L. VII. C. LXXXVII.

(4) Ivi L. VII. Cap. CX. Simon della Tosa Annal.

(5) Cavalier Vittori P. III. N. 1.

(6) Observat. Sitonian. de Monet. Ital. P. II. p. 24.

XXVI valeva soldi $43\frac{1}{2}$; nel MCCLX-XXVII soldi $38\frac{1}{2}$; e nel MCCXC soldi 43: secondo il ragguaglio, che ne i privati contratti facevasi, come vedremo, ove delle proporzioni si parlerà. Pure non sarei lunge dal credere alla testimonianza del *Rossi*, se la moneta di Lucca prima della battitura del suddetto *fiorino* d'oro si fosse ragguagliata a quella di Firenze, come s'è fatto dappoi. Imperciocchè nel MCCIIC il *soldo* di Lucca conteneva grani d'argento fine $19\frac{1}{3}$; e in Firenze nel MCCCV grani $19\frac{19}{180}$. E così fu anche in seguito, trattone allora che si cominciò in Lucca a contare a Bolognini, come vedremo. Ma, prima della battitura del *fiorino*, un tal rapporto non si ritrova; stante che nel MCCXX-XII il soldo in Lucca, giusta i nostri calcoli, conteneva grani d'argento fine $25\frac{3}{4}$; e nel MCCLII in Firenze grani $38\frac{1}{2}$. Bensì in Firenze a tal grado il soldo diminuì nel MCCLXXV, stando

in punto a grani 25 $\frac{1}{4}$: ma allora il fiorino d'oro non 20, ma soldi 30 valeva. Sicchè pare, contro l'asserzione del *Rossi*, doversi conchiudere che in Lucca pure a 30 soldi fosse posto da prima il suddetto *fiorino*.

In fatti in Bologna, per testimonianza del *Ghirardacci (2)*, valse il fiorino nel MCCVIC soldi 30; ed uguali a queste di Bologna noi osservammo essere state le monete piccole di Lucca.

In Asti, per quanto scrive *Guglielmo Ventura* nella Cronaca Astense all'anno MCCXC, valeva il fiorino d'oro soldi 20.

E in Genova, secondo *Giovanni Villani (1)*, soldi 16.

Per conoscere poscia il rapporto della moneta di Venezia, convien ricorrere all'epoca del *ducato* d'oro in detta Città coniato, a simiglianza del *fiorino* nel MC-

(1) L. x. p. 24 (2) L. VII. Cap. XXXIX.

CLXXXIV, il qual *ducato* valse nel MC-CLXXXV grossi 20.

Sicchè diremo: che, intorno al MCC-LII, 10 *soldi* di Milano corrispondevano a *soldi* 10 *Pavesi*; a 20 *soldi* di Firenze; a 30 *soldi* Lucchesi; a 30 *soldi* Bolognesi; a 20 *soldi* d'Asti; a 16 di Genova; e a 20 *Grossi* Veneziani. Per intelligenza di quest'ultimo ragguaglio, convien sapersi, che il *grosso*, detto *matapane*, in Venezia valeva *piccoli* 32; per il che, corrispondendo dieci soldi Milanesi a 20 grossi Veneziani (cioè a soldi 53 ⅓), ne viene, che la *lira de i mediani imperiali* rendesse soldi 53 ⅓ di Venezia. Ed in fatti per testamento dell'Arcivescovo *Ottone Visconti* di Milano, a' 23 Marzo MCCVIIIC, sappiamo: che il *grosso* di Venezia non valeva in Milano più di danari 10.

Passiamo ora ad un punto contenzioso, da noi discusso altrove (1), intorno al

(1) Part. I. pag. 290.

ragguaglio della moneta di Brescia. Nell' anno MCCLXXXIX, a' 18 Maggio, si à una lettera del Comune di detta Città a *Carlo II* Re di Sicilia; dalla quale si rileva, che il *fiorino* d' oro correva allora in ragione di 32 *soldi imperiali*; nello stesso tempo, che si calcola il detto fiorino d' oro soltanto a soldi 12 l' uno. In fatti, che 12 soldi valesse in Brescia il fiorino lo assicurano pure il *Capriolo* e il *Malvezzi*. Noi interpetrammo questo passo, che sembra contraddittorio, con la distinzione di *soldi grossi* e di *soldi terzi*; dicendo che il *fiorino* in Brescia valeva *soldi grossi* 12, e *soldi terzi* 32. Ma, non avendo avuto la fortuna di persuadere il sig. Abate *Don Carlo Doneda*, ci fermeremo ora per alcun poco, per vedere se sia possibile di rischiarare un tal punto.

Pretende egli (1), che di due mone-

---

(1) *Notizie della Zecca, e delle Monete di Brescia* p. 38.

te. si faccia qui il ragguaglio, come accennò anche il Padre *Ferdinando Schiavini*; cioè di moneta forestiera e d'urbana: soggiungendo, che la moneta urbana Bresciana era la più grossa, equivalente a 12 soldi per *fiorino*; e la moneta forestiera la più debole, corrispondente a soldi 32; e questa essere stata l'imperiale di Milano. Quindi conchiude: che la moneta Bresciana all'imperiale stava allora come 3 : 8.

Se vero è, come è verissimo per tutti i confronti fatti da noi, che 10 soldi imperiali corrispondevano al valor del fiorino d'oro, non potrà mai dirsi che la moneta Bresciana fosse più forte della imperiale, fin a tanto che non si proverà, che 10 sia più che 12. E' vero, che 32 soldi imperiali corrisposero poi ad un fiorino, ma accadde questo cinquant' anni dopo del tempo della presente quistione.

Ingegnosa è la prova che ei dà, per far vedere che in Brescia si fortificò la

moneta nel MCCLVI, a segno che 13 soldi di essa equivalessero a 20 soldi imperiali. Un Decreto in fatti egli porta di tale anno, in cui si à una regolazione di moneta in questi termini: cioè che 13 soldi della moneta nuova di Brescia debbano corrispondere al valore di 20 soldi imperiali, allora correnti: che soldi 15 di detta moneta debbano corrispondere a soldi 20 imperiali del MCCLIV. MCCLV. Che soldi 17 di detta moneta nuova debbano corrispondere a 20 imperiali del MCCLII. MCCLIII: soldi 18 nuovi, a soldi 20 dell' anno MCCIL. MCCL. MCCLI: e che finalmente 20 soldi nuovi debbano corrispondere a soldi 20, coniati prima del MCCXXXIV. Da questo regolamento dee certamente conchiudersi: che dal MCCXXXIV in poi la moneta imperiale andò tratto tratto minorando di peso, aumentandosi in valor numerario; fin che nel MCCLVI si ridusse al suo primiero sistema. Mi è

da vedersi se queste monete imperiali, delle quali si parla, erano forestiere, ovvero Bresciane.

Supponghiamo: che nel MCCLIV o LV siasi coniata in Brescia la moneta, giusta il Concordato fatto in Cremona; cosicchè il *grosso terzarolo* avesse grani d' intrinseco $21\frac{4}{11}$; e il *soldo*, per conseguenza, grani $63\frac{1}{2}$. Nel MCCLVI, secondo gli Statuti accennati, si fortificò la moneta Bresciana in modo, che 15 soldi corrispondevano a 20 soldi del MCCLIV. Sicchè questo *soldo* nuovo avrebbe avuto d'intrinseco argento fine grani $84\frac{2}{3}$. Al parere del sig. Abate *Donedà*, dodici di questi *soldi* nuovi corrispondevano ad un *fiorino* d' oro; ma difficile è il persuadersene. Imperciocchè, dati 12 *soldi* di grani $84\frac{2}{3}$ d' argento fine l' uno al confronto d' un *fiorino*, la proporzione fra l' oro e l' argento sarebbe stata come $1 : 14\frac{16}{17}$; il che è un assurdo, non essendo stata in quei tempi in Italia mag-

gior proporzione, che di 1 : 10 $\frac{1}{4}$ circa.

Ma codesti soldi 12, prezzo del fiorino in Brescia, non erano nè pure di quelli accennati nel Concordato MCCLIV con l'intrinseco di grani 63 $\frac{1}{4}$. Imperciocchè formano la proporzione fra oro e argento come 1 : 11 $\frac{7}{34}$; che vuol dire più del valore.

Tenghiamo dunque fermi due punti. Primo, che i 12 *soldi Bresciani*, prezzo del *fiorino d'oro* nel MCCLXXII e MCCLXXXIX, fossero più deboli e più leggieri di quelli stabiliti nel Concordato di Cremona del MCCLIV. Secondo, che 10 soldi, e non 32, in Milano facessero il prezzo del detto fiorino. Per il che pare doversi conchiudere: che il soldo Bresciano, lunge dall'esser più forte, fosse anzi un quinto più debole e più leggero dell'imperiale Milanese.

In oltre nè in Milano nè in Pavia il fiorino valse in questo tempo imperiali 32; ma, come dicemmo, *soldi* 10, che

fanno *Mediani* 20, e *grossi Terzi*, o *Terzaroli* num. 30. Dunque il valore di 32 *soldi imperiali*, a cui si ragguaglia il fiorino in Brescia, sono *soldi*, o, per dir meglio, *Terzi*, o *Terzaroli Bresciani*. Ed in fatti in quella Lettera, accennata di sopra, si legge *ad rationem 32 solidorum Imperialium pro quoque floreno auri secundum cursum NOSTRAE usualis monetae*. Dunque (se io non vò errato d'assai) tanto i 32 imperiali, quanto i soldi 12 sono monete di Brescia.

Ma come mai 12 si ragguagliano a 32? Se 12 erano i *soldi* e trentadue i *Terzaroli*, cioè i *grossi* terza parte del *soldo*; non 32, ma 36 di queste monete dovevano a i *soldi* 12 corrispondere. *Dicemmo* più sopra che 10 *soldi imperiali* valeva il fiorino d'oro in Milano, e soldi 12 in *Brescia*: dunque il *soldo* di Milano, al *soldo* di Brescia, era come 10 : 12. Ma il *soldo* di Milano era composto di *danari* 12; dunque 12 *danari*

di Milano corrispondevano a danari 14 $\frac{2}{5}$ di Brescia. Per conseguenza, il soldo di Milano valeva in Brescia *danari* 14 $\frac{2}{5}$. Il *grosso terzarolo* era, come dicemmo, la terza parte del *soldo*: dunque il *terzarolo imperiale* valeva in Brescia danari 4 $\frac{4}{5}$. Ma, se *imperiali* 32 della *moneta usuale Bresciana* corrispondevano a soldi immaginarj 12, ne verrà: che non più 3 *imperiali* equivalessero al *soldo*, come si stabilì nel Concordato MCCLIV, ma soltanto 2 $\frac{2}{5}$. Per la qual cosa ne viene che l' *imperiale* del 1254 valesse allora che fu scritta quella Lettera, cioè nel MCCLXXXIX, *danari* 4 $\frac{1}{5}$. Si dee adunque conchiudere: che la moneta piccola minorò di peso; perchè non 4 *danari*, ma 4 $\frac{1}{5}$ valeva il *grosso imperiale*. In fatti anche altrove il *grosso terzarolo* crebbe di valore, a segno, che da i danari 4 giunse a i 6, e poi finalmente a i 12 e a i 24; cosicchè quella moneta, che era una volta la terza parte del soldo, di-

venne la metà; poscia il soldo medesimo, e finalmente il da due soldi.

Se vera è, come a me pare, questa dimostrazione, dobbiamo conchiudere: che la moneta di Brescia era più leggera dell' *imperiale*; e che il *grosso terzarolo*, che valeva in Milano danari 4, fosse in Brescia montato al valore di 4½. Così non vi sarà contraddizione fra i 12 soldi e i 32, e così si spiegherà la Lettera del MCCLXXXIX, senza confondere i tempi del valor del fiorino d' oro in Milano, e senza allontanarci dalla proporzione comune de i metalli monetati in Italia.

Osservammo nella II Dissertazione, che in Reggio di Lombardia si cominciò a batter moneta intorno al MCCXXIII. Ora vuolsi conoscere in qual proporzione fossero le monete Reggiane con le Imperiali. In Documento, che ritrovasi in pergamena nel Catecumeno di Reggio, rogato da *Matteo* di *Canonica*, si sono vendute alcune Biolche di terra in

Prato Fontana pel valore di lir. 13. 6. 8 Imperiali; e per queste si contarono lire 40 Reggiane; sicchè la lira Reggiana era un terzo dell' imperiale.

Date le quali cose tutte, ne viene, che nel secolo XIII

Il soldo grosso imperiale di danari 12 valesse

In Milano danari . . num. 12.
In Pavia danari . . num. 12.
In Reggio danari . num. 36.
In Bologna danari . num. 36.
In Ferrara danari . num. 36.
In Lucca danari . . num. 36.
In Firenze danari . num. 24 e 36
In Brescia danari . num. 14
In Venezia Piccoli . num. 64.
In Verona danari . num. 64.
In Asti danari . . . num. 24.
In Genova danari . num. 19. $\frac{1}{2}$.

§. VII.

Ragguaglio fra le monete di varie città d' Italia sino alla metà del secolo XIV.

Un tal ragguaglio durò per poco spazio di tempo, come osservammo, per la ragione, che, indebolendosi variamente la moneta nelle città d' Italia, si dovette pure variamente equilibrare il numero di esse al valor del fiorino d' oro; cosicchè non in tutte s' aumentò questa moneta con giusta proporzione. In Lucca, per esempio, da i soldi 30 crebbe, come osservammo, a i 43 $\frac{1}{2}$: in Firenze da i 20 a i 40: in Venezia da 53 $\frac{1}{3}$ a i 63, e così altrove. Non saprei precisamente dire, se una tale precipitosa diminuzione di moneta in alcune città si facesse col supposto di potersi avvantaggiare nel concambio dell' oro; falsamente credendo, che il solo numero, e non la qualità della

moneta d' argento bastar potesse per assegnarne il valore; ovvero perchè supponessero nulla importare l' aumento del numero nelle monete d' argento; purchè ferma restasse fra i metalli nobili la proporzione, come in fatti accadde; stante che l' oro del *fiorino* s' equilibrò sempre alla quantità d' argento, che contenevasi nelle monete; con le quali era esso valutato, fosse più, o meno il numero di esse.

Comunque ciò fosse, certo è che nel principio del secolo XIV tutte le città s' accorsero essere cosa più conveniente il fermare ad un valore fisso il *fiorino* per maggior comodo de' Contratti fatti e da farsi; giacchè codesta moneta d' oro fu la sola, che in commercio universale e particolare corresse. Quindi è, che in Genova, per testimonianza di *Francesco Balducci Pegolotti*, fu posto il *fiorino* a soldi 25, nel qual valore lo ritrovo pure sino all' MCCCXL in un Documento di essa Città. In

In Firenze dall' istesso *Pegolotti* abbiamo, che fu posto a soldi 29 a fiorini.

In Venezia, nel corso legale, a grossi 24; cioè a soldi 52; il che dall' istesso *Pegolotti*, non meno che da *Marin Sanudo*, detto *Torsello*, come altrove osservato abbiamo, ricavasi; ma in corso comune a lir. 3. 3.

In Napoli fu fissato a *Gigliati* 10, per testimonianza del *Pegolotti* suddetto.

In Milano a *soldi terzaroli* 30, cioè a dire a *soldi grossi* 15.

In Lucca a *soldi* 29, o 30, come in Firenze.

Codesto pare un aumento di valore nel *fiorino*, come col confronto di questi valori con gli antecedenti traspira: ma, per intelligenza di ciò, convien riflettere; che, per ridurre ad un tal aumento di numero codesta moneta d' oro, non ad altro espediente diedero mano le città, fuori che a quello di raddoppiare la moneta d' argento; a cui ragguagliar voleva.

no il *fiorino* suddetto. Diremmo anzi di più: cioè che in Firenze, sin dal MCCLXXXXVI, si fissò il valore di esso *fiorino* al primo segno di *soldi* 20; fabbricandosi una moneta, che il valore avesse di due *soldi piccoli*. Il perchè il fiorino suddetto veniva a valere soldi 40, in moneta piccola; e soldi 20, in moneta grossa. Chiara è la Provvisione della Repubblica Fiorentina, fatta in detto anno e pubblicata anche dal sig. Cavalier *Vittori* (1): e questa in proposito della nuova fabbrica de i fiorini d' argento dice così: *provisum est, & firmatum fuit quod florenus argenteus jam dictae novae monetae, quae ut praedicitur, nunc cuditur pro Communi, cursum habeat, & ab omnibus expendendo, vel solvendo detur, & recipiatur pro duobus solidis florenorum parvorum:* e dove poi al fiorino d' oro il valor si assegna, scrive così: *illi vero, qui voluerunt flore-*

(1) Fiorino d' oro P. III. num. 1.

num auri in emptionibus, & venditionibus, de caetero fiendis, debere cursum habere, & valere; & dari & recipi solummodo pro solidis quadraginta florenorum parvorum. E questi grossi chiamati poi furono *popolini*, nominati dal *Boccaccio* (Giornata VI. Nov. III.) e da i libri dell' Arte de i Mercatanti, citati nel Compendio di *Claudio Boissino*, all' anno 1305; sicchè nel MCCIVC, valendo il *fiorino* d'oro soldi 40 de' piccoli in Firenze, era computato a *soldi* 20 *de grossi*: ma poichè questi istessi *fiorini grossi* d' argento si diminuirono ancora, così nel MCCCXXIX circa era per legge la moneta d' oro, come dicemmo, valutata soldi 29, ed in corso comune, a 30 e a 33. Lo stesso avvenne in Lucca, essendosi anche quivi a *soldi grossi* computato il valor del *fiorino*. La qual cosa tanto vera è, quanto che, intorno a codesti tempi, tanto intrinseco argento fine nella lira di Lucca contenevasi, quanto in quella di Firenze;

cioè grani 393 in circa, come da noi si dimostrò.

Nell'anno MCCCXXXVIII in Ravenna si valutò il *fiorino* d'oro a soldi 50, come abbiamo dal sig. *Pinci* (1); nel qual tempo non saprei dir se la moneta Perugina debba calcolarsi al valore della metà della Ravennate.

Ma, per giungere al MCCCL in circa, osserveremo primieramente; che in Firenze nel MCCCVL valse il *fiorino*, secondo il *Villani* (2), lire 3 soldi 2 de' *fiorini piccoli*; cioè soldi 31 di *fiorini grossi* e forse 32, se osserviamo i particolari contratti, come da uno Strumento posto dal sig. *Cavalier Vittori* al num. 2 della terza parte, stampato prima nelle giunte al Vocabolario dell'arte del Disegno alla parola *Agrimensore*: perciò io credo, che in Lucca pure a *soldi grossi* 30, o 31 fosse esso posto.

---

(1) De Nummis Ravennat. Diss. Cap. V. n. VI.
(2) Lib. XII. Cap. LII.

Così in Milano, per testimonianza del suddetto *Giovanni Villani* (1), e per gli Stromenti, citati dal *Sitoni*, valse soldi 32 di terzaroli, o sieno *soldi grossi* 16.

In Venezia lire 3 e soldi 3, e forse anche soldi 4; e in *Reggio* di Lombardia pure egualmente, cioè lire 3. 5 in circa.

Ed in fatti, che il rapporto delle monete d'Italia, per rispetto al *fiorino d'oro*, fosse in detti tempi corrispondente all' intrinseco metallo fine, che nelle suddette monete d' argento si conteneva, può dalle nostre Tavole bastantemente rilevarsi. Nel MCCCLXIX il *soldo* in Lucca conteneva d' intrinseco argento fine grani $8\frac{7}{20}$. Il *Doppio da soldi* 2, grani $16\frac{7}{10}$; e tale pressochè era quel di Firenze nel MCCCXXV: ma 20 anni prima di detto tempo, cioè nel MCCCL circa, in Lucca, data la successiva decadenza delle monete,

(1) Lib. VI. Cap. LIV.

può benissimo computarsi il doppio soldo a grani 25 in circa; giacchè 71 anno prima, cioè nel MCCLXXXVIII ne conteneva grani 39 $\frac{1}{5}$. In Venezia nel MCCCXXXIII nel soldino si contenevano grani 10 $\frac{14}{24}$; e in Milano, come accenneremo ove delle proporzioni si parlerà, può computarsi intorno a grani 20 in 21. Sicchè chiaro apparisce, che se il *soldo* di Venezia aveva quasi la metà d'intrinseco del *soldo* di Milano; il *fiorino* d'oro valesse quivi la metà di meno che colà; e, per conseguenza, sta bene il prezzo di *soldi* 32 in Milano; e di *soldini* 63 in 64 in Venezia.

Così ugualmente in Lucca andrà bene il valore del *fiorino* d'oro a *soldi grossi* 31, e in Firenze a soldi 62.

In Roma soltanto si tenne fermo il valore di *soldi* 30, o sieno grossi 10, come era in Napoli; da che il Re *Carlo d'Angiò* fe' in ammendue queste città coniar uniformi monete, ed in tal situazione si

mantenne per lungo tempo, come a suo luogo osserveremo.

Ciò che in codesti pecuniarj regolamenti traspira, si è: che, nella lucrosa diminuzione della moneta, ogni città d'Italia procurò d'equilibrarsi colle altre, in quella proporzione, in cui necessariamente per ragione di commercio era condotta; e perciò l'imperiale di Milano veggiamo ragguagliata presso poco al doppio delle monete di Firenze, di Lucca, di Venezia, di Reggio; e, per conseguenza, di Verona, di Ferrara ec.

Cosicchè può calcolarsi, che soldo uno di Milano corrispondesse nel MCCCL circa

in Venezia	a	soldi	2.
in Firenze	a	soldi	2.
in Lucca	a	soldi	2.
in Reggio	a	soldi	2.
in Verona	a	soldi	2.
in Ferrara	a	soldi	2.
in Roma	a	soldi	1. $\frac{1}{4}$
in Napoli	a	grossi, o grana	3. $\frac{1}{2}$

§. VIII.

Ragguaglio fra le monete di varie Città d' Italia, sino al principio del secolo XV.

In codesto torno di tempo, conviene ricordarsi di quanto scritto abbiamo nella Dissertazione antecedente al proposito de i *Turoni*; cioè, che il *Turono* d' argento era il doppio del *grosso* Veneziano; e però uguale a quel di Milano. In oltre notammo, che il *grosso Turono* valeva *Genovini* 21; e 'l *grosso* Veneto *genovini* 10 $\frac{1}{2}$. Dal che si deduce: che, valendo in Venezia il *grosso*, detto *matapane*, *piccoli* 36; la moneta di Genova, a quella di Venezia, stava come 21 a 72; in tempo che quella di Milano stava come 36 a 72, o come 1 a due. Quindi la moneta di Genova veniva a stare $\frac{2}{3}$. in circa più forte di quella di Milano. Ed in fatti dal MCCCXL sino

al MCCCCXII ritrovasi in Genova il *fiorino* al valore di lir. 1. 5, e in Milano a lir. 1. 17 crescenti; che è pressochè il ragguaglio suddetto, come vedremo.

Ora, per seguitare il cammino, diremo che la decadenza delle monete in tutte le città d'Italia, di tempo in tempo accaduta, â prodotto l'incomodo, che non mai fermo restasse il ragguaglio, una volta fissato. Imperciocchè, cominciando da Firenze, il *fiorino d'oro* dal MCCCLII sino al MCCCLXXX crebbe dalle lire 3. 8 sino alle 3. 10; cosicchè nel MCCCC facile è, che fosse alle lire 3. 12; e più ancora, in mano del popolo.

In Lucca nel medesimo tempo, come veduto abbiamo di sopra, crebbe sin oltre a i *Bolognini* 37 nel MCCCLXXXVII; il qual prezzo corrisponde a lire 3. 14, come quasi in Firenze. Ma poichè nel MCCCLXXXVIII nuova battitura si fe' di monete, così vuol sapersi, che i

Bolognini non più a 2 soldi, ma a 2 soldi e $\frac{2}{5}$ corrispondevano; cosicchè Bolognini 36, prezzo del *fiorino* d' oro, s' ugualiavano a lir. 4. 6 di moneta piccola. Date le quali cose, ne viene: che la moneta di Lucca in tali tempi, non alla moneta bianca, ma alla moneta nera di Firenze corrispondesse. Ed in fatti il *soldo* Lucchese in detto tempo conteneva d' intrinseco argento fine grani $7\frac{15}{16}$, a peso di Lucca; e il *soldo* Fiorentino grani 7 circa, a peso di Firenze. Ma poichè la moneta bianca di questa città era $\frac{1}{7}$ più forte della moneta nera, così la moneta di Lucca venne a stare $\frac{1}{8}$ circa al di sotto di quella di Firenze.

Per conto di Milano, sappiamo essersi mantenuto per lungo tempo il *fiorino d' oro* nel valore di *soldi* 32: ma avvertir conviene, che di due sorta di *fiorini* ne' Documenti Milanesi si fa menzione; cioè d' immaginario, e di reale. Imperciocchè, vedendo da una par-

te. la necessità d'equilibrare il valor del fiorino d'oro alla moneta d'argento nella successiva diminuzione che si faceva; e dall'altra, desiderando che fermo restasse, per salvezza e per uso de i contratti, il valor del *fiorino*; si prese il compenso d'immaginarsi un *fiorino* non esistente, del valore di soldi 32, e di seguitare nel tempo medesimo colla quantità rispettiva delle monete la proporzione del *fiorino d'oro* reale. Quindi, per distinguere di qual moneta si parlasse, di due espressioni si fece uso; cioè di *fiorino d'oro*, ovvero di *fiorino* semplicemente; e di *fiorino d'oro in oro*: e con la prima s'esprimeva l'immaginario di soldi 32, e con la seconda la moneta reale del *fiorino d'oro*; il di cui prezzo vario era in proporzione della moneta d'argento, che minorava. Quindi è che nel tempo stesso, come dalle *osservazioni Sitoniane* si à, cioè nel MCCCLXXXXIII e nel MCCCIC, in alcuni Stromenti ritrovasi il *fiorino* al

prezzo di lire 1. 12. --, e il *fiorino d' oro in oro* a lire 2. 10. --; il quale metodo di computare si mantenne sin verso il MCCCCXXX.

Sicchè, se in Firenze il fiorino valeva lire 3. 12 e in Milano lire 2. 10, la moneta Milanese alla Fiorentina non era più come prima in ragione 1 : 2, ma come 5 : 7 crescenti.

Quì però dobbiamo riflettere ad una importantissima cosa, che da noi si spiegherà nella Dissertazione seguente, ed è: che questi *soldi*, che formavano il prezzo del *fiorino*, non erano veramente *soldi* reali di 12 danari l' uno, ma soltanto di danari 8. Chiare sono le due Leggi del MCCCCIX, fatte dal Duca *Giovan Maria Visconti*. L' una riguardante il valor del *fiorino*, e l' altra la nuova fabbrica di monete in Pavia (1). Dalla prima delle quali vien ordinato, che il *fiorino d' oro* corra a soldi 56;

(1) *De Monet. Ital.* Tom. III. pag. 75.

e dalla seconda, che codesti *soldi* siano *soldi di bissoli*, detti anche *ottini*, del valore di *danari* 8 *imperiali* l'uno. Sicchè i 56 soldi non erano in sostanza altro, che *soldi imperiali* num. 37 danari 4.

Nel MCCCCXV, secondo lo Statuto Fiorentino, fu posto il *fiorino d'oro* a lire 3, 13. 4; ma in corso era oltre le lire 3. 14. Per conseguenza, se tale era il prezzo di detta moneta in Firenze, nel tempo che in Milano si valutava a soldi 37 dan. 4; pare che la moneta Milanese fosse ritornata alla ragione del valore duplo della Fiorentina, come lo era da prima. In fatti nel MCCCCIX il *soldo* di Milano conteneva d'intrinseco argento fine grani 17 $\frac{1}{2}$; e in Firenze il *soldo* di moneta bianca nel MCCCCXVII grani 8 $\frac{1}{2}$, che vuol dire circa la metà di quello.

Col Dominio di *Bernabò Visconti*, dopo la vendita fatta a lui del Ducato di Reggio nel MCCCLXXI da *Feltrino Gonzaga*, s'introdusse in detta città la mo-

neta Milanese, e'l modo ancora di computare i *fiorini*; e quindi per lungo corso di tempo abbiamo ne i Documenti di essa città il *fiorino* immaginario di *soldi imperiali* 32. Ma non saprei dire, se in detto tempo la moneta di Reggio si ragguagliasse come prima alla metà della Milanese. Certo è, che, se in tal ragguaglio mantenuta si fosse, valendo il *fiorino* in Milano *soldi* 37 danari 4, avrebbe dovuto correre in Reggio lire 3. 14. 8. Ma per le note, che abbiamo del MCCCCXXXVI e MCCCCVIIL, appare che il detto *fiorino* non valesse più che *soldi* 51 e 53, e per conseguenza la moneta Reggiana sembra essere stata in diversa proporzione di prima. Ma qui io rifletto ad una cosa; ed è: che nel MCCCLVIII il *fiorino* valeva di *soldi piccoli* lire 3. 6, e perciò con l'andar del tempo nella diminuzione universale delle monete, comune anche a questa città, aumentare, anzichè diminuire,

doveva il valore di esso. Da un testamento del MCCCLXXXIV di *Pinotto de' Pinotti* si rileva: che in Reggio correva un *grosso* del valore di *soldi* 2 de i *piccoli*. *Grossus unus valoris solidorum duorum pro quolibet*; e perciò facile è il conchiudere, che il prezzo del *ducato d'oro* e del *fiorino d'oro*, in *soldi grossi* e non in *soldi piccoli* si ragguagliasse. Quindi è, che le lire 2. 8, assegnate per prezzo del *ducato d'oro* nel MCCCCIX, debbano corrispondere a lire 4. 16 di moneta piccola e corrente in Reggio. Così se in Milano il *fiorino d'oro* assegnato era al valore di *soldi* 56. *Ottini*, di 8 danari l'uno; ne viene, che il *soldo imperiale*, di 12 danari, fosse al *soldo* di Reggio non come 12: 24, siccome era da prima, ma come 12: 30 6/8.

In Venezia pure accadde lo stesso. Imperciocchè nel MCCCIC abbiamo il *ducato d'oro* al valore di lire 4. 13; e nel MCCCCXII a lire 4. 14. 8, che vuol dire

presso che corrispondente a quello di Reggio. Ed in fatti, se supponghiamo senza il piccolo rotto assegnato nel MCCCCXII, che il valor del *ducato d' oro* fosse in Venezia di lire 4. 14, nel tempo che in Milano ragguagliavasi ad *ottini* 56; il soldo di Milano, a quello di Venezia, veniva a stare come 12 : 30 $\frac{1}{14}$.

Per quanto osservammo noi nella Dissertazione IV, sul bel principio del secolo XV le monete Marchigiane di Ferrara valevano il doppio delle Veneziane: valendo quivi il *ducato d'oro* lire 2 soldi 5 e danari 5 in circa; in tempo che in Venezia valeva, come dicemmo, intorno a lire 4. 14 circa. E poichè le monete de i Marchesi d' Este, introdotte in Ferrara, fecero un poco alla volta in modo, che le monete Ferraresi svanissero e non si usassero più ne' contratti; così in Ferrara si perdette il ragguaglio con le monete di Venezia, passandosi dall' uguaglianza alla ragione dupla di esse. Per altro sino alla

metà

metà del secolo XIV le monete Ferraresi si mantennero uguali alle Lucchesi; per il che convien dire, che le Veneziane si conservassero sempre uguali alle Lucchesi suddette. In fatti la lira di Venezia nel MCCCCXIII conteneva grani d'intrinseco argento 145, e la lira di Lucca nel MCCCLXXXVIII grani $146\frac{9}{16}$; e, per conseguenza, le monete Fiorentine venivano ad essere $\frac{1}{5}$ più forti delle Veneziane.

Per ciò che riguarda le lire Marchigiane di Ferrara, sappiamo da un MS. di *Mario Equicola*, citato dal sig. Abate *Bellini* nella sua Dissertazione *Della lira di Marchisini*: che nel 1381 il Ducato d'oro valeva Marchesini 34 (pag. 33); nel 1400 lire 1. 16 (pag. 61) e nel 1411 lire due. Quindi pare che nel 1409 valer potesse lir. 1. 17. 4, e perciò fosse uguale al valore assegnato ad esso ducato in Milano. Così dir si potrebbe che veramente la lira Marchigiana di Ferrara fosse uguale in detto tempo alla Milanese.

In mezzo ad una universale declinazione, o peggioramento di moneta delle città d' Italia, in grande onore ritornerà sempre alla città di Roma, l' essersi in essa mantenuta costante la bontà e il peso della, propria. Imperciocchè sin verso la metà del secolo XVI due *lire*, o sieno dieci *grossi*, corrisposero al valore d' uno *Zecchino*; e in cinque *grossi* si conservò sempre l' intrinseco argento fine grani $171\frac{5}{7}$. Lo stesso presso che in Napoli pure è accaduto. Finalmente sembra, che in Ravenna si tenesse quasi il rapporto d' un quinto con le monete de i Marchesi di Ferrara: poichè in Carta riportata dal sig. *Pinci* (1) si â, che nel MCCCLXXXVIII il *fiorino* d' oro valeva oltre i *soldi* 40. Onde per raccogliere nel principio del secolo XV il ragguaglio delle Italiane monete, diremo: che soldo uno

(1) De Num. Ravenn. Cap. VI.

in Milano di danari 12 corrispondeva presso che

In Firenze . . . a danari num. 24.
In Lucca . . . a danari num. 30.
In Reggio . . . a danari num. 30.$\frac{6}{7}$
In Venezia . . a danari num. 30.$\frac{1}{12}$
In Ferrara . . . a soldo num. 1. march.
In Roma . . . a danari num. 12.$\frac{6}{7}$
In Napoli . . . a grana num. 2.$\frac{19}{21}$
In Genova . . a danari num. 8.$\frac{1}{21}$
In Ravenna . . a danari num. 15. circa.

In aggiunta di coteste notizie, osservar dobbiamo quanto il sig. *Simon Pietro Bartolommei* scrisse, in proposito delle monete di Trento; le quali quasi sono state sempre uguali a quelle di Verona, cioè di Venezia (1). Egli adunque primamente osserva: come, verso la fine del secolo XIV e cominciamento del secolo XV il *ducato d' oro*, o sia *Zecchino* Venezia-

(1) De Triden. Veron. Meran. Monet. Cap. IV. VI. e seg.

no valeva nel Tirolo grossi 38; chiaro essendo il Documento ch' ei porta, fra gli altri, del 1394 *Indict. secunda*, *die Lunae* 19 *mensis Junii*; cioè *unum ducatum auri, vel triginta octo grossos Charantanos*. In secondo luogo fa osservare: che otto di questi grossi facevano una lira di Trento; o, per dir meglio, che un *grosso* a due soldi e mezzo corrispondeva. Nel Libro II Cap. LXXXI degli Statuti di Trento si legge: *pro duobus Charantanis, sive quinque solidis denariorum Tridenti*. Dalle quali cose si conchiude: che il valor del *ducato d' oro* in Trento corrispondesse a lir. 4. 15, il qual prezzo si ragguaglia presso che a quel di Venezia.

§. IX.

Ragguaglio fra le monete di varie città d' Italia, sino alla metà del secolo XV.

Ora seguitando nella successiva decadenza delle monete il valore del *fiorino d' oro* in Firenze, diremo: che dalle lire 3. 13. 4, a cui si ritrovava per legge nel 1415, giunse nel MCCCCIIL a lire 4. 5 ed anche più, in corso popolare; cioè lire 4. 16, come da i libri del Monistero di Santa Felicità di Firenze raccolse *Claudio Boissin*.

Se in Firenze in codesto tempo ci manca il preciso intrinseco argento fine della lira, sappiamo però, per conghiettura, ch' esso era fra i grani 170 e 175. Ma in Lucca non abbiamo nè valor di *fiorino*, nè intrinseco di lira, corrispondenti a tal tempo. Ciò che può conghietturarsi, si è: che il soldo fosse di grani 7 in circa;

poichè nel MCCCCXXX ne aveva 7 $\frac{15}{192}$ e nel MCCCCLXXI grani 6 $\frac{7}{11}$. Nel qual caso la lira verrebbe a stare intorno a grani 140. Se pertanto la lira di Lucca era di grani 140 e quella di Firenze di grani 170 in 175, forza è il conchiudere: che in detto tempo la *lira* Fiorentina fosse un quarto in circa più forte della Lucchese. Per ciò il *fiorino* in Lucca valer doveva intorno a lire 5. 6, vale a dire a Bolognini 53.

Lo stesso accadde in Venezia, essendo, per la stessa cagione della diminuzion di moneta, passato il *ducato d' oro* dalle lire 4. 13. alle lire 5. 10, intorno al MCCCCL. E poichè le monete di questa città si ritrovarono come uguali a quelle di Lucca; così, con la notizia di questo valore, si conferma il supposto nostro intorno alle monete suddette. Nè maraviglia è, se in Venezia il *ducato d' oro* fosse in corso a lire 5. 10, nel tempo, in cui in Lucca il *fiorino d' oro* correva à lir. 5. 6:

perciocchè quella moneta fu sempre pregiata, tanto in Venezia che altrove, sempre qualche cosa di più del *fiorino* medesimo.

In oltre accennammo, che in Reggio la moneta si tenne sempre a livello di quella di Venezia; e, per conseguenza, corrispondente pure a quella di Lucca; accennando nel tempo medesimo, che, da che in essa città si cominciò a usar la moneta grossa di due *sodli piccoli* l' una (detta *Aquilini*) il prezzo del *fiorino* e del *ducato d' oro* s' assegnò sempre ad Aquilini di soldi 2 l' uno. Ora vuolsi notare: che dal MCCCCIVL sino al MCCCCLII, il ducato d' oro in oro in Venezia corrispose ad *aquilini* 54, e 'l *fiorino d' oro in oro aquilini* 53; i quali formano per il prezzo della prima moneta lire 5. 8, e per quello della seconda, cioè del *fiorino*, lire 5. 6; e questi due valori corrispondono a quelli di Venezia pel *ducato d' oro*, e di Lucca pel *fiorino d' oro*.

Dal più volte lodato sig. *Pinci* un Documento abbiamo del MCCCCXXXIX, in cui vengono i *ducati d' oro* Veneziani posti in Ravenna al pregio di soldi 47. *Ducatos quinquaginta Venetos, boni auri, & justi ponderis ad rationem solidorum quadraginta septem Ravennatum*. Onde il soldo di Venezia veniva a valere in Ravenna danari 5 $\frac{7}{51}$.

Per conto di Milano, veduto abbiamo i fenomeni intorno alla denominazione, e all' intrinseco delle monete. Cioè: che, a principio, il *fiorino* valeva 10 soldi, poi 16, poi 25, 32, e 37 $\frac{1}{2}$. nel tempo stesso, che tanto col nome di *soldi* si chiamavano gli imperiali di 12 danari l' uno, quanto gli *ottini* di dan. 8. Ora saper conviene: che, essendosi diminuiti ancora codesti danari misuranti i *soldi* e le *lire*, gli ottini suddetti giunsero a segno di rimpiazzare i medesimi *soldi*, cioè a valer 12 danari; e però i valori delle cose e delle monete d' oro a questi sol-

di diminuiti in seguito si ragguagliarono. Quindi si vuol notare: che da i soldi 37 $\frac{1}{3}$ giunse in poco tempo il *ducato d' oro* di Milano, che si fabbricò all' istessa bontà e peso di quel di Venezia, alle lire 2; e poi, di mano in mano crescendo, giunse nel MCCCCLIII alle lire 3. 12.--, e nel MCCCCLX alle lire 4.

Appare quindi, che la moneta di Firenze fosse declinata in detto tempo un poco di più di questa di Milano; valendo quivi il *fiorino* soldi 10 danari 10 di più. Ed in fatti si osservò, che la *lira* di Firenze era intorno a i grani 170. 175 d' intrinseco argento fine; e quella di Milono nel MCCCCLXXIV l' abbiamo a grani 179 $\frac{10}{12}$. Pare adunque, dato tutto questo, che il *soldo* di Milano corrispondesse in Firenze a danari 13 $\frac{12}{24}$. Per conseguenza, non era più il doppio di quello di Venezia, ma a poco più di un quarto; corrispondendo il detto *soldo* a dana-

ri 16½; nella qual proporzione si ritrovano pure le monete di Reggio, e di Lucca. Pare bensì, che quasi al doppio della moneta Veneziana si mantenesse tuttavia la *lira* Marchigiana di Ferrara, come al doppio della Milanese si ragguagliò quella di Roma. In fatti, in Ferrara abbiamo nel 1451 il ducato d'oro a lire 2. 10 (*Bellini* p. 66) quando in Milano era a lire 3. 12, e in Venezia a lire 5. 10 in circa.

Nel libro, o per dir meglio nell' Appendice del sig. Conte *Niccola Tacoli* di Reggio (p. 12.) si nota: che il ducato d' oro nel MCCCCIVL correva in ragione di lir. 3. 4 di moneta di Parma. Ma poichè in Milano appunto nel MCCCCL il *ducato d' oro* di essa città valeva lire 3. 4; così alla moneta Milanese uguale devesi quella di Parma supporre.

Poste le quali cose, pel ragguaglio delle monete italiane intorno alla metà del secolo XV, può dirsi: che il soldo di

Milano di danari 12 equivaleva presso che

In Firenze . . . . a danari $13.\frac{19}{24}$

In Venezia . . . . a danari $16.\frac{1}{2}$

In Lucca . . . . . a danari $16.\frac{1}{2}$

In Reggio . . . . a piccoli $16.\frac{1}{2}$

In Ferrara . . . . a danari $8.\frac{1}{5}$

In Roma . . . . . a danari 6.

In Parma . . . . . a danari 12.

In Ravenna . . . . a danari 9. circa.

§. X.

Ragguaglio fra le monete di varie città d' Italia, sino al principio del secolo XVI.

La moneta d'argento andò sempre più declinando in tutte le città d' Italia; e, per conseguenza, il *fiorino d' oro* crebbe in proporzione di prezzo. Quindi è, che in Firenze dalle lire 4. 6. 8 crebbe nel MCCCCLXIV, per Provvisione de i 12 Dicembre alle lire 5. 6, e poi di mano

in mano nel MCCCCLXXXV alle lire 6. 2; nel MCCCCLXXXVI alle lire 6. 5; nel MCCCCXC alle lire 6. 10; nel MCCCCVC alle 6. 13; e nel MD alle lir. 7.

Una così precipitosa diminuzione di moneta portò seco un nuovo ragguaglio con quelle città le quali più lentamente andarono in tale affare. Il perchè, siccome da prima la moneta di Firenze fu sempre più forte, ora più ora meno di quella di Lucca; così nella fine del secolo XV ad essa si rese uguale. Noi precisamente in detto tempo non sappiamo l' intrinseco argento fine contenuto nella Fiorentina moneta; per il che convien ricorrere al MDXXXI, e in detto tempo il soldo di Firenze conteneva grani d' argento fine $5 \frac{1}{32}$, e quello di Lucca prossimamente 5; ma nel MDIX grani $5 \frac{21}{24}$. Sicchè, se il *fiorino d' oro* in Firenze valeva lire 7. 10, quando il soldo aveva d' intrinseco grani $5 \frac{1}{32}$; ne verrà che in Lucca nel MD ne valesse 7. 4. 8 in circa, quando nel *sol-*

dò v' entravano grani argento fine 5 $\frac{21}{96}$. Ed in fatti sembra, che così fosse, da che si cominciò in Lucca a stabilir di nuovo il *fiorino a bolognini* 36 e 37, i quali s' intendevano di 4 soldi l' uno.

Tutto questo si prova col confronto della moneta di Reggio. Una Grida del Duca *Ercole I*, del 7 Febbrajo MCCCCIIC, conferma primamente l' antico ragguaglio della moneta Reggiana con la Lucchese: comandando, che i *Lucchesi grandi*, o sieno *grossi* da *Bolognini* tre, si spendessero in Reggio per *soldi 3*. I *Lucchesi mezzani*, o sieno *grossi da Bolognini due*, per soldi 2. E i *Lucchesi piccoli*, o sieno Bolognini, a *soldi* uno. In secondo luogo da essa Grida si sa: che in Reggio il *fiorino largo d'oro*, intorno a detto tempo, valeva soldi 75.

Scoperto ora più chiaramente l' intrinseco della Fiorentina moneta, diremo essere stata precisamente proporzionata a quella di Lucca. Imperciocchè nel 1471 il soldo in Firenze avea d' intrinseco grani 6. $\frac{4}{5}$,

e in Lucca grani 6. $\frac{1}{4}$. In oltre è da avvertirsi: che in detto tempo anche la moneta Pisana e l' Aretina s' erano ragguagliate a quella di Firenze; avendo io ritrovato una Provvisione nel Codice cominciato da *Giovanni Villani*, esistente nello Scrittojo delle Imperiali Possessioni dell' anno 1471, la quale ordina, che i *grossoni* vagliano l' uno *quattrini XX Fiorentini, Pisani, & Aretini*. Altre Provvisioni si ritrovano conformi a questa ne' tempi susseguenti.

Di più per altra Grida della Città di Reggio del MCCCCLXXXXVI, registrata nel Libro del sig. Conte *Niccola Tacoli*, si sa il rapporto di varie altre monete. Per esempio: il *testone* Ferrarese valeva in Reggio soldi 7 danari 3. Il *testone* Mantovano soldi 7 danari 3. Dunque la moneta di Mantova si ragguagliava a quella di Ferrara. I *troni Veneziani*, o siano lire, a soldi 12 danari 2. I *carlini papali*, soldi 5 danari 8. I *quarti Mila-*

nesi soldi 18 danari 3. I *grossi Milanesi* soldi 5. I *grossi grandi Genovesi* soldi 24 danari 4. Per il che pare che la lira Genovese fosse il doppio della Veneziana.

In Milano intorno al MD il *Ducato d' oro* valeva lire 5, e la lira di Milano aveva intorno a grani 155 d' intrinseco argento fine. Quella di Lucca ne avea 104. $\frac{9}{11}$; e, per conseguenza, era questa ridotta ad $\frac{1}{3}$ più debole della Milanese: e perciò sta bene il prezzo del *Fiorino* in Milano a lire 5, come in Lucca a lire 7. 8 in circa.

Ma poichè in Venezia si tenne fermo il valor del Ducato d'oro, o sia *zecchino*, al prezzo di lire 6 soldi 4; la *lira* di detta città non si diminuì in proporzione di quelle di Lucca e di Reggio, come accadde negli altri tempi. Ed in fatti l'intrinseco argento fine, contenuto in essa intorno al MD, è di grani 115. $\frac{5}{8}$; quando quella di Lucca diminuì sino a grani

104. ⁂ Pure in Grida del MDIX in Lucca la lira di Venezia si valutò soldi 20; dalla qual cosa parrebbe che si fosse in 9 anni in Venezia indebolita la moneta; o pure, che i Lucchesi volessero approfittare d'un 10 per 100 nel concambio della moneta.

Pel rapporto poi di questa moneta con la Milanese e Genovese, in un Codice del 1473 della *Libreria* Magliabechiana di Firenze, Classe XI num. I si â: che Venezia con Genova *cambiava Ducato uno* per soldi 44 in 48 de' Genovini; e in Milano *soldi 63 in 65 d'Imperiali per ducato uno di Venezia*. Donde ne risulta, che la moneta Genovese fosse alla Milanese come 2: 3 in circa.

In Ferrara abbiamo il valore del ducato d'oro in lir. 3. 3, ma facile è che per legge non dovesse correre che a lir. 3. 2 (*Bellini* p. 16). Il che fa che la lira Marchigiana si mantenesse al doppio della Veneziana.

In

In Roma si mantenne il ducato d'oro a lire 2, e in Napoli a carlini 12.

Adunque nel principio del secolo XVI il soldo di Milano di danari 12 valeva

In Firenze . .	danari	num.	16. $\frac{4}{5}$ o 16.
In Lucca . .	danari	num.	16.
In Reggio . .	piccoli	num.	16.
In Venezia . .	danari	num.	14. $\frac{5}{6}$ circa
In Roma . . .	danari	num.	4. $\frac{4}{5}$
In Napoli . .	grana	num.	1. $\frac{2}{5}$
In Genova . .	danari	num.	7. $\frac{5}{12}$ circa
In Ferrara . .	danari	num.	7. $\frac{5}{12}$ circa
In Mantova .	danari	num.	7. $\frac{5}{12}$
In Pisa	danari	num.	16. $\frac{4}{5}$ e 16.
In Arezzo . .	danari	num.	16. $\frac{4}{5}$ e 16.

§. XI.

Ragguaglio fra le monete di varie città d'Italia, sino alla metà del secolo XVI.

Una così rapida alterazione di moneta e di valore nel *fiorino d'oro* non portò

leggero sconcerto in tutta Italia per ragion di commercio e de' privati contratti, che a *fiorini d' oro* s' erano fatti per lo passato; e, per conseguenza, grandiose liti per la restituzione del giusto valore della moneta per l' addietro contrattata insorsero da per tutto; e quindi a voluminosi libri e ad illustri dispute si diede principio. Ciò che a noi presentemente di saper appartiene si è, che l' Italia abbandonò l' uso di contrattare a fiorini, appigliandosi ad altra moneta d' oro, che venne in moda da Francia; la quale *scudo* appellossi. Ogni Zecca in Italia coniò *scudi*, e ad una tal moneta tutti i contratti privati non solo si ragguagliarono, ma il commercio universale nelle gran Fiere ugualmente vi si accomodò. Noi seguiremo adunque il ragguaglio delle monete Italiane (per rapporto non solamente al *fiorino d' oro* e al *ducato d' oro*, che cominciaronsi a chiamare col nome di *gigliato* e *zecchino*) ma altresì con lo *scu-*

do d' oro, quando il bisogno lo richiederà.

E, per cominciare secondo il solito da Firenze, saper conviene: che dal MD sino al MDXXXI si tenne fermo il *fiorino d' oro* alle lire 7; o, per dir meglio, si tenne fermo il peso e la bontà delle monete d' argento, misuranti codesta moneta. In detto anno si valutò a lir. 7. 10.

Lo stesso quasi s' è fatto in Lucca, pochissima diminuzione traspirando nel corso di questi L. anni. Quel, che si osserva però si è: che molto più si uguagliarono le monete di queste due città, cosicchè in detto tempo possono considerarsi pari. Imperciocchè la *lira* di Lucca nel MDLXIV era ridotta a grani 90. $\frac{15}{24}$, e la *lira* di Firenze nel MDLXVIII a grani 90. $\frac{18}{24}$. Sicchè, se in detto tempo il *fiorino d' oro* in Firenze cresciuto era intorno alle lire 8. 5, in Lucca doveva essere a Bolognini 82 in 83.

Per conto degli scudi d' oro, intanto-

che il *fiorino d' oro* dalle lire 7. 10 crebbe oltre le lire 8, in Firenze si sostituirono i detti scudi al valore lasciato da i fiorini: che vuol dire alle lire 7. 10 e 7. 12.

Pare che in mezzo a questo tempo la lira Marchigiana di Ferrara si riducesse al valore duplo della Fiorentina. Poichè per Grida de' 20 Dicembre MDLVIII il *ducato d' oro* fu posto a soldi 80, quando in Firenze correva il fiorino d'oro a lire 7. 12 e forse a lir. 8. Per conseguenza in tale proporzione pure pare che fosse quella di Mantova, come accennammo di sopra. Quel che è di certo si è che la moneta di Ferrara s' indebolì, non mantenendosi più la ragione dupla con la Veneziana. Per la ragione che nel 1526 i *turoni Mocenighi*, che erano le lire di Venezia, si valutarono quivi soldi 11 e dan. 4; e nel 1543 soldi 12. 6. Dunque soldi 8 di Venezia corrispondevano a soldi 4^{2} di Ferrara, e non più

a soldi 4. E poichè, nel tempo che in Milano lo scudo d'oro valutavasi lir. 5. 10, in Ferrara correva a lir. 3. 18; può calcolarsi che il soldo Milanese corrispondesse in Ferrara a danari 8 $\frac{1}{2}$ circa.

In Reggio (fosse che la moneta si riducesse alla semplicità, che vuol dire dalla grossa alla semplice; oppure che realmente di tempo in tempo diminuisse) certo è, che, siccome nel MD il *fiorino* valeva lire 3. 15, nel MDL lo *scudo d' oro* assegnato si vede a lire 6. Con tutto ciò ognuno s' accorge che la moneta di Reggio divenne più forte della Fiorentina, e più forte ancora della Lucchese.

Non saprei dir precisamente, se, per rispetto al valor delle monete d'oro, in Venezia sia accaduto lo stesso che in Reggio; in rapporto alle monete Fiorentine e Lucchesi. Ma infallibile è che lo *scudo d' oro* in detto tempo valeva intorno a lire 7 in Venezia, e 'l ducato d' oro intorno a lire 8. In fatti, che più forte

fosse in tal tempo la moneta di Venezia di quella di Lucca e di Firenze, si dimostra coll'intrinseco argento fine che in esse respettivamente si conteneva; cioè in Venezia la *lira* grani d'argento fine 94 $\frac{4}{11}$ nel MDLXI, in Firenze nel MDLXVIII grani 90 $\frac{1}{4}$, in Lucca nel MDLXIV grani 90 $\frac{15}{41}$.

In Milano nel MDLXI lo *scudo d'oro del sole* valeva lire 5. 10, e la lira conteneva d'intrinseco argento fine intorno a grani 122; e perciò, se la *lira* di Firenze conteneva grani 90 $\frac{1}{4}$, e se lo *scudo* valutato era a lire 7. 10, chiaro è, che la moneta Fiorentina si ridusse a più di $\frac{1}{4}$ meno che la Milanese.

Per ordinazione del MDIL di Paolo III Papa si stabilì il prezzo dello *scudo d'oro* in Roma a *pavoli*, o sieno *grossi* 11.

E in Napoli carlini 11 $\frac{1}{4}$, come da noi si notò.

Da una Grida di Lucca del MDIX, accennata di sopra, rilevasi il ragguaglio

delle monete Italiane; e primamente che la *lira*, o *trono*, di Venezia era considerata in detta città per *soldi* 20; e il *marcello*, o sia *mezza lira*, per soldi 10. In oltre il *grosso* di Ferrara è posto a soldi 12, e quel di Mantova ugualmente a 12; d'onde si conferma l'uniformità di codeste monete. Di più il *giulio* di Roma è valutato soldi 13 danari 4. Sicchè un *bajocco*, decima parte del *giulio*, corrispondeva a danari 16 di Lucca; e tale appunto all'incirca viene a stare, dato il ragguaglio con le monete di Milano. Se il *grossetto* Sanese era di soldi 4, e il *grosso* di soldi 7, la moneta Sanese era pure uguale a quella di Lucca; ed uguale pure a questa era quella di Pesaro e d'Urbino, se il *grosso* loro in dette città era proporzionato a 6 soldi. In Bologna lo *scudo d'oro* nel MDXXVII valeva lire 3. 13, e nel MDLVII lir. 4.

Quindi intorno la metà del Secolo XVI il *soldo* di Milano di danari 12 corrispondeva

In Firenze . . .	a danari	16. $\frac{12}{33}$	
In Lucca	a danari	16. $\frac{12}{33}$	
In Reggio . . .	a danari	13. $\frac{1}{11}$	
In Venezia . . .	a danari	15. $\frac{3}{13}$	
In Ferrara . . .	a danari	8. $\frac{1}{2}$	
In Roma	a Bajocchi	1.	
In Napoli . . .	a Grana	1. $\frac{1}{22}$	
In Bologna . . .	a danari	9.	circa
In Mantova . .	a danari	8. $\frac{1}{2}$	circa.

§. XII.

Ragguaglio fra le monete di varie città d' Italia, sino alla fine del secolo XVI.

Come nota il *Davanzati* nella sua Lezione sopra le monete, il *fiorino* d' oro crebbe dalle lire 7 alle 10, senza sapersi i gradi d' un sì considerabile accrescimento. Noi, da i calcoli fatti sopra l' intrinseco dello lire del MDLXVIII e del MDIIIC, chiaramente ne vediamo la ragione; ed è, che da i grani 94 $\frac{1}{2}$ si di-

minuì la lira a grani 90 $\frac{1}{3}$ in moneta di *giulio* e di *piastra*; ed in grani 66 $\frac{2}{3}$, in moneta nera. Allorchè delle proporzioni si tratterà, vedremo che deesi calcolare la prima in moneta buona, perchè la nera seguitò a ragguagliarsi a $\frac{1}{4}$ di meno.

In Lucca declinò la moneta ugualmente, ed in proporzione della Fiorentina: imperciocchè, essendo il *bolognino* di grani 8 $\frac{19}{48}$ nel MDLXXI, la lira di Lucca veniva a stare di grani 83 $\frac{13}{24}$. Dico in proporzione, per rispetto alla moneta nera; perchè, essendo essa $\frac{1}{4}$ più debole della bianca, ed essendo di grani 66 $\frac{2}{3}$; veniva detta moneta bianca a corrispondere a grani 83 $\frac{1}{6}$. E con ciò può calcolarsi in Lucca il fiorino a bolognini 100.

In Reggio maggiore diminuzione accadde, che in Firenze ed in Lucca. Imperciocchè la *piastra* Fiorentina, che in Firenze corrispondeva al pregio di lire 7., in questa città nel MDVC valeva lire 7. 15, e nel MDC lire 7. 16--. Per conseguenza lo zecchino fu posto a lire 11. 16.

In Milano lo zecchino crebbe nel MDLXXXIII a lire 7, e intorno al MDC valea lire 7. 12. Il perchè appare, che più forte ancora restasse la moneta Milanese, al confronto della Fiorentina, Lucchese, e Reggiana. In fatti la *lira* in Milano conteneva intrinseco argento fine grani 104 in circa; e la Lucchese grani 83 circa. Così se in Lucca valeva il *fiorino* lire 10, in Milano dovea valerne meno di 8. In oltre notar dobbiamo, che il ducatone di Milano valeva lire 5. 13, quando in Reggio valeva lire 7. 15; onde la proporzione fra queste due città pare che fosse come 12. 16. $\frac{1}{16}$ circa.

Bensì, in equilibrio di nuovo con le monete di Firenze e di Lucca, sembra che fosse ritornata quella di Venezia; imperciocchè, intorno all'anno MDC, lo *zecchino* quivi lo vediamo posto a lire 10 e la lira a grani d'argento fine $83\frac{7}{12}$, che vuol dire corrispondente.

In Roma pare che lo scudo d'oro si

mantenesse a pavoli 11, e in Napoli crescesse a carlini 12; pure in Grida di Milano del MDIIC il *giulio* è valutato soldi 9. 4. Qualche cosa in codesti tempi anche di Torino traspira. Poichè abbiamo quivi lo scudo d' oro posto a fiorini 2. 4, cioè a lire 3. 8. 9 circa, ed in Milano a lire 6. 8: onde appare, che la moneta Turinese fosse in circa il doppio della Milanese. Ed in fatti la lira di Milano era, come osservammo, di grani 101 $\frac{1}{4}$, quando quella di Torino era intorno a 200.

Anche per conto di Genova, notar dobbiamo: che, per relazione di *Giambattista Zucchetta* (che scrisse la sua Aritmetica verso la fine di questo Secolo) lo scudo d' oro valeva in Genova lire 4. 10; quando in Milano ne valeva lire 6. 15. Notando: che in questa città si cambiava a lire 6. 15, per avere in Genova lire 4. 10. Adunque *soldi* 20 Genovesi corrispondevano a 30 Milanesi, e un *soldo* di Milano

a *danari* 8 di Genova. Anche in Ferrara pare che si ritornasse al primiero ragguaglio con la Veneziana; se ci attenghiamo al valore di soldi 10, assegnato alla moneta di marchetti 20 Veneziani nel 1573.

Quindi il *soldo* di Milano di 12 danari, alla fine del secolo XVI, si ragguagliava.

In Firenze . . .	a danari num.	$15.\frac{15}{19}$
In Lucca . . .	a danari	$15.\frac{10}{19}$
In Ferrara . . .	a danari	$7.\frac{17}{19}$
In Venezia . .	a danari	$15.\frac{15}{19}$
In Reggio . . .	a danari	$16.\frac{1}{18}$
In Roma . . .	a Bajocchi	$1.\frac{3}{27}$
In Napoli . . .	a grana	---- $.\frac{10}{11}$
In Torino . . .	a danari	6. —
In Genova . .	a danari	8. —

Ed ecco, presso che di tutte le monete Italiane, il commercio e il rapporto sino al secolo XVII; lasciate da parte quelle, che, o di poca durata furono, o per uso di piccolo Territorio battute; le quali ordinariamente si ragguagliarono alle città più vicine.

In oltre vuolsi avvertire: che siccome variamente in Italia si sentì l'alterazione cagionata ne i metalli, per la copia di essi pervenuta dall'America in Ispagna; così ineguale ed incostante divenne il ragguaglio delle monete; e, per conseguenza, accaderà facilmente che fatto il calcolo delle lire d'una, o dell'altra città, per rapporto dell'altre città d'Italia, ne venga diversità di ragguaglio, da quello che abbiamo fatto noi. In tal caso dee aversi presente il pregio dato allo Zecchino in esse città, su cui noi abbiamo fondato i calcoli sopraddetti.

Nè mi si chiegga ora la cagione perchè io non seguiti un tale ragguaglio anche nel secolo XVII, per giungere sino a noi. Imperciocchè due insigni motivi ci sono. Consiste il primo nell'universale tumulto che per tutta l'Italia si propagò, in grazia della gran quantità di metalli venuta, come si disse, dal nuovo Emisfero; la quale alterò in gran parte d'Europa la propor-

zione e il valore de i metalli suddetti, per rispetto a i terreni ed a i generi; perlochè nuova proporzione si è pur dovuto stabilire, e questa fu varia e diversa in quasi tutte le città, per rispetto alla loro maggiore o minore influenza nella bilancia dell' universale commercio: accrescendo tal proporzione, ora più ora meno, il valore della moneta d' oro, al dispetto delle leggi particolari; e, per conseguenza, nascendo un doppio valore ch' è difficilissimo da definirsi. Ed il secondo motivo è: che nel secolo XVII le lire cominciarono a non esser lire, e i soldi a non esser soldi; avendo forse creduto i Legislatori di vendicarsi con tal metodo della violenza, che soffrivano dalla natura e dalla ragion del commercio; tenendo con questo sempre ugualmente costante l' antica proporzione fra oro e argento come 1 : 11. circa. Altri dissero, che per puro spirito di avarizia stasi ciò fatto nelle particolari Zecche per la solita

industria degl' Impresarj, sommo guadagno facendo in questa falsa rappresantazione di moneta. Comunque ciò fosse, però certo è: che in 20 *soldi* non si ritrovò più l' argento della lira, nè nella lira l' argento corrispondente alle nobili monete grosse. I danni di questa falsa rappresentazione sono incalcolabili; e sono tali, che presentemente rendono oziose tutte le Zecche, e incomodo recano a tutto 'l commercio d' Italia. Su questo argomento noi abbiamo ragionato qualche cosa nella prima Dissertazione; ma nella seguente ne parleremo ancor più con le prove di fatto e di pura pratica.

In tal disordine per tanto essendo l' Itasia caduta, impossibile sarebbe il ritrovare un vero adequato per il rapporto delle monete nel secolo XVII.

Fine del Tomo V.

GIUNTE E CORREZIONI.

Pag. 122. lin. 13.
i quali in dato tempo — *togli*, in dato tempo

Pag. 143. lin. 3. ἵηος - - - ἵητος

163. lin. 8. *dopo* successori *aggiungi*. Gli Scrittori trattanti degli antichi Romanzi, e della *Tavola Rotonda* del Re *Artù* (*) asseriscono, che *Lovenio* d' Orcania Primogenito del Re *Loth*, e Nipote di *Artù*, con tre altri suoi fratelli, aveva nello Scudo per impresa un' Aquila con due teste. Ognuno sa qual fede possano meritarsi simili narrazioni.

Pag. 168. lin. 23. grani d' argento — carati d' argento

(*) Biblioth. des Romans. Vol. de juillet 1776. p. 109. seg.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

A

B

C

D

E

F

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Z

FINE DELL' INDICE.

Lucca

I
GLORIA · TIBI · SOLI ·
IC XC
L · LAVRED · S · M · VENETI
· D · G ·
VI
DVX
LAVS · TI BI · SOLI ·
IVSTITIA · ET · PAX ·
VENETVS
X
XIII
DVX
LAVS · TI
SOLI